This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

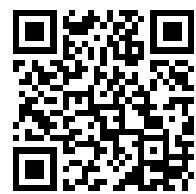

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UC-NRLF
$B 515 169

Digitized by Google

GIFT OF
JANE K. SATHER

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIND SA

REPERTORIO

DELLE

PERGAMENE

DELLA UNIVERSITÀ O COMUNE

DI

Batti, R.

BARLETTA

(1234-1658)

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO MICHELE D'AURIA
Via Tribunali 386
1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

IND SA

REPERTORIO

DELLE

PERGAMENE

DELLA UNIVERSITÀ O COMUNE

DI

BARLETTA

(1234-1658)

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO MICHELE D'AURIA
Via Tribunali 386
1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Barletta, Italy. Ordinances, etc.

REPERTORIO

DELLE

PERGAMENE

DELLA UNIVERSITÀ O COMUNE

DI

BARLETTA

(1234-1658)

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO MICHELE D'AURIA
Via Tribunali 386
1904

Digitized by Google

SATHER

Digitized by Google

DG975
B248A3

Messo in luce, nel 1884, il repertorio delle pergamene dell' università o comune di Gaeta con prefazione del sopraintendente comm. Capasso, dovevasi pubblicare il repertorio delle pergamene dell' università di Barletta, già compilato come il primo, fin da quando era a capo di questo archivio di Stato il comm. Minieri Riccio, predecessore del Capasso. Senonchè l' Inventario cronologico sistematico de' registri angioini, *iniziato nel 1882 ed edito nel 1894, cioè dopo dodici anni di grave ed assiduo lavoro, fu cagione, che la stampa dell'altro repertorio fosse trasandata.*

Di poi il municipio di Barletta per avere esatta cognizione del contenuto e dell' interesse storico ed amministrativo de' documenti predetti, dal comune medesimo già da tempo qui depositati, propose che a sue spese ed a cura di questo archivio il repertorio venisse pubblicato; e l'on. Ministero dell' Interno volentieri consentì. E perciò, lavorando meco l'archivista prof. Nicola Barone, si è data opera alla revisione

M595378

Digitized by Google

ed al miglioramento de' sunti delle pergamene barlettane, alla trascrizione de' luoghi più importanti degli atti e del testo intero de' capitoli e degli statuti dell' Università, affinchè il lettore potesse sopperire al bisogno di tener presente l' originale dettato de' documenti. Sono state altresì aggiunte note dichiarative degli anni ne' sunti di quegli atti, che recano soltanto la menzione del ciclo quindicennale delle indizioni, e note illustrative secondo l' opportunità.

I sunti vanno divisi in due categorie: l' una comprende i diplomi, le bolle e gli atti di primarie autorità; l' altra gli atti notarili e giudiziarii. Si è avuta cura di riportare nella prima categoria i sunti ancora de' privilegi inseriti negl' istrumenti.

Questo volume è quasi conforme per la dimensione, pe' tipi, pel metodo di esposizione de' documenti al repertorio delle pergamene di Gaeta.

I cittadini di Barletta, cultori di storia, sapranno grado al loro municipio per la lodevole iniziativa.

R. Batti

Digitized by Google

DIPLOMI, BOLLE

ATTI DI PRIMARIE AUTORITÀ

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Anno 1234 — dicembre — 8.ª Indizione — Salpi.

Concessione di alcuni diritti della regia Corte alla chiesa e capitolo di Barletta.

Re Federico, accogliendo le suppliche di Stefano, arciprete della maggiore chiesa di Barletta e de' chierici di essa e quelle di Angelo de Marra, suo famigliare, conferma al detto arciprete ed al capitolo il privilegio di riscuotere la quarta parte delle decime, de' diritti di bagliva, di dogana e degli altri diritti dovuti alla regia Corte in Barletta; tra i quali quello di avere sei *degalteri* (1) di cera, da' proventi della stessa dogana per un cero pasquale annuo. Questi privilegi si godevano da quella chiesa e capitolo per concessione avutane da Re Guglielmo II e dall' Imperatore Errico VI, com' era risultato dalla inquisizione fatta per regio mandato; ed era durato tale godimento, finchè la chiesa di Trani non s' impossessò illecitamente di quei diritti e privilegi.

(1) degalteri (decalitri): δεκα (dieci) e λίτρα (libbra).

Digitized by Google

Per la fedeltà poi e devozione della università di Barletta, il Re concede ad essa di poter tenere in ciascun anno per otto giorni continui un pubblico mercato nel tempo della festa della Assunzione della Vergine, (titolo della chiesa maggiore innanzi mentovata) incominciando dal giorno 8 del mese di agosto e proseguendo fino al giorno stesso della festa inclusivamente. Durante tale mercato erano esenti da' diritti di dogana e da ogni diritto dovuto alla regia Corte non solo i cittadini, ma anche tutti coloro, che convenivano nella città (1).

II.

Anno 1258 — agosto — 1ª Indizione — Palermo

Fiera nella città di Barletta.

Re Manfredi, riconoscendo, che i Sovrani col concedere privilegi si acquistano maggior devozione e gratitudine da' sudditi loro, ad istanza del Razionale Giacomo della Marra, suo famigliare e fedele, concede alla università di Barletta il privilegio di tenere una generale fiera annua nel mese di agosto per nove giorni, dal 7 fino al giorno incluso della festa della Vergine, con esenzione dai diritti di dogana o da qualsiasi altro diritto dovuto alla regia Corte, tanto da' cittadini della medesima università quanto dalla gente, che vi concorre per la fiera.

Ordina infine, che sia scritto il privilegio dal notaio Paolo di Barletta, e che sia munito del reale si-

(1) Questo diploma è inserito nel documento del 15 Agosto 1293, 6.ª Indizione riportato in appresso tra gl' istrumenti.

Digitized by Google

gillo. Il diploma è dato da Gualtieri di Ocra Cancelliere del regno.

Pende dalla pergamena il laccio di seta rossa e gialla, al quale era attaccato il sigillo cereo, che più non esiste.

III.

Anno 1294 — 12 novembre — 8.ª Indizione — Napoli.

Sindaci destinati a tutelare i diritti de' cittadini.

Re Carlo II riconoscendo, che le costituzioni ed i capitoli del regno provvedono alla tranquillità ed al pacifico stato de' cittadini ed a togliere gli abusi; e che i diritti debbono *in eos consurgere, qui in generalis comoditatis dispendium ius evertunt*, dà facoltà ai cittadini di Barletta di eleggere fra essi due o più sindaci, i più capaci, per invigilare sulla condotta dei regi ufficiali e per procurare la loro correzione ed emenda (nel caso che opprimano in qualsiasi modo i cittadini contro ogni diritto, e commettano contro di essi degli abusi) ricorrendo, se il bisogno lo richiegga, a lui medesimo od a chi nel regno ne fa le veci.

Il diploma è dato da' maestri Razionali della magna Curia. Il suggello, che era attaccato alla striscia pendente di pergamena, più non esiste.

Digitized by Google

IV.

Anno 1294 — 12 novembre — 8ª Indizione — Napoli.

Confermazione di due consuetudini della città di Barletta.

I Barlettani espongono al Re Carlo II, che, tra le consuetudini, da molto tempo approvate nella città, si noverano le due seguenti. La prima: *ut quoties in eadem terra instrumenta debere confici de quocumque contigerit, in duabus Abreviaturis sive Sedis consimilibus, scriptis per manus Notarii qui instrumentum debet conficere, redigi debeant que aguntur, una penes eundem notarium, alia penes Iudicem, qui presens fuerit in contractu et instrumentum debet subscribere, remanente.* La seconda: *ut cum redditus vestri pro maiori parte in vino consistant, nullus de terra ipsa vel exterus, cuiuscumque conditionis existat, vinum aliunde in eandem terram, sive pro mercatoribus, sive pro usu eorum immictat.* Per dare maggiore stabilità e vigore alle suddette due consuetudini, pregano il Re di confermarle, il quale approva la prima, non ostante la contraria costituzione del regno; e la seconda con la condizione, che, qualora egli ed i suoi ufficiali si trovino in Barletta, possa portarsi ivi il vino da qualunque parte per uso della sua casa e del suo castello e de' detti ufficiali.

Il diploma è spedito da' maestri Razionali, i quali si sottoscrivono con le parole *Magistri Rationales* e non co' nomi proprii.

Pende dalla pergamena un grosso laccio di seta rossa e gialla, a cui era attaccato il suggello di cera che ora manca.

Digitized by Google

V.

Anno 1294 — 13 novembre — 8ª Indizione — Napoli.

Re Carlo II richiama in osservanza talune disposizioni.

Per provvedere alla tranquillità de' cittadini era stato già disposto che le case, gli animali, i letti, la paglia, le legna e le altre cose di uso non si potessero prendere ed occupare, senza la volontà de' rispettivi padroni, e che le commissioni per affari fiscali non si affidassero a persone renitenti e non idonee.

Essendosi i Barlettani spesso doluti dell'inadempimento di tali disposizioni, il Re comanda al Giustiziere di Bari di farle osservare esattamente.

In quanto poi a' reclami contro gli Spedalieri, i Templari, i Teutonici ed altre persone, che in Barletta stabiliscono ad arbitrio *difese in locis et massariis, quas infra territoria demanii (ipsi) tenere dicuntur;* e ritengono gli animali, che vi pascolano, e non li rilasciano, senza farsi pagare prima il prezzo di riscatto, Carlo ingiunge al detto Giustiziere di impedire tali *difese* e di proteggere dalle molestie i Barlettani.

Il diploma è dato da' maestri Razionali. Resta la striscia membranacea pendente dall' estremità della pergamena, senza il suggello.

Digitized by Google

VI.

Anno 1296 — 20 febbraio — 9ª Indizione — Napoli.

Divieto ai frati spedalieri, templari e teutonici di fare le *difese* nei loro tenimenti.

L'università di Barletta riferì a Re Carlo II, che i frati spedalieri, templari e teutonici avevano fatte le *difese* nelle loro terre poste nel tenimento barlettano, non permettendo ai cittadini di entrarvi co' loro animali, se non avessero prima pagato il diritto di *affidatura;* che s' impadronivano poi degli animali non *affidati*, finchè i padroni non li riscattassero, e non pagassero i danni arrecati; e che facevano proprie tali riscossioni di danaro senza consegnarlo ai Baiuli.

Ordina quindi il Re a costoro di non permettere più oltre quell' abuso da parte de' suddetti religiosi; di impedire le *difese* abusive; di provvedere che i Barlettani, i quali vanno con gli animali per le su mentovate terre, abbiano le consuete abilitazioni e sieno protetti; di curare che le pene pe' danni sieno pagate alla regia Corte, come fanno gli altri cittadini incorsi in simiglianti colpe; e finalmente, di chiedere, in caso di bisogno, aiuto agli altri uomini di Barletta, i quali debbano ad essi Baiuli prestare obbedienza. Il diploma è spedito dai maestri Razionali.

Manca la parte inferiore della pergamena, alla quale era attaccato il sigillo.

Digitized by Google

VII.

Anno 1297 — 23 ottobre — 11ª Indizione — Napoli.

Antichi Capitoli di Barletta.

Per evitare i dissidii, le doglianze ed anche i tumulti, che nascevano in Barletta nello stabilire le imposte e nel riscuoterle, furono, concordemente, da quell' università compilati alcuni capitoli per il pagamento delle collette fiscali e pei bisogni dell' amministrazione interna. Questi capitoli, contenuti in un pubblico instrumento, sono dal sindaco di Barletta Nicola Cavasacco presentati a Roberto vicario del Regno per l' approvazione; il quale ritenendoli utili all' interesse pubblico e privato, li conferma, ed ordina, che sieno muniti del suggello pendente del vicariato.

Il diploma è spedito da Bartolommeo di Capua, Logoteta e Protonotaro del regno, che si sottoscrive di sua mano.

Il suggello annunziato manca; nondimeno fanno fede della sua apposizione i fori nella pergamena, pei quali passava il laccio, che lo doveva sostenere.

Ecco il tenore degli originali capitoli:

In primis de omnibus victualibus, leguminibus, vino, oleo, caseo, recocto, carnibus sallitis cuiuscumque generis, piscibus recentibus et sallitis, fructibus viridibus et siccis, lana ovium bombice et seta, filato, cannape, lino, ferro, aczaro, ere et omni genere metallorum. cera, melle pice et omni speciaria, pellibus et coriis, palmentarie, et confectarie, poculactaria seu merciaria, lignaminibus laboratis et non laboratis et gene-

Digitized by Google

raliter de omnibus mercibus et rebus, quocumque nomine censeantur, mobilibus et semoventibus quorumcumque fuerint, sive civium sive exterorum que in terram ipsam immissa fuerint, sive per mare deferantur, sive per terram, exceptis equitaturis pro quibus nichil solvatur, et exceptis rebus et mercibus que inferius distinguntur, exigantur ab immictentibus in introitu grana duo pro qualibet uncia valoris earum, et cum ipsas res aut merces vendi contingerit, si in grossum vendite fuerint per immictentem, exigantar ab emptere alia grana duo, pro qualibet uncia valoris earum, et si pluribus vicibus de eisdem rebus et mercibus reiteretur in grossum emptionis contractus quilibet emptor in grossum huiusmodi grana duo, pertinentia ad emptorem solvere teneatur. Si tamen primus immictens aut hii qui eas in grossum emerant voluerint ipsas vendere ad minutum, solvant huiusmodi grana duo, que emptor solveret si vendite fuissent in grossum et particulares emptores ad minutum nichil solvere teneantur.

Pro qualibet vero salma aceti solvatur ab immictente granum unum.

De equitaturis vero, ut dictum est, nichil exigatur. set de aliis animalibus sive in terram immissa et vendita fuerint sive fuerint vendita extra, in territorio Baroli, exigatur ut supra dictum est ab immictente tantum et emptor non solvat nisi ea emerit causa mercandi vel causa vendendi in buczeria et si in terram immissa fuerint et non venderentur nichil exigatur.

Si autem contingat aliquem de incolis seu civibus vendere vinum frumentum et alia victualia et quascumque res alias extra terram et dicte res vendite immictantur in terram ipsam per emptorem, nichil pro venditione ipsarum dictus venditor solvere teneatur. Set solvat emptor qui immictit eas. Si vero per emptores seu ipsarum dominos, non im-

Digitized by Google

mictantur in terram eamdem, set alio deferantur, tunc solvat patronus ius introitus supradictum.

De hiis autem que pertinent ad artifices pro operibus de ipsorum ministerio faciendis, que in terram ipsam immissa fuerint, sive per eos sive per quoscumque alios exigantur ab immictente, pro introitu pro qualibet uncia grana duo, et ipsi artifices alia grana duo ratione emptionis non solvant tempore emptionis, set cum ex eis opera facta fuerint et vendentur, sive in terram vendantur sive extra portentur et vendantur, solvant tempore venditionis ipsorum sive in grossum sive ad minutum vendiderint, grana duo per unciam valoris ipsorum operum factorum et venditorum, et si merces et res ipsas vendiderint, non factis ex eis operibus solvant pro pretio venditionis eorum huiusmodi grana duo, et hec solutio fiat qualibet edomada et stetur sacramento artificum et nulla alia molestia fiat eis, salvo si fraudem commicterent et probaretur, quo casu incurrant penam inferius declaratam.

De pannis laneis et lineis, pannis ad aurum et de seta, bombicinis et ceteris pannis cuiuscumque generis, qui in terram immissi fuerint solvantur ab immictente pro introitu grana duo pro qualibet uncia valoris eorum, et si in grossum semel aut pluries venditi fuerint, causa mercandi, quicumque eos emerit causa mercandi solvat pro qualibet uncia huiusmodi grana duo. Si vero immictens aut emptor voluerit merces ipsas vendere ad minutum nec ipse nec particulares emptores, ratione venditionis huiusmodi ad minutum aliquid solvere teneantur, ultra predicta grana duo soluta per immictentem vel emptorem ad grossum.

Pro qualibet salma lignorum que ad terram delata fuerint per mare et per terram, exceptis lignis arborum, vinearum, et sarmentis, que pro usibus propriis deferuntur, exigatur ab eo qui ipsa immiserit denarius unus valens

Digitized by Google

tertiam partem grani. et si in grossum vendita fuerint emptor in grossum solvat similiter alium denarium unum. et si immictens vel emptor in grossum vendiderit ea ad minutum ipsi vel particulares emptores nichil plus solvere teneantur. Pro quolibet vero curru lignorum ipsorum exigantur ab immictente grana duo. Intelligendum est tamen quod quelibet salma lignorum sit de quinquaginta lignis et de lombardellis sit centum quinquaginta.

Pro qualibet buda carbonum que per mare deferetur, exigatur denarius unus ab immictente, et pro qualibet salma, que deferetur per terram exigatur similiter denarius unus. et pro qualibet salma nuczorum exigatur ab immictente similiter denarius unus.

Pro qualibet salma calcis frascarum, et ferularum, feniculorum, fungorum, herbarum, comestibilium, ad usum scilicet hominum, solvatur ab immictente denarius unus et pro quolibet curru ipsius calcis ab immictente in terram vel extra prope muros, ad iactum baliste, grana duo.

Pro qualibet salma quartariarum, scutellarum, ollarum, urceorum et aliorum vasorum de creta delatorum de foris undecumque per terram et per quoscumque, exigatur ab immictente tantum denarius unus et pro quolibet centenario vasorum ipsorum, que fiunt in terra vel per mare deferuntur in terram, exigatur a factore seu immictente denarius unus, verumtamen pro centenario quartariarum exigatur granum unum.

Pro quolibet miliari plincorum qui per mare vel terram deferuntur ad terram eamdem, vel ibidem fiunt, exigatur a factore vel immictente granum unum.

Pro qualibet salma circulorum, barbascorum, gabitarum faczatoriarum, dentalium, potestearum et aliorum vasorum et operum ligneorum exigatur ab immictente granum unum. et si cum curru portentur exigantur pro quolibet curru

Digitized by Google

grana quinque, et si per mare deferentur exigantur grana duo per unciam sicut de aliis mercibus supradictis.

Pro qualibet salma fructuum recentium venalium, videlicet Brulumbrorum, uvarum ficuum olerum raparum caulium fabarum cicerorum melonum cucumerorum, et citrolorum, ceparum allcorum et aliorum fructuum et herbarum tam paludium quam ortorum, que in dictam terram immissa fuerint, sive sint de territorio ipsius terre, sive de aliis partibus terre Bari ac iuncorum siccorum, undecumque deferantur exigatur ab immictente denarius unus, et si per mare vel aliunde per terram, quicumque fructus deferantur, exigantur pro eis ab immictente grana duo pro qualibet uncia valoris ipsorum in forma de rebus aliis superius declaratis.

Quarta pars grani Buczerie remaneat sicut est et nichil addatur vel minuatur, et tamen non intelligant Buczerii propterea esse immunes a solucione dacii quod universitati competit de immissione et vendicione animalium Buczerie pro quibus sicut supra dictum est de aliis mercibus solvere teneantur. de coriis autem et pellibus, lardo et assungia animalium occisorum et venditorum in Buczeria, pro quibus solverunt predicta grana duo per unciam competentia pro introitu vel emptione et quarta parte grani nichil exigatur ab eis set ab emptoribus eorumdem. Et confectarii terre qui coria et pelles huiusmodi emerint ab eisdem Buczeriis non solvant tempore emptionis, set tempore venditionis per eos faciende sive conciata fuerint sive non.

Magistri Malfitani solvant pro qualibet Robba videlicet pro tunica et guarnacia quam inciderint et suerint vel sui fecerint granum unum. Et si pociora vel plura vestimenta inciderint et suerint vel sui fecerint solvant pro quolibet vestimento granum dimidium. Exceptis calligis guarneis capuciis, ciffardis, et manicis mutatis, pro quibus nichil sol-

Digitized by Google

vant. Et hec solutio fiat qualibet cdomada in die sabbati, et stetur sacramento magistrorum.

De pensionibus domorum, furnorum, fovearum et stactionum, que sunt tam in terra quam extra terram in territorio eiusdem terre Baroli que locantur exigantur pro qualibet uncia locationis ipsorum per annum a patronis grana quinque, deducto censu debito pro eis curie, ecclesiis, vel aliis privatis personis.

Patroni molendinorum accipere teneantur pro molitura cuiuslibet thumuli frumenti grana duo et dimidium et non ultra vel minus omni tempore tam messium quam vindemiarum, nativitatis domini et totius anni, sive ordeum carum sit sive vile. Et solvant universitati pro qualibet salma frumenti, que molita fuerit granum unum, sive frumentum fuerit dominorum molendinorum sive aliorum, et si patroni aut molendinarii secus fecerint, sive plus sive minus recipiendo, molendinarius fustigetur per terram et patronus solvat qualibet vice pro pena augustalem unum. Cuius pene tertia pars curie tertia pars cabellotis et reliqua tertia accusanti et probanti applicetur.

Fornarii recipiant pro coctura cuiuslibet thumuli frumenti granum unum et dimidium et non ultra vel minus et exigatur ab eis granum unum pro qualibet salma frumenti que cocta vel bis cocta fuerit in furnis ipsis, sive panis fuerit patronorum furnorum ipsorum, sive aliorum. et si secus fecerint plus vel minus exigendo solvant penam augustalis unius in forma predicta qualibet vice. Et hoc idem intelligendum est de panecteriis qui habent furnos in domibus eorum ad coquendum panem venalem.

Ad que observanda tam de molendinis, quam de furnis, cogantur tam patroni molendinorum et furnorum ipsorum, quam molendinarii et fornarii ipsi per cabellotos vel credencerios ipsius dacii.

Digitized by Google

Patroni navium, barcarum, vel aliorum vassellorum, cives terre vel incole, solvant pro quibuslibet centum salmis capacitatis ipsorum per annum tarenum unum. et si minoris capacitatis existant exceptis barcis piscatorum pro quibus nichil salvatur, solvant pro rata quantitatis predicte.

Carrerii solvant pro quolibet curru, quem dant aut mittunt ad loerium, tarenum unum per annum. Et si semel in anno duxerint aut miserint currum ipsum ad loerium nichilominus solvere teneantur tarenum ipsum, ac si per totum annum opus huiusmodi exercerent.

Sanseraticum sit in manu universitatis et vendatur plus offerentibus ut inde quod illi qui emerint dictum sanseraticum recipiant pro eorum labore sive industria ius eis debitum et consuetum, videlicet grana duo pro qualibet uncia, a venditore et totidem ab emptore et non ultra et hoc intelligendum est cum vocati fuerint tanquam sansarii a contrahentibus. Si autem vocati non fuerint nichil exigant a contrahentibus ipsis et nulli audeant exercere sansaraticum nisi illi quibus vendetur aut commictetur per universitatem vel illos qui ab universitate causam habuerint sub pena decem unciarum a quolibet qui contra fecerit exigenda. Que pena dividatur inter curiam, cabellotos ipsius iuris et accusatorem qui probaverit in forma predicta.

Tercia pars mensurature frumenti ordei et aliorum leguminum que mensurantur in portu vel in foro, vel in quacumque parte Baroli vel extra in tenimento Baroli, preter quam in areis in quibus victualia non venduntur, sit in manu universitatis et vendatur plus offerentibus. Ita tamen quod mensuratura cuiuslibet centenarii quod mensuratur in portu exigantur tareni duo et grana decem. De eo vero quod mensuratur in curribus terenus unus et grana quinque. Et de eo quod extrahitur de foveis et mensuratur exigantur tareni tres, sicut consuetum est.

Digitized by Google

Item intelligendum est quod omnes incole terre Baroli habentes in territorio ipsius terre vel extra massarias animalium et camporum, sive fructus et obvenciones eorum ibi reponant, sive ad alia loca mictant, vel alibi vendant predicta grana duo pro introitu eorum, ac si ea in terram immicterent solvere teneantur, et postquam semel de hiis solverint si ea in terram immiserint pro eis iterato non solvant. Ab hiis autem excipiuntur illi qui extra territorium eiusdem terre tenent castra vel villas habita in feudum a curia vel in censum ab ecclesiis, in quibus faciunt massarias. quarum fructus non immictunt in terram ipsam quia si immicterent pro eis solvere sicut alii teneantur.

Item de omnibus victualibus pannis et mercibus venalibus preter vinum presentis anni decime indictionis que hodie sunt in Barolo, tam incolarum quam exterorum, et que sunt extra per massarias vel vineas, vel alia loca et sint incolarum ipsius terre exigantur a patronis grana duo pro qualibet uncia valoris eorum pro introitu, ac si de novo immicterent ea in terram ipsam.

Illi quibus exactio predictorum daciorum commictetur, sive in credenciam, sive in cabellam, habeant facultatem sciendi de omnibus veritatem per sacramenta principalium aut procuratorum eorum, et aliam molestiam eis non inferant. Si tamen aliquis inveniatur fraudem commisisse perdat illam quantitatem mercium, sive rerum in qua mentitus vel fraudulentus inventus fuerit, pro pena, cuius tertia pars curie, alia tertia cabellotis seu credenceriis illius dacii ad quos pertinet, et reliqua tertia illi qui accusaverit et probaverit applicetur. Et si ille qui accusaverit in probatione deficiat, incurrat et solvat sextam partem illius pene, quam incurreret accusatus, si probatum esset contra eum. Et in hoc iurisdictionem habeat cognoscendi et cogendi cabellotus, seu credencerius illius dacii ad quem

Digitized by Google

pertinet huiusmodi pena sexte partis et applicetur curie et cabelloto pro medietate.

Persone ecclesiastice cuiuscumque condicionis existant, pro quibuscumque mercibus et rebus provenientibus ex bonis propriis pro introitu nichil solvant. Set si eas in grossum vendiderint, emptores solvant in forma predicta et si ipsi ad minutum vendiderint, nichil solvant. Si vero persone ipse ecclesiastice emerint aliqua causa mercandi, tam ipsi quam emptores eorum solvant, sicut alii in forma predicta. Pro molitura vero et coctura pro usibus propriis in molendinis et furnis propriis iure dacii nichil solvant.

Libertas nundinarum Sancte Marie de mense augusti servetur sicut hactenus consuetum est, et de omnibus mercibus cuiuscumque condicionis, que non venduntur in nundinis ipsis, set remanserint in dicta terra ultra octavum diem post nundinas ipsas, exigantur ab immictente grana duo pro qualibet uncia pro introitu. Et si infra ipsum octavum diem, de eadem terra seu nundinis extracte fuerint nichil pro eis solvatur. Et ut nulla dubietas oriatur, qualiter in vendicionibus ad grossum vel ad minutum que superius in dictis capitulis continentur, intelligi debeat, sciendum est quod illa tantum venditio seu emptio intelligatur fieri ad minutum ubi aliquis res aliquas seu merces emerit que sint necessarie sibi pro usu suo, et familie sue, cultu massariarum et bonorum suorum. Cetera autem mercimonia que emuntur et venduntur causa mercationis intelligantur ad grossum.

Pro illis autem rebus et mercibus que in terram ipsam immisse fuerint, et sint civium, vel incolarum terre statim pro introitu solvatur. Si vero fuerint exterorum, et extrahantur infra mensem unum immissionis earum nichil pro eis exigatur. si vero remaneant in terra ultra mensem, solvatur pro eis sicut de aliis.

Digitized by Google

Et si super premissis vel super exactione predictorum iurium, aliqua questio seu dubium oriatur, stetur decisioni et determinacioni, seu declaracioni domini Angeli de Pesquicio et domini Bartholomei Bonelli cum consilio iudicis Bartholomei Bonelli, iudicis Nicolai Manci, et iudicis Nicolai cavasacci, de eadem terra Baroli, vel ipsorum alterius, si omnes interesse non possunt. Quia determinacionem faciant de plano et summarie sine strepitu et figura iudicii.

Item predictus dominus Bartholomeus et dominus Angelus extimabunt tempore vindemiarum, qualiter mustum comuni pretio possit valere in terra predicta ita quod secundum extimacionem eamdem possint recipi per cabellotos seu credencerios grana duo pro uncia sicut supra dictum est.

Ab omnibus autem supradictis exactionibus sint exempti et immunes dominus genitor noster Jerusalem et Sicilie Rex Illustris, domina Regina et eorum liberi, dominus Comes Atrabatensis, dominus Comes Camerarius et illi qui in dicta terra, vel territorio tenent feuda seu dona a curia pro quibus feudis seu donis nichil solvatur. Nuncii vero principum et magnorum virorum qui habent titulum dignitatis sint similiter immunes et exempti ab omnibus exactionibus supradictis, de hiis tamen rebus et mercibus quas emerint in dicta terra Baroli pro usu eorum et familiarium suorum.

Predicta autem omnia fiant et serventur quamdiu Universitas ipsa vel maior aut sanior pars ipsius voluerit et sua putaverit interesse.

Decem tareni de portu serventur et deputentur pro opere murorum dicte terre Baroli sicut consuetum est.

Pecunia vero que redigetur de daciis supradictis assignetur per cabellotos seu credencerios daciorum ipsorum predictis domino Angelo et domino Bartholomeo ac seri Palmerio de michaele et magistro Guillelmo de Iuno, qui eam recipiant et reponant in una arca in loco fratrum

Digitized by Google

predicatorum, que habeat quinque diversas claves, quarum quatuor habeant ipsi quatuor, quilibet clavem suam et reliquam quintam obtulit custodire dominus Iohannes pipinus de Barolo magne regie curie magister rationalis ad requisitionem universitatis saltim usque ad duos annos. et predicti quatuor solvant de predicta pecunia collectas et alia onera, que per Curiam universitati predicte de cetero imponentur. Solvant etiam pecuniam oportunam pro mundandis et aptandis canalibus et ciciendis sordibus dicte terre. Pro aliis autem causis non solvent sine conscientia dicti domini Iohannis et quando ipse presens in terra non fuerit dimittat clavem ipsam priori fratrum predicatorum dicti loci, qui erit cum predictis quatuor ad extrahendam pecuniam pro causis predictis tantum.

Pecuniam vero decem tarenorum de portu recipiet Philippus de Marco convertendam in opere murorum terre, sicut de consilio militum et aliorum proborum hominum ipsius terre simul fuerit ordinatum, que reponetur in cambio Angeli piperis et fient tres quaterni de quantitate que quolibet mense habebitur inde et a quibus. Quorum unum habeat idem Philippus et alium dictus campsor, et tertium dicti quatuor, qui mense quolibet scient exinde rationem et ipsi habeant mandare qualiter pro opere murorum ipsorum eadem pecunia expendetur.

Digitized by Google

VIII.

Anno 1298 — 14 ottobre — 12ª Indizione — Napoli.

Furto avvenuto in Barletta in danno del principe di Taranto.

Essendo state sottratte, di notte, dalla casa di Tetto Buonaccorso di Firenze, mercatante in Barletta, once 325. che appartenevano a Filippo principe di Taranto, figlio di re Carlo II, aveva già questi scritto al Giustiziere di Terra di Bari Francesco di Ebulo di Capua di obbligare l' università di Barletta al rifacimento del danno.

L' Università fa osservare al Re, che con la predetta disposizione, viene ad essa recata grave ingiuria, essendo, in virtù dei capitoli pubblicati nel piano di S. Martino, esenti le Università dall'obbligo di risarcire i danni per furti commessi da singole persone; perchè i furti non sono riconosciuti come danni clandestini, e perchè l'Università medesima non è stata da alcuno citata in giudizio, nè riconosciuta colpevole di tale furto; anzi essa crede, che il Tetto non abbia mai perduta la somma.

Carlo ordina, che non sia obbligata l'Università al ristoro dei danni pel furto, se non in conformità della giustizia; e che quindi, se essa sia per giustizia tenuta al detto ristoro, ciò faccia col danaro del diritto dei dieci tarì (concessole pei suoi bisogni), che riscuote per la uscita delle vettovaglie dal porto di Barletta.

Per l'assenza del Protonotaro il diploma è dato da Pietro de Ferreriis, Cancelliere del regno, che si sottoscrive di sua mano.

Manca la parte inferiore della pergamena, alla quale doveva essere attaccato il sigillo.

Digitized by Google

IX.

Anno 1299 — 5 gennajo — 12ª Indizione — Napoli.

Quattro cittadini di Barletta, chiamati a consiglio pei provvedimenti relativi alla guerra di Sicilia.

Carlo II loda la fedeltà di tutto il regno nella guerra con la Sicilia, e dice, che presto sarà questa per cessare, avendo il Re Giacomo d'Aragona, suo carissimo figlio (1), invaso quell'isola con forte esercito e con potente flotta. Riconoscendo poi, che la continuazione di sì grande impresa richiede consiglio e larghi sussidii, ordina alla università di Barletta di eleggere e far venire alla presenza di lui, nella festa della Purificazione della Vergine del mese seguente, quattro cittadini de' più savi, col mandato di ricercare e di discutere con gli altri delegati i modi, con cui possa ben riuscire la impresa medesima. Aggiunge ancora doversi l'Università obbligare ad obbedire a ciò, che gli eletti in comune consiglio giudicheranno opportuno stabilire per ottenere il fine desiderato con la cessazione delle inquietudini interne e de' gravi danni della guerra e per godere de' grandi benefizi della pace e della tranquillità pubblica.

La lettera è data e firmata dal Logoteta e Protonotaro Bartolommeo di Capua, il cui nome è scritto con inchiostro più sbiadito, ma con caratteri molto simili a quelli del diploma stesso.

Manca il sigillo.

---

(1) Giacomo II d'Aragona re di Sicilia era genero di Carlo II, avendo sposata la costui figliuola Bianca.

Digitized by Google

X.

Anno 1300 — 27 ottobre — 14ª Indizione — Napoli.

Si destina un fondo di entrata per prolungare il porto di Barletta.

Carlo II per i meriti della città di Barletta, volendo ingrandirne e prolungarne il porto, ordina, che la piccola isola, che ne è al capo, si prolunghi tanto verso la parte di oriente, quanto si crederà opportuno dagli uomini esperti in tale materia, dopo conveniente progetto. Per siffatta opera destina la decima parte del diritto di uscita delle vettovaglie dal detto porto fuori regno ed il tarì dovuto alla regia Corte, che sarebbero dati, secondo il bisogno, all' intraprenditore, a norma di quanto è dichiarato in altra lettera regia circa i miglioramenti da farsi nella città di Barletta.

Intanto, essendo pienamente informato delle lodevoli qualità del milite Angelo di S. Croce protontino di Barletta, di Tancredo di Sire Sansone e del notaro Pascale, dà loro incarico di riscuotere la predetta decima ed il tarì, e di fare i pagamenti de' lavori del porto con le seguenti istruzioni:

Dover essi tenere un quaderno simile a quello del maestro Portolano di Puglia, nel quale saranno con distinzione notate le quantità e qualità delle vettovaglie, che si estraggono fuori regno dal porto di Barletta, i luoghi ove sono portate, i nomi e cognomi degli estraenti, il giorno della estrazione, ed il denaro introitato;

Digitized by Google

Dover fare un altro particolare quaderno del denaro incassato e pagato per l' opera del porto;

Dovere essi medesimi rendere conto, in ogni trimestre, a quattro sindaci da scegliersi dalla università di Barletta e ad uno de' maestri Razionali della magna Curia.

Aggiunge poi il Re, che, nel tempo, in cui l' università di Barletta autorizzerà i predetti incaricati dell' opera a riscuotere ed a spendere per i restauri del porto i dieci tarì per ogni *centenario* di frumento ed i cinque tarì per ogni *centenario* di orzo o legumi, che si estraggono (i quali proventi la stessa Università fu solita introitare ed introita per suoi necessarii bisogni) per l'una e per l'altra commissione sieno stabiliti i seguenti assegni:

Al protontino ed a Tancredo annue once 12 di oro per ciascuno del peso generale (1), al notaro Pascale once 6; da ritenerle essi sul denaro della decima e del tarì *pro rata quantitatis eiusdem utriusque pecunie*, per quel tempo che saranno in servizio; dippiù allo scrivano once 4 l' anno *de utraque predicta pecunia*.

Il Re infine annunzia, che scrive nello stesso tempo ad Errico de Hervilla maestro Portolano e procuratore di Puglia di permettere il mentovato introito della decima.

Il diploma è spedito da' maestri Razionali della magna Curia.

Il lembo inferiore della pergamena è tagliato nella sua lunghezza per due terzi, restando così una striscia pendente, su cui doveva essere affisso il suggello, che ora del tutto manca.

(1) Cioè senza ritenuta del decimo.

Digitized by Google

XI.

Anno 1302 — 15 luglio — 15ª Indizione — Napoli.

Il Re concede ai Barlettani il privilegio di tenere una fiera.

Rammentando Carlo II la fedeltà e la devozione de' Barlettani, e volendo rimeritarli, concede ad essi il privilegio di tenere una fiera annua nella festività del beato Martino in novembre, e per otto giorni dopo; mentre già godono il privilegio di un' altra fiera nella festività dell' Assunzione della Beata Vergine nel mese di agosto. Aggiunge pure essersi a ciò indotto pel desiderio di provvedere a' vantaggi della città di Barletta, avendola già abbellita sì nell' esterno come nell' interno, e scelta *ad delectabile ocium declinacionis.*

Al privilegio della fiera è unito quello di dover essere, durante quel tempo, le contrattazioni libere da ogni diritto di dogana, di fondaco, di bagliva, di passaggio, di piazza, ed in generale da ogni altro diritto fiscale.

Il diploma è dato dal luogotenente del Protonotaro Nicola Freccia di Ravello, la cui sottoscrizione è in fine dell' atto.

Il sigillo in frantumi è chiuso in una borsetta di tela. Sulla parte inferiore, piegata, della pergamena è scritto: *Registrata in Cancellaria — Registrata penes Prothonotarium — Registrata penes Magistros Rationales.*

Digitized by Google

XII.

Anno 1307 — 16 aprile — 5.ª Indizione — Bari.

Disposizioni sul metodo della esazione delle tasse.

Roberto, duca di Calabria e vicario generale del regno, fa noto al Capitano di Barletta, aver disposto, che la tassa per la sovvenzione generale e pel dono, dovuto alla regia Corte nell'anno della corrente 5.ª indizione, si riscuota mese per mese e si consegni al Giustiziere di Bari, e da costui alla regia Camera. Ordina perciò al Capitano predetto di convocare, secondo il solito, quella Università insieme con gli esattori delle tasse (*cum daciariis*), e di richiedere, che costoro si obblighino a consegnare ad esso Capitano di mese in mese le quantità residuali delle mentovate imposizioni, sotto la pena del doppio pagamento; nel caso che non venga adempito quanto è prescritto.

Il diploma è spedito da maestri Razionali con questa formola: *Datum Bari per Magistros Rationales.*

Non apparisce traccia di suggello.

XIII.

Anno 1309 — 6 giugno — 7.ª Indizione — Napoli.

Remissione di alcuni pagamenti fiscali.

Re Roberto condona ciò, che rimaneva a pagarsi delle generali collette, de' doni e delle sovvenzioni per i maritaggi delle sue sorelle, dovuto alla regia Corte dalle città del regno per il tempo passato fino a tutto l'anno della trascorsa 5ª indizione; nondimeno

Digitized by Google

dispone, che tutto quello ch' era stato già pagato debba versarsi nelle casse dello Stato, da chiunque si tenga conservato.

Questa disposizione è comunicata a' Baiuli, a' giudici ed agli abitanti di Barletta, i quali devono godere di questa stessa grazia.

Bartolommeo di Capua sottoscrive il diploma.

Restano solo le vestigia del suggello grande in cera rossa.

XIV.

Anno 1311 — 8 gennaio — 9.ª Indizione — Napoli.

Riscossione dei diritti fiscali affidati al Capitano di Barletta.

Re Roberto per rendere più spedito ed esatto il pagamento dei diritti fiscali, dà incarico al Capitano di Barletta della riscossione delle generali collette, delle sovvenzioni, dei doni e delle altre funzioni fiscali dovute da quella Università; e gli ordina di prendere informazioni dal Giustiziere di Bari di quello, che rimane a pagarsi nelle predette terre per residuo della generale sovvenzione dell'anno della 7.ª indizione, e della tassa nel medesimo anno imposta per la coniazione della nuova moneta del carlino di argento, e così pure del denaro della generale sovvenzione dell'anno della 8.ª indizione e della 9.ª corrente, e di qualunque altro introito, che rimanga a farsi. Raccomanda poi al Capitano predetto di dare esatta e distinta notizia delle informazioni ricevute dal Giustiziere ai maestri Razionali della magna Curia, che seguono la regia Corte, e di riscuotere con tale norma le rendite. Queste dovevano essere spedite alla regia Camera ed

Digitized by Google

indi trasmesse ai tesorieri regi, dai quali i Capitani suddetti avrebbero ricevute le quietanze; non trascurando essi di ottenere alla loro volta dalla Corte le lettere competenti di accettazione.

Per tal modo tutto il denaro da riscuotersi dalla regia Corte in Barletta per gli anni dalla 7.ª alla 9.ª indizione doveva essere consegnato alla regia Camera, al più tardi fino al mese di agosto dell' anno 1311, eseguendosi parimente negli altri anni successivi.

Aggiunge pure il Re avere scritto al Giustiziere di Bari di lasciare la riscossione dei diritti fiscali in quell'anno e negli anni seguenti, e di comunicare tutte le informazioni suddette al Capitano di Barletta.

Il diploma è sottoscritto dal Re con la formola: *Datum in camera nostra*, invece del suo nome.

Manca il suggello.

XV.

Anno 1311 — 29 agosto — 9.ª Indizione — Napoli.

Il principe di Taranto rinunzia a certi diritti dovuti a lui dall' università di Barletta.

I cittadini di Barletta espongono a Filippo, figlio dl Re Carlo II e principe di Acaia e di Taranto, quanto segue:

Alcuni di loro, possedendo masserie ed animali nel territorio di Canosa, sono sottoposti arbitrariamente al pagamento di alcune tasse;

I Baiuli di Canosa, in nome del principe e per parte della Corte di lui, pretendono il diritto di *starza* o di giornata (*ius startie seu jornate*) sul prezzo del lavoro diurno, stabilito in Barletta coi mietitori de-

Digitized by Google

stinati al taglio delle messi, ed alquanto aumentato per quelli, che vanno a mietere in Canosa; pretendono pure il pagamento del diritto di pesatura del cacio e della ricotta (frutto degli animali pascolanti in Canosa di proprietà de' Barlettani), quantunque le predette merci non si vendano nel perimetro di quella terra;

Oltre a ciò, essendosi in Canosa imposti dazî per provvedere al pagamento delle tasse fiscali, ingiustamente sono aggravati i Barlettani di grana due per ogni oncia di valore sul frumento, orzo e legumi prodotti nella terra di Canosa, e di altre grana due per ogni oncia di valore sopra i frutti delle pecore e delle vacche, che pascolano nella terra predetta; mentre essi, i Barlettani, pagano gli stessi dazî sulle messi e su i frutti degli animali in Barletta. Di più i capitoli de' dazî furono in Barletta legittimamente stabiliti e confermati dalla regia Corte, ed invece in Canosa i dazî non ebbero sanzione sovrana, nè l'assenso del principe Filippo;

Infine l'Università dichiara, che, per privilegio di Carlo II, la terra di Canosa fu unita a quella di Canne.

Il principe di Taranto accoglie le suppliche de' cittadini di Barletta, ed in considerazione della loro fedeltà e de' servizî a lui resi, fa loro donazione di tutti i già mentovati diritti spettanti alla sua Corte.

Il diploma è dato dal consigliere e familiare del principe di Taranto Bonfiglio de Guardia, che si sottoscrive di propria mano.

Il sigillo pendente dai fili di seta rossa e gialla, chiuso in una borsa di tela, è infranto.

Digitized by Google

XVI.

Anno 1311 (1) — 16 ottobre — 10.ª Indizione — Napoli.

Pagamento delle tasse fiscali dovute da' Barlettani

L'università di Barletta aveva scritto a Re Roberto di tenere in pronto le once 400, dovute alla regia Corte in estinzione del pagamento delle generali sovvenzioni e doni per la rata del tempo passato e presente. Tale pagamento era stato ritardato, perchè i mercanti delle tre società (2), a' quali doveva quel denaro consegnarsi pel prestito da essi fatto alla Corte medesima di once mille, pretendevano un aumento a causa della moneta di peso non giusto.

Re Roberto ordina alla predetta Università di pagare subito, sotto pena di once 500, le 400 once ai suddetti mercanti, a richiesta di Michele Scillano destinato dalla regia Corte per tali riscossioni, e con

---

(1) Non è certa la data del 1311, perchè nel documento l'anno non è segnato, ma la sola indizione X. che, regnando Roberto, ricorse nell'ottobre anche degli anni 1326 e 1341. Neppure con la data del luogo, da cui fu spedito il diploma si è potuto determinare l' anno, risultando dai registri angioini, che nel dì 16 ottobre di ciascuno dei tre mentovati anni, re Roberto dimorò in Napoli, e non altrove. (vedi Reg. 198 f. 222; reg. 264 f. 270 t.°; reg. 332 fol. 70). È stata per altro preferita la data del 1311, perchè in quell' anno appunto furono notevoli le trattative tra la regia Corte e le tre società dei mercanti o banchieri (mentovate nel diploma) per la restituzione di quanto da esse era stato prestato pel censo alla romana Curia dovuto dal Re (v. *Arche* in pergamena vol. 20 n.° 166).

(2) Oltre le tre società di mercanti o banchieri di Firenze, appellate degli Acciaiuoli, dei Bardi e dei Peruzzi, era anche quella dei Buonaccorsi.

Digitized by Google

quell'aumento, che sarebbe determinato da' Portolani di Puglia. Fa noto poi all'Università medesima di avere dato incarico al Capitano di essa di obbligare quei cittadini al pagamento, ed all'uopo, nel caso di rifiuto de' medesimi, di vendere i loro beni ed impadronirsi delle persone. Il diploma è dato *sub anulo secreto.*

XVII.

Anno 1311 — 1.° dicembre — 10.ª Indizione — Napoli.

Nomina del Capitano di Barletta ed assegni pel costui ufficio.

Si comunica a' Baiuli, ai giudici ed ai cittadini della università e del distretto di Barletta essere stato rivocato dall'ufficio di Capitano Gualtieri di Pantaleone di Catania, e nominato invece di lui il milite Filippo de Massa col potere del mero e misto impero. È detto pure, che il Capitano riterrà dai proventi del suo uffizio per sè once 4 di oro, per ciascuno de' due scudieri a cavallo tarì 12 e $^1/_2$, per ciascuno dei sei armigeri a piedi tarì 7 e $^1/_2$, al mese; pel giudice once 24, e pel notaro degli atti once 12 all' anno; e che ove i proventi sopraddetti non raggiungano la quantità di danaro per pagare tali assegni, sopperirà al difetto l' Università, secondo le facoltà de' suoi cittadini, trattandosi di cosa di suo interesse. Perchè poi non sia essa gravata oltre il dovere, eleggerà un cittadino in qualità di erario, il quale abbia notizia dei proventi medesimi, e faccia all'uopo un quaderno simile a quello del Capitano.

Il diploma è dato del Logoteta e Protonotaro del regno Bartolommeo di Capua.

Digitized by Google

XVIII.

Anno 1314 — 28 gennaio — 12.ª Indizione — Napoli.

Sono confermati diversi capitoli o costituzioni del Regno.

Roberto riconosce l'utilità della convalidazione dei provvedimenti dati dai Sovrani predecessori e *integraliter et in omnibus partibus* conferma diversi capitoli o costituzioni (1), che l'avo e il padre emanarono *pro tranquillitate status et commoditate fidelium*, ed ordina, che ne sia curata l'osservanza.

Il diploma è dato e sottoscritto da Bartolommeo di Capua, Logoteta e Protonotario del regno.

Il sigillo più non esiste.

XIX.

Anno 1317 — 14 maggio — 15.ª Indizione — Napoli.

Pel pagamento de' residui delle collette.

Re Roberto manifesta ai Baiuli, ai giudici ed ai cittadini di Barletta il suo dispiacere, per aver saputo, che gran parte del danaro da essi riscosso da' dazii nel fine di stabilire il fondo pel pagamento delle collette fiscali, sia servito per gli stipendi de' Capitani, de' giudici e de' notari degli atti, de' medici e di altri ufficiali e pe' bisogni della Università; e non sia stato, come si doveva, consegnato alla regia Corte. Dice quindi essere avvenuto, che ascende ad once 1642, tarì 16 e grana 9 la somma che rimane a pagarsi per le collette dall'anno della 13ª Indizione in poi e per i

(1) I capitoli o costituzioni non sono riportati nel diploma.

Digitized by Google

sussidii del presente anno della 15ª Indizione, come appare da' conti presentati alla Camera da' militi Bellafario di Bellafario e Matteo de Protoiudice di Salerno (oltre ciò che rimane a pagare per la 12ª Indizione), cioè once 252, tarì 22 e grana 14 per la generale sovvenzione del detto anno della 13ª Indizione; once 211, tarì 14 e grana 17 per la sovvenzione imposta per la milizia del defunto Pietro conte di Eboli suo fratello; once 16, tarì 29 e grana 14 per quella dell'anno seguente della 14ª Indizione; once 65, tarì 9 e grana 16 per la sovvenzione imposta pel matrimonio di Clemenza, sua nipote, Regina di Francia e Navarra; once 472, tarì 29 e grana 14 per quella del presente anno della 15ª Indizione, e le once 622, tarì 29 e grana 16 pel sussidio dello stesso anno, che restano per completare la mentovata somma di 1642 once e frazioni di esse.

Laonde ordina ai sopraddetti Baiuli e giudici, sotto la pena di once 1000 di oro, di non usare, per lo stipendio dei loro ufficiali, del danaro riscosso da' dazii se prima non sia interamente soddisfatta la regia Corte de' residui delle collette fino a quel tempo scaduti, e che saranno per iscadere.

Comunica avere scritto altra simile lettera al Capitano di Barletta Giovanni de Rocca.

In fine del diploma manca il sigillo.

XX.

Anno 1318 — 9 febbraio — I.ª Indizione — Napoli.

Sindacato degli ufficiali regi.

Re Roberto scrive al giudice Francesco de Marra di Barletta: *Capitula Regia, dudum pro bono statu*

Digitized by Google

Regni fidelium edita et in publico parlamento Neapoli celebrato firmata docent apertius, ut officiales in capite pro Curia gerentes officium, nec non subofficiales et familiares ipsorum ammotionis sue tempore in provincia maneant iurisdictionis eorum de processibus et excessibus suis prefinita syndacationis tempora impleturi, e gli ordina di dar opera secondo il tenore di essi capitoli, insieme col milite e Capitano di Barletta Giovanni Malobosco, al sindacato di Gualtieri di Venosa stato fino a quel tempo giudice ed assessore in Barletta.

Ordina poi, che il detto Gualtieri, per ogni anno dell' esercizio del suo officio di giudice, rimanga in residenza ventidue giorni pel sindacato, metà del tempo stabilito da' capitoli: *quia non est equum neque conveniens, ut officiales in una tantum civitate vel terra in capite pro curia gerentes officia, tempore ammotionis eorum tantam moram in dicta syndicatione trahere debeant, quantam officialibus ceteris, qui per diversas provincias statuuntur, edita circa hoc capitula paterna prefiniunt, cum ipsorum syndicatio minus temporis exigat quam illorum.*

Il diploma è sottoscritto di mano del Logoteta e Protonotario del regno Bartolommeo di Capua.

Resta tuttora aderente alla pergamena un frammento del suggello.

XXI.

Anno 1318 — 1° marzo — 1ª Indizione — Napoli.

Provvedimenti relativi alla riscossione delle imposte.

I militi Giacomo di Santa Croce e Iozzolino de Marra, sindaci della università di Barletta, espongono

Digitized by Google

a Re Roberto, che i Barlettani non poterono e non possono pagare alla regia Corte tutte le tasse dovute per generali sovvenzioni, per doni e per altre collette dei tempi passati fino a tutto l'anno della 15ª indizione prossima decorsa, e che restano tuttavia once 390 di oro, tarì 17 ed un grano, le quali once e frazioni essi Barlettani dimandano pagare nello spazio di un anno.

Il Re, annuendo alla istanza, ordina che la riscossione delle entrate suddette si faccia da' Capitani di Barletta in tre rate, sotto pena del doppio pagamento per quelle quantità, che non sieno soddisfatte nelle rate predette; che essendosi dai sindaci prestato solenne giuramento nella regia Corte pei pagamenti da eseguirsi, sia quello rinnovato presso i Capitani anzidetti dai sindaci a ciò delegati dalla Università; che restando introiti maggiori di quelli già indicati, il termine per soddisfarli sia sempre di un anno, e le rate da pagarsi sieno le stesse, e che l'Università debba fare nuova obbligazione per mezzo dei suoi sindaci per tali maggiori quantità.

Soggiunge il Re, che il denaro deve consegnarsi dai Capitani alla Camera regia, ed indi a' tesorieri regi; che i Capitani sotto il pretesto delle multe imposte non devono molestare l'Università nè i cittadini per quelle somme, per le quali si é stabilito fare nuove obbligazioni; che il danaro della generale sovvenzione in corso deve riscuotersi secondo gli ordini già comunicati allo stesso Capitano; che non pagandosi in ogni quadrimestre la rata dovuta, ciò che manca resti a carico del Capitano, il quale deve pure obbligare i dazieri ed i collettori a consegnare quelle somme, rimaste presso di loro, e delle quali da' conti appariscano debitori.

Digitized by Google

Del suggello pendente in cera rossa resta un gran frammento, nel quale da una parte è raffigurato il Sovrano in tipo di maestà e nell' altra in tipo equestre.

XXII.

Anno 1318 — 21 marzo — I^a^ Indizione — Napoli.

Circa il diritto da pagarsi dalle persone ristrette in carcere per un giorno.

Re Roberto comunica interamente al Giustiziere di Bari una sua lettera del dì precedente, diretta al Capitano ed al Castellano di Barletta, nella quale prescrisse l' osservanza del seguente capitolo:

Jubemus ne a captivo, quem per unum diem aud ultra tenuerint (Iustitiarii, Castellani etc.), cum liberandus fuerit ultra dimidium tarenum, et si in eorum carcere de nocte non fuerit aliquid pro liberatione sua recipiant etc.

Dalla medesima lettera si apprende, che l' università di Barletta s' era doluta, che tale capitolo non era stato osservato dai precedenti uffiziali, i quali, pur tenendo per breve ora in carcere alcuni cittadini, estorquevano loro il mezzo tarì, altrimenti non li liberavano; ed inoltre pretendevano essere a sè dovuti e riscuotevano a forza certi diritti *pro ferris in quibus retentos compediunt.*

Il diploma è sottoscritto dal Logoteta e Protonotaro Bartolommeo di Capua.

Una piccola parte del sigillo è aderente ancora alla striscia membranacea, detta diplomaticamente *coda semplice*, ottenuta dal taglio orizzontale fatto nella parte inferiore della pergamena.

Digitized by Google

XXIII.

Anno 1319 — II maggio — 2ª Indizione — Napoli.

Rate di tasse fiscali dovute dall'università di Barletta.

L' università di Barletta espone a Carlo, vicario generale nel regno, ch' essendo essa debitrice di once 396 tarì 17 e grano uno pei residui delle generali collette e de' doni fiscali, dovuti alla regia Corte per il tempo passato fino a tutto l' anno della 15ª indizione, ottenne da Re Roberto poterle pagare fra un anno a quadrimestre, cominciando dal 1° marzo della 1ª indizione. Soggiunge, che pagò già due rate ad Isnardo Rostanni Capitano di Barletta, e ne ottenne ricevuta, e che resta tuttavia in debito della terza rata. Implora i superiori provvedimenti, perchè il Capitano in diversi modi molesta i Barlettani non solo per riscuotere i suddetti residui, ma ancora i pagamenti della generale sovvenzione e delle collette, imposte dalla Corte nel corrente anno.

Carlo con la sua autorità di vicario generale accorda alla predetta Università una proroga fino a tutto il mese di agosto della 2ª indizione, dovendo darsi solenne obbligazione alla regia Corte dal notaro Nicola Bertono, sindaco di Barletta, di pagare i detti residui, e ratificarsi tale obbligazione innanzi al Capitano da un sindaco a ciò precipuamente delegato dalla Università. Ordina poi al Capitano di riscuotere i mentovati residui fra il termine stabilito, trasmettendoli alla regia Camera, donde passeranno a' tesorieri; e dichiara nulla la proroga concessa, nel caso che la Università non accetti, nè ratifichi l' obbligo.

Digitized by Google

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonotaro del regno Bartolommeo di Capua, che si sottoscrive.

Manca il suggello.

XXIV.

Anno 1319 — 29 agosto — 2.ª Indizione — Napoli.

L' università di Barletta è sgravata di alcune spese.

Carlo primogenito di Re Roberto, duca di Calabrîa e vicario di lui, accogliendo il ricorso fatto dall' università di Barletta contro il Capitano di quella città Ansaldo de Briniano (il quale, oltre allo stipendio solito a darsi ai suoi predecessori nell' ufficio medesimo e ad un determinato numero di armigeri al loro seguito, pretende dalla Università stessa anche uno stipendio per due militi a cavallo e per sei serventi a piedi), comunica ai Barlettani il tenore della lettera di pari data, da lui diretta al predetto Ansaldo. In essa è dichiarato il motivo del ricorso; s' ingiunge ad Ansaldo di tenersi contento degli stipendii pagati di consueto ai precedenti Capitani ed ai relativi armigeri, e si manifesta a' Barlettani la decisione, di farsi il pagamento degli stipendii, come per lo addietro.

Il diploma è dato da Andrea Cumino, luogotenente del Protonotaro del regno e professore di dritto civile

Il sigillo manca.

Digitized by Google

XXV.

Anno 1320 — 20 febbraio — 3ª Indizione — Napoli.

Brachia di Romangia Capitano di Barletta.

Carlo, duca di Calabria, primogenito di Roberto e vicario generale, comunica a' Baiuli, ai giudici ed a' cittadini di Barletta e del distretto di essa di aver nominato Brachia di Romangia, figlio di Urso, Capitano della terra di Barletta, in sostituzione di Ansaldo di Verignairo (*sic*) rimosso, e di averne ricevuto il giuramento di fedeltà e di ben servire. Ordina poi a' Barlettani di ubbidire al detto Brachia in tutto ciò che si riferisce all' ufficio di lui, ritenendosi validi e fermi i bandi e le pene stabiliti dal medesimo.

Il diploma è spedito da Bartolommeo di Capua, Logoteta e Protonotario del regno.

Resta un piccolo frammento del suggello in cera rossa affisso ad una striscia della pergamena.

XXVI.

Anno 1321 (1) — 11 marzo — 4ª Indizione — Avignone.

Per la continuazione della guerra con la Sicilia occorrono soccorsi.

Re Roberto ricorda ai suoi fedeli cittadini di Barletta l' antica inimicizia del padre e la sua con Fe-

(1) Mancando l' anno, sono state di guida nel determinarlo l'indizione, il mese ed il luogo, perciocchè nel dì 11 marzo del 1336, in cui di nuovo l' indizione 4.ª fu in corso, Re Roberto trovavasi in Napoli (v. Reg. ang. 299 fol. 143).

Digitized by Google

derico di Aragona, che non potè mitigarsi neanche co' vincoli dell' affinità.

Dice avere egli, evitando sempre la guerra, stabilito una lunga tregua con Federico, nella speranza che potesse da essa sorgere la conciliazione e la pace; ma avere Federico assalito il regno, e così: *in ventre non continens tumens virus, ante diem in abortivum promissionis fetum parturiit.*

Aggiunge, che essendosi recato in Roma per invito del Pontefice si era obbligato di adoperare l'esercito nell' affare di Genova, e che per ricuperare i paesi della Calabria occupati da Federico occorrevano gravi spese di guerra, per le quali erano stati contratti dei debiti. Si rivolge infine a' Barlettani lodandoli: *In vos finaliter oculos fiducie nostre defigimus plusquam Israeliticos fideles, qui nunquam scivistis deesse nobis in casibus, qui semper desiderii nostri vota prosecutione ultronea superastis, qui per certas rerum indagines in grata promptitudine devotionis et fidei estis aliorum subditis principum exemplares.*

Il sigillo manca; la pergamena è mutila nella estremità inferiore.

XXVII.

Anno 1321 — 4 ottobre — 5ª Indizione — Aversa.

Abusi de' Portolani nello scaricamento delle legna.

Dalla università di Barletta si espone a Carlo, vicario nel regno, che i maestri Portolani da ogni barca, che trasporta legna in quella terra, ne prendono una salma, fuori il dritto consuetudinario, e l' addicono a loro uso particolare.

Digitized by Google

Il vicario ordina al Capitano della predetta Università d' impedire siffatto abuso, sotto pena pecuniaria da comminarsi a' Portolani, i quali se hanno ragioni in loro difesa le potranno manifestare in iscritto.

La lettera è sottoscritta di propria mano da Giovanni Grillo di Salerno, luogotenente del Protonotario del regno.

La pergamena è lacera nella parte inferiore, ove doveva trovarsi il suggello.

XXVIII.

Anno 1321 — 4 ottobre — 5.ª Indizione — Aversa.

La università di Barletta deve deliberare sulle cose da domandarsi al Re.

Viene riferito a Carlo, vicario generale nel regno, che alcuni Barlettani per affari privati hanno a lui presentate domande in nome della università di Barletta, ed ottenuta anche risposta. Si ordina perciò ai Baiuli e giudici di Barletta di non accettare alcuna domanda, se non risulti da documento pubblico di essersi riunita la Università e di avere essa deliberato unanimemente sulle cose contenute nella domanda; *in quo enim tangi videntur singuli, debet a singulis approbari.*

Giovanni Antonio Grillo luogotenente del Protonotario del regno spedisce il diploma.

Del suggello pendente resta un piccolo frammento.

Digitized by Google

XXIX.

Anno 1321 — 4 ottobre — 5.ª Indizione — Aversa.

I Capitani debbono dimorare in Barletta.

Dalla università di Barletta fu esposto a Carlo, vicario generale nel regno, che pel passato, quando i Capitani abitavano fuori le mura della città, avvenivano brighe, violenze ed ingiurie tra i cittadini, le quali non sarebbero accadute, se i Capitani avessero dimorato in Barletta.

Carlo medesimo ordina, che i Capitani durante il loro ufficio debbano dimorare in Barletta, *ut qui, Capitaneis extra menia dicte terre morantibus virtutis amore, ab excessuum patracione non abstinent, saltem* Capitaneis *intra sistentibus pene formidine ab insolenciis et grassanciis resipiscant.*

Il diploma è dato da Giovanni Grillo di Salerno.

Esiste un piccolo frammento del suggello pendente.

XXX.

Anno 1321 — 6 ottobre — 5ª Indizione — Aversa.

Riparazione delle mura e de' magazzini della bucceria ed indi del porto di Barletta.

Carlo, primogenito del Re e suo vicario generale, comunica alla università di Barletta, che i tarì 10 per ogni cento salme di grano ed i tarì 5 per ogni 100 salme di orzo, che si riscuotono nel porto, non devono tutti essere impiegati per la fabbrica delle botteghe e dei magazzini posti nel sito detto la Buc-

Digitized by Google

ceria, come con altre sue lettere speciali ordinò. La metà della predetta riscossione è destinata per riparare le mura della città, e l'altra metà per la stessa opera de' magazzini e delle botteghe suddette, a cura de' Frati minori deputati dalla Università. Aggiunge poi, che, finiti siffatti lavori, tutta la riscossione già mentovata debbasi impiegare *in opere Portus Insule ac murorum ipsorum* e negli altri bisogni della Università, per cura de' medesimi Frati minori e secondo il privilegio di cui essa gode.

La lettera è data dal luogotenente del Protonotario Giovanni Grillo di Salerno. Non apparisce alcuna traccia del sigillo.

XXXI.

Anno 1322 (1) **— 8 gennaio — 5.ª Indizione — Avignone.**

Il Re domanda alla università di Barletta una sovvenzione straordinaria.

Re Roberto, dovendo alla chiesa romana circa 32 mila once pel censo arretrato, soggetto a gravi pene per siffatto ritardo, ed essendo obbligato a sostenere grandi spese per le guerre di Genova e di Lombardia, a cui attende con ogni sforzo per la tranquillità del regno (perchè altrimenti facendo sarebbe per perdere l' amicizia e l' appoggio del Pon-

(1) Nel documento è notata soltanto l' indizione 5ª; ora siccome questa ricorse. nel tempo del governo di Roberto, nel 1322 e nel 1337, così, trovandosi egli nel giorno 8 gennaio di quest' ultimo anno in Napoli (v. Reg. ang. 304, fol. 127), l' indizione deve appartenere all' anno 1322.

Digitized by Google

tefice, confida nella devozione della città di Barletta verso di lui, e le domanda una sovvenzione straordinaria uguale a quella stabilita nell'anno in corso; nella speranza di ritornare così presto nel regno con la vittoria o con la pace. Aggiunge da ultimo che *licet abinde distantia locorum nos separet tamen mentaliter sumus ibi*, e si offre di far paghi tutti i desiderii, che alla città piaccia manifestargli.

Si vede appena sulla pergamena l'impronta del sigillo di cera distrutto.

XXXII.

Anno 1322 — 9 luglio — 5ª Indizione — Napoli.

Regolamenti per la esazione delle tasse fiscali.

Con reale lettera data in Napoli addì 8 gennaio 1311 9.ª indizione, Re Roberto per rendere più celere e facile la esazione de' diritti delle generali collette, sovvenzioni, doni, e delle altre funzioni fiscali della terra di Barletta, ne commise l'incarico al Capitano di essa. Questi doveva chiedere al Giustiziere di Bari informazioni sopra tutto ciò, che rimaneva a pagarsi sia per la generale sovvenzione dell'anno della 7.ª indizione, sia per la tassa imposta nello stesso anno per la coniazione della nuova moneta de' carlini di argento, sia per la generale sovvenzione della passata 8ª indizione e della 9ª allora corrente, sia per qualunque altro fondo di entrata. Tali informazioni comunicate dal Capitano a' maestri Razionali della magna Curia servivano di norma per la esazione.

Il termine per i pagamenti era regolato come quello delle gabelle e de' dazi; ed ogni volta, che s'introi-

Digitized by Google

tava il denaro, questo consegnavasi alla Camera regia ed indi a' tesorieri, che ne davano ricevuta a' Capitani. Tutto il denaro da riscuotersi per gli anni decorsi doveva trovarsi depositato per la fine di agosto di quell'anno, e questo metodo doveva osservarsi anche per gli anni successivi.

Carlo, duca di Calabria e vicario generale, ad istanza del notaro Giovanni di maestro Francesco, sindaco di Barletta, comunica il suddetto ordine di Re Roberto al Capitano di quella città raccomandandone l' esatta osservanza.

Le precitate disposizioni sono comunicate pure al Giustiziere di Bari, con ordine di astenersi dalla esazione de' proventi fiscali, e di darne particolareggiate informazioni al Capitano suddetto.

Giovanni Grillo di Salerno, luogotenente del Protonotaro del regno, sottoscrive questo diploma.

Da una striscia di pergamena pende un frammento del gran suggello in cera rossa.

XXXIII.

Anno 1322 — 16 novembre — 6ª Indizione — Napoli.

Francesco Fulgineo Capitano di Barletta.

Carlo, vicario nel regno, ordina a' Baiuli, ai giudici ed ai cittadini di Barletta di ubbidire a Francesco de Fulgineo da lui nominato Capitano di quella città in luogo di Mazzeo Melia rimosso.

Il diploma è dato da Bartolommeo di Capua.

Il suggello affisso alla pergamena è distrutto.

Digitized by Google

XXXIV.

Anno 1323 — 11 settembre — 7ª Indizione — Napoli.

Concessione dell' acqua di Canosa confermata all' università di Barletta.

Caterina, Imperatrice di Costantinopoli e principessa di Taranto, ad istanza dell' università di Barletta, conferma un privilegio a lei presentato, col quale il principe suo marito concedè a' Barlettani, per la loro fedeltà, l' acqua esistente nel territorio di Canosa nel luogo detto S. Giorgio, libera in perpetuo da ogni peso di servizio e di censo.

Pendono dal diploma i due capi di una striscia membranacea (detti diplomaticamente *coda doppia*) i quali, attraversando per due tagli orizzontali la parte inferiore piegata della pergamena, erano introdotti nel sigillo cereo, che ora più non esiste.

XXXV.

Anno 1324 — 5 marzo — 7ª Indizione — Avignone.

Capitano di Barletta e sua autorità.

Il Re Roberto scrive a' Baiuli, a' giudici ed a tutti i cittadini di Gaeta, di dare il loro appoggio ed assistenza ad Andrea di Salerno, milite e maestro ostiario, nominato da lui Capitano di Barletta, in tutto ciò che riguarda questo uffizio, perchè possa egli bene esercitarlo. Dichiara poi di avere per rati e validi tutti i bandi e le pene, che prescriverà il Capitano predetto.

La lettera è data da Giovanni de Lando di Capua, maestro Razionale, luogotenente del Protonotario del regno, milite, professore di dritto e consigliere del Re.

È quasi invisibile la traccia del sigillo.

Digitized by Google

XXXVI.

Anno 1324 — 16 luglio — 7ª Indizione — Napoli.

Gli affari di Curia debbono affidarsi a persone idonee.

Re Roberto dice essere stata letta nel suo *Auditorio* una dimanda, nella quale si esponeva, che i maestri Portolani di Puglia avevano date molte e gravi commissioni per cose fiscali a persone poco idonee, sessagenarie e renitenti, contro il disposto de' regii capitoli; e, ciò che più monta, molti Barlettani erano stati mandati in Otranto ed in altre lontane provincie con commissioni curiali.

Essendosi domandato provvedimento sopra ciò, il Sovrano, considerando *quod elusorium foret presidentis edictum, si quod recte statuitur minus debite non servatur*, ordina a' predetti maestri Portolani di affidare i negozii della Curia a persone idonee: *secundum quod diffiniunt Regni capitula memorata.*

Il diploma è sottoscritto di mano di Bartolommeo di Capua, luogotenente e Protonotario del regno.

Esiste un frammento del gran suggello pendente.

XXXVII.

Anno 1325 — 9 marzo — 8ª Indizione — Napoli.

Sussidio per occupare la Sicilia.

Re Roberto dice di essere stato lontano dal regno per affari risguardanti la prosperità dello Stato. Trovandosi accresciute più del solito le forze militari, pensa di destinarle contro gli occupatori della Sicilia, per rimettere questa in suo potere. Per far fronte

Digitized by Google

alle spese domanda alla università di Barletta in sussidio il pagamento della generale sovvenzione dell'anno in corso, e promette ricompense di onori e grazie; non dubitando, che i Barlettani seconderanno i desiderii di lui, perchè altre volte si gravarono di spese, e perchè trattansi anche i loro interessi. Aggiunge, che si era proposto di chiamare alla sua presenza per tale oggetto i sindaci di Barletta, ma avendo la università di Napoli già offerto spontaneamente un simile sussidio, ed essendo l'armata pronta, spedisce ai Barlettani il vescovo di Potenza, suo consigliere, al quale deve prestarsi piena fede in tutto ciò, che questi manifesterà a voce.

Il diploma è spedito con la formola: *datum in Camera nostra.*

Restano le orme del gran suggello in cera rossa, che manca.

XXXVIII.

Anno 1325 — 20 aprile — 8ª Indizione — Napoli.

Affari di Curia malamente affidati a' Barlettani.

Re Roberto ordina a maestri Portolani ed ai procuratori suoi nella Puglia di non commettere a' Barlettani affari della regia Corte, se non quelli che son di dovere, e di affidarli a persone soggette alla loro giurisdizione; avendo sopra ciò avuto reclamo da Angelo de Marra, sindaco di Barletta.

Il diploma è sottoscritto di propria mano da Bartolommeo di Capua, Logoteta e Protonotario del regno.

Un piccolo frammento del suggello pendente in cera rossa è tuttavia aderente alla pergamena.

Digitized by Google

XXXIX.

Anno 1325 — 20 aprile — 8ª Indizione — Napoli.

Sindacato de' Capitani di Barletta.

Ad istanza di Angelo de Marra, sindaco di Barletta, Re Roberto determina, che il Capitano di quella città rimosso dal suo ufficio e gli altri dopo di lui sieno sottoposti al sindacato nella stessa terra da' loro successori, non ostante qualunque lettera regia a ciò contraria.

Ordina, che, giusta i nuovi capitoli del regno, ciascun Capitano rimosso abbia cura di presentare al suo successore gli atti da sottoporsi al sindacato; che il sindacato cominci dopo tale presentazione di atti, poichè i Barlettani temono di fare censura a' Capitani od a' costoro dipendenti, nel dubbio di trovarsi implicati nel processo; che il sindacato debba durare 20 giorni, se il Capitano sia stato in esercizio per un anno, o per tempo più lungo o più breve.

La presente lettera, *post oportunam inspectionem*, doveva rimanere presso la università di Barletta. Di propria mano si sottoscrive Bartolommeo di Capua, Logoteta e Protonotaro.

Restano diversi pezzi del suggello pendente.

XL.

Anno 1325 — 9 luglio — 8ª Indizione — Castellammare di Stabia.

Sindacato de' Capitani di Barletta.

Re Roberto, per suppliche avute dalla università di Barletta, ordina al Capitano di detta città di pro-

Digitized by Google

cedere col giudice e col notaio al sindacato della condotta e degli eccessi di potere dei Capitani predecessori; e lo stesso ingiunge farsi per quelli, che succederanno al nuovo Capitano. La lettera è data da Giovanni Grillo di Salerno, che si sottoscrive di propria mano.

Rimane un brano del sigillo di cera affisso.

XLI.

Anno 1326 — 1.° marzo — 9ª Indizione — Napoli.

Provvedimenti per proseguire la guerra di Sicilia.

Per debellare la Sicilia Re Roberto vi mandò con molte forze di terra e di mare il suo primogenito Carlo, duca di Calabria, *qui per insulam ipsam potenter transiens ac patenter loca presertim maritima insule iam dicte perquirens, dum neminem invenisset eum videre, saltem in prelio attemptantem, Siculos ipsos in obstinata rebellionis pertinacia et temeritate durantes non solum rebus exausit, immo depopulacionibus, incendiis, diversis vastationum generibus et tormentis afflixit.*

L'erario intanto trovavasi gravato di debiti per tale guerra, ed altre spese ancora occorrevano per proseguirla, e bisognava fare assegnamento sul denaro, che si sarebbe ritratto dalla generale sovvenzione. E poichè la università di Barletta si era mostrata attaccata agl'interessi del Governo, il Re le domanda un soccorso di denaro, ed a tale uopo, per meglio comunicare le sue idee, spedisce alla medesima il venerabile vescovo di Troia ed il giudice Andrea Freccia di Ravello, suoi consiglieri.

Digitized by Google

Il diploma è sottoscritto dal Re con la formola: *Datum in Camera nostra.*

Oltre le vestigia del piccolo suggello, esistono pure frammenti del gran suggello pendente.

XLII.

Anno 1329 — 28 settembre — 13ª Indizione — Napoli.

Uso da farsi delle riscossioni dei dazii.

Re Roberto aveva stabilito, che del denaro ricavato dalla riscossione dei dazii, già confermati da lui all' università di Barletta, venissero pagate le collette generali e le altre tasse fiscali, e che il resto, se ve ne fosse, potesse servire ai vantaggi dell'Università. Intanto egli fu informato, che alcuni Barlettani spinti da cupidigia disponevano del frutto de' dazii come di cosa propria, e se ne valevano per la privata utilità, in guisa che poco o nulla delle collette e delle funzioni fiscali era pagato, rimanendo senza effetto le opposizioni degli altri cittadini, perchè deboli e senza potere; e che residui di credito della regia Corte crescendo sempre più di anno in anno, divenivano abbastanza gravi a pagarsi, ed alla soddisfazione di essi erano obbligati i poveri, i quali nulla dovevano.

Per tutto ciò il Re, provvedendo agl' interessi della Corte e de' suoi fedeli, fa minaccia all' Università di rivocare la concessione de' dazii, se essa pel mese di ottobre venturo della 13.ª Indizione, al più tardi, non paghi al Capitano tutti i residui dovuti delle generali collette, delle sovvenzioni e de' doni degli anni passati fino all' anno precedente della 12.ª indizione. Di-

Digitized by Google

chiara ancora avere con altro mandato ingiunto allo stesso Capitano d' impiegare quel denaro a beneſizio de' mercanti delle società de' Peruzzi, dei Bardi e degli Acciaiuoli di Firenze, in conto delle somme loro assegnate, e d' interdire l' uso de' dazii alla Università sopraddetta, se per quindici giorni posteriori al tempo stabilito non apparisca da quietanza essere stati soddisfatti i dovuti residui.

La lettera è sottoscritta di propria mano del luogotenente del Protonotario Giovanni Grillo di Salerno.

Appena un piccolo brano del sigillo affisso è sulla striscia della pergamena pendente.

XLIII.

Anno 1330 — 21 ottobre — 14ª Indizione — Napoli.

Accuse contro i Portolani.

Per reclamo della università e dei cittadini barlettani Re Roberto commette al Giustiziere di Bari di esaminare col giudice e col notaio di atti le accuse di estorsioni contro i passati Portolani di Barletta e specialmente contro il presente, in danno dei marinari e di altre persone. Fatta quella inchiesta, *Constitutione Regni contraria non obstante*, ordina al Giustiziere medesimo, che ne spedisca gli atti, autenticati col suo sigillo e con quello del giudice e del notaio, alla regina Sancia consorte di lui.

La lettera è data dal vice gerente del Protonotario del regno Giovanni Grillo, professore di dritto civile, che si sottoscrive di propria mano.

È unito alla pergamena un brano del sigillo di cera affisso, con la effigie del Re.

Digitized by Google

XLIV.

Anno 1331 — 8 luglio — 14.ª Indizione — Napoli.

Assegni non pagati ad Agulletto.

Giovanni Agulletto, francese, mosse querela nella Curia del Re, dicendo che, quantunque per reali lettere egli avesse conseguito ufficio presso il Capitano di Barletta con l' assegno di un tarì di oro al giorno, da pagarsi col denaro de' proventi, pure niuno stipendio aveva ricevuto fino allora, non ostante le sue insistenze.

Re Roberto ordina al Capitano di Barletta di pagare subito a Giovanni gli assegni arretrati; in caso contrario o lo punirà od aggregherà la terra di Barletta al Giustizierato di Bari.

Il diploma è sottoscritto con la formola: *in Camera nostra.*

Si osservano nella pergamena le vestigia di quattro piccoli suggelli affissi e del suggello grande.

XLV.

Anno 1331 — 24 agosto — 14.ª Indizione — Napoli.

Rabello de Grimaldis Capitano di Barletta.

Re Roberto ordina a' Baiuli, a' giudici ed a tutti gli abitanti della città e del distretto di Barletta di prestare ubbidienza a Rabello de Grimaldis di Genova,

Digitized by Google

nominato Capitano della detta città col pieno potere del mero e misto impero, in luogo del milite Pietro de Ferraynone di S. Germano, con giuramento di reggere con fedeltà il suo ufficio.

Il diploma è dato da Giovanni Grillo di Salerno.

Restano le sole orme del suggello affisso alla pergamena.

XLVI.

Anno 1335 (1) — 7 agosto — 3.ª Indizione — Casasana presso Castellammare di Stabia

Per l' università di Barletta e pel suo Capitano.

Il nobile milite Tommaso de Ancona si duole, che l' università di Barletta ricusa di essere sottoposta al reggimento di lui, come Capitano, senza avere in tal modo riguardo alla obbedienza dovuta al Sovrano; e che essa vuole solo essere soggetta al generale reggimento del Giustizierato.

Il Re si riserva di provvedere, e scrive in questi termini all'Università: *Nos vero modestia regia de hoc adhuc supersedere elegimus, quousque monicione premissa, de intentione vestra certius informemur. Cui opus est, ut ipsam approbet oportune emendacionis effectus, in cuius quidem defectu, demum nos oporteret dicto consilio inherere, quod et profecto non minus pro honore nostro, quam statu vestro pacifico finaliter expediret.*

(1) Nel documento è segnata soltanto l' indizione 3.ª senza l'anno. Ora dai registri angioini risulta, che il dì 7 agosto della 3.ª indizione dell' anno 1335 Re Roberto dimorava presso Castellammare (v. Reg. 296 f. 193 t.º).

Digitized by Google

XLVII.

Anno 1339 — 30 agosto — 7ª Indizione — Napoli.

Riparazione delle case nel fondaco di Barletta.

Re Roberto comunica alla università di Barletta avere con la presente data diretta una sua lettera a' Portolani di Puglia, con la quale significa loro, che devonsi riparare le case in pericolo di crollamento nel fondaco di quella città, essendo le dilazioni nella rifazione delle mura causa di maggiori spese; che essi Portolani debbano far valutare la spesa necessaria da'maestri muratori e carpentieri e scegliere due uomini probi e legali di Barletta, i quali sopraintendano all'opera, secondo la stima già fattane; che la spesa non ecceda le once 40 o 50, le quali si prenderebbero dal danaro stabilito per la costruzione del porto; che in due quaderni simili sieno notati i nomi degli artefici, il danaro che sarà loro pagato ed i materiali necessarii all' opera; che uno dei quaderni venga conservato da' due preposti a' lavori, sigillato col sigillo di costoro e del Portolano, per esibirsi nel conto, e l'altro quaderno insieme con l'istrumento della stima dei lavori sia spedito alla regia Corte; che infine i Portolani rispondano con lettera facendo nota la somma, che i cittadini di Barletta credano pagare a' preposti a quell' opera, ed il fondo, dal quale sia conveniente prendere il danaro.

Dopo tale dichiarazione della volontà sua, il Re ordina alla Università, che a richiesta dei maestri Por-

Digitized by Google

tolani paghi ai preposti anzidetti il danaro necessario alla riparazione del fondaco, giusta la stima fattane, cioè la somma di once di oro 40 o 50, prendendola dal danaro da impiegarsi nella costruzione del porto.

Il sigillo manca.

XLVIII.

Anno 1339 — 30 ottobre — 8.ª Indizione — Napoli.

Residui delle collette fiscali da pagarsi dall'università di Barletta.

Re Roberto comunica a' cittadini della università di Barletta il contenuto della lettera da lui scritta nello stesso giorno a' Capitani ed a' maestri Portolani di Puglia, circa il cumulo de' residui dovuti da quella Università, per non avere essa impiegato il prodotto de' dazi interamente nel pagamento delle collette fiscali; rimanendone una parte grandissima presso alcuni gabelloti compratori de' dazi e presso i sindaci della università medesima. Riprovando la negligenza del Capitano e dei Portolani, commette loro, che chiamino al rendiconto tutti i gabelloti compratori dei dazii ed i sindaci della Università, dall'anno della 1.ª Indizione fino a quel tempo, e che, discussi i conti, li obblighino a pagare tutte le somme, di cui risultino debitori, col sequestro e con la vendita de' loro beni mobili ed immobili, ed anche, con la prigionia. Aggiunge il Re dover i predetti ufficiali consegnare alla regia Corte le somme ottenute in estinzione dei residui delle collette ad essa dovute, e dare della loro ricezione le opportune cautele agli esibitori. Mi-

Digitized by Google

naccia ancora l' Università di punirla con abrogare la concessione de' dazi, se non presti il suo appoggio e favore alla celere esecuzione delle predette disposizioni; e la esorta ad essere diligente nel riparare alla passata negligenza.

Dopo ciò il Re raccomanda alla Università medesima di prestare tutta la sua opera, trattandosi non solo dell'interesse della Corte, ma di un debito non soddisfatto, con colpa non lieve commessa, per la quale si potrebbe rivocare il privilegio conceduto sulla riscossione de' dazi.

Il sigillo manca.

XLIX.

Anno 1340 — 6 febbraio — 8.ª Indizione — Napoli.

Residui di collette fiscali dovuti dall'università di Barletta.

Il Re Roberto scrive all' università di Barletta, comunicandole il tenore di una sua lettera di pari data, diretta al Giustiziere di Terra di Bari ed a' Portulani di Puglia, circa i residui, che essa deve, delle collette fiscali; perchè il prodotto de' dazi non è stato impiegato nel pagamento delle contribuzioni fiscali, ma è rimasto presso i compratori de' dazi ed i sindaci della università medesima. Egli quindi ha ordinato al detto Giustiziere ed ai Portolani, che sebbene quella Università non dipendesse dalla giurisdizione di Bari, chiamassero a rendere i conti i gabelloti ed i sindaci dal tempo della 1.ª Indizione in poi, li obbligassero a pagare le somme, di cui risultassero debitori, e con esse estinguessero il debito della Università verso la regia Corte.

Digitized by Google

L.

Anno 1340 — 28 ottobre — 9.ª Indizione — Napoli.

Nelle interne discordie si deve ricorrere agli ufficiali regi.

Il Re esorta l'università di Barletta ad accogliere, come le altre università, gli avvertimenti di lui, siccome i figli quelli del padre, affinchè *inter devia ad viam reduci, et inter fluctus quieta stacione subsistere tute possit.*

Comunica ad essa, di essergli stato riferito, che il suo nemico o i satelliti dello stesso spargono zizzanie tra i cittadini (i quali sono *triticum mere fidei*); suscitano scandali e procurano sedizioni; ed alcuni *deliberate et circumspecte agentes* aggiungono legna al fuoco, e si rendono complici de' colpevoli. Raccomanda perciò a' Barlettani di ricorrere a' regi ufficiali, da' quali sarebbero istruiti di quel, che dovessero fare, e col loro appoggio sarebbero repressi e puniti i conati de' tristi, ed i buoni acquisterebbero la giusta lode. Stando essi sotto la regia tutela, sicuri da' nemici dello stato e liberati dalle discordie e dalle perturbazioni interne, soddisferebbero alla obbedienza dovuta al Re, e meriterebbero la grazia sovrana; laddove, facendo il contrario, incontrerebbero danni. Li esorta a fare ciò ch' è osservato *a Perusio usque Gallie et Ispanie remotissima*, ed a non disdegnare di trarre esempio da' regi magistrati, consigliando Seneca di prenderlo da' più piccoli animali; ed essendo anche detto del Re Davide *quod ad ipsum respiciebant totius oculi Ysraelis, nec de aspectibus corporalibus hoc intelligi sane possit.* Dice infine: *saltim Maiestatem nostram intueantur fideles locis*

Digitized by Google

distantes in nostris vicemgerentibus velut speculis licet imparibus.

La lettera è data del viceprotonotario e professore di dritto Giovanni Grillo di Salerno.

Del sigillo aderente alla pergamena restano solo le vestigia.

LI.

Anno 1341 (1) — 17 Febbraio — 9.ª Indizione — Napoli.

Per l'espulsione del conte Palatino da Barletta.

Il Re Roberto scrive alla università di Barletta, comunicandole di avere spedito il conte di Mileto e Raimondo del Balzo milite e Maresciallo del regno, ed entrambi suoi consiglieri, per reprimere la sedizione del conte Palatino, che *stipatus infami caterva malignorum* aveva fatti alla detta città ed ai cittadini i maggiori danni possibili. La esorta perciò, che voglia unirsi a' predetti consiglieri con ogni suo sforzo per iscacciare il mentovato conte ribelle.

Il diploma è dato con la formola: *sub Anulo nostro secreto.*

LII.

Anno 1341 — 19 febbraio — 9.ª Indizione — Napoli.

Provvedimenti contro il conte Palatino.

Il Re partecipa al Conte di Mileto [Ruggiero Sanseverino (2)], a Raimondo del Balzo Maresciallo del

(1) Manca l'anno, ma l'indizione è la stessa del documento precedente, col quale questo diploma ha relazione.

(2) Ruggiero Sanseverino (v. Reg. ang. 326 f. 224); Cf. AMMIRATO: *delle famiglie nobili napolelane*, Firenze 1580, vol. I p. 17.

Digitized by Google

regno ed a' Capitani di Puglia, che il Palatino (1) *de Barulo confusibiliter recessit a nefandis suis complicibus derelictus post enormia innumera in contemptum Regium inibi perpetrata.* Ordina a' medesimi ufficiali, che la casa del detto Palatino e dei fratelli, reputandosi confiscata, resti assegnata a Giovanni Fasano milite, Capitano di Barletta, per sua dimora e per tenervi la Corte; *et has nostras patentes literas in Barulo in nobilium virorum de Marra et aliorum fidelium de civitate ipsa solemni audiencia faciatis legi et puplice sicut convenire videritis divulgari.*

Il diploma è spedito da Giovanni Grillo di Salerno, vice-protonotario del regno, che si sottoscrive di sua mano.

Un frammento del suggello resta tuttora aderente alla pergamena.

LIII.

Anno 1342 — 28 Marzo — 10.ª Indizione — Napoli.

Consiglio di amministrazione per la città di Barletta.

I sindaci di Barletta rappresentano a Re Roberto, che quella Università, a cagione delle passate interne discordie, ha bisogno di molte riforme, e che è opportuno scegliere ogni anno sei persone della medesima città le più idonee, le quali senza veruno assegno od emolumento, ma solo per amore di migliorare la cosa pubblica, si occupino dell'affitto e

(1) Giovanni Pipino v. CAMERA: *Annali* ecc. Napoli 1860, vol. 2.° pp. 447-448.

Digitized by Google

della vendita de' dazi, del denaro da destinarsi per le collette, per i doni della Corte e pel vantaggio della Università, e prendano pure cura della nomina dei Catapani, della riparazione del porto e delle mura, e di tutti gli altri affari.

Il Re ordina al Capitano di Barletta di provvedere a tutto ciò, che spetta alla regia Corte, e di convocare all'uopo, quando lo creda utile, alcuni di que' cittadini nel numero maggiore o minore di quello di sopra indicato.

Il diploma è spedito da Giovanni Grillo di Salerno viceprotonotario del regno di Sicilia.

Restano alcuni frammenti del suggello in cera rossa pendente.

LIV.

Anno 1342 — 28 marzo — 10.ª Indizione — Napoli.

Provvedimenti circa lo stipendio della gente d'arme del Capitano.

L'università di Barletta presenta ricorso al Re, per essere il provento de' dazi, col quale sogliono pagarsi le collette e le altre funzioni fiscali, tutto impiegato per gli stipendi della gente armata del Capitano.

Roberto ordina, che il Capitano non abbia più di quattro scudieri a cavallo e dodici serventi a piedi; che le paghe a costoro dovute sieno prelevate, com'è antico costume, da tutti gli utili provenienti dalle cause criminali e civili, e che, non essendo questi sufficienti, debbano tassarsi tutti i cittadini della Università, la quale trattandosi di suoi interessi, abbia presso il Capitano un suo erario, che prenda conoscenza dei

Digitized by Google

detti proventi. La lettera è sottoscritta dal vice-protonotario Giovanni Grillo di Salerno.

Il sigillo in frantumi è attaccato alla striscia pendente della pergamena, ed è conservato in una borsa di tela.

LV.

Anno 1342 — 2 Aprile — 10.ª Indizione — Napoli.

Vien confermato il privilegio della elezione de' Catapani.

In virtù di privilegio di Carlo II l'università di Barletta, nel mese di settembre di ogni anno, eleggeva due Catapani fra i migliori suoi cittadini, i quali poi dovevano prestare giuramento ai Giustizieri della regione. Senonchè avendo un tale, forestiere, ottenuta quella nomina da Re Roberto, ignaro del privilegio paterno, l'università stessa fece a costui richiamo a mezzo dei suoi sindaci. Il Re ordina l'osservanza del mentovato privilegio, scrivendo così: *placet nobis et volumus quod per vos statuantuar in Catapanos iuxta formam dictarum paternarum litterarum de vestris civibus viri boni et condicionis laudabilis, provisione nostra Regia, si non talis condicionis statuerentur, aut se non bene gererentur, reservata, et quod dicta statucio fiat cum conscientia et approbacione Capitaneorum, qui in dicta terra pro tempore statuentur.*

La lettera è spedita dal vice-protonotario Giovanni Grillo di Salerno.

Restano piccoli frantumi del sigillo.

Digitized by Google

LVI.

Anno 1344 — 26 Febbraio — 12ª Indizione — Napoli.

La Regina Giovanna affida la esazione delle collette al Capitano di Barletta.

Giovanna, Regina, scrive al Capitano dell'università di Barletta, comunicandogli l'intero tenore di un diploma di Re Roberto del dì 8 gennaio 1311 (1) circa la riscossione delle collette commessa al Capitano dell'università medesima. Aggiunge poi, essersi detto, che re Roberto, prima di morire, aveva incaricato di riscuotere le collette della generale sovvenzione, per l'anno dell'undecima indizione, il Giustiziere di Bari; *et propterea commissio recollectionis prefate pecunie memoratis Capitaneis Baroli per prescriptas Regias avitas licteras facta, extitit intermissa, et propter subsequtum obitum eiusdem domini avi nostri dinoscitur expirasse;* sicchè ella accogliendo ora le suppliche della università di Barletta ordina, che la riscossione debba esser fatta dal Capitano. Commette perciò a costui di riscuotere i residui della sovvenzione generale dell'anno della precedente 11ª Indizione e quella dell'anno corrente, ed in generale ogni colletta o funzione fiscale del tempo futuro, la cui esazione si faceva prima dal Giustiziere di Bari. Gli ordina anche di prendere conto dell'introito fatto dai precedenti Giustizieri e dal Giustiziere presente, che dicesi avere raccolta una parte del residuo anzidetto.

(1) L'originale diploma di re Roberto è riportato nella pergamena col n.° XIV.

Digitized by Google

Fa noto finalmente al Capitano di avere con altra sua lettera ordinato al Giustiziere, di astenersi dalla esazione e di darne a lui informazioni.

La formola della sottoscrizione nel diploma è: *in Camera nostra.*

V'è un framinento del sigillo sulla striscia della pergamena.

LVII.

Anno 1344 — 27 febbraio — 12.ª Indizione — Napoli.

Il Capitano di Barletta è incaricato della riscossione delle tasse.

La Regina Giovanna comunica al Giustiziere della terra di Bari due diplomi di suo avo Roberto: uno del dì 8 gennaio 1311, 9.ª indizione (1), relativo all'incarico dato al Capitano di Barletta della esazione de' diritti fiscali: l'altro del 9 dello stesso mese ed anno, col quale si partecipò la predetta disposizione al Giustiziere di Bari; gli si ordinò di dare al Capitano anzidetto le informazioni circa il residuale pagamento della generale sovvenzione della 7.ª indizione, della tassa allora imposta per coniarsi la nuova moneta di argento e delle tasse delle indizioni 8ª e 9ª; e gli si raccomandò di non ingerirsi nella riscossione di quel denaro, facendosi dare dal Capitano le cautele scritte circa le informazioni comunicate.

Dice inoltre, che Re Roberto prima della sua morte commise al Giustiziere di Bari la esazione della ge-

(1) Il diploma del dì 8 gennaio 1311 è contenuto non solo nella pergamena col n.° XIV, ma anche in quella col n.° XXXII.

Digitized by Google

nerale sovvenzione dell'anno della 11.ª indizione, togliendo tale ufficio a' Capitani.

Ad istanza della università di Barletta la Regina destina nuovamente il Capitano per l'introito delle tasse, ed ordina perciò al Giustiziere di Bari di dare al predetto Capitano le informazioni sul residuo delle generali sovvenzioni della 11ª e 12ª indizione.

Al piede della pergamena veggonsi le orme di due piccoli suggelli affissi, oltre il gran suggello pendente, che più non esiste.

LVIII.

Anno 1345 — 19 Maggio — 13.ª Indizione — Napoli.

I Barlettani non possono essere citati innanzi alla gran Corte della Vicaria.

La università di Barletta espose alla Regina Giovanna, che alcuni suoi cittadini, già espulsi dalla loro patria e dimoranti in Napoli, *preter delendam memoriam ire preterite, terre Baroli, quam divina pacificavit clementia*, turbavano la tranquillità degli altri, citandoli innanzi alla gran Corte della Vicaria per delitti non esistenti, La Regina ordina a' Reggenti della Gran Corte della Vicaria di non accogliere simili citazioni, per la durata di un anno, dal giorno della data della presente lettera, purchè non sieno da lei a ciò autorizzati. Dichiara in conseguenza, che annullerebbe tutti i processi, che si facessero dalla detta Corte, malgrado il suo divieto.

Il privilegio è spedito dal Logoteta e Protonotario del regno, Padre Ruggiero, arcivescovo di Bari.

Digitized by Google

Del sigillo aderente alla pergamena rimangono poche vestigia.

LIX.

Anno 1345 — 10 Novembre — 14.ª Indizione — Napoli.

I Barlettani non possono essere convenuti in giudizio nella Corte della Vicaria per lo spazio di un anno.

Per gravi dissidi e scandali sorti tra il Capitano di Barletta, Giovannotto Caracciolo, la sua gente e que' cittadini, temevano costoro di essere tradotti innanzi a' Reggenti della Corte della Vicaria, ad istanza del Capitano anzidetto o di altre persone, con grave loro danno e pericolo nel doversi portare in Napoli. D'altra parte essendo disposti a comparire innanzi al Giustiziere ed al Capitano di Bari per le accuse, che sarebbero loro fatte, implorarono sopra ciò i sovrani provvedimenti. La Regina consentì alla supplica fattale, e con diploma del 13 luglio 1345 indizione 13ª, spedito in Casasana presso Castellammare di Stabia dal viceprotonotario del regno Adenolfo Cumano, ed ordinò a' Reggenti della predetta Corte della Vicaria: *quod usque ad annum unum a die date presentium in antea numerandum ad dicti Capitanei vel suorum aut quorumlibet aliorum petitionis instantiam conveniri non valeant in predicta vicaria Curie.*

Con novella supplica poi i Barlettani domandano di non potere essere convenuti nel tribunale della gran Corte per tutto l'anzidetto anno, e la Regina, considerando, che la ragione per la esenzione era la stessa, di trovarsi cioè la gran Corte stabilita nella Provincia di Terra di Lavoro, ordina a' giudici della medesima

Digitized by Google

Corte di non trattare nel loro tribunale le cause dei cittadini di Barletta.

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonotario, venerabile Padre Ruggiero, arcivescovo di Bari, che si sottoscrive di sua mano.

Oltre poca parte del piccolo suggello affisso, pende dalla pergamena una parte del suggello in cera rossa.

LX.

Anno 1354 — 16 agosto — 7.ª Indizione — Napoli.

Si confermano alcuni capitoli dell' università di Barletta.

I Barlettani rassegnano a' sovrani Ludovico e Giovanna, che i Re di Sicilia, per mantenere la pace in quella città e per alleviarne i pesi, approvarono alcuni capitoli, che non sono osservati, e li pregano di far trascrivere questi novellamente e munire di regi suggelli, affinchè all'uopo possano essere esibiti senza l'ostacolo di alcuna contesa. I capitoli sono i seguenti:

I Giustizieri, i Capitani, i giudici, i notai di atti non procedano a speciali inquisizioni, che ne' casi stabiliti dalle costituzioni e dai capitoli del regno, o quando siavi ordine della Regina.

I medesimi ufficiali col pretesto di generale inquisizione non facciano processi contro speciali persone per delitti speciali.

Nelle inquisizioni generali e particolari da farsi in Barletta non obblighino le persone, chiamate per consuetudine, a seguirli di continuo, nè stabiliscano composizioni di delitti contro il dettato delle costituzioni.

I predetti non chiamino innanzi a sè gli accusa-

Digitized by Google

tori, prima che le parti non siensi presentate dopo la citazione.

Ammettano i procuratori della parte, contro cui si procede, nelle cause *de contemptu defense* e nelle altre cause civili.

Non obblighino l' accusatore o il denunciante a non desistere dall'accusa, quando questa interessa solo l'accusatore; e sia lecito a costui recedere dall'accusa, prima che le parti compariscano in giudizio dopo la citazione. Nelle accuse poi, che interessano la regia Corte, *utpote pro pecuniario interesse principaliter vel quia agitur de defensa vel pena, aut accessorie eo quod agitur de crimine quod preter penam aliam temporalem bonorum publicationem inducit*, non sia ammesso alcuno a farle, senza aver prima prestato il giuramento.

I Giustizieri ed i Capitani non carcerino alcuno contro i capitoli e le costituzioni del regno.

Gli ufficiali non diano commissioni per servigi della Corte, se non a persone idonee del paese e de' luoghi vicini.

I Giustizieri ed i Capitani, avendo un numero di cursori stabilito dalla Corte, non debbano costringere altre persone a portar lettere per la provincia, senza aver prima pagato.

I predetti, e gli altri ufficiali del loro seguito e di quello de' giudici e de' notai, non prendano le altrui cavalcature per trasportare cose proprie; ed, essendovi necessità, paghino un competente salario.

Non ispediscano per servizio della Corte persone, senza pagamento, ma solo coloro, che sieno a ciò obbligati per la consuetudine o per altro diritto.

Non comprino per prepotenza il vino da chi non

Digitized by Google

vuole venderlo, ma da chi lo tiene in vendita, pagandone il prezzo convenuto.

Gli stipendiari ed i familiari de' Giustizieri e de' Capitani non facciano ingiuria ad alcuno; non carcerino persone per la ragione, che trasportano armi; non pretendano paglia, fieno, legna o animali, nè occupino per alloggio le altrui case; ma sieno contenti di quelle loro assegnate da' Baiuli e dai maestri giurati.

Il diploma è spedito da Sergio Orsini di Napoli, maestro Razionale della gran Corte e viceprotonotario del regno.

Da due lacci di seta rossa e gialla pendono gli avanzi di due suggelli, uno del Re, l'altro della Regina.

LXI.

Anno 1354 — 8 dicembre — 8ª Indizione — Barletta.

Ordine di non potere i Barlettani essere citati innanzi ai tribunali fuori di quella città.

Trovandosi Re Ludovico e la Regina Giovanna in Barletta, ricevono supplica da quei cittadini, i quali implorano di essere liberati dalle vessazioni di alcuni, che di mente perversa, o per fine d'illecito lucro sogliono citarli innanzi ai tribunali fuori la terra di Barletta per simulate pretensioni o per calunnie; e, pur esistendo talvolta la causa della lite, sogliono aggravarli di spese, di multe, nel caso di condanna, ed anche di estorsione di danaro.

I Sovrani, per l'antica fedeltà e devozione dei cittadini e per la intercessione del nobile milite Nicola de Marra, ordinano, che essi non possano essere citati innanzi ai tribunali fuori il territorio barlettano,

Digitized by Google

nè in via ordinaria, cioè per istanza di parte, nè in via straordinaria, cioè di ufficio o per denunzia altrui di qualsiasi grado e condizione, per giudizii civili e criminali, se non vi sia uno speciale mandato regio, fondato su cause ragionevoli e giuste; ma debbano essere citati solamente innanzi al Capitano di Barletta.

L'ordine è comunicato *futuro Magistro Iustitiario Regenti Curiam Vicarie Regni Sicilie, Iustitiariis, Capitaneis ac universis officialibus per Regnum Sicilie costitutis.*

Il diploma è sottoscritto dal vice-protonotario del regno Sergio Donnorso di Napoli, milite, professore di diritto civile e maestro Razionale della gran Corte.

Del sigillo pendente resta un frammento.

LXII.

1357 — 9 febbraio — 10ª Indizione — Messina

Assegni del Capitano di Barletta sulle entrate fiscali.

Ludovico e Giovanna, non ostante che in virtù di editto del 3 settembre 1356 niun pubblico ufficiale possa riscuotere i suoi stipendi sopra i proventi fiscali, sulle gabelle, sulle collette e su qualunque altra fonte di pubblica entrata (dovendo tali proventi essere consegnati interamente alla regia Camera e quindi ai tesorieri), pure per giuste e ragionevoli considerazioni ordinano, che sia fatta eccezione per gli assegni a Giovanni de Malatachis (Malatacca) di Reggio, Giustiziere della provincia di Bari e Capitano di Barletta, *ratione officii Castellanie terre Baroli*, ecc. *tam pro preterito tempore presentis anni quo sa-*

Digitized by Google

tisfaciendum est ei exinde, quam deinde in antea. L'ordine termina con queste parole:

Mandamus quatenus tam vos presentes quam vos alii successive futuri Iustitiarii seu Capitanei, Secreti, ac magistri portulani, dohanerii et fundicarii, Cabelloti seu Credencerii, perceptores sive statuti et statuendi homines dicte terre Baroli collectores, taxatores et exactores quos expresse et distincte intendimus super generalitate nominatos, iamdicto Joanni vel suo pro eo procuratori seu nuncio premissas provisionem et gagia ei tam pro se quam Gavarretto, Cappellano et servientibus aliis dicti castri suisque heredibus ecc. *solvere et exhibere presentium auctoritate curetis.*

Il diploma è spedito *in absentia Nicolai de Alifia militis magne Curie Magistri Rationalis* (1).

LXIII.

Anno 1359 — 24 luglio — 12ª Indizione — Napoli.

Circa il luogo per la fiera in Barletta.

L' università di Barletta fece richiamo al Re Lodovico ed alla Regina Giovanna per aver inteso, che il priore del monastero di S. Giovanni di Gerusalemme posto fuori le mura della città, aveva dimandato, tenersi la fiera innanzi la chiesa del monastero. Soggiunse l'Università, che essa ottenne da re Carlo II il privilegio di una fiera annua nei giorni antecedenti alla festa della Vergine del mese di agosto; che in

(1) Il suddetto diploma è contenuto nell' istrumento del 26 aprile 1357, che fa parte della seconda classe di documenti.

Digitized by Google

quel privilegio non era dichiarato, dove la fiera dovesse tenersi; che quindi per l'addietro ebbe luogo ora innanzi alla mentovata chiesa, ora altrove; e che se fosse conceduto quanto il priore dimandava, *inantea redundaret in magnum scandalum et dampnum universitati predicte, isto presertim tempore quo guerre vigent, et dicta Ecclesia extra menia dicte terre situata est, in cuius territorio Mercatores in nundinis ipsis morantes possent de facili per incursus hostium et malandrinorum die et noctu, et quociens malefici ipsi proponerent disrobari, nec universitas ipsa eos adiuvare, vel eis auxiliari posset leviter in contingenti.*

Il Re e la Regina ascoltando le ragióni dell'Università, e riconoscendo, che un privilegio non deve tornare in danno della persona, a cui per favore fu concesso, ordinano al Capitano della città di disporre, che la fiera sia tenuta nel luogo, che l'Università stessa creda più opportuno e sicuro; ed ordinano pure che non abbiano vigore alcuno le lettere di concessione, che ne ottenne o potrà ottenere il priore; come quelle, che *minus debite processerunt et procederent.*

Il diploma è sottoscritto e spedito dal nobile milite Sergio Donnorso, di Napoli, professore di diritto civile, Razionale della gran Corte e vice-protonotario del Regno.

Nella parte inferiore, piegata, della pergamena si legge: *Registrata in Cancellaria et penes Prothonotarium — Registrata in Camera et penes Magistros Rationales.*

Alle due strisce membranacee, che pendono dalla pergamena, erano raccomandati i due sigilli cerei, l'uno del Re, l'altro della Regina.

Digitized by Google

LXIV.

Anno 1361 — 28 agosto — 14ª Indizione — Napoli.

Editto per la presentazione de' ribelli fra quindici giorni.

Con editto, dato in Foggia il dì ultimo di febbraio della 13ª indizione (1360), furono citate a comparire innanzi alla Regina, ovunque essa si trovasse, ed a difendersi legittimamente in giudizio i sottoscritti individui ed altri ancora, notoriamente colpevoli di essere aderenti e fautori del ribelle Ludovico di Durazzo di stirpe reale, e di aver presa parte con costui alle guerre, alle invasioni, alle distruzioni, alle prede ed agli incendii commessi contro quelli del partito fedele al governo. Fu stabilito un termine perentorio per tale comparsa, scorso il quale, e non presentandosi i rei, nè altri in loro vece adducendo una giusta causa della assenza, sarebbero stati dichiarati contumaci, traditori e ribelli; confiscati i loro beni stabili e mobili, feudali e burgensatici; privati de' loro onori, titoli e dignità, e per maggior terrore demolite le case di alcuni, come trovavasi notato nei processi della Corte della Vicaria.

Ludovico ed i suoi seguaci stretti così non potevano sfuggire alla giustizia; ma avendone alcuni magnati fatto intendere alla Regina il pentimento, si venne ad un trattato di pace e di concordia, e furono anche stabiliti i capitoli, per i quali Ludovico ed i suoi si riconciliarono con la Corte regia, riacquistando tutti, ad eccezione di pochi, i beni, gli onori, la dignità ed i titoli perduti per i commessi delitti.

In questo anno della 14ª indizione *prava gens armigera Societatis inique ad predandum et invaden-*

Digitized by Google

dum tamquam de furtis vivens, essendosi messa a devastare i luoghi della Puglia, ed alla stessa banda essendosi unito Ludovico co' suoi familiari e complici, già citati col precedente editto, si ritornò alla ribellione, movendosi pubblicamente guerra ed espugnandosi castelli con esterminio dei fedeli al governo: il che non solo annullò la conciliazione fatta, ma rese più colpevoli coloro, che erano già rei di altri delitti.

Indegnata oltremodo la Regina di tanta baldanza e scelleraggine, col presente editto ordina, che fra lo spazio di giorni quindici, termine ultimo e perentorio, gli individui qui appresso indicati si presentino innanzi a lei in Napoli o in altro luogo, ove ella si trovi, per rispondere alla giustizia e per difendersi secondo la legge. Concede loro piena sicurtà di non potere essere arrestati tanto nel venire, quanto nello stare in giudizio, fino al termine della causa; ed aggiunge, che, non presentandosi, sarebbero dichiarati in contumacia rei di lesa maestà, con la perdita de' beni e degli onori; e che la pena colpirebbe anche i loro eredi e successori, a' quali resterebbe ancora una nota d' infamia. A testimonianza di tale tradimento dice pure, che sarebbero diroccate le loro case, e che i beni devoluti al fisco si concederebbero ad altre persone, *prout statuit iuris sanctio.*

Intanto, poichè la citazione deve farsi personalmente ed a domicilio, e trovandosi le persone da citarsi latitanti nelle terre di Ludovico, nè potendo i messi senza pericolo avvicinarsi a loro, si ordina che, stante la enormità del delitto, la citazione col presente bando s'intenda fatta come a persona ed a domicilio, derogandosi alle costituzioni ed ai capitoli del regno, che sieno a ciò contrarii.

Digitized by Google

Infine affinchè la notizia di questo editto pervenga a tutti, nè se ne possa addurre ignoranza, vien disposto che esso, munito de' suggelli del Re e della Regina, sia affisso alle porte del Castelnuovo di Napoli, della Corte della Vicaria, delle cattedrali di Napoli, di Lucera, di Siponto, di Barletta e di S. Giovanni Rotondo, ove sarà dal banditore pubblicato.

I nomi e cognomi delle persone citate sono i seguenti: Cirello Aiossa — Pietro Minutolo detto teodisco — Carlo Caracciolo — Lisolo Dentice detto Sorrentino — Sergio Scriniario — Cobello Scondito — Masello Cicalese detto schiavo — notar Giuliano Mancino abitante della Selleria — giudice Francesco Tesoriere — maestro Bartolomeo Pellicario detto *besthea* — maestro Leonardo Barberio — Pietro de Sicula — Cicco di Angelo — notar Matteo Alopa e suo figlio — Antonio Squallato — Antonio Curiale — Cicco Primicerio — Antonio de Tauro detto cepolla — Feulo Maramaro e Nardo Ropolino di Napoli — Gualtieri Marchisio figlio di Tommaso, milite — Ambrosio de Fusco — Antonio de Fusco detto *totus* di Ravello — Errico de Monticchio — Paolo Beneziale — Nicola di San Giorgio — Corrado Budetto — Nallo di Malgerio di Guglionesi, milite — Giovanni Mozia di Napoli — Nicola Lapi — Notar Giovanni di Palazzo e notar Branca di Mileto della città di Manfredonia — Giovanni Pallario ed Antonio Pallario fratelli.

Il diploma è sottoscritto da Sergio Donnorso di Napoli, maestro Razionale della gran Corte e vice protonotario del regno.

All' estremità inferiore della pergamena sono fermate due cordicelle di filo, dalle quali pendevano due grandi suggelli in cera rossa, che più non esistono, uno del Re, l'altro della Regina.

Digitized by Google

LXV.

Anno 1362 — 18 maggio — 15ª Indizione — Napoli.

Capitoli speciali per l' università di Barletta.

I sindaci di Barletta pregano i sovrani Ludovico e Giovanna di approvare i seguenti capitoli:

Che la università di Barletta, avendo pagati di proprio denaro, in mancanza de' proventi fiscali, gli assegni al Capitano, a' giudici, a' notai di atti e serventi del Capitano, non sia obbligata a maggiore spesa dandosi ad essa facoltà di nominare l'erario, il quale abbia piena conoscenza di tutti gl' introiti e delle composizioni nelle cause, che si trattano dal Capitano (secondo il sistema praticato in diverse parti del regno) e di potere ogni anno, ed anche prima, nominare l' erario medesimo a sua libertà;

Che si confermino tutt' i privilegi conceduti alla Università, i quali non sieno stati eseguiti per le tumultuose vicende de' tempi;

Che i cittadini di Barletta non sieno obbligati da alcun ufficiale a servizi personali fuori quella terra;

Che non sieno obbligati a dare alloggio agli esteri per qualunque occasione, senza loro volontà.

I Sovrani, dopo deliberazione presa in consiglio, concedono facoltà di nominarsi l'erario dalla Università; confermano i privilegi, di cui sono in possesso i Barlettani; ordinano eseguirsi i capitoli del regno per quanto si riferisce alla esenzione da' servigi personali; e dichiarano non esservi obbligo di alloggiare gli esteri, quando i Sovrani non si trovino in quella terra.

L'esecuzione di tali ordini è commessa al Capitano

Digitized by Google

di Barletta ed agli altri ufficiali, cui si appartiene, sotto pena riservata all'arbitrio de' Sovrani.

Il diploma è spedito da Napoleone Orsini, conte di Manoppello, Logoteta e Protonotario del regno, consigliere collaterale.

Nella estremità inferiore della pergamena sono pendenti due liste, anche di pergamena, ad una delle quali è aderente un frammento del gran suggello in cera rossa.

LXVI.

Anno 1365 — 4 gennaio — 3.ª Indizione — Napoli.

È condonata alla città di Barletta la penale di duecento once.

La Regina Giovanna per sollevare in qualche modo la città di Barletta, aggravata dalle continue spese per la riparazione delle mura e per la costruzione di fortilizii e di propugnacoli, le condona la pena di once 200 di carlini di argento, in cui già incorse per non aver pagato un sussidio a favore della regia Corte, imposto dal magnifico Galeotto Malatesta milite, vicario ed ufficiale regio nel tempo del Re Ludovico marito di lei.

Dispone poi, che s'impieghino queste 200 once condonate nel riparare le mura e nel fortificare la città, secondo gli ordinamenti di questa.

Comanda quindi ai Capitani, a tutti i regi ufficiali, ai ciamberlani ed ai fedeli di nulla esigere delle predette once 200, volendo, che abbia effetto la detta risoluzione, non ostante altri editti precedenti, che dispongano il contrario.

Si veggono le impronte di due sigilli, l'uno crociforme e l'altro orbiculare.

Digitized by Google

LXVII.

Anno 1368 — 18 gennaio — 6ª Indizione — Napoli.

I Barlettani sono tenuti al supplemento degli stipendi dovuti al Capitano ed agli altri ufficiali.

La Regina Giovanna, accogliendo la supplica dei Barlettani, che sia ricopiato un privilegio del 9 dicembre 1354 di lei e di Ludovico, andato per caso disperso, ordina, che esso venga trascritto dai registri di Camera.

Tutto il contenuto di quel privilegio, riportato in questo diploma, è il seguente:

Ludovico e Giovanna ordinarono, che i Barlettani dovessero essere tenuti soltanto al supplemento mensile degli stipendi al Capitano ed ai costui dipendenti *in defectu proventuum per eum in officio acquirendorum*, e ciò affinchè i cittadini non fossero gravati *ulterioribus sumptibus eis profecto importabilibus.*

Ciò fecero i Sovrani in considerazione dello stato della città di Barletta, molto deteriorato *tam ex guerre fremitibus quam ex invalescenti epidimia, concurrentibus nihilominus causis aliis quas temporum causavit varietas et maxime cum per clare memorie dominum Regem Robertum nostri Regis patruum nostreque Regine avum et dominum Reverendum fuerit per speciales litteras hoc concessum.*

Gli stipendii di sopra indicati erano di once quattro al mese pel Capitano, di tarì ventidue e mezzo per ciascuno dei due militi a cavallo, di tarì sette e mezzo per ciascuno de' sei armigeri a piedi, di servizio dello stesso Capitano, di once due pel giudice assessore,

Digitized by Google

e di oncia una pel notaio di atti. Ed a maggior cautela degl' interessi dell' Università fu a questa concesso, di eleggere un erario col diritto di prender conoscenza di que' proventi, e di stabilire la parte, alla quale dovesse supplire l' università medesima col tassare equamente i cittadini, secondo le loro facoltà, e con l'obbligo di tenere un quaderno simile a quello del Capitano per l' introito dei mentovati proventi.

Il diploma anzidetto è comunicato per l' esecuzione al Capitano, ai Baiuli, ai giudici ed a tutti i cittadini barlettani.

Dalla pergamena pende un sacchetto contenente pochi frammenti del sigillo.

LXVIII.

Anno 1368 — 18 gennaio — 6ª Indizione — Napoli.

Capitolo da osservarsi dal Capitano di Barletta.

L' università di Barletta per mezzo de' suoi sindaci rassegna alla Regina Giovanna, che i precedenti Sovrani per alleviare i pesi de' cittadini e per conservare la pace nel regno emanarono tra gli altri il seguente capitolo: *quod stipendiarii cum officialibus commorantes, vel alii familiares eorum sine mandato officiaii, speciali occasione delacionis armorum, vel quacumque alia nullos capiant de personis, nec alicui aliquam iniuriam inferant, nec res ullas ab eis auferant, nec etiam paleam, fenum, nec ligna, nec animalia vel lectos accipiant, nec domos singularium personarum eis invitis ad aliquid ibi inferendum ingrediantur, set contenti hospiciis sibi*

Digitized by Google

per locorum Baiulos seu magistros iuratos assignandis, lectos per eorum manus recipiant.

Nella predetta istanza si aggiunge, che i Capitani di Barletta passati e presenti ciò non eseguirono, anzi essi, quasi in disprezzo di tale ordine, obbligarono la Università e le persone a dare paglia, letti, case ed altro.

La Regina, ritenendo giusta la dimanda, ordina al Capitano, al suo giudice e al notaio di atti ed a' loro luogotenenti di eseguire esattamente ciò, che trovasi prescritto nel suddetto capitolo, sotto pena di once 25 di oro *per quemlibet exigenda a quolibet vestrum in casu contemptus litterarum presentium.*

Il diploma è sottoscritto da Tommaso de Bufalis di Messina, maestro Razionale e luogotenente del Protonotario.

Alla doppia striscia di pergamena pendente è attaccato un piccolo frammento del gran suggello in cera rossa.

LXIX.

Anno 1377 — 12 agosto — 15ª Indizione — Napoli.

Il Capitano di Barletta deve trattare nel tribunale e non in casa le composizioni nei giudizii.

La università di Barletta rassegna alla Regina Giovanna per mezzo di uno speciale suo sindaco, che, a norma dei capitoli e delle costituzioni del regno, i Giustizieri ed i Capitani sono obbligati a trattare le composizioni pecuniarie in *bancha pro tribunali sedentes*, e che l'università di Barletta, giusta gli ordini della Curia, deve ogni anno destinare un erario,

Digitized by Google

il quale prenda nota di tutte le composizioni predette e del danaro riscosso.

Si duole poi, che siffatti provvedimenti non sono osservati dai Capitani di Barletta, i quali trattano in casa propria tali affari senza darne conoscenza all' erario; d' altra parte essa paga del suo danaro gli assegni ai Capitani, ai giudici, ai notai d' atti ed alle altre persone, che fanno parte dei costoro ufficii. *Ex quo illud indecens sequitur, quod, solutis eisdem Capitaneis de pecunia Universitatis eiusdem iamdictis eorum gagiis, ipsa Universitas in proventibus ipsis indebite circumscribitur, cum pecunia ipsorum proventuum per fraudis astutiam totaliter usurpetur.*

La Regina considerando *iniustum (esse) proventus ipsos sic indebite usurpari, per quod et officialibus ipsis duplicata comoditas et universitati dampnificatio sequitur duplicatorum huiusmodi gagiorum*, ordina, che dal prossimo venturo anno della 1ª indizione i Capitani debbano trattare in banca le composizioni, sedendo nel tribunale ed assistiti dal giudice e dal notaio di atti, e dare ogni volta conto all' erario del valore stabilito nella composizione *sub religione prestandi perexinde sacramenti.*

Il diploma è spedito e sottoscritto di mano propria da Liguoro Zurlo di Napoli, Logoteta e Protonotario del regno.

Un piccolo frammento del gran suggello in cera rossa è tuttora aderente alla striscia di pergamena pendente.

Digitized by Google

LXX.

Anno 1377 — 12 agosto — 15ª Indizione — Napoli.

Si proibisce la vendita delle spighe del restoppio prima del 15 agosto.

Da uno speciale sindaco, destinato dalla università di Barletta, è informata la regina Giovanna, che siccome quei massari e cittadini vendono dopo la messe le spighe del restoppio per pascolo dei maiali, ed i porcari accendono per loro comodo nel restoppio medesimo il fuoco; così accade spesso, che questo si comunica alle aie vicine, e ne avvengono incendii, che portano molti danni, e sono occasione d' ingiurie e di scandali.

La Regina, pregata di provvedere in proposito, ordina a' padroni dei campi ed ai massari del territorio di Barletta di non vendere o donare ad alcuno le spighe de' campi prima della festa della beata vergine Maria del mese di agosto, ma di destinarle per i propri maiali, se ne hanno. I Capitani di Barletta sono chiamati ad invigilare all'esatto adempimento di tale ordine, esigendo per parte della Corte una multa da' contravventori.

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonotario del regno Liguoro Zurlo, consigliere collaterale, che si sottoscrive di sua mano.

Nella striscia di pergamena pendente vedesi l'orma del gran sigillo, che vi fu aderente, e che ora manca.

Digitized by Google

LXXI.

Anno 1381 — 20 decembre — 5ª Indizione — Napoli.

Catapania nella terra di Barletta.

Re Carlo III, volendo imitare le lodevoli azioni, che compì Re Roberto, fratello dell' avo di lui, ordina al Capitano di Barletta di osservare esattamente e di far osservare le disposizioni in vigore a tempo di detto Re, circa la catapania e l'esercizio di essa in quella Università. Aggiunge, che tutte le innovazioni fatte a quelle consuetudini per importunità dei richiedenti o per inavvertenza debbansi ritenere nulle e prive di effetto.

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonario del regno Giovanni Orsini, Conte di Manoppello.

Manca il suggello pendente, che doveva essere attaccato alla striscia di pergamena, esistente tuttora in piccola parte (1).

LXXII.

Anno 1382 — 6 gennaio — 5ª Indizione — Napoli.

Baratteria di Barletta.

I sindaci di Barletta pregano il re Carlo III di rivocare la concessione da lui fatta della baratteria di quella città, perchè fin dal tempo di Re Roberto non

(I) Questo diploma è contenuto pure nel giudicato del dì 2 febbraio 1382, che fa parte della seconda classe di documenti riportati in appresso.

Digitized by Google

era stata mai esercitata in Barletta, nè venduta o conceduta dalla Corte.

Il Re ordina al Capitano della Università, che, trovando vere le cose esposte, non permetta l'esercizio della baratteria a qualsivoglia persona.

Giovanni Orsini, Conte di Manoppello, Logoteta e Protonotario del regno, spedisce il diploma.

Pende un piccolo frammento del gran suggello in cera rossa (1).

LXXIII.

Anno 1384 — 11 novembre — 8ª Indizione — Barletta.

Privilegi confermati a' Barlettani.

Re Carlo III per mostrare la sua benevolenza alla università ed ai cittadini di Barletta, che avevano sofferti molti danni nelle guerre passate, anche per sovvenzioni fattegli prontamente, conferma loro tutte le grazie e privilegi (2), che avevano ottenuti da' Sovrani predecessori, e de' quali erano stati in possesso fino al tempo della deposizione (3) della Regina Giovanna dal regno, *quod fuit de mense septembris tertie indictionis proximo elapse.*

Il diploma è sottoscritto dal milite consigliere Gio-

(1) Questo diploma è contenuto pure nella sentenza del Capitano di Barletta in data del 6 febbraio 1382, il cui sunto sarà riportato fra gli atti notarili e giudiziarii.

(2) Nel diploma non sono dichiarati i singoli privilegi.

(3) Per la deposizione della Regina v. il T. VII Ann. del Raynaldi p. 404.

Digitized by Google

vanni de Thienis per l' assenza del Protonotario del regno.

Da un laccio di seta pendono quattro frammenti del gran suggello in cera rossa.

LXXIV.

Anno 1384 — 27 novembre — 8ª Indizione — Barletta.

Tasse fiscali alleviate in Barletta.

Re Carlo III in ricompensa della fedeltà e de' danni sofferti dalla università e da' cittadini di Barletta, e per le varie sovvenzioni di danaro avute da essi in diverse urgenti necessità, li sgrava di once 200 annue sulla somma della generale sovvenzione o colletta dovuta alla regia Corte, secondo la tassa notata ne' cedolarii. Questo disgravio di pagamento dovrà eseguirsi dopo finita la guerra per l' invasione del duca di Angiò.

Ordina quindi il Re a' maestri Razionali di prender nota ne' cedolarii, conservati nell'archivio di Napoli, della suddetta quantità di once 200 detratta in beneficio de' Barlettani, e raccomanda ai Giustizieri, ai Capitani, ai tassatori ed ai collettori di non molestare alcuno durante la guerra, per la diminuzione della tassa così modificata nei registri.

Il diploma è spedito, in assenza del Protonotario, dal milite consigliere Giovanni de Thienis.

Non restano frammenti del suggello in cera.

Digitized by Google

LXXV.

Anno 1389 (1) — 30 aprile — 12ª Indizione — Salerno.

Diritti fiscali non pagati dai Barlettani.

La Regina Margherita (2) ordina alla università di Barletta di pagare subito ad Eligio de Marra, regio commissario, tutta la seconda rata, non ancora soddisfatta, dei diritti dovuti alla Corte nel tempo della festa della Resurrezione del Signore.

La disposizione è comunicata *sub anulo secreto* e senza sottoscrizioni. La traccia del suggello segreto vedesi sul dorso della pergamena.

LXXVI.

Anno 1389 (3) — 9 maggio — 12ª Indizione — Salerno

Oggetti del Vescovo di Monopoli da inventariarsi.

La Regina Margherita ordina al consigliere Eligio de Marra, milite, di ricevere dal vescovo di Trani i

---

(1) Manca l'anno, ma alla 12ª Indizione, ricorrente, allorchè regnava Margherita, appartiene, come è noto, nel mese di aprile, l'anno 1389.

(2) Della Regina Margherita non è fatta l'intitolazione nel documento, ma essa è mentovata sul dorso della pergamena con lo stesso carattere del testo della regia lettera, in questa forma: *Regina Hungarie Ierusalem et Sicilie ducissaque duracii.* Anche l'indirizzo all'università di Barletta è scritto all'esterno con la formola: *Universitati et hominibus terre nostre Baroli fidelibus nostris dilectis.*

(3) Manca l'anno; vedi le note al sunto del documento precedente.

Digitized by Google

libri e le altre cose del vescovo di Monopoli, e, fattone inventario, di consegnar tutto a Francesco Plumbarolo di Roberto, figlio del regio maestro ostiario nella città di Venosa.

Non vi sono sottoscrizioni. Il sigillo segreto è annunziato in fine, e qualche orma di esso vedesi sul dorso della pergamena, su cui è scritto: *Nobili viro Eligio de Marra Militi commissario Iurium nostrorum baroli, consiliario et fideli nostro dilecto.*

I titoli della Regina leggonsi parimente all'esterno della pergamena.

LXXVII.

Anno 1390 (1) 30 giugno — 13ª Indizione — Salerno.

Diritti fiscali dovuti dall'università di Barletta.

La Regina Margherita (2), a preghiera dei sindaci di Barletta Petruccio Galiberto e Nicola Bonello, dichiara essere contenta, che il pagamento de' diritti fiscali si faccia in tre rate: ducati 1100 cioè si paghino per tutto il mese di decembre, altrettanti in aprile del seguente anno, e tutto il rimanente in settembre.

Inoltre, poichè gli anzidetti sindaci hanno pagate soltanto once 50 delle 100, dovute per la mezza colletta della gente di armi, ordina la Regina, che la università di Barletta senza indugio dia le altre once 50 a Francesco Grillo familiare di lei, mandato perciò alla mentovata università.

---

(1) Manca l'anno; ma l' Indizione 13ª, nel mese di giugno, evidentemente si riferisce all'anno 1390. V. la nota (1) nel documento col n. LXXV.

(2) V. la nota (2) nel documento col n.° LXXV.

Digitized by Google

La lettera regia è sottoscritta dalla Regina, con le parole: *manu propria.*

Alla parte esterna della pergamena osservansi le vestigia del suggello segreto, che è annunziato nella fine del documento con la nota formola: *sub anulo nostro secreto.*

LXXVIII.

Anno 1391 [1] **— 18 maggio — 14ª Indizione — Salerno.**

Mercato franco in ogni lunedì della settimana.

L' università ed i cittadini di Barletta supplicano la Regina Margherita di confermare loro il privilegio, che essi godono da tempo antico, di tenere in ogni settimana in detta terra, nel giorno di lunedì, il mercato libero e franco da' diritti di tutte le gabelle, per quelle cose, che ivi si portano per terra.

La Regina, volendo rimunerare la costante fedeltà de' Barlettani, concede il mercato franco: *in quo volentes cives et exteri undecumque ad emendum et vendendum convenient libere et securi*, ed ordina al nobile Mazzeo de Palearia di Salerno, presidente della regia Curia e consigliere di fare spedire alla Università il corrispondente privilegio.

Infine del documento non esistono sottoscrizioni. Si vedono in piede della pergamena le vestigia del suggello segreto impresso con l' anello, giusta l' annunzio, che ne è dato nell' atto.

---

(1) Manca l' anno; ma il mese di giugno della 14ª Indizione, quando governava la Regina Margherita, appartiene senza dubbio al 1391.

Digitized by Google

LXXIX.

Anno 1395 — 25 agosto — 3ª Indizione — Solmona.

Elezione dei maestri giurati e dei giudici.

Re Ladislao scrive al Capitano dell' università di Barletta, che dovendo eleggersi nel prossimo anno della 4ª indizione i maestri giurati ed i giudici nel numero consueto, nelle terre di regio demanio, ordini alla Università di far riunire i cittadini *pro maiori et saniori parte* nel luogo solito, per procedere alla detta elezione tra quelli, che nella corrente indizione 3ª non han tenuto ufficii, e sono probi ed idonei. L' Università dovrà provvedere, *quod huiusmodi iudices vere litterati sint si habeantur in illa vel per cotidiani usus peritiam comprobati, qui intersint contractibus inter homines terre predicte suo tempore celebrandis, duobus statutis tantum ex illis qui una cum baiulis civiles causas examinent et decidant*, ecc. *constitutione Regni Sicilie in talibus edita non obstante, que unum tantum iudicem ad causas statuit.*

Fra lo spazio di quattro giorni da quello della elezione sarà in obbligo l' Università di mandare al predetto Capitano i decreti di nomina del maestro giurato e dei giudici; e costoro contemporaneamente riceveranno dalla costui Corte l' ufficiale incarico, con lettere sigillate, prestando il solito giuramento e pagando le tasse *pro iure sigilli et iudicatus officio.*

In ultimo il Capitano dovrà ritenere tutto il danaro, che sarà pervenuto nelle sue mani, senza confonderlo con altro danaro fiscale, e dovrà mandarlo a Stefano de Thienis, luogotenente di Giovanni de Thienis, milite e consigliere, ricevendone quitanza.

Digitized by Google

Il diploma è spedito dal nobile Donato di Arezzo, luogotenente del Cancelliere.

Il suggello è distrutto.

LXXX.

Anno 1395 [1] — 17 ottobre — 4ª Indizione — Salerno.

Non compete l' appello nelle cause fino a tarì quindici trattate dal Capitano.

Per evitare spese e lungherie ne' giudizi, la Regina Margherita, a supplica della università di Barletta, concede a que' cittadini, che dalle sentenze nelle cause criminali da tarì quindici in sotto, trattate e da trattarsi dal Capitano di Barletta non possa prodursi appello alla regia Curia, non ostante qualunque disposizione contraria.

Il Capitano di Barletta è incaricato di eseguire tale ordine, ed il giudice degli appelli della regia Curia di non accettare siffatti ricorsi.

Il diploma non porta sottoscrizione. Era munito del piccolo suggello segreto crociforme, in cera rossa, di cui esiste tuttavia una parte.

---

(1) Nel documento è indicato soltanto il giorno, il mese e l' Indizione. È chiaro, che, nel tempo del governo della Regina Margherita, la 4ª Indizione, nel giugno, corrispose all' anno 1395.

Digitized by Google

LXXXI.

Anno 1397 (1) — 28 gennaio — 5ª Indizione — Salerno.

Gabella della senseria in Barletta.

La Regina Margherita rivoca il privilegio di esenzione dal pagare la gabella della senseria, da lei concesso a Giuliano, figlio di Vito di maestro Andrea detto digitello, di Barletta; e ciò ad istanza dei cittadini di Barletta, che hanno dichiarato possedere la detta gabella per concessione de' Re, che furono; essere stati soliti venderla per impiegarne il prezzo nei bisogni della Università, ed aver ricevuto pregiudizio con la esenzione data al predetto Giuliano.

La Regina dice in ultimo, che la validità della presente lettera non è scemata dall'essere essa munita del suggello segreto e non del suggello pendente, e di non esservi notata la data dal presidente della regia Corte.

In ultimo è la sottoscrizione della Regina con la formola: *manu propria*, ed un piccolo brano del sigillo segreto crociforme.

---

(1) Il mese di gennaio della 5ª Indizione, durante il regno di Margherita, si sa, che appartiene all' anno 1397, non segnato nel documento.

Digitized by Google

LXXXII.

Anno 1400 [1] — 4 dicembre — 9ª Indizione — Napoli.

I Canosini occupano alcuni terreni in Barletta.

La università ed i cittadini di Barletta si dolgono con Re Ladislao, di avere il nobile Corrado Malatacca milite ed alcuni cittadini di Canosa occupato indebitamente alcuni terreni, siti nelle pertinenze della loro città.

Il Re commette al Giustiziere di terra di Bari od al costui luogotenente, d' informarsi del fatto con diligente inchiesta, di decidere la quistione e di fare eseguire, ciò che avranno deciso.

La lettera, in assenza del Logoteta e Protonotario, è data dal luogotenente del Cancelliere, cioè dal nobile Donato di Arezzo, dottore in legge, che si sottoscrive.

Manca ogni traccia del sigillo.

LXXXIII.

Anno 1403—2 maggio—IIª Indizione—Castelnuovo di Salerno.

Tasse fiscali alleviate per tre anni in Barletta.

La Regina Margherita, in considerazione della fedeltà mostratale e dei danni patiti dalla università di Barletta, le concede per tre anni il privilegio di

(1) In fine del documento è rosa la pergamena, dove fu scritto l' anno dell' êra volgare, ma ad esso facilmente si supplisce con la guida dell' anno quattordicesimo del regno di Ladislao, ch' è notato nel diploma, e che corrisponde al 1400.

Digitized by Google

pagare soltanto la generale colletta ed il sussidio e non altro; ed ordina ai Presidenti ed ai Razionali della regia Curia, al Capitano di Barletta ed agli erarii e commissarii deputati alla esazione delle collette, di non molestare la detta Università durante il tempo summentovato.

La formola della sottoscrizione è la seguente: *in Camera nostra per manus nostri predicte Margarite Regine*; nella quale formola solo le prime tre e le ultime due parole sono di carattere della Regina.

Manca il gran suggello, che fu attaccato alla striscia di pergamena tuttora pendente.

LXXXIV.

Anno 1404 — 10 marzo — 12ª Indizione — Salerno.

I dazii in Barletta non debbono innovarsi.

Poichè coi dazii stabiliti dall'università di Barletta si pagano i pesi fiscali, e si arrecano molti vantaggi a quella terra, la Regina Margherita ordina al Capitano, al Castellano ed agli altri ufficiali dell'università stessa di far riscuotere que' dazii, secondo il contenuto del privilegio di concessione di Re Carlo III, senza portarvi alcuna innovazione, e, quando ne sieno richiesti, di coadiuvare i dazieri in tale compito.

Il diploma è sottoscritto da Riccardo Aversano di Salerno, maestro Razionale della regia Curia e giudice della real casa.

Il suggello in cera più non esiste.

Digitized by Google

LXXXV.

Anno 1404 — 10 marzo — 12ª Indizione — Salerno.

Privilegi di Barletta confermati.

Ad istanza della università di Barletta la Regina Margherita le conferma tutte le grazie, libertà e privilegi conceduti da' Re predecessori *a tempore scilicet clare memorie domini Regis Karoli primi atavi nostri* (1).

Mazzeo de Palearia di Salerno, luogotenente del gran Camerario, spedisce il diploma.

Resta un frammento del gran suggello pendente.

LXXXVI.

Anno 1404 — 1° dicembre — 13ª Indizione — Napoli.

Confermazione di antichi privilegi all' università di Barletta.

L' università di Barletta manifesta a Re Ladislao di aver essa già ottenuto da Re Carlo II *privilegium in carta membrana sigillatum ipsius Regis Bulla aurea affixa in eadem carta cum zaganella de serico*, di cui il Re Ladislao stesso vide un transunto in forma pubblica.

In virtù di quel privilegio Re Carlo II concedeva agli abitanti ed ai cittadini di Barletta di potere in qualunque tempo avvenire far pascolare i loro animali nel tenimento di Canosa e di avere l' erba e l' acqua comune con gli animali del tenimento stesso,

(1) I singoli privilegi non sono riportati.

Digitized by Google

tanto di giorno quanto di notte; e tale privilegio era stato confermato da Re Carlo III.

Domanda poi la Università la confermazione non solo del privilegio di Carlo II, ma anche del ratificamento datone da Carlo III, e domanda pure, che le sieno concessi di nuovo tutti i privilegi e grazie avute dalla Regina Giovanna, nel possesso o quasi possesso dei quali fu *usque ad tempus privationis et depositionis ipsius olim Regine dicti regni.*

Ladislao fa pago il desiderio dell' Università col presente diploma (1), che è spedito e sottoscritto dal luogotenente del Cancelliere, nobile Nicola Mozzapede di Aquila, in assenza del Logoteta e Protonotario.

Manca il suggello.

LXXXVII.

Anno 1405 — 18 maggio — 13ª Indizione — Napoli.

Usi civici de' Barlettani in Canosa.

La università di Barletta presentò per la relativa confermazione a Re Ladislao un privilegio di Filippo, principe di Acaia e di Taranto, del 29 agosto 1311 della 9ª indizione, e gli rassegnò di essere avvenute, in conseguenza di detto privilegio, dissensioni e liti tra i Barlettani, i Canosini, il Castellano e gli ufficiali regii, a causa della promiscuità di que' territorii e della libertà del pascolo, spettante a que' di Barletta in Canosa.

Il Re volendo provvedere con giustizia incaricò il nobile Eligio de Marra, milite e suo consigliere, di prendere esatta informazione e di riferire a voce o

(1) I privilegi singoli non sono inseriti.

Digitized by Google

in iscritto. Questi, dopo diligente inquisizione, espose in una sua lettera, che *a tempore* ecc. *Regis Caroli secundi universitas et homines Baroli habuerunt privilegium, quod possent uti et stare cum eorum animalibus in territorio Canusii et in illis sumere aquas et erbas comuniterque habere sicut in eorum territorio seu proprio tenimento;* che per effetto del detto privilegio i Barlettani restarono nel possesso di pascolare ed acquare dal tempo di Carlo II fino a Roberto; che Giovanna e Ludovico, succeduti nel regno, diedero in feudo a Giovanni Malatacca la terra di Canosa con le sue pertinenze, e lo nominarono Capitano e Castellano di Barletta; che questo Giovanni volle, anzi ordinò, che gli uomini di Barletta e di Canosa *possent ac licitum eis esset cum eorum animalibus, bestiis, pecudibus, porcis, bacchis et iumentis de die uti per totum tenimentum Canusii et Baroli inibique pascua sumere atque aquas et de nocte deberent ad eorum tenimenta redire absque solucione aliqua seu fida, exceptis tamen bubus domitis, qui de nocte et de die possent pascua sumere et aquas ac stare comuniter in tenimentis predictis*; che così erasi praticato da quaranta anni fino allora; che i Barlettani, i quali tennero e tengono le loro masserie in Canosa menarono e menano al pascolo i loro animali di giorno e di notte senza pagamento alcuno, e che per tali masserie pagano le collette e gli altri pesi con la università e co' cittadini di Canosa, *sicque fuit ab hactenus consuetum.*

Re Ladislao conferma il summentovato privilegio di Filippo, ch'è riportato intero in questo diploma; e prestando fede alla relazione di Eligio de Marra, ordina al Giustiziere di Bari ed ai Capitani, Castellani

Digitized by Google

e Baiuli di Barletta e di Canosa di rispettare e di fare dagli altri osservare i suddetti privilegi e consuetudini, infliggendo le multe a' renitenti e costringendo co' mezzi di legge gli oppositori.

Il diploma è sottoscritto da Nicola Mozzapede di Aquila, maestro Razionale della gran Corte, luogotenente del Cancelliere.

Un frammento del gran suggello in cera rossa pende da un laccio di seta.

LXXXVIII.

Anno 1406 — 13 marzo — 14ª Indizione — Salerno.

Estrazione di frumento da' luoghi marittimi di Barletta.

L'università di Barletta implora dalla Regina Margherita una sovvenzione per riparare quel porto in molte parti rovinato.

La Regina, in considerazione della fedeltà de' Barlettani e del vantaggio, che ritrarrebbe la Corte da' diritti fiscali, che per tal fatto si accrescerebbero, concede alla predetta università il privilegio di estrarre ogni anno dal medesimo porto e dai luoghi marittimi salme 500 di frumento, alla misura di tomola otto per ciascuna salma, franche dal diritto di uscita e del tarì, dovuto alla Corte. Dice che questo diritto servirà per restaurare il porto, ed il danaro a ciò necessario passerà per le mani di due deputati da nominarsi, i quali ne dovranno dar conto alla regia Corte. Ordina a' Portolani di Barletta, ed a' commissarii incaricati della estrazione del frumento e delle vettovaglie da quella terra, di farsi dare dagli estraenti idonea malleveria e giuramento, che il frumento sarà trasportato in luoghi *fidelium amicorum et de*

Digitized by Google

votorum del Re e della Regina, e non altrove; e di non permettere, che esca fuori del regno una quantità di frumento maggiore di quella stabilita nella presente lettera.

La Regina si sottoscrive con la formola: *in Camera nostra per manus nostri Margarite Regine*, come nel diploma del 1403.

Oltre le orme del piccolo suggello affisso, restano diversi frammenti del gran suggello pendente.

LXXXIX.

Anno 1406 — 13 marzo — 14ª Indizione — Salerno.

Regolamenti da osservarsi in Barletta.

I Barlettani presentarono reclami alla Regina Margherita nell' *auditorio* per le molte gravezze, che soffrivano dagli ufficiali della Corte di Barletta, i quali avevano ecceduto negli arbitrii, perchè da molto tempo non erano stati sottoposti al sindacato.

La Regina dispone, che nessun Capitano, giudice, assessore e notaio di atti, il quale sia stato in ufficio per un anno, possa essere in appresso nominato nell' ufficio medesimo, nè confermato dalla Corte; che l'ufficiale, compiuto il suo mandato, non debba andarsene senza essere stato sottoposto al sindacato dal successore, secondo la consuetudine del regno; che si nomini un altro Castellano dalla regia Corte, il quale si occupi soltanto delle cose appartenenti al castello, nè s' ingerisca nei fatti della Università; che gli assegni degli ufficiali anzidetti sieno secondo l' antico sistema; che non sieno tenuti i Barlettani a dare gratuitamente, senza loro volontà, albergo alle persone

Digitized by Google

di Corte, agli armigeri, i quali per qualunque causa si portino in Barletta.

Ordina pure, che sul frumento, sull'orzo e sulle altre vettovaglie prodotte in Barletta, non s'imponga altro nuovo balzello; che sia lecito vendere le vettovaglie a chiunque, ed estrarle da Barletta, salvo il diritto dovuto alla Corte, senza l'obbligo di venderle alla Corte medesima ed a chicchessia contro la volontà dei padroni; che sopra i diritti appartenenti alla Università nessuno di quei cittadini possa ottenere dalla Corte annue provvisioni; e che i beni di Barletta non sieno dati agli esteri, rimanèndo nulle le concessioni forse già fatte.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina.

Manca il gran suggello, e resta solo la striscia di pergamena, dalla quale pendeva.

LXXXX.

Anno 1412 — 28 agosto — 5.ª Indizione — Napoli.

Confermazione di privilegi alla città di Barletta.

Re Ladislao ad istanza de' Barlettani conferma tutte le lettere, grazie e privilegi loro conceduti da' Re suoi predecessori e dalla fu sua madre Margherita; ed ordina al Capitano ed agli altri ufficiali di Barletta di eseguirli e di farli eseguire (1).

Bernardo Zurlo di Napoli sottoscrive il diploma.

Da un laccio di seta rosso e giallo pende un frammento del gran suggello in cera rossa.

---

(1) I singoli privilegi non sono riportati.

Digitized by Google

LXXXXI.

Anno 1413 — 4 gennaio — 6.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Sgravio di tasse fiscali.

Re Ladislao per migliorare il deplorevole stato della università di Barletta, che per mantenersi a lui fedele aveva sofferti molti danni, la sgrava dal pagamento di once 172 ½ sulla somma della generale sovvenzione, ch' era di once 422 ½, riducendo questa *ad uncias ducentas quinquaginta tantum.*

Ordina poi al gran Camerario, al Giustiziere di Bari, al Capitano di Barletta, agli erarii ed agli altri ufficiali competenti la osservanza di tale disposizione, e raccomanda al gran Camerario stesso, agli archivarii ed a' tesorieri di emendare i regii cedolarii, per quanto concerne la predetta colletta generale di Barletta.

Il diploma è sottoscritto dal Re.

Al piede della pergamena sono due fori, pe' quali passava il laccio, che doveva sostenere il gran suggello di cera rossa distrutto.

LXXXXII.

Anno 1414 — 28 agosto — 7.ª Indizione — Napoli.

Immunità e grazie confermate a' Barlettani.

Da' sindaci della università di Barletta viene rassegnato alla Regina Giovanna II di essere stati da' Re predecessori concedute alcune immunità e grazie ai Barlettani, confermate poi da Re Ladislao; e di esserne state date altre da costui.

Digitized by Google

La Regina riconferma gli anzidetti privilegi (1), in ricompensa della fedeltà de' Barlettani e de' servigi utili a lei prestati da essi.

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonotario del regno e consigliere collaterale, Bernardo Zurlo di Napoli, che si sottoscrive.

Da un nastro di seta rosso e giallo pende un frammento del gran suggello in cera rossa, nel quale da una parte si vede la effigie della Regina seduta in maestà e dall' altra sono le armi de' Durazzeschi.

LXXXXIII.

Anno 1414 — 1.° settembre — 8 ª Indizione — Napoli.

Assegni al Capitano in Barletta da pagarsi da quella città.

La università di Barletta con sua supplica fa noto alla Regina Giovanna II, che, per le triste vicende de' passati tempi, trovasi impoverita, nè può più pagare al Capitano ed alla Corte di Barletta le once 156 di assegno, come quando il suo patrimonio era in buone condizioni, e domanda perciò una competente diminuzione dell' assegno medesimo.

La Regina tenendo conto de' servigi de' Barlettani stabilisce ridursi a 136 once annue gli assegni anzidetti, a cominciare dal mese di settembre della nona indizione (1415), proibendo al Capitano, al giudice, all' assessore ed al notaio di atti di molestare la Università per il diminuito pagamento.

Il diploma è spedito da Bernardo Zurlo di Napoli,

(1) Non si fa speciale menzione de' singoli privilegi.

Digitized by Google

Logoteta e Protonotario del regno e consigliere collaterale, che si sottoscrive.

Un frammento del gran suggello in cera rossa pende da un laccio di seta rossa e gialla, ed in esso da una parte è rappresentata la Regina e nell' altra lo stemma della casa durazzesca.

LXXXXIV.

Anno 1415—12 aprile—8.ª Indizione—Castelnuovo di Napoli.

Estrazione del frumento da' porti della Puglia senza pagamento de' diritti.

La Regina Giovanna II, considerando, che il porto di Barletta è in cattivo stato, e che restaurandosi ne ritrarrà vantaggio la regia Corte, concede a' Barlettani, giusta la loro istanza, la uscita di 200 salme di frumento da' porti e da' luoghi marittimi della Puglia, franca da ogni diritto, per lo spazio di anni quattro. Ordina quindi a' maestri Portolani nella Puglia, a' loro procuratori, luogotenenti e commissari, a' maestri giurati ed ai Portolani di quelle terre e dei luoghi di marina, di permettere tale estrazione computandosi ciascuna salma per tomola otto, e non riscuotendosi qualsiasi diritto, nè quello del tari o del ventesimo, dovuti alla Corte, i quali invece saranno destinati alla riparazione del porto.

I predetti ufficiali dovranno leggere la presente reale lettera e restituirla all' esibitore, dopo averne fatta copia o transunto in forma pubblica, il quale a cautela dovrà rimanere presso di loro. Dovranno essere presenti, quando verrà caricato il frumento, affinchè non se ne estragga una maggior quantità; ricevere dagl' interessati il giuramento di portarlo nelle terre

Digitized by Google

amiche del governo della chiesa e della Regina, e non altrove; notare tutto in un pubblico istrumento da stipularsi.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina Giovanna con la formola: *in camera nostra*, e porta in fine la nota: *habetur cedula reginalis.*

Oltre le vestigia de' sigilli segreto e quadrato affissi, pende da una striscia di pergamena un frammento del gran suggello in cera rossa.

LXXXXV.

Anno 1416 — 9 gennaio — 9.ª Indizione — Napoli.

Privilegi confermati alla università di Barletta.

Ad istanza de' sindaci della università di Barletta il Re Giacomo e la Regina Giovanna confermano tutte le concessioni, immunità, remissioni e grazie, date dai loro predecessori, e specialmente dal Re Ladislao, delle quali i Barlettani si trovino in possesso o quasi possesso (1).

Il diploma è dato e sottoscritto da Francesco Zurlo di Napoli, conte di Montoro, Logoteta e Protonotario del regno e consigliere collaterale.

In fine del documento leggesi la formola: *In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieri et Magno pendenti communi nostro sigillo iussimus communiri* ecc..

Sono poi notate le sigle *H. C. R. et R.* (*habetur cedula realis et reginalis*), e poi è scritto: *De mandato regio in consilio, presentibus domino Cancellario,*

(1) Non sono dichiarati i singoli privilegi.

Digitized by Google

domino Archiepiscopo Consano, domino Francisco de Ortona et aliis consiliariis.

Si veggono nella pergamena i fori, per i quali passava il laccio, che sosteneva il suggello.

LXXXXVI.

Anno 1416 — 9 gennaio — 9.ª Indizione — Napoli.

Frumento da estrarsi senza diritto di uscita.

La università di Barletta per mezzo de' suoi sindaci rassegna a' sovrani Giacomo e Giovanna II di avere ottenuto dalla Regina Margherita, da Ladislao e dalla stessa Giovanna Regina la concessione di poter estrarre dal regno 500 salme di frumento ogni anno, senza pagare alla regia Corte il diritto di uscita o altro diritto, che sarà invece adoperato per riparazione del porto, delle torri e delle mura di quella città. Trovandosi i Barlettani tuttavia in possesso di tale grazia, ne domandano la riconferma, la quale è data da' predetti Sovrani con le stesse condizioni ed in rimunerazione degli utili servigi renduti.

Il diploma è spedito da Francesco Zurlo di Napoli, conte di Montoro, Logoteta e Protonotario del regno e consigliere collaterale.

Leggesi in fine la formola: *De mandato regio in consilio* ecc., come nel diploma precedente.

È adoperata la formola, che annunzia il suggello comune ai due Sovrani. Da un laccio di seta pende un frammento del suggello in cera rossa, rappresentante da una parte i due Sovrani seduti in maestà e dall' altra le loro armi : nel 1° e 4.° di Ungheria, d'Angiò e di Gerusalemme; e nel 2.° e 3.° di Borbone della Marca di Provenza.

Digitized by Google

LXXXXVII.

Anno 1416 — 9 gennaio — 9.ª Indizione — Napoli.

Sgravio di tasse all' università di Barletta.

I sovrani Giacomo e Giovanna II prendendo in considerazione la fedeltà de' Barlettani, i quali nelle passate ed ultime guerre patirono danni nelle persone e nelle sostanze, li sgravano di once 50 nel pagamento della generale sovvenzione e della colletta, *que esse ponitur unciarum ducentarum viginti quinque*, cominciando dalla nona indizione in corso, e finchè non credano disporre altrimenti. Concedono ancora per l' anno stesso la esenzione dal pagamento delle imposte dovute alla Corte sopra gli animali.

Di più ad istanza de' sindaci di Barletta, ordinano che i Giudei ivi dimoranti non sieno espulsi in nessun modo, e che vi possano restare pacificamente.

L' adempimento di questa disposizione è commesso al gran Camerario del regno, a' Giustizieri, a' Capitani, a' commissarii, a' tesorieri, agli erarii, e collettori del danaro *generalium subventionum, subsidiorum, collectarum, taxarum, onerum, munerum, donorum, focularium et quarumlibet aliarum fiscalium functionum ordinariarum et extraordinariarum.*

Il diploma è dato dal Logoteta e Protonotario del regno e consigliere collaterale, Francesco Zurlo di Napoli, che si sottoscrive.

È annunziato il gran suggello pendente, comune per i due Sovrani; segue la formola: *de mandato regio in consilio, presentibus* ecc., come nel diploma col n.° XCV.

Digitized by Google

LXXXXVIII.

Anno 1416 (1) — 20 marzo — 9.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

La università di Barletta è in parte sgravata delle collette.

Giacomo e Giovanna II ordinano a Franceschello Imparato di Napoli, erario e commissario nella provincia di terra di Bari, di non esigere dalla università di Barletta per generali sovvenzioni, collette, tasse ed altre fiscali funzioni dovute annualmente ed in ispecie per l'anno corrente, più di quattro collette sole, oltre quella pel noto matrimonio (2). Aggiungono, che se sia dalla regia Corte imposta alla detta città una sesta colletta, si dovrà intendere graziosamente condonata.

Il diploma termina con la formola: *sub communi sigillo quadrato, ad exibitionem fiscalis pecunie deputato, et nicio Magni Camerarii iuxta modum et ordinem per Curiam nostram datum.*

Rimangono attaccati alla pergamena piccoli brani de' due sigilli affissi.

In giù alla pergamena medesima si legge: *de mandato regio ad relationem magnifici domini magni Camerarii.*

---

(1) L'anno non è indicato; la nona Indizione nel mese di marzo, sotto Giacomo e Giovanna, è noto, che corrispose al 1416.

(2) Non è dichiarato nel diploma, di quale matrimonio si tratti, giacchè la locuzione è questa: *et collectam aliam maritagii tibi (Erario) noti exigere et percipere debeas* ecc.

Digitized by Google

LXXXXIX.

Anno 1416 (1) — 10 aprile — 9ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Estrazione di frumento.

L' università di Barletta, per poter restaurare il porto e le mura della città, aveva ottenuta licenza di recare ogni anno 500 salme di frumento fuori del regno, giusta il contenuto di un precedente privilegio.

Il Re Giacomo e la Regina Giovanna II ordinano al nobile Tassino Gaudino, milite, maestro Portolano, di eseguire con ogni esattezza il mentovato privilegio, e di farlo ancora eseguire da altri.

La presente lettera regia è spedita col suggello segreto, di cui si vedono solo le vestigia in forma di croce.

C.

Anno 1416 — 21 novembre — 10ª Indizione — Napoli.

Indulto concesso a' Barlettani.

Gli abitatori di Barletta per le guerresche vicende de' tempi si divisero in fazioni, e per reciproco odio essendo venuti alle armi, commisero violenze, stragi, rapine, incendi; invasero castelli, terre, case; carcerarono persone, e recarono danni a sè stessi ed agli altri. Per parte della giustizia seguirono quindi sentenze, condanne, e vennero comminate pene personali e pecuniarie.

---

(1) Vedi per l' anno la nota 1ª nel precedente documento.

Digitized by Google

La Regina volendo essere clemente, e mostrarsi favorevole alle suppliche della predetta università, che avevale mandati particolari suoi sindaci ad implorare grazia, perdona tutti i reati e le colpe commesse dal tempo della morte di Ladislao fino allora, per quanto concerne la regia Corte, ed annulla *banna*, *bannorum iura*, *terciarias*, *condempnaciones*, *contumacias et sententias exinde debitas et secutas*, *nec non debita et secuta ac quascumque alias penas tam pecuniarias quam personales*, *etiam si in notam rebellionis et crimen lese Maiestatis inciderint*, *aut ipsorum criminum vel alterius eorum vim saperent et naturam.*

Permette alla Università l'esercizio de' propri diritti, e rende i Barlettani capaci e degni di poter essere nominati alle antiche cariche. Ordina al maestro Giustiziere del regno, ai giudici della gran Corte, a' vicegerenti, ai Giustizieri, a' Capitani, ai commissarii ed agli altri ufficiali di non procedere innanzi negli atti di giustizia per i suddetti delitti e colpe, e di annullare tutto quello, che siasi già fatto o possa farsi in appresso per siffatta causa.

Il diploma è dato e sottoscritto da Marino Boffa di Napoli, presidente e giudice della Corte e consigliere collaterale.

Leggesi in fine la formola: *Registrata in Reginali Cancellaria penes Presidentem.*

Il gran suggello pendente manca, ed esiste tuttavia una piccola parte del laccio, a cui era attaccato.

Digitized by Google

CI.

Anno 1416 — 20 decembre — 10ª Indizione — Napoli.

Collette da pagarsi in Barletta.

A causa delle gravi spese sostenute dalla università di Barletta per ridurre in potere regio il castello della città, occupato dai Francesi, e che è tuttavia assediato dai Barlettani, la Regina Giovanna II spontaneamente ordina, che, per l'anno in corso della 10ª Indizione, i Barlettani paghino alla Corte soltanto le quattro collette, a ragione di once 175 ognuna, e che non sieno obbligati a maggiore somma.

Stabilita così la tassa ne' cedolarii e nell' archivio della Camera della Sommaria, Giovanna si riserba d' imporre nuove tasse, oltre le dette quattro collette, nel caso, che sopraggiungano nuovi bisogni per la difesa dello Stato, e nel modo che si reputerà più opportuno.

Il diploma è spedito da Marino Boffa di Napoli, presidente della Corte, giudice e consigliere collaterale. Segue la sottoscrizione di Luca de Comite.

Manca il suggello pendente, ma sono nella pergamena i fori, per i quali passava il laccio, che lo dovè sostenere.

Digitized by Google

CII.

Anno 1417 (1) **— 19 gennaio — 10ª Indizione**
Castelnuovo di Napoli.

Compensazione di once 200 pagate dall'università di Barletta.

Dal quaderno degli atti presentati nella Curia la Regina ha avuto conoscenza, che i Barlettani erogarono 200 once di carlini di argento per diverse spese fatte *in obsessione castri ipsius Terre Baroli quod pro reducendo ad fidelitatem nostram detinuerunt ac detinent assediatum.* Essa volendo risarcire del danno quei cittadini, ordina al nobile Romolo Sardo di Napoli, erario (2) nella provincia di Bari, di non riscuotere la suddetta somma nella prima esazione delle collette, dovute alla Corte dalla Università per quell'anno della decima Indizione, e di procurarsi la quietanza delle predette once 200; la quale insieme col transunto della presente lettera dovranno essere valevoli documenti per giustificazione di lui.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina.

Si veggono le orme del suggello segreto, che fu impresso con l'anello.

---

(1) Nel documento manca l'anno, ma facendosi in esso menzione dell'assedio di Barletta, ricordato nel precedente diploma, il mese di gennaio della 10.ª Indizione non può riferirsi, che all'anno 1417.

(2) A fol. 112 del reg.° ang.° 372, sotto la data del dì 11 novembre 1418, 12.ª Indizione, è riportato il diploma della promozione di Romolo Sardo, *satis experti in decidendis et calculandis rationibus aliisque Curie regie negotiis*, a Razionale della regia Camera.

Digitized by Google

CIII.

Anno 1417 (1) — 6 maggio — 10ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Estrazione di frumento dalla Puglia franca da' diritti fiscali.

La Regina Giovanna II dice di avere già *de mense aprilis anni primo elapse octave indictionis*, accordato alla università di Barletta, dopo supplica di questa, il privilegio della estrazione di 200 salme di frumento, ogni anno, senza pagamento de' diritti dovuti alla regia Corte, da' porti e dai luoghi marittimi della Puglia. Tale permesso doveva valere per quattro anni da cominciare dall' aprile medesimo; ed i diritti non pagati dovevano servire per la riparazione del molo o porto di quella città.

Persistendo in questa determinazione raccomanda di eseguirla a' maestri Portolani, ai commissarii della Puglia ed a' maestri giurati e Portolani, destinati nelle singole terre e marine per invigilare circa la tratta del frumento e delle altre vettovaglie.

Il diploma è firmato di mano della Regina.

Restano le vestigia del suggello segreto impresso con l'anello.

---

(1) Manca l'anno, ma certamente il mese di maggio della 10.ª Indizione si riferisce all'anno 1417, perchè questo documento conferma il diploma riportato col n.º XCIV.

Digitized by Google

CIV.

Anno 1417 (1) — 17 giugno — 10.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Il trabucco esistente in Melfi si dà alla università di Barletta.

La Regina ordina al Capitano ed al Castellano di Melfi di consegnare, dopo analoga ricevuta, a' sindaci o nunzii della università di Barletta il trabucco, potendo servire nell' assedio del castello di Barletta occupato da' nemici.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina.

Restano soltanto le vestigia del suggello segreto affisso.

CV.

Anno 1417 (2) — 24 agosto — 10ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Tasse fiscali da pagarsi in tre rate.

Giovanna ad istanza della università di Barletta e ad intercessione del nobile Elia de Marra (3), suo fa-

---

(1) L' anno 1417 è stato determinato con la guida del documento n.° CI, nel quale trovasi notizia dell' assedio di Barletta.

(2) Si è notato l' anno 1417 (che non è segnato nell' atto) della 10.ª Indizione, perchè nei mesi di gennaio e di luglio di quell' anno furono dati privilegi ad alcune università del regno per disgravi d' imposte. V. reg.° ang.° 374. ff. 18 t.°, 19 t.°

(3) Elia de Marra addì 16 novembre 1419 ottenne dalla Regina privilegio di remissione delle collette dovute dai vassalli dei feudi di lui. V. reg.° ang.° 375 fol. 14.

Digitized by Google

miliare, concede alla detta università di pagare in tre rate le collette e le funzioni fiscali, spettanti alla regia Corte nell' anno della 11ª Indizione prossima e per le altre successive, fino a che non sarà altrimenti disposto. La prima rata dovrà scadere alla fine di dicembre di ciascun anno, la seconda nella festa della Risurrezione del Signore e la terza alla fine di agosto.

Il gran Camerario del regno, i presidenti della Camera, i Giustizieri, i Capitani, gli erarii, i tesorieri e gli altri commissarii sono incaricati della esecuzione dell'ordine anzidetto; comunicato con reali lettere, suggellate con l' anello della Regina, da aver valore, come se sieno munite del gran suggello pendente: *edicto et capitulo Regni de non admictendis cedulis et quibuscumque aliis facientibus in adversum non obstantibus.*

Il diploma è sottoscritto dalla Regina.

Si veggono soltanto le orme del suggello segreto affisso in cera rossa.

CVI.

Anno 1418 (1) — 18 febbraio — 11.ª Indizione Castelnuovo di Napoli.

Ordine per eseguirsi la proroga del pagamento delle collette.

La Regina, volendo sovvenire alle strettezze della università di Barletta, la quale per serbarsi fedele, aveva molto sofferto nelle passate guerre e nell' asse-

(1) Manca l' anno: l' Indizione 11.ª ed il mese di febbraio si riferiscono all' anno 1418 (V. diploma col n.° CI, dove si parla dell' assedio del castello di Barletta).

Digitized by Google

dio del suo castello, *olim in manibus gallicorum sistentis et deinde ad fidelitatem maiestatis sue reducti*, stabilì con sue lettere, che il pagamento delle collette, de' doni e delle altre funzioni fiscali dovute alla Corte si facesse in tre rate; una cioè nella festa della nascita del Signore, un' altra in quella della Risurrezione e la terza nel mese di luglio di ciascun anno.

Intanto il nobile Cubello De Griffis (Griffi) (1), erario e maestro Camerario della provincia di Bari molesta la predetta università ed i cittadini di essa pel pagamento delle collette, fuori i termini designati; onde la Regina gli ordina di eseguire esattamente le sue precedenti disposizioni. La presente lettera dovrà rimanere per cautela presso l' esibitore.

La lettera medesima è sottoscritta dalla Regina, ed è spedita *de mandato Reginali referente domino Cancellario Regni Sicilie.*

Del suggello segreto affisso rimane un piccolissimo pezzo.

CVII.

Anno 1418 (2) — 2 agosto — 11.ª Indizione Castelcapuano di Napoli.

Non si deve venire a transazione sul pagamento delle gabelle.

La Regina Giovanna II dichiara al Capitano di Trani, ed a' percettori del maggior fondaco della dogana e

---

(1) Cubello de Griffis addì 20 agosto 1419 fu Capitano di Molfetta. V. reg.° ang.° 372 fol. 210 t.°

(2) Manca l' anno. Si è determinato il 1418 piuttosto che il 1433 (in cui per la seconda volta, regnando Giovanna, ricorse

Digitized by Google

delle altre gabelle, e così pure al maestro Portolano, al procuratore ed al Secreto nella Puglia, di avere con dispiacere saputo, che alcuni mercanti e persone nazionali ed estere fanno pratiche con essi ed accordi sopra i diritti e le entrate delle dogane e delle gabelle di Trani e di altri luoghi, con diminuzione dei diritti anzidetti.

Ciò essendo di molto danno alla fiera, che si celebra in Barletta nel mese di agosto, ordina ai predetti ufficiali di non permettere, sotto pena di once mille, la diminuzione de' diritti sopra mentovati.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina.

Esiste il piccolo suggello segreto in cera rossa.

CVIII.

Anno 1419 — 16 maggio — 12ª Indizione Castelnuovo di Napoli.

Capitoli e grazie.

A supplica de' sindaci di Barletta, Berardo de Paladinis di Teramo e Giovanni Alopa di Napoli, la Regina Giovanna II approva alcuni capitoli di quella università, che sono i seguenti:

Il Capitano di Barletta e gli altri ufficiali debbono riscuotere gli assegni dal giorno, in cui prendono possesso del loro ufficio e non dal giorno della nomina.

---

l' 11.ª Indizione), essendo stati poi, come risulta da un diploma del 6 settembre 1429, i fondaci e le gabelle di Trani, di Giovinazzo e di Barletta dati in fitto dalla Regina a Gaspare Bonciano di Firenze, presidente della regia Camera, per pagare gli stipendii alla gente d' arme (V. reg.° ang.° 377. fol. 197 t.°).

Digitized by Google

Essi non possono prestar servizio per mezzo de' luogotenenti senza espressa facoltà data dal Sovrano, e non hanno diritto agli assegni per tutto il tempo, che non prestano servigio, secondo le disposizioni dei capitoli del regno.

L' Università non deve pagare a' detti ufficiali la terza parte de' loro assegni, fintanto che non siano stati sindacati nel termine dell' anno, eccetto quando diano idonea e sufficiente garentia.

È confermato il privilegio di farsi in ogni anno tre pagamenti di tutte le collette e delle altre imposte fiscali, cioè uno nella festività del Natale, un altro in quella della Risurrezione, ed il terzo per tutto il mese di luglio.

I pagamenti anzidetti, per evitare le depredazioni, debbono farsi direttamente nella Camera regia, e gli erarii ed i maestri Camerarii non possono prendervi parte; l' Università nondimeno è in obbligo di darne sicurezza alla regia Corte in principio di ogni anno, a cominciare da quello della 13.ª Indizione.

In tali pagamenti si nota essere interessato il Governo, poichè Barletta è più delle altre terre *apta et deputata ad agricultu'am*, e per ogni tratta di cento salme fuori regno si pagano once dieci e mezzo di carlini, dei quali la metà spetta alla regia Corte.

Finalmente si approvano tutte le grazie e privilegi, di cui fu ed è in possesso l' Università.

Il Giustiziere della terra di Bari, i Capitani e gli altri ufficiali del regno sono incaricati della esecuzione de' mentovati capitoli.

La Regina si sottoscrive nel diploma, spedito *de mandato Reginali in eius sacro consilio.*

Due frammenti del gran suggello in cera rossa sono attaccati alla striscia pendente di pergamena.

Digitized by Google

CIX.

Anno 1419 (1) **— 19 settembre — 13.ª Indizione — Napoli.**

Sindaci da eleggersi in Barletta per assistere alla incoronazione della Regina Giovanna II.

La Regina dice (2) che i suoi legati dimoranti a Firenze stabilirono una concordia finale tra lei ed il Pontefice Martino, e che il magnifico Renzo de Colonna, fratello del Pontefice, cui ella investì del contado di Alba e dell' uffizio di gran Camerario, le aveva prestato il giuramento di ligio omaggio per mezzo di Matteo Pulderico (Poderico) di Napoli, uno dei predetti legati.

In conseguenza di ciò il Pontefice deliberò di darle la investitura del regno e di farla incoronare, secondo le bolle apostoliche spedite nel mese stesso di settembre; e per ciò con suo breve apostolico l'avvertì di tenersi pronta a tale solennità.

La Regina aggiunge, che attende i suoi legati, *cum totali expedimento corone et investiture*, i quali da Firenze dovranno portarsi a Pisa, e di là con la sua galea, venire a Napoli pel giorno 25 o al più tardi verso la fine del medesimo mese; che tuttavia, non

---

(1) Manca l' indicazione dell' anno, che è 1419, tenuto conto della 13.ª Indizione sotto il Pontificato di Martino V.º nominato nel diploma.

(2) Al rovescio della pergamena con lo stesso carattere del testo è scritto: *Universitati et hominibus Terre nostre Baroli fidelibus nostris dilectis—Iohanna secunda Regina Hungarie Jerusalem et Sicilie.* L' indirizzo predetto ed il nome della Regina mancano nel testo.

Digitized by Google

potendo farsi, in così breve tempo, i preparativi opportuni alla grande cerimonia, ha ottenuto dal Pontefice una proroga fino al dì 8 del prossimo ottobre.

Esorta quindi la Università di eleggere i sindaci, che debbano prestare il giuramento di ligio omaggio, assistere alla sua incoronazione e prender parte al generale parlamento per gli ordinamenti e riforme del regno, per i quali spera una perpetua pace, tranquillità ed alleviamento a tutto il regno medesimo.

È annunziato il sigillo segreto, che non apparisce sulla pergamena.

CX.

Anno 1419 (1) — 25 ottobre — 13.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Pagamento anticipato fatto dalla università di Barletta.

La Regina accerta il pagamento di once 230 e tari 10 in carlini di argento fatto dai nobili Berardo de Teramo dottore in legge, e Tonto di Notar Nicola de Nucio, Jannarello de Galiano e Giovanni Alopa sindaci di Barletta, per cento carri di frumento venduti alla Corte, a ragione di once due e tarì dieci per ogni carro; e dichiara, che le suddette once 230 e tari 10 per suo ordine, dato a voce a' suddetti sindaci, furono

(1) L'anno non segnato nel documento è 1419, perchè nei mesi di ottobre e novembre della 13.ª Indizione la Regina sottoscrisse i suoi atti in Castelnuovo, come risulta da documenti inseriti nel reg.° ang.° 375 ff. 3 t.°, 5, 6, 8. I documenti della 13.ª Indizione del mese di ottobre 1434 sono dati, invece, in Castelcapuano e non già in Castelnuovo. (V. reg.° ang.° 371 fol. 430 — Nuovi reg.i vol. IV.° fol. 72).

Digitized by Google

assegnate al nobile Giovanni Carduyno, maestro Portolano e commissario di Puglia, pel caricamento della nave del nobile Giovanni Ambrosio Spinola di Genova. Siffatta somma di danaro dovrà detrarsi nella prima riscossione delle collette dovute in quest'anno della 13.ª Indizione dalla università di Barletta, alla quale per cautela rimarrà la presente lettera regia.

La Regina sottoscrive la lettera.

Si veggono in piede della pergamena le vestigia del suggello segreto e del piccolo suggello quadrato affissi.

CXI.

Anno 1419 — 15 novembre — 13.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

L' università di Barletta è disgravata di once 50 sulle tasse.

I Barlettani per i danni patiti nelle passate guerre, nelle quali si mantennero fedeli a Carlo III, a Ladislao ed a Giovanna II, trovandosi diminuiti di numero ed ammiseriti, non possono più pagare, come prima, alla regia Corte i pesi fiscali, per i quali si trovano tassati di once 175 di carlini di argento.

La Regina, in considerazione de' loro meriti, li disgrava di once 50 per tasse relative a sovvenzione generale, a sussidio, a doni ed a qualunque altro peso fiscale ordinario e straordinario, a cominciare dal dì 1.° del passato settembre dell' anno corrente.

Ordina poi al gran Camerario, a' presidenti della Camera della Sommaria, a' Siniscalchi e presidenti della regia Corte, a' maestri Razionali, al Giustiziere, al Capitano, agl' erarii, a' maestri di camera ed a' com-

Digitized by Google

missarii di non molestare i Barlettani per il pagamento delle predette once 50, le quali devono cancellarsi da' registri e da' cedolarii della camera e dell' archivio di Napoli, ove trovasi segnata la tassa dovuta per le collette dalla città di Barletta.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina, ed è spedito *de mandato Reginali Antonello barono thesaurario referente.* Segue la sottoscrizione originale del tesoriere Luca de Comite.

Il gran suggello pendente manca, e nella pergamena restano i fori, per i quali passava il laccio, che lo sosteneva.

CXII.

Anno 1420 (1) — 20 febbraio — 13.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Assegni al Capitano di Barletta da pagarsi da quella università.

La Regina Giovanna ordina alla università di Barletta di pagare subito, avuta cognizione della presente lettera, ducati 71 al milite Rainaldo de Montesorio di Napoli, come residuo dell' assegno dovutogli nell' anno precedente per l' ufficio di Capitano esercitato in quella terra, e ducati 31 a Marino Scannapeco di Cava, giurisperito e giudice assessore di Rainaldo, parimente come residuo de' suoi soldi.

Deroga al privilegio, conceduto a Barletta, di non

(1) Nel documento è segnato il 20 febbraio della 13.ª Indizione, senz' altro; è chiaro che l' anno è 1420, perchè nel 20 febbraio 1435, in cui nuovamente ricorse la 13.ª Indizione, la Regina Giovanna era già morta.

Digitized by Google

pagare gli assegni agli ufficiali, per quel tempo che sieno stati assenti, in favore di Rainaldo, perchè questi ebbe da lei il permesso di assentarsi; perchè fu incaricato di altri affari; fu infermo per qualche tempo, e perchè mandò, durante la sua lontananza, il luogotenente in Barletta.

Ordina infine a Bernardo de Pando, Capitano di Barletta ed a Landolfo Marramaldo di Napoli, Castellano di Barletta di obbligare quella università al pagamento summentovato, sotto pena del doppio in beneficio della Corte, nel caso di renitenza.

La regina si sottoscrive nel diploma, il quale è spedito *de mandato Reginali ad relationem domini Magni Senescalli.*

Restano le orme del suggello segreto affisso.

CXIII.

Anno 1420 (1) **— 2 aprile — 13.ª Indizione**
Castelnuovo di Napoli.

Ordine di consegnarsi una galeotta alla università di Barletta.

Giovanna, indotta, com' ella dice, da giuste e ragionevoli cause, scrive al nobile Landolfo Marramaldo di Napoli, milite e Castellano del castello di Barletta, ordinandogli di consegnare alla università di Barletta, ad ogni richiesta, *galeoctam viri nobilis Gabrielis de Brunalischis* (*Brunelleschi*) *de Florentia Castellani castri nostri Bari sistentem in ballio castri nostri Baroli.*

È annunziato il sigillo segreto, di cui appena ri-

(1) V. la nota al diploma col n.° CXII.

Digitized by Google

mangono le vestigia, ed è sottoscritta la lettera, come al solito, dalla Regina.

In piede della membrana si legge: *de mandato Reginali*, senz'altro.

CXIV.

Anno 1420 (1) — 6 aprile — 13.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Divieto di comprare le cose predate da Francesco Orsini.

La Regina fa noto a' Giustizieri, ai Capitani, commissarii, conti, baroni, alle università ed agli abitatori delle provincie di Basilicata, di Bari e di Principato Ultra, di avere conosciuto, che Francesco Orsini ha percorso in modo ostile il territorio di Barletta, facendo ivi preda di uomini, di animali e di beni, e di avere deliberato, non doversi comprare da' padroni barlettani o da altre persone le cose predate, nè doversi riscattare, perchè col danaro ritratto l'Orsini diverrebbe più forte e potrebbe più offendere.

Ordina perciò a tutti di eseguire la determinazione predetta.

Il diploma è sottoscritto della Regina, ed è spedito *de mandato Reginali ad relationem comitis Vigiliarum* (2) *et domini F. de Ortona.*

Esiste un piccolo frammento del suggello segreto impresso con l'anello.

---

(1) V. la nota al diploma col n.° CXII.

(2) Il conte di Bisceglie era Federico di Brunfort. (V. reg.° ang.° 375 fol. 233 t.°).

Digitized by Google

CXIV (duplicato) (1).

CXV.

Anno 1420 (2) — 6 aprile — 13.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Scorrerie di Francesco Orsini in Barletta.

La Regina Giovanna risponde brevemente alle lettere ricevute dalla università di Barletta (3), manifestando il suo dispiacere per le scorrerie e pei danni arrecati ai cittadini, ed a' loro beni ed animali da Francesco Orsini. La esorta ad essere costante, promettendo di mandare subito più di 500 soldati a cavallo, ed autorizzandola ad assoldare per propria difesa gente di armi col danaro fiscale dovuto alla Corte, ed a collegarsi con qualunque altra città e terra demaniale e con qualunque altra persona fedele alla Corte. Dice di avere con altre lettere ordinato, come ora nuovamente ordina, a tutti gli abitatori delle provincie di Capitanata, di Basilicata, di Bari e di Principato Ultra di non comprare o redimere nessuno degli animali presi dal predetto Orsini; e di doversi compor-

(1) Si è ripetuto il numero CXIV, senza riportare sunto, perchè il relativo documento è perfettamente simile al precedente nel testo e nell' autenticità, esistendo due originali della lettera regia del 6 aprile 1420, di sopra transuntata.

(2) V. la nota al diploma col n.° CXII.

(3) Il diploma non comincia con l' intitolazione della Regina, nè con l'indirizzo alla università di Barletta; nè l' una nè l'altro si leggono nel testo, ma sono scritti sul dorso della pergamena con caratteri ufficiali del tempo.

Digitized by Google

tare allo stesso modo i Barlettani, affinchè l'Orsini non diventi più forte col danaro delle vendite. Promette, che manderà un personaggio probo alla Regina Maria per liberare il nobile milite Giacomo de Marra loro concittadino.

Aggiunge, che nella presente lettera acchiude all'università medesima l'atto contenente l'ordine di non comprare o redimere gli animali, diretto agli abitatori delle anzidette provincie, affinchè lo faccia loro pervenire.

La Regina si sottoscrive di suo pugno.

Il suggello segreto è annunziato nella lettera, ma non se ne vede traccia nella pergamena.

CXVI.

Anno 1420 (1) — 15 giugno — 13ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Sforza degli Attendoli si accampa presso Napoli.

La Regina Giovanna II scrive all'università di Barletta (2) ricordando di aver ella conferiti onori e dignità a Sforza Attendoli; di avergli mandati più volte ambasciadori per tenerlo contento circa il danaro, le città, terre e castelli da lui desiderati; e di essersi Sforza, immemore di tanti beneficii, messo a' servigi del ribelle duca di Angiò, contro il governo

(1) V. la nota al diploma col n.° CXII.

(2) V. la nota (3) a pag. 120.

Digitized by Google

ed i sudditi del regno di lei, come confessò egli ai detti ambasciadori.

Essendo nota alla Regina la fedeltà dei Barlettani, raccomanda loro di attendere con ogni diligenza al buon governo ed alla fortificazione della città, e di non pagare ad alcuno le collette dovute alla Corte, ma di conservarle ad uso della propria difesa, avendo già Sforza messo gli accampamenti presso Napoli.

La lettera regia è sottoscritta dalla Regina, e suggellata col segreto suggello, di cui veggonsi leggerissime orme.

CXVII.

Anno 1421 — 20 Maggio — 14.ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Confermazione di privilegi.

La università ed i cittadini di Barletta pregano la Regina Giovanna II di riconfermare alcuni privilegi, loro conceduti dai Sovrani predecessori e specialmente da Re Ladislao e dalla Regina medesima, circa la immunità e la riduzione delle collette; delle quali grazie sono tuttavia in possesso.

La Regina riconferma i privilegi (1), perchè questi debbono rimanere stabili, e perchè i Barlettani si mantennero a lei fedeli nelle guerre contro il duca di Angiò ed i costui aderenti invasori del regno.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina ed è spedito *de mandato Reginali in suo consilio.*

---

(1) I singoli privilegi non sono riportati

Digitized by Google

Manca il suggello pendente, ma si ravvisano tuttora i fori, pe' quali passava il laccetto, che doveva sostenerlo.

CXVIII.

Anno 1421 (1) — 25 agosto — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Si promettono aiuti e difesa alla terra di Barletta.

La Regina Giovanna II (2) *receptis et intellectis litteris, Ambassata et memoriali* dei Barlettani, promette loro, che sarà sua cura mandare nella provincia di Bari, e specialmente nella terra di Barletta e nella città di Trani, gran numero di armigeri sufficiente non solo per la difesa dei suoi fedeli, ma anche per la offesa de' nemici. Intorno alle cose poi domandate da Tommaso de Paladinis, concittadino de' Barlettani, dice aver già data risposta, che sarà comunicata a voce alla università di Barletta.

La lettera è data senza sottoscrizione della Regina *sub anulo secreto,* che più non esiste.

CXIX.

Anno 1422 — 11 ottobre — 1ª Indizione — Pozzuoli.

Sgravio di tasse fiscali.

La Regina Giovanna ricorda, che la università e gli abitatori di Barletta, per mantenersi a lei fe-

(1) L'anno manca; ma l'Indizione 14ª nel mese d'agosto, durante il governo di Giovanna II, non può riferirsi che al 1421.

(2) V. la nota (3) a pag. 120.

Digitized by Google

deli, soffrirono molti danni, e considera, che scemate così le loro rendite, non possono, come prima, pagare le tasse fiscali. In ricompensa di ciò li disgrava di once dieci sulla tassa di once centodieci in carlini di argento, dovuta da essi ogni anno alla Corte, sì per la generale sovvenzione o colletta, come pel sussidio, pel dono e per qualsiasi altra imposizione o funzione fiscale ordinaria o straordinaria.

Vuole, che la detta università ed il suo distretto non siano molestati pel pagamento delle once dieci, le quali debbono essere cancellate da' maestri Razionali, tesorieri ed archivarii ne' quaderni, cedolarii, e registri della Sommaria.

Ordina al gran Camerario ed ai presidenti della Camera della Sommaria, a' maestri Razionali della gran Corte di Napoli, a' tesorieri ed archivarii, ai Giustizieri della terra di Bari ed agli altri ufficiali, stabiliti nelle stesse provincie per la riscossione delle imposte, di eseguire e fare eseguire il presente privilegio e di annullare gli atti, che per avventura si siano fatti o si facciano in appresso contro il dettato di esso privilegio.

Il diploma è sottoscritto dalla Regina, ed è spedito con la formola *de mandato Reginali ad relationem consilii.*

All'estremità inferiore della pergamena sono due fori, pe' quali passava il laccio, che doveva sostenere il gran suggello, che ora manca.

Digitized by Google

CXX.

Anno 1423 — 5 marzo — 1ª Indizione
Castelcapuano di Napoli.

Sgravio di once 50 a favore dei Barlettani.

La Regina, a cagione dei danni reali e personali, sofferti dalla universitá di Barletta e da que' cittadini per mantenersi a lei fedeli, rilasciò ad essa once 50 delle 100, dovute ogni anno per l' assegno del Capitano di Barletta, delle costui genti a piedi ed a cavallo necessarie all' ufficio di lui, del giudice, dell'assessore e del notaio di atti. Ora dice, che a cominciare dal 1° settembre della prossima 2ª indizione le once 50, residuali delle 100, dovranno distribuirsi in modo, tra il Capitano e le predette persone presso lui destinate, che a ciascuno tocchi diminuita l'antica rata, non dovendo la Università, in alcun tempo, essere obbligata al pagamento delle predette 50 once.

La Regina promette *sub verbo et fide regalibus* di non rivocare la sua determinazione, non ostante qualunque costituzione, capitoli, editti in contrario, e specialmente quelli, che vietino la diminuzione degli assegni agli ufficiali.

Dopo la sottoscrizione della Regina segue la formola: *de mandato Reginali domino magno Senescallo referente.*

Resta al piede della pergamena il laccio rosso e nero, onde pendeva il gran suggello di cera distrutto.

Digitized by Google

CXXI.

Anno 1425 (1) — I° dicembre — 4ª Indizione
Castello di Aversa.

Residuo delle collette condonato.

Per rimunerare l'Università della sua fedeltà e de' danni patiti, la Regina rilascia ad essa *omnes et singulas pecuniarum quantitates, atque residua collectarum, donorum, taxarum, onerum, munerum et functionum fiscalium* dovute alla regia Corte pel tempo passato fino allora, non ostante qualunque disposizione in contrario.

Gli ufficiali competenti della Sommaria sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente lettera, la quale deve restare in potere di chi la presenti.

La Regina si sottoscrive.

Restano tuttora nella pergamena le vestigia del suggello segreto e del piccolo suggello quadrato affissi.

CXXII.

Anno 1425 (2) — 2 dicembre — 4ª Indizione
Castello di Aversa.

Stipendi del Castellano di Barletta.

Giovanna scrive al maestro giurato, al camerario, al sindaco ed all'università di Barletta, comunicando

---

(1) L'anno non è segnato nella pergamena, ma la Indizione 4ª pel mese di dicembre durante il governo di Giovanna II, ricorse solo nell'anno 1425.

(2) V. la nota precedente.

Digitized by Google

loro di avere altra volta disposto, che gli stipendii del Castellano di quella terra, milite Landolfo Maramaldo di Napoli, e de' costui compagni e serventi, *ad rationem de unciis tresdecim et certis tarenis seu plus vel circa*, si pagassero co' proventi delle collette e delle altre funzioni fiscali; che poi indotta da alcune sue ragioni, commise al regio erario, quel pagamento, limitandolo ad once undici al mese. Ora, disvolendo ciò che volle, comanda che, cessando l'erario da questo incarico con la data della presente lettera, il camerario ed i rappresentanti della Università s'informino delle somme pagate, e continuino essi a dare gli stipendii summentovati. (1)

CXXIII.

Anno 1429 (2) — 16 giugno — 7ª Indizione
Castelcapuano di Napoli.

Pel pagamento del diritto di tratta.

I sindaci dell'Università avevano esposto alla Regina, che, volendo i Barlettani estrarre dal porto *et plagia seu maritima* di quella terra frumento, orzo, vettovaglie e legumi, i maestri portulani, i commissarii, altri uffiziali e Giacomo de Cutrullo di Ragu-

(1) Questo diploma è inserito nell'atto del 13 dicembre 1425, che fa parte degl'istrumenti appresso riportati in sunto.

(2) L'Indizione 7ª pel mese di giugno segnata senza l'anno nel documento, si riferisce certamente al 1429, perchè in giugno 1414 della Indizione 7ª regnava Ladislao e nell'Indizione 7ª del 1444 Giovanna II era già morta da tempo.

Digitized by Google

si (1) pretendevano il *ius tracte, quod asseruerunt retrohactis temporibus non fuisse solutum neque eis petitum*, e che perciò alcuni di essi cittadini erano stati costretti a dar malleverie pel pagamento del debito. Giovanna, accolta la supplica, ordina ai mentovati uffiziali, che dai Barlettani, i quali vogliano estrarre le predette vettovaglie, debbano riscuotere per parte della regia Curia soltanto tre tari e dieci grana per ogni cento salme di frumento e di grano; che non impediscano farsi cotali estrazioni, e che, ricevuto primieramente il diritto di tratta, annullino le malleverie di coloro, che le abbiano date.

È annunziato il sigillo segreto ed anche il suggello quadrato usato negli affari fiscali, ma non ne rimangono sulla pergamena che le sole orme. Si legge la sottoscrizione originale della Regina.

---

(1) Chi fosse Giacomo de Cutrullo e quale incarico avesse, non risulta dal documento. Tuttavia la ragione, per la quale egli si interessava della riscossione delle tasse fiscali si desume da un diploma di Giovanna del 12 ottobre 1418 (inserito a f. 265 del reg. ang. 372), nel quale leggesi, che un tempo a Giovanni de Cutrullo ed a Giacomo suo fratello, di Ragusi, nel ritorno che facevano da Napoli, fu sottratta certa quantità di moneta; che la Regina fece loro ricuperare il danaro, ma lo volle in mutuo, e perciò ordinò ai suoi uffiziali doversi consegnare ai mentovati fratelli la metà delle riscossioni fiscali delle tratte di frumento, di orzo ecc. che gli abitanti del regno estraevano dai porti di Puglia; e ciò fino a quando i fratelli stessi non fossero del tutto soddisfatti del loro credito.

Digitized by Google

CXXIV.

Anno 1430 (1) — 14 luglio — 8ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Estrazione del frumento da Barletta.

La Regina dichiara al nobile Gaspare de Boncianis di Firenze, commissario in Puglia, ch'ella aveva già concesso ai Barlettani una tratta di 500 salme di frumento per la riparazione del porto di quella città. Ordina quindi, che con due probi cittadini da eleggersi dalla Università, venda quella tratta, ed il danaro ricavatone impieghi nella riparazione del porto. Aggiunge: *ne huiusmodi venditio prefate tracte redundet in dampnum et preiudicium tui, qui a nobis dictam tractam emisti pro presenti anno, volumus quod, finito tempore venditionis tractarum per nos tibi facte ut prefertur, tantam frumenti quantitatem extrahere valeas, quod ascendat ad summam dicte tracte per te vendende pro reparatione portus predicti.*

La lettera è sottoscritta da Giovanna, ed ha solo i segni del sigillo segreto e del quadrato, essendosene caduta la cera.

---

(1) La Indizione 8ª pel mese di luglio, notata senza l'anno nel diploma, regnando Giovanna ebbe luogo solo nel 1430.

Digitized by Google

CXXV.

Anno 1432 — penultimo di febbraio — 10ª Indizione Castelcapuano di Napoli.

I cittadini di Barletta debbono essere giudicati da quel Capitano.

Ricorsero alla Regina Giovanna l'università di Barletta ed il nobile Riccardo de Marra, dicendo che per concessione de' Re predecessori, la detta università ed i suoi abitatori, per qualunque causa civile o criminale, non potevano, ad istanza delle parti o di ufficio, essere citati dalla Corte o convenuti in alcuna Curia del regno o presso qualunque giudice ordinario o delegato, ma solo innanzi agli ufficiali di Barletta; e che la Regina aveva confermato tale privilegio, ma poi ad istanza di Gennarello di Nicastro, che si diceva creditore del de Marra e dimandava farglisi giustizia, aveva con sua speciale lettera commessa tale causa al principe di Taranto, suo affine e consigliere collaterale, il quale citò il de Marra ad istanza di Gennarello, derogando a' mentovati privilegi.

Ora la Regina, in considerazione della fedeltà a lei mostrata da' supplicanti in ogni dubbia occasione, rivoca la predetta sua lettera di commissione, e soggiunge, che volendo Gennarello continuare la lite adisca per la via ordinaria il Capitano di Barletta.

Il diploma è sottoscritto di propria mano dalla Regina, ed è munito della formola: *de mandato Reginali oretenus facto.*

Pende dalla pergamena una piccola porzione del laccio, a cui fu attaccato il gran suggello, che manca.

Digitized by Google

CXXVI.

Anno 1434 — 21 ottobre — 13.ª Indizione Castelcapuano in Napoli.

Abolizione del diritto di passo in Canosa (1).

Francesco Orsini, quando era utile signore di Canosa, coll' appoggio e col favore del Re di Aragona, Alfonso, contro ogni ragione impose nella detta città una nuova gabella, che cioè ogni carro che passasse pel suo territorio gli dovesse pagare un tarì; la quale gabella recava danno grave ai Pugliesi, e massime ai cittadini di Barletta.

La Regina, supplicata da' Barlettani di abolire quella gabella per essi insopportabile, la proibisce nella più ampia forma, sì perchè non si poteva nè si dovea imporre nel regno, e specialmente in Canosa, e sì perchè Francesco Orsini aveva ciò fatto, sostenuto dal consenso del Re aragonese, ora noto nemico di lei. Comunica quindi tale sua volontà al gran Camerario e luogotenente, alle altre autorità competenti ed anche ai conti, ai baroni e sudditi; vietando, che sieno obbligati a pagare la gabella non solo i cittadini e l' università di Barletta, ma anche gli utili signori di Canosa.

Dal diploma, sottoscritto dalla Regina, pende mediante fili rossi il gran sigillo, chiuso in una borsa di tela, ma ridotto in frantumi.

---

(1) V. nella seconda categoria di atti l' istrumento del 3 novembre 1543, nel quale lo stesso diploma è portato con la data del 20 e non 21 ottobre.

Digitized by Google

CXXVII.

Anno 1436 — 18 settembre — 15.ª Indizione — Gaeta.

La terra di Barletta è di regio demanio.

Il primo dei capitoli fatti in nome di re Alfonso dal principe di Taranto col venerabile Antonio de Marra, abbate del monistero di S. Giovanni in Lamis, con Landulfo Maramaldo di Napoli e con Giacomo de Marra, militi, da parte della università di Barletta, è in questi termini: *In primis lo dicto Sengnore prencepe nomine et pro parte dicte regie Magestatis ecc. promecte che la dicta Magestate de Re tenera e averra la dicta terra di Barletta in domanio et per la soa corona et per nulla occasione et necessita no la vendera ne impignara non concedera in Capitania et Castellania ad nisuno sengnore barone ne ad homo cuiuscumque status et condicionis existat— Placet Regie Maiestati.*

La università di Barletta, essendo stata sempre di regio demanio fin da più remoti tempi, prega il Re di confermare il detto capitolo e di farne spedire le analoghe regie lettere. Il Re, considerati i meriti dei Barlettani, con deliberazione del suo Consiglio fa spedire il diploma, che è da lui sottoscritto.

I frammenti del gran suggello in cera sono attaccati ad un nastro rosso e giallo pendente dalla pergamena.

Digitized by Google

CXXVIII.

Anno 1436 — 18 settembre — 15.ª Indizione — Gaeta.

Privilegio confermato alla università di Barletta.

La università di Barletta, a mezzo del suo sindaco mostrò al Re Alfonso alcuni capitoli, tratti da quelli già stabiliti in nome del Re medesimo dal Principe di Taranto ed in nome dell' Università dalle persone (già mentovate nel precedente sunto) incaricate di rappresentarla. Uno dei capitoli consisteva nei privilegi per esenzioni, immunità, prerogative, grazie di tratte, collette ecc., conceduti dai Sovrani passati e specialmente da Ladislao e Giovanna II all'università stessa, ed era esposto nel modo seguente : *Item promecte lo dicto Sengnore prencepe nomine quo supra che la dicta Magesta de Re confirmara acceptara et observara ala Universita de Barlecta et ad tucti speciali Citatini tucti li privilegii, gracie, franchicii, immunitate et provesioni che avissero avuto arreto a principibus et Regibus huius regni, che non se poczano tollere, neu sospendere, ne a la Universita ne a li dicti speciali citatini — Placet Regie Maiestati.*

Il Re, volendo rimeritare la fedeltà dei Barlettani *qui, in tam turbulento ancipitique guerrarum turbine, contra nepharios temerariosque conatus ac varios insultus et verrucias fraudesque nostrorum Emulorum et rebellium eorumque sequacium adherencium et fautorum vigilanter viriliter et constanter cum eterne ac summe laudis et commendacionis preconio resisterunt et assidue resistere de bono sem-*

Digitized by Google

per in melius incalescunt, conferma il capitolo predetto.

Il diploma reca la firma autografa di Alfonso.

Il sigillo, che pendeva da un laccio rosso e giallo, consiste in frantumi chiusi in una borsa.

CXXIX.

Anno 1436 — 18 settembre — 15.ª Indizione — Gaeta.

Privilegi pe' mercanti veneti residenti in Barletta.

Vien rassegnato a Re Alfonso dalla università di Barletta, che i mercanti veneziani e loro dipendenti affluiscono in gran numero nella città di Trani, perchè hanno ivi ottenuto un equità ne' pagamenti delle gabelle e degli altri diritti fiscali. Ora non ricevendo la Corte danno alcuno, anzi vantaggio da questa concorrenza di persone commercianti, i Barlettani pregano il Re, di benignarsi ordinare, che i mercanti suddetti, portandosi in Barletta, siano trattati nel pagamento delle imposte come sono trattati in Trani.

Il Re con deliberazione del suo Consiglio consente alla domanda, non ostante le costituzioni contrarie, e specialmente quella, che proibisce la diminuzione degl' introiti fiscali e demaniali, ed ordina al gran Camerario del regno, e alle altre autorità residenti in Barletta di eseguire le riscossioni de' mercanti veneti, come si pratica in Trani.

Il diploma è sottoscritto dal Re.

Da un nastro di seta a righe rosse e gialle pendono tre frammenti del gran suggello in cera.

Digitized by Google

CXXX.

Anno 1436 — 18 Settembre — 15ª Indizione — Gaeta.

Condono di una parte delle collette e di altri regi diritti.

Il Re Alfonso compassionando le cattive condizioni economiche, in cui trovasi l'università di Barletta per avergli sempre serbata la fede, ed in considerazione ancora delle spese da essa fatte e de' danni patiti, le rimette in perpetuo ducati 100 sui 400, cui era tenuta per ogni colletta impostale dalla regia Corte o da imporsi, sia ordinaria, sia straordinaria; incominciando tale disgravio dal giorno 1° del mese di settembre di questa 15ª Indizione. Condona ancora alla stessa università ogni altra generale sovvenzione o colletta, con i residui per avventura dovuti alla Corte della Regina madre ed a quella di lui pel tempo passato; come pure i diritti di dogana, del sale e di qualsivoglia altro.

Finalmente considerando, che i cittadini di Barletta si sottoposero con lieto animo al governo di lui, rimette loro dalla somma delle generali sovvenzioni e collette, cui era l'Università tenuta in quell'anno, due di esse; da non ripetersi nondimeno questo condono negli anni avvenire.

Tale ordine è comunicato al gran Camerario del regno, alle autorità competenti e specialmente a tutti i regi ufficiali, deputati alla riscossione delle collette e de' diritti di dogana, del sale e degli altri diritti fiscali; ingiungendo anche di cancellarsi da' quinterni e da' cedolarii i ducati cento rimessi sopra ogni colletta.

Digitized by Google

Il diploma è sottoscritto dal Re.

Pende da un laccio di colore giallo e rosso il sigillo chiuso in una borsa di tela ma ridotto in frantumi.

CXXXI.

Anno 1436 – 16 ottobre — 15ª Indizione — Gaeta.

Donazione alla università di Barletta di alcuni beni confiscati.

Re Alfonso in ricompensa di molti danni sofferti dalla università di Barletta nell' ultimo assedio, da cui fu stretta per opera del ribelle Giacomuccio Caldora, il quale devastò molte terre, dona ad essa *omnia et singula bona mobilia et stabilia sita in eadem terra et eius territorio seseque moventia et nomina debitorum actiones et iura fructusque redditus et proventus lilli filholi, et stracze de bastrardis ob ipsorum rebellionem ad fiscum rationabiliter devoluta.*

Ordina poi al gran Contestabile del regno, al Capitano, all' erario ed agli ufficiali di Barletta di eseguire e fare eseguire la presente disposizione, e di mettere l' Università in possesso de' suddetti beni, di soccorrerla e di difenderla, e di permettere, che essa stessa, qualora lo voglia, possa di propria autorità impadronirsi de' predetti beni, senza la cooperazione di ufficiale alcuno.

Il diploma è sottoscritto di propria mano da Alfonso.

Si legge in ultimo: *Dominus Rex supplicante Comite francisco de Ursinis mandavit mihi Iohanni de Vitellino.*

Si veggono le orme del piccolo suggello affisso.

Digitized by Google

CXXXII.

Anno 1439 — 31 luglio — 2ª Indizione — Nel campo presso Altavilla di Valle-caudina.

Libera estrazione per mare del vino barlettano.

Re Alfonso concede ai Barlettani, che possano estrarre per mare da' porti e da' luoghi marittimi di Barletta quella quantità di vino che vorranno, purchè sia prodotta nelle loro terre, e che non sieno tenuti a pagare *ius aliquod dohane*, *fundici*, *cabelle seu directus, ratione exiture dicti vini*, dovuti alla Corte regia; in modo che i compratori e gli esportatori del vino non ricevano per ciò molestia.

Raccomanda al gran Camerario ed a' presidenti della Camera della Sommaria, di far eseguire i suoi ordini; e se i doganieri, i fondachieri, ed i compratori e percettori della dogana, del fondaco o della gabella sieno inosservanti di tale disposizione, di punirli con le multe.

Re Alfonso sottoscrive il diploma ed indi Luca di Caramanico.

Esiste il piccolo suggello affisso alla pergamena, coperto da un pezzetto di carta, su cui è impresso lo scudo inclinato rappresentante le armi reali.

CXXXIII.

Anno 1442 — 13 dicembre — 6ª Indizione — Barletta.

Estensione de' diritti di franchigia.

La università di Barletta rassegna al Re Alfonso, che que' cittadini, nel giorno di lunedì, godevano pel

Digitized by Google

passato la franchigia nel luogo detto *Arachi;* e domanda quindi che la esenzione da' pagamenti di dogana e di altri diritti della Corte sia mantenuta ed estesa a tutta la terra di Barletta.

Il Re estende *libertatem et franquitiam diei et loci ejusmodi per totam terram intra menia scilicet eiusdem (universitatis); ita quod omni die lune non solum in dicto loco sed ubique etiam per totam terram intus menia sua eiusmodi libertas seu franquitia locum habeat fraude ac dolo cessantibus quibuscumque.* Raccomanda la esecuzione del privilegio al gran Camerario, ed agli altri uffiziali competenti.

Si sottoscrive di sua mano il Re ed indi il segretario Francesco Martorell.

Ad un nastro di seta è attaccato il gran suggello di cera rossa, del quale restano due frammenti.

CXXXIV.

Anno 1442 — 14 decembre — 6.ª Indizione — Barletta.

Sgravio di tasse fiscali.

Re Alfonso fa grazia alla università di Barletta, che per qualunque generale sovvenzione o colletta ordinaria e funzione fiscale paghi, al pari della città di Trani, quaranta once, in carlini di argento, invece delle cinquanta, per le quali si trova tassata nei cedolarii della r. Camera della Sommaria. Delle dieci once diminuite, cinque sono da togliersi per sempre e le altre resteranno a beneplacito del Sovrano.

L' esecuzione di questa disposizione è data al Camerario, ai Capitani ed agli altri ufficiali competenti.

Digitized by Google

S' ingiunge ancora di fare le debite correzioni nei cedolarii, nei quali la tassa deve essere di 40 e non di 50 once.

Il diploma è sottoscritto dal Re e dal segretario Francesco Martorell.

È annunziato il gran suggello pendente, che manca. Dopo il testo del diploma si vedono le orme del piccolo suggello rotondo; il suggello quadrato, che è impresso sopra un pezzetto di carta, rappresenta le armi reali d'Aragona, di Ungheria, di Napoli e di Gerusalemme.

CXXXV.

Anno 1449 — 2 novembre — 13.ª Indizione — Castello di Torre ottava (Torre del Greco)

Ducati duecento donati dal Re ai Barlettani.

L' università di Barletta per pena inflittale aveva pagato alla regia Corte ducati 400, che aveva tolti in prestito da un tal Pompeo veneto. Re Alfonso, avendo saputo, che la predetta università deve pagare ducati 200 per usura al detto Pompeo, presa in considerazione la fedeltà ed i meriti dei Barlettani, dona e rilascia in loro favore ducati 200 dovuti alla Corte *ex generali confiscatione bonorum et iurium in Regnis et terris nostris pertinentium venetis nostris publicis hostibus*, ed ordina ai militi Antonio Palagano e Francesco *Bonshoms* commissarii in Puglia ed agli altri ufficiali di non molestare l' Università per la somma anzidetta.

Il diploma è sottoscritto dal Re e dal segretario Bartolommeo de Reus.

Digitized by Google

Pei due suggelli affissi leggasi quanto è scritto in fine del sunto del diploma col n.° CXXXIV. Il suggello pendente manca; ne resta l' indizio nella pergamena.

CXXXVI.

Anno 1449 — 6 novembre — 13.ª Indizione
Castello di Torre ottava (Torre del Greco).

Sale comprato e venduto contro le disposizioni del bando.

L' università ed i cittadini di Barletta manifestano ad Alfonso di aver comprato e venduto il sale in Barletta ed altrove, trasportandolo dalle saline e dai fondachi della Corte, e facendone commercio a loro arbitrio, contro la ordinanza ed il bando pubblicato per tutto il regno. Essi dicono di non avere avuto conoscenza del predetto bando, e di essere disposti ad ubbidire agli editti della Corte, e supplicano il Re di mostrarsi verso di loro benigno.

Il Re ordina, che i colpevoli non siano accusati, nè giudicati civilmente o criminalmente; e raccomanda al gran Camerario ed agli altri ufficiali della Puglia, e specialmente a Paolo Damiano, di eseguire tale disposizione sotto pena di ducati mille.

Il diploma è firmato da Re Alfonso: seguono le sottoscrizioni del gran Camerario Innico e del segretario Bartolommeo de Reus.

Del piccolo suggello affisso restano le sole orme. Manca il suggello pendente.

Digitized by Google

CXXXVII.

Anno 1454 — 22 gennaio — 2.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Debbono aver vigore i capitoli dell' università di Barletta.

L' università di Barletta espone al Re, che essa per la tranquillità degli abitanti e per la custodia de' vigneti e degli altri fondi rustici è solita ogni anno fare alcuni capitoli o statuti, e che questi non vengono sempre eseguiti dagli ufficiali regî, cui sono comunicati; domanda perciò la facoltà per la formazione di que' capitoli, e per l' osservanza di essi.

Il Re è favorevole a tale richiesta, ed aggiunge doversi riscuotere da' contravventori le multe inflitte.

Il diploma è sottoscritto dal Re: seguono le firme del luogotenente del gran Camerario, e di altri uffiziali.

Da un nastro di seta rosso e giallo pende il gran suggello di cera rotto in molte parti.

CXXXVIII.

Anno 1456 — 8 febbraio — 4.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Indulto a favore di alcuni colpevoli.

Trovandosi alcuni cittadini ed abitanti di Barletta involti in processure ed inquisizioni per fatti di eresia, di mala fede e di usura, Re Alfonso per sua in-

Digitized by Google

dulgenza li assolve da' delitti commessi fino allora e da altri delitti, che vi hanno relazione o ne sono conseguenza, eccettuati solo quelli di lesa maestà, di falsa moneta e di omicidio.

Siffatto perdono deve aver vigore tanto se non vi sia ancora accusa, denunzia, inquisizione o processo, quanto se sieno stati già compilati processi civili o criminali.

Col perdono vengono annullate le pene corporali e pecuniarie già inflitte, le confische de' beni, i bandi, le *fuorgiudiche*, le condanne; non potendo essere in alcun tempo molestati i colpevoli, i quali riacquistano gli antichi loro onori e dignità senza alcun pregiudizio.

Per siffatto indulto l' Università donò al Re ducati mille; valutato ogni ducato per dieci gigliati, i quali furono introitati dal tesoriere generale della Corte, Pietro Mercader.

Alfonso firma il diploma, ed aggiunge anche di sua mano le seguenti parole: *yo e leydo la presente e plazeme que assi se faza*. Seguono le sottoscrizioni originali di Innico, gran Camerario, e del segretario Francesco Martorell.

V' è affisso il piccolo suggello quadrato.

Pendono da un laccio di seta due piccoli frammenti del gran suggello in cera rossa.

CXXXIX.

Anno 1456—11 giugno—4ª Indizione—Castelnuovo di Napoli.

Diploma di re Alfonso rinnovato ufficialmente.

Essendosi dato ordine a 13 marzo 1456, che tutti quelli, i quali avevano lettere del Re non munite del

Digitized by Google

suggello pendente, dovevano fra lo spazio di tre mesi presentarle al consigliere collaterale Ugo de Alanio, milite e Cancelliere del regno per rinnovarsi e suggellarsi, l' università di Barletta presenta il diploma del 17 aprile 1454 della 2ª indizione, dato nel Castelnuovo di Napoli.

In tale documento il Re dichiara, che è debitore dei Barlettani di ducati 3000 in monete di gigliati; che questo denaro gli fu pagato dal nobile Pietro Bonello, sindaco di quella città, e consegnato al regio consigliere e tesoriere generale Pietro Mercader, milite; che, giusta la disposizione del parlamento generale de' magnati, de' baroni e delle università, la somma anzidetta, datagli a mutuo da Barletta, doveva essere ad essa restituita nel più breve tempo possibile.

A tal fine questa somma è assegnata sopra i diritti della tratta del grano, orzo ed altre vettovaglie da estrarsi da' porti della Puglia, dandosi facoltà alla predetta Università di esigere e ritenere per sè la metà de' diritti anzidetti, fintanto che non si sia rivaluta de' ducati 3000 mutuati.

Ordina quindi il Re al consigliere Simone Catzecta di Trani, maestro Portolano di Puglia, al *secreto*, ai commissarî, portolani e portolanoti, sotto pena di once mille, di permettere alla Università summentovata, o a chi essa a ciò destinerà, di ritenere la metà de' diritti della tratta, ancorchè questa si trovi dalla Corte regia venduta. Dispone parimente, che nella estrazione delle vettovaglie sia presente alcuno dei sopraddetti ufficiali invece del maestro Portolano; che in piedi o nel dorso del presente diploma si faccia menzione delle seguite estrazioni, affinchè esse non oltrepassino i ducati 3000; che la università di

Digitized by Google

Barletta presti cauzione di non trasportare o far trasportare le vettovaglie ne' luoghi proibiti, e faccia pervenire le lettere testimoniali da' luoghi, ove quelle sieno state scaricate, restando obbligata in caso di contravvenzione alla multa stabilita.

Questo diploma in forza del bando anzidetto è rinnovato e munito del gran suggello. Si sottoscrive il Re Alfonso ed il segretario Francesco Martorell.

In piede e nel dorso di questa pergamena sono annotate tutte le estrazioni di vettovaglie fatte con la metà del pagamento del diritto di tratta, per iscontare il mutuo di ducati 3000.

Da un nastro di seta a righe rosse e gialle pende un frammento del gran suggello in cera, nel quale vedesi il Sovrano da una parte seduto in maestà e dall' altra cavalcante un destriero in corsa.

CXL.

Anno 1457 — 8 ottobre — 6.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Indulto.

Furono accusati alcuni Barlettani e specialmente i nobili militi Giacomo de Marra e suo figlio Angelo di seduzioni, di furti, di saccheggi, di adulterî, d' incesti, d' inobbedienza e di offesa agli ufficiali regî, di sedizioni, di tumulti, di ricetto di banditi, d' indebite appropriazioni di oro, di argento, di monete e di animali. Furono altresì accusati di pratiche coi Veneziani, co' Fiorentini e co' Genovesi in tempo di guerra, di colpe commesse nell' amministrazione,

Digitized by Google

di falsificazione di scritture, di abuso di privilegî e di molti altri delitti punibili con pene pecuniarie e corporali, per i quali già trovavansi compilati processi *per Deputatos in consiliis subornationum et pecunie*, o potevansi fare denuncie presso il Capitano di Barletta e le autorità delle provincie di Terra di Bari, di Capitanata e di Basilicata.

Non volendo gli accusati litigare con la Corte, e procedere per la intrigata via giudiziaria, si raccomandano alla clemenza sovrana.

Alfonso per la benignità del suo animo perdona tutt' i crimini, delitti e colpe fino allora commesse, eccettuando quelli di Roberto della Marra, contro cui erano iniziati i processi, ed eccettuando pure i delitti di lesa maestà e di falsa moneta. Rivoca ed annulla tutte le condanne, le *fuorgiudiche*, i bandi, gli ordini ed i sequestri fatti da qualsiasi ufficiale; e vuole, che tale indulto sia generale, e tolga ogni macchia d' infamia a' colpevoli, i quali sono riabilitati nella loro fama, negli onori, nelle dignità.

La esatta esecuzione di questi ordini, sotto pena di ducati diecimila, è commessa al maestro Giustiziere, al gran Camerario, a' presidenti, al Protonotario del regno, a' deputati ne' consigli *subornationum et pecunie*, a' presidenti ed ai Razionali della Camera della Sommaria, al Reggente ed a' giudici della Corte della Vicaria, a' Vicerè e Governatori, Giustizieri, Capitani, commissarii e giudici delegati per tutto il regno di Sicilia di quà dal faro.

Il Re si sottoscrive aggiungendo di suo carattere, la formola: *yo e leydo la presente e plazeme que assì se faza.* Seguono le sottoscrizioni di Innico gran Camerario, e del segretario Francesco Martorell.

Digitized by Google

La pergamena è rotta nell' estremità inferiore, ove doveva essere attaccato il gran suggello pendente, che manca.

CXLI.

Anno 1457 — 11 ottobre — 6.ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Per la nuova trascrizione di un privilegio di foro.

Re Alfonso, fra le grazie da lui concedute a tutte e terre e luoghi di regio demanio, alla provincia di Bari ed a Barletta nell' ultimo parlamento tenuto in Napoli, nel capitolo 47° confermò soltanto un antico privilegio di foro, dato ai Barlettani da Ludovico e Giovanna I; mentre del privilegio medesimo era stata richiesta anche la trascrizione, perchè consumato nei caratteri e nel suggello.

Ora nel presente diploma ad istanza di Barnaba e di Raffaele de Marra, familiari regî, fa trascrivere letteralmente il privilegio medesimo (1) e lo ratifica.

Il capitolo 47° delle grazie, riportato integralmente con la relativa decretazione nel diploma stesso, è di questo tenore: *dignetur Vestra Maiestas concedere dictis hominibus et universitati terre Baroli confirmare quoddam eorum antiqum privilegium de*

(1) Il privilegio trascritto è del dì 8 dicembre 1353, indizione 8ª; ma la data dell' anno è erronea, perchè nel mese di dicembre dell' indizione 8ª ricorreva l' anno 1354. Ed infatti quest' anno è notato nell' originale privilegio, realmente consumato nella scrittura e nel suggello. V. il sunto al num. LXI.

Digitized by Google

quo in possessione fuerunt et sunt, dictante quod in primis causis non possint extrahi extra dictam terram Baroli et solum capitaneus Baroli sit eorum ordinarius: Et quia dictum antiqum privilegium est quodammodo propter sui antiquitatem diminutum in licteris et sigillo: illud dignetur Vestra Maiestas facere de novo rescribi et confirmare — Placet Regie Maiestati quod servetur eis privilegium quod super his habent iuxta illius seriem et tenorem si et prout melius in eorum possessione persistunt.

Il Re infine raccomanda l' esatta osservanza del contenuto del suo diploma al maestro Giustiziere ed agli altri uffiziali competenti, comminando ai contravventori la multa di ducati cinquemila.

Vi sono le sottoscrizioni autografe del Re, del gran Camerario e del segretario Francesco Martorell.

Diversi frammenti del gran suggello in cera rossa pendono da un nastro di seta.

CXLII.

Anno 1459 — 7 giugno — Nel campo presso Candela.

Non debbono essere molestati nel possesso de' beni gli eredi di un tal Gerardino.

Mariella, figlia ed erede della fu Rossa *Antonii de Iuvenacio* moglie di Gerardino, *speciarii de montibarchio*, e Memma figlia adottiva del detto Gerardino e della seconda moglie di lui Giovannella, di chiarano al Re Ferdinando 1.° di Aragona di possedere da molto tempo con giusto titolo ed in buona

Digitized by Google

fede una bottega con tutte le erbe aromatiche ed una torre con vigneto in Barletta, appartenenti al suddetto Gerardino, con consenso e volontà di costui, e temendo di essere molestate in tale possesso implorano i provvedimenti di giustizia.

Il Re ordina al Giustiziere della terra di Bari e Capitanata, al Capitano di Barletta ed agli altri ufficiali del regno, sotto pena di once cento, di mantenere nel possesso le supplicanti e di non farle molestare da alcuno; e che se altri vanti diritto sulla predetta bottega, torre e vigneto proceda per la via ordinaria ed innanzi al giudice competente.

Il diploma è spedito da Valentino Claver, vicecancelliere, in luogo del Logoteta e Protonotario Onorato Gaetano.

Dopo la sottoscrizione del Re è quella di Marino Tomacello segretario.

Da un nastro di seta rosso e giallo pende un frammento del gran suggello in cera.

CXLIII.

Anno 1465 — 1.° febbraio — 13ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Confermazioni di due capitoli.

Sono presentati dalla università di Barletta a Re Ferdinando per la sovrana ratificazione i seguenti capitoli, già da lui altra volta approvati:

Che tutti Mercadanti Veneciani et Subditi de Veneciani siano tractati a Barletta alli pagamenti de le Dohane et altre rasone et gabelle regali et in tutte le altre cose secundo sono tractati in Trani:

Digitized by Google

et che se degni sua Maesta commandare allo Maestro Portulano, et allo Dohanero de Barletta, che le habiano et debiano tractare in li dicti pagamenti et in omne altra cosa secundo sono tractati in Trani: et che debiano servare lo privilegio sopra cio ad essa universita, per la felice memoria del Re Alphonso concesso, o, per altri Re concesso, et confirmato—Placet Regie Maiestati.

Item che se degni soa Maesta concedere de gratia speciali: che la dicta universita et citadini de essa de tutte loro Mercantie. barche e navilii in tutto lo Reame non siano tenuti pagare la gabella nova de uno per cento et la portata de navilii: et che se degni soa Maesta commandare allo Maestro Portulano de Puglia et tutti Dohaneri presenti et futuri, che da li dicti citadini, et da essa universita de Barletta, et loro mercantie non debiano exigere la dicta gabella: perche considerato che Mercadanti Venetiani non pagano tale gabella, et li citadini pagandola non poriano habilmente usare la mercantia in damno et detrimento de essa universita in genere et in specie: et però se degni soa Maesta per bene de quella universita tale gratia concedere si come anchora la have concessa alla universita di Trani—Placet Regie Maiestati.

Ferdinando convalida tali capitoli, e ne raccomanda la esecuzione al gran Camerario ed agli altri ufficiali del regno.

Il diploma è sottoscritto dal Re ed è spedito da Onorato Gaetano, conte di Fondi, Logoteta e Protonotario del regno.

È annunziato nel diploma il suggello, ma non resta alcuna traccia di esso.

Digitized by Google

CXLIV.

Anno 1465 — 18 marzo — 13ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Confermazione di privilegi.

La università di Barletta presenta al Re Ferdinando alcuni capitoli, già da lui approvati e decretati, e lo prega di degnarsi ratificarli ed autenticarli novellamente, affinchè abbiano fede pubblica.

I capitoli sono i seguenti:

Primo che se digna sua Maesta concedere alla dicta universita, et commandare ad tutti Capitanei et officiali presenti et futuri, che debiano integramente senza violatione servare et fare servare tutte lege, constitutioni monicipali, et consuetudini, et capituli de essa universita et per essa universita facti, et quelli che farano in futurum, et tutti li loro statuti facti, et faciendi cum fidelita de sua Maesta, et per bono guberno et regimento de essa universita, et de li citatini et habitanti in essa in quantumcumque havessero facti statuti, et capituli, o facessero contra ius commune: et constitutioni et capituli del Reame, secundo che sono stati servati per lo passato senza contradictione cum fidelita de essa Maesta, et bon guberno della dicta universita — Placet Regie Maiestati.

Item che se digna sua Maesta concedere che nullo commissario, gubernatore o vice Re o iudice in primis causis dentro la Terra de Barletta ne da fore contra li citatini et habitanti in essa Terra possa exercitare iurisdictione alcuna in qualunca causa excepto solo lo capitaneo de sua Maesta che sera in Barletta: secundo per altri privilegii de li Re passati, ad essa universita, e stato concesso: et confirmato — Placet Regie Maiestati.

Digitized by Google

Item perche e solito ab antiquo essa universita de li Salini de sua Maesta che so in Barletta omni anno havere in dono carri doi de sale alla grossa et carri doi de gliosca: lo quale se divide et dona tra li citatini de essa universita: et questi arrendatori che so allo presente recusano de darelo: che se digna sua Maesta comandare a lo Mastro portulano, et credenceri, presenti, et futuri; et a li arrendatori de esse saline, presenti, et futuri che quolibet anno debiano dare li dicti carri de sale et gliosca ad essa universita: per compartire tra li dicti citatini ad memoria de vostra Maesta: secundo che sempre e stato solito, et consueto — Placet Regie Maiestati.

Item supplica la dicta universita, alla prefata Sacra Regia Maesta: considerato che sua Maesta a perpetua memoria de la felice et digna coronatione receputa in la dicta Terra de Barletta: et in remuneratione de la fidelita essa universita ha portata a sua Maesta li concesse gratia che fossero franchi per anni dodeci, et inde in antea ad beneplacito de sua Maesta de omni pagamento colte et functione fiscali overo reali, et de cio per mane de Thomasi girifalco evi facta la minuta de lo privilegio: che essa Maesta se digna tale gralia acceptare: et comandare che tale privilegio habia debita expeditione: a cio che quello che sua Maesta gratiosamente concesse, la dicta universita gratulanter possa gaudere: in demonstratione de la inconcussa fidelita ha portato et porta ad sua Maesta a perpetua memoria de essa Maesta, et coronatione predicta—Placet Regie Maiestati.

Item supplica la dicta universita alla prefata Maesta considerato per la felice memoria de Re Alfonso patre de essa Maesta propter multa damna expensas et interesse passa per la dicta universita per stato et fidelita de sua Maesta reduxe gratiosamente et volse che la dicta universita pagasse per colta onze quaranta: dove prima la dicta uni-

Digitized by Google

versita pagava per ciascaduna colta onze sexanta tre et tari . . . (1) *in tempo della Regina Iohanna secunda, se digna sua Maesta che la dicta universita paga per ciascaduna colta etiam quaranta: secundo per lo privilegio de la dicta felice memoria de Re Alfonso appare: et ancora per sua Maesta confirmato: considerato la dicta universita et populo sono poveri: et disfacti: et non sono al presente in quello modo et faculta che erano in tempo de la dicta Regina Iohanna: et sonno diminuiti: et poco habitata per le morie: et ene affamata et gravata de creditori: si como e noto a sua Maesta: si como sempre ha sperato ét spera in essa Maesta—Placet Regie Maiestati: exceptis collectis maritagii impositis: iuxta taxationem tempore Regine Iohanne secunde.*

Item supplica la dicta universita che per privilegio tene de sua Masta inter alia che lo castellano de Barletta non possa tenere homeni citatini de Barletta, per recomendati: et che non obstante che li tenesse lo capitaneo de Barletta qui pro tempore fuerit habea a cognoscere de loro: Et che ipsi citatini recomendati, non possano portare arme per la dicta Terra: et che non siano franchi: et che in tutte cose siano tractati como citatini: et che lo dicto castellano al presente vole tenere tali citatini per recomendati, in derrogatione de li privilegii de essa universita: che piacia a sua Maesta lo dicto privilegio concesso ad essa universita observare: non obstante qualunche cosa de po lo dicto privilegio emanata: et maxime lo dicto privilegio concesso al dicto misser Martino—Placet Regie Maiestati quod recomendati domini castellani non possint deferre arma aliqua per terram Baroli: et quod non habeant aliquam franchiciam realem tangentem regiam curiam.

---

(1) i tre puntini rappresentano lo spazio bianco nel testo.

Digitized by Google

Item supplica la dicta universita: si como sa la sua Maesta parte de la insula de Barletta e andata a fundo: et lo resto sta ancora per gire in fundo et non se conzando sua Maesta ne patira gran danno: et ha patuto: et pate al presente: de tracte et dohana: che sua Maesta se digna farela aconzare: et refare: si como promesse a la dicta universita in tempore sue coronationis in Barletta: et sera utile de sua Maesta et de quella terra—Placet Regie Maiestati.

Item supplica la dicta universita: che molti citatini et habitanti in la dicta Terra si fanno salinari: et voleno gaudere privilegio de franchicia dal tempo che principiano per volere fare li sali, per tutto lo mese de Novembre primo futuro de ciascaduno anno non possendo essere constricti in corte de lo capitaneo de Barletta a pagare loro creditori: resultando in gran danno de li citatini de essa universita: che a sua Maesta piaccia providere: et declarare: che tale franchicia sia incomenciando a die che vano a fare li sali per tutto septembre futuro: in lo quale tempo se pono fare li sali: et che stano in exercitio de fare sale: et completo exercitio, lo capitaneo de Barletta li possa constringere: et fare iusticia de ipsi.—Placet Regie Maiestati.

Item supplica la dicta universita: considerato li arrendatori de li salini de Barletta, et loro factori hanno obtenuto uno commandamento da sua Maesta che possano comparare vino da fori de Barletta in le altre terre per li homeni de le saline: lo quale commandamento e dannoso et e in detrimento de essa universita et soy privilegii: li quali voleno: che vino foresteri da fore Barletta non possa venire intro Barletta: ne in suo tenimento: ne comparare vino foresteri per conducerlo in Barletta, o de fori in suo tenimento: ne caricarlo in lo dicto tenimento per mercatantia: se digna sua Maesta providere: che tali privilegii de essa universita non siano derrogati: imo observati:

Digitized by Google

et fare uno commandamento a li predicti arrendatori; et a loro factori: et ad omni persona: che non presumano rompere li privilegii de essa universita: ne comparare vino foresteri da fori Barletta: excepti volendo comparare comparano da li citatini di Barletta li vini de Barletta: che altramente seria disfactione grandissima de essa terra: et perderianose li vini e possessione — Placet Regie Maiestati.

Item supplica la dicta universita: che sua Maesta se digna e voglia servare li privilegii antiqui: et confirmati de essa universita: et non dare quelle graveze che per privilegii e exempta considerato quando sua Maesta vole homeni da Barletta per servicio de sua Maesta: non voleno partire volendo dinari per pagamento da la dicta universita: et questo e contro li dicti privilegii: ut deus eandem vestram Maiestatem conservet per tempora longiora amen — Placet Regie Maiestati.

Il Re ad istanza dell'Università e per i meriti di essa conferma i suddetti capitoli.

Il diploma è spedito dal Logoteta e Protonotario e consigliere collaterale Onorato Gaetano, conte di Fondi. Segue la firma originale del Re, ed indi quella di Innico gran Camerario.

Da un nastro di seta pendono frammenti del gran suggello in cera rossa.

CXLV.

Anno 1465 — 17 decembre — Foggia.

Pagamento dovuto a Francesco di Altomare.

Il guardiano del convento e della chiesa di S. Maria de' fratelli di Barletta, Francesco di Altomare, espone a Re Ferdinando, ch' essendo stato incaricato

Digitized by Google

di regolare l' orologio della università di Barletta con l' assegno di ducati 10 annuali, ed avendo esercitato tale servizio per più anni, resta tuttavia ad avere per gli anni passati, fino a tutto l' anno della 13.ª indizione scorsa, once sette di carlini e tarì due, ed essendo stati inutili i suoi reclami, prega il Re di provvedere secondo giustizia.

Re Ferdinando ordina quindi al sindaco di Barletta di pagare, fra lo spazio di giorni dieci, dalla esibizione di questo diploma, tutto il salario dovuto al petitore, e comanda in pari tempo al Capitano di obbligare al suddetto pagamento il sindaco e l' Università, anche con esecuzione reale sopra i beni di questa, sotto pena di ducati 100.

Il diploma è spedito dal luogotenente del Logoteta e Protonotario Benedetto di Bassano di Piedimonte, che si sottoscrive. Segue la firma autografa di Ferdinando. Si osservano pure le sottoscrizioni originali di Luca Tozolo e del segretario Antonello Petrucci.

Pende un frammento del gran suggello in cera rossa.

CXLVI.

Anno 1466 — 4 febbraio — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Statuti della città di Barletta.

Un commissario regio andato in Barletta a visitare quell' università, non vi trovò un lodevole reggimento, onde i Barlettani, per togliere tutti gli abusi, per istabilire buone consuetudini e per richiamare il culto della giustizia, di comune accordo compilarono nuovi statuti da proporsi al Re per l' approvazione. Essi furono i seguenti:

Digitized by Google

In primis statutum et ordinatum est, quod consilium faciendum et congregandum pro quibuscumque negotiis Universitatis predicte in ipsa terra Baroli cum statu et fidelitate sacre Regie Majestatis sit septuaginta personarum conditionis infrascripte inter Nobiles et Plebeos. Videlicet Nobiles sint viginti sex. Mercatores vero et plebei sint numero quadraginta quatuor. Et sic in ipso numero ipsi septuaginta homines tantum in dicto consilio interesse habeant. qui in eorum electione et ordinatione jurare debeant et habeant, quod pretermisso odio, Rancore, Amore et propria utilitate unusquisque dicat faciat et procuret ac tractet utilia Universitatis ipsius et inutilia pretermittat. et omnia procuret ad utilitatem: pacem, quietem, et bonum reipublice dicte Universitatis, et non aliter, et similiter jurent sex priores et ordinati qui pro tempore electi fuerint. Quorum consiliariorum nomina sunt hec videlicet. Nomina nobilium consiliariorum. Missere Ioanne de Landulfis legum doctor, Missere henrichello acconçaioco legum doctor, Missere christoforo sparano legum doctor, Iudex Angelus piczus jurisperitus, Ioannoctus gentilis, Stefanus acconçaiocus, Marinus brunus, Petrus bonellus, Gaspar de elephante, Andreas de Amerucijs, Franciscus de francia, Palmerius guarnerius, Nicolaus tragnio bonello, Odus quartus, Masius de Galiano, Iacobus bonellus, Nardus acconçaioco, Masius bonellus, Risus de riso, Francus de riso, Russectus acconçaioco, Rogerius de conestabulo, Franciscus pappalittera, Notarius Mattheus piczus, Nicolaus de Andocta de maraldo, Zarolus de li falcuni. Nomina mercatorum et plebeorum. Notarius Bernardus, Notarius Matthiutius de rosella, Ioannes mattheus malfitanus, Andreas de magistro Iacobo, Nicolaus veltro, Nicolaus de Leuce. Nardus de colamio, Masius buctutus, Sanctillus de tadeo, Iulianus della brancata, Notarius Stephanus de apardis, Iacobus dello guaranchiono, Notarius Antonellus delli cauli,

Digitized by Google

Petrus panararus, Notarius Sanctillus de Magistro vito, Magister nictus dę sanctoro, Lo Gran medico, Laurentius de canosa, Sanctillus delli Sancti, Rentius russus, Angelus de canosa, Ioannes de magistro angelillo, Iulianus dc giraldinis, Rentius de lo paezullo, Philippus castaldus aromatarius, Peregrinus de Leo, Angelus delli Sancti, Andreas cazalaspina, Mattheus Iandisca, Carnarolus, Nicolaus facente, Ioannes minimo, Salvator patronus, Ioannes de Manna, Gabriel de buctunis, Robertus de Maffeo, Helyas de Maffeo, Donatus barissano, Leutius de zardullo de consulo, Federicus catalanus, Nuczus de cicho de nuczo, Alexander de cicho, Zarolus de riso, Nannus russus.

Item, si aliquis vel aliqui ipsorum septuaginta consiliariorum decesserint, aut impediti fuerint propter longam absentiam, vel senectutem aut quocumque alio longo impedimento taliter quod personaliter interesse non possint in dicto consilio, alij de numero ipsius consilij possint et valeant subrogare et eligere alium vel alios loco ipsorum ejusdem conditionis et gradus cuius erant hi qui decesserint, vel ex dictis justis causis impediti fuerint, quod impedimentum et absentia intelligantur si per annum interesse non possint, et alias ad declarationem et arbitrium Dominorum capitanei et de consilio pro tempore existentium.

Item quod Doctores et jurisperiti ipsius universitatis Baroli valeant semper ultra dictum numerum in consilio interesse et de dicto consilio intelligantur, sed tanquam privilegiati a jure ad id non necessitentur. Verum quod cum voluerint intrare in consilio jurent ut alij de consilio, et vocem habeant pro ut ceteri alij nobiles et de consilio.

Item quod singulis tribus mensibus eligantur a dictis septuaginta de consilio sex ordinati rectores aut priores de numero et corpore ipsorum septuaginta consiliariorum conditionis infrascripte videlicet. Duo Nobiles, unus Mercator et tres Plebei, et isti sex ordinati priores in tribus

Digitized by Google

mensibus eorum regiminis habeant negotia et necessaria universitatis administrare gubernare et regere ac causas ipsius defendere cum potestatibus et Auctoritatibus infra eis datis et concessis.

. Item quod dicti sex priores et ordinati eligendi ut supra pro bono dicte universitatis eligantur modo infrascripto videlicet. Quod per ipsos septuaginta consiliarios congregatos unanimiter aut pro majori et saniori parte: ipsi sex priores et Rectores aut ordinati eligantur per secretum scrutinium videlicet. scriptis ipsis viginti sex nobilibus de consilio per propria nomina in viginti sex cartulis positis in bussulo et demum inde per infantem unum extrahantur de bussulo due cartule simpliciter una post aliam, et illi qui erunt nominati in dictis cartulis erunt pro tribus mensibus priores ordinati et rectores, demum ita servetur de mercatoribus et plebeis in numero predicto, taliter quod electio sine fraude et contentione procedat assistentibus capitaneo et castellano seu ordinando ab eo, nec non prioribus monasterii Sancte Trinitatis de Barulo et conventus Sancti Dominici aut guardiani Ecclesie Sancti Andree de Barulo pro tempore existentibus.

Item quod dicti septuaginta consiliarii electi durent in dicto officio consiliariatus per totum annum secunde inditionis proxime future, et demum si videbitur Universitati predicte illos confirmare aut eligere alios, remaneat ad beneplacitum universitatis et capitanei. Ita quod hic ordo istius regiminis et consilii et numeri ordinatorum servetur in perpetuum.

Item finitis tribus mensibus ipsi sex ordinati nullam habeant iurisdictionem sed eligantur alii ex dictis septuaginta in numero predicto, et qui fuerint semel de numero ipso non admittantur amplius ad dictum numerum nisi finitis ipsis septuaginta, et in omnibus aliis causis sint de numero consiliariorum et habeant vocem in consilio et hic ordo servetur in perpetuum.

Digitized by Google

Item quod liceat dicte Universitati et dictis de consilio conducere domum unam privatam ubi dicti sex ordinati et dictum consilium Universitatis possint et debeant congregari negociis Universitatis peragendis et dicti de consilio residentiam faciant, et res ac munitiones conservent et valeant conservare.

Item quod ipsi priores et ordinati ad minus bis in hebdomada congregati debeant in palatio domini Regii Capitanei qui pro tempore fuerit. Videlicet in die lune et in die Iovis ad expediendum et tractandum negotia Universitatis. Et hoc intelligatur si necessitas alia non fuerit. Alias imminente necessitate continuo debeant interesse pro expeditione et utilitate negotiorum dicte Universitatis et prout per dominum Capitaneum fuerint requisiti, vel eis expedire videbitur.

Item quod dicti sex ordinati in omnibus per eos agendis et concludendis habeant cum eis semper notarium ordinatum per ipsam Universitatem. Et similiter quando dictum consilium septuaginta suprascriptorum ordinabitur dictus notarius in eo intersit et rogatus et rogari se habeat et debeat ac intelligatur de omnibus eorum votis, conclusionibus, determinationibus et negotijs scribendis. qui Notarius omnia singillatim scribat, et ab universitate habeat librum stampatum in quo omnia redigat in scriptis tam gesta per ipsos sex quam per ipsos septuaginta cum consilium congregabitur.

Item quod ipsi ordinati et priores possint et valeant omnia negotia dicte Universitatis tractare et expedire pro utilitate dicte universitatis sicut ipsa universitas posset et deberet si premissis omnibus personaliter interesset. Excepto quod non possint scribere Sacre Regie Majestati nec imponere novam impositionem seu novum pagamentum. Nec possint sindicos eligere et ordinare ad Sacram Regiam Majestatem vel alibi vel aliter scribere sine consensu et volun-

Digitized by Google

tate dictorum septuaginta consiliariorum. Nec possint ipsam Universitatem obligare, nec de eius incommodo et preiudicio aliqualiter deliberare sine consilio predicto.

Item pro bono dicte Universitatis ipsi sex priores et ordinati qui reperiuntur in fine anni cuiuslibet de mense Augusti congregari in consilio cum dictis septuaginta habeant per eorum scrutinium in scriptis nominare duodecim homines videlicet duos pro quolibet ipsorum dignos bone auctoritatis et opinionis et ad tale exercitium ad exercendum officium sindicatus terre Baroli pro uno anno et ad exercendum officium magistri datiorum eiusdem terre. Et ipsis per eosdem sex ordinatos et inscriptis nominatis cum iuramento fiant de dictis nominibus tot cartule quot sunt nomina et imbussulentur. Et demum per infantem unum extrahantur ad eventum fortune de bussulo predicto una de dictis cartulis et qui ibidem erit nominatus erit Sindicus pro anno illo. Subsequenter inde extrahatur alia cartula et qui ibidem reperitur nominatus sit Magister datiorum pro anno illo cum provisionibus solitis et consuetis. Assistentibus dictis Capitaneo, Castellano vel ab eo ordinando, et prioribus vel Guardiano antedictis.

Item supradictus ordo servetur in electione Banchi universitatis Baroli et notarii.

Item quod dicti sex ordinati, qui habent per eorum scrutinium in scriptis nominare eligendos in Sindicum et Magistrum datiorum, viderint aliquem hominem ad exercendum dignum tale officium in terra Baroli. Licet ille non sit in numero illorum septuaginta consiliariorum, possint aut aliquis ipsorum possit et valeat nominare et in scriptis et in scrutinium ponere nomina illorum vel nomen illius eis vel alteri ipsorum visi vel visorum. Non obstante quod non sint seu sit de numero septuaginta predictorum. Et ita de Bancho et notario et aliis officialibus.

Item quod Erarii dicte Universitatis sint et creentur in

Digitized by Google

ipsa Universitate pro singulis tribus mensibus prout hactenus consuetum et solitum fuit in terra Baroli. Et similiter Catapani quorum electio fiat modo infrascripto, videlicet quod ipsi sex ordinati per quos nominantur Sindicus et Magister datiorum Banchus et Notarius habeant nominare per eorum scrutinium in scriptis octo Nobiles terre Baroli dignos et plebeos octo etiam dignos, aut plures prout eis videbitur, et eorum nomina scribantur in cartulis, quibus scriptis imbussulentur. Et per infantem unum una post aliam cartulam extrahatur. Et qui ibidem fuerit nominatus erit Catapanus. Et Notarius Catapani: qui Catapani debeant esse quatuor duo nobiles et duo plebei, omni trimestri tempore. Et ipsi plebei tenere librum Assisie cum capitulis et proventuum dicti officii modo solito et consueto in terra Baroli. Et similis electio fiat de Erariis qui debent esse homines bone conditionis et digni et penes Capitaneum sedere iuxta antiquum ordinem et consuetudinem terre Baroli, similiter in dictis electionibus assistentibus supradictis Capitaneo Castellano vel ordinando ab eo prioribus seu Guardiano antedictis.

Item similis electio fiat modo suprascripto a dictis sex ut supra de Scribis Cabellarum terre Baroli in qualibet cabella anno quolibet. Et ipsi Notarii cabellarum anno quolibet mutentur.

Item quod si quando contigerit ipsam Universitatem creare Sindicos et Ambassiatores mittendos per eam ad Sacram Regiam Maiestatem vel alibi ubicumque quod inter ipsos Sindicos vel Sindicum eligendos debeat eligi unus nobilis et unus plebeus. Et si plures Sindici ordinentur quam duo totidem eligantur plebei quot nobiles pro bono dicte Universitatis. Et si videbitur Universitati seu dicto consilio mittere unum tantum Sindicum ille ordinetur nobilis vel plebeus prout melius dicte Universitati vel consilio meliori et saniori parti ipsius videbitur, qui quidem Ambassia-

Digitized by Google

tores proponantur per Capitaneum et sex ipsos ordinatos in consilio et per consilium creentur prout maiori parti ipsius videbitur. Et ubi esset de eligendo dictum unum Ambassiatorem discordia in dicto consilio tunc provideatur quod pro una vice eligatur unus de nobilibus et altera de plebeis, itaque vicissitudinarie servetur forma ut in dicto Capitulo continetur.

Item quod nullus Civis Terre Baroli vel de numero predicto debeat vel audeat derogare privilegiis ipsius Universitatis aut aliquid corrigere vel preponere contra formam et tenorem privilegiorum ipsius Universitatis et ordinem presentium Capitulorum.

Item quod Capitaneus qui pro tempore fuerit iuxta formam capitulorum dicte Universitatis non possit retinere famulos Comestabulum familiares seu Cancellarium aut aliquem suum officialem civem vel habitatorem dicte terre Baroli. Et ex nunc debeat cassare omnes illos cives vel habitatores terre Baroli quos penes se retinet in famulos seu Cancellarium. Et si contra fecerit incidat in penam confiscationis omnium gagiorum suorum applicandorum Regio Fisco pro medietate et pro altera medietate Universitati predicte.

Item quod quotienscumque dictis sex aut dictis septuaginta consiliarijs aut majori et saniori parti ipsorum videbitur pro aliqua necessitate occurrente dicte Universitati congregare consilium generale quod tunc et eo casu possint et valeant illud congregare et congregari facere et negotia incumbentia proponere cum licentia domini Capitanei tempore sistentis et non aliter nec alio modo.

Item quod ceteri cives Baroli ultra dictum numerum dictorum septuaginta non intromittantur aliquo modo in consilio nec intrare audeant sub pena unius uncie de carolenis pro qualibet vice et qualibet persona contrafaciente applicanda regio Capitaneo qui pro tempora fuerit. Et si

Digitized by Google

Capitaneus fuerit negligens in exigendo illam, computetur per universitatem tempore sui Sindicatus in summa gagiorum suorum.

Item quod cum aliquid proponitur in dicto consilio et erit disceptatio inter consiliarios et aliqui erunt unius opinionis et alii alterius, tunc ad hoc ut cum pace et quiete et sine scandalo hac disceptatione causa et negotium dirimatur balloctetur inter ipsos septuaginta et id quod duabus partibus dictorum septuaginta conformibus videbitur id debeat obtineri, concludi et fieri, dummodo due partes de tribus consiliariorum concurrant in unum votum. Et illud quod sic conclusum fuerit habeatur pro firmo et rato, ac si per consilium factum fuisset nec aliquis audeat contradicere vel aliquid opponere contra id quod optentum fuerit per votum dictarum partium. Et si quis contradixerit incidat in penam infrascriptam. Et nec aliquis ipsorum revelare debeat vota prestita affirmativa vel negativa per quoscumque consiliarios data in consilio modo quocumque sub pena infrascripta. Ita quod non posset dici per singulos consiliarios quod fuerit secundum vota vel contra conclusa sed semper et continuo quod in ipso consilio concluditur intelligatur et habeatur per omnes et singulos consiliarios firmatum et conclusum ut cesset omnis rancor et inimicitia et scandala consiliariorum qui liberius ad votandum et ad utilitatem Universitatis animentur.

Item quod consilium dictorum septuaginta consiliariorum congregetur et coadunetur una cum domino regio Capitaneo qui pro tempore fuerit. Et quod dominus regius Capitaneus in eo intersit, tam in proponendo quam in concludendo et balloctando quod consilium congregetur ut moris est ad sonum campane vel per iuratos Universitatis Baroli. Et semper cum contigerit congregari illud fiat de licentia et consensu eiusdem Capitanei, et non aliter nec alio modo.

Digitized by Google

Item quod quilibet dictorum consiliariorum tempore quo vocatur fuerit ad consilium debeat in eo interesse et venire nisi fuerit impeditus infirmitate vel aliqua absentia. Et qui contrafecerit incidat in penam tareni unius applicandam Universitati Baroli.

Item quod notarii terre Baroli possint eligi in numero catapanorum terre Baroli anno quolibet.

Item quod liceat in consilio unicuique consiliariorum ad proposita respondere et suum votum dare pacifice et quiete sine scandalo rumore lite et sine iurgiis. Et donec aliquis dicit suum votum alius non loquatur, et unus post alium ordine servato suum votum dicat et proponat, ac respondeat vel arrenget semel tantum nisi alias per consilium fuerit interrogatus et unusquisque sedeat in loco suo. Et contrarium non faciant sub pena tarenorum quinque pro quolibet contrafaciente vice qualibet ab eo exigenda et applicanda Capitaneo ut supra modo premisso in supra-scriptis statutis.

Item quod circa exitum et distributionem pecuniarum Universitatis terre Baroli servetur ordo antiquus, videlicet quod per Sindicum fiat mandatum Magistro datiorum in scriptis de solvendo, et pro qua causa qui Magister datiorum dictum mandatum subscribat sua manu, et penes Banchum tale mandatum conservetur. Qui Banchus solvat et distribuat pecuniam iuxta tenorem dicti mandati prout ab hactenus in ipsa terra Baroli fuit observatum. Alias hoc ordine non servato nulla fiat solutio vel distributio pecuniarum dicte Universitatis. Et si quis solverit hoc ordine non servato de suo solvere intelligatur et non de pecunia ipsius Universitatis.

Item si in negotiis concludendis in ipso consilio fuerint diverse opiniones et fiet balloctatio ut supra statutum est et due partes consilii non concurrant in unum, iterum et secundo balloctetur. Et si in secunda balloctatione due partes

Digitized by Google

concurrant in unum, id habeatur pro firmo et concluso, ut supra statutum est. Si vero in secunda balloctatione due partes consilii non concurrant in unum, liceat tertio balloctare. Et liceat Capitaneo qui tempore fuerit in ipsa tertia balloctatione si due partes non concurrant in unum, consideratis prius qualitate negotii et tempore utriusque partis confirmare votum maioris partis. Et cum eo concurrere si expediens fuerit pro bono statu dicte universitatis, si ei videbitur. Et id quod fuerit per eum dicto casu approbatum et conclusum cum dicta maiori parte, his consideratis habeatur pro firmo et concluso ut supra statutum est, proinde ac si essent dicte due partes concordes.

Item quod liceat dictis consiliariis aut pro maiori et saniori parte ipsorum casu quo aliquas querelas habuerint de Capitaneo qui pro tempore fuerit semel in mense quolibet facta prius intimatione dicto Capitaneo de congregando, congregare consilium ipsorum consiliariorum, et audire querelas que fuerint de Capitaneo et circa eas providere prout melius pro bono regimine dicte Universitatis visum fuerit tantum monendo dictum capitaneum ut desistat vel superiorem adeundo et consulendo super predictis dummodo quod in dicto consilio aliud negotium non proponant nisi tantum de dictis querelis faciendis contra Capitaneum. Et si quis aliquid proposuerit vel aliter tentaverit aliquid proponere sine presentia aut licentia ipsius Capitanei incidat in penam amissionis omnium suorum bonorum.

Item quod alie consuetudines statuta privilegia et capitula terre Baroli per presentes ordinationes et statuta suprascripta et infrascripta omnia et singula non cassentur vel annullentur, sed in eorum et earum roboribus perseverent et nec novate aut novata intelligantur, nec etiam per presentes aliquod preiudicium fiat, nisi in his in quibus fuerit expresse derogatum.

Item quod quandocumque contigerit in dicto consilio

Digitized by Google

aliquid disceptari et distractari quod tangat aliquem de ipsis consiliariis quod ipse de cuius negotiis agitur et tractatur cum omnibus suis coniunctis in primo gradu exire debeat de consilio donec dictum negotium in consilio tractetur et finiatur.

Item quod hi qui fuerint debitores Universitatis et non satisfecerint non admittantur ad officia aliqua ipsius Universitatis nec creentur officiales in ipsa Universitate donec integraliter satisfecerint de debitis ad que tenentur nisi incontinenti bannum approbatum dederint de solvendo ipsi Universitati id in quo vere debitorem esse constiterit.

Item quod dicti sex ordinati seu priores ad expensas Universitatis debeant fieri facere bussula duo de ligno unum coloris albi et aliud coloris nigri cum balloctis sexaginta bullatis armis Sacre Regie Maiestatis et ipsius Universitatis et cum eis debeat fieri balloctatio in consilio secundum quod supra dictum est.

Item quod semper cum contigerit congregari consilium non congregetur nec vocetur sine expressa licentia regii Capitanei pro tempore existentis qua habita vocentur consiliarii omnes ad sonum campane vel per iuratum Universitatis una die pro alia nisi necessitas aliud suaserit prout eidem Capitaneo expedire videbitur sub pena amissionis omnium bonorum eorum et cuiuslibet ipsorum qui tale consilium congregaret et vocaret sine licentia dicti Capitanei pro tempore existentis.

Item quod officium supra catapanorum (sic) *ipsius terre Baroli sit et esse debeat non civium terre Baroli sed Capitanei dicte terre Baroli qui pro tempore fuerit ad hoc ut melius et utilius circa annonam rei publice provideatur.*

Item quod liceat Capitaneo ex officio inquirere de quibuscumque criminibus et excessibus preter quam de verbis iniuriosis in quibus nisi precedente legitima excusatione ad instantiam partis oblato libello ipsam prosequente non pro-

Digitized by Google

cedat nisi inter partes a iure privilegiatas iniurie illate iuxta capitula regni.

Item quod dicti sex una cum Capitaneo debeant adhibere omnem diligentiam in exigendo dictas penas. Et si Capitanus ter monitus a dictis sex illas non exegerit tempore sui sindicatus dicte pene debeant excomputari sibi ex suis gagiis.

Item ad evitandum fraudes que possent fieri in futurum per Capitaneos terre Baroli et ut pauperes non redimantur et unusquisque invitetur ad negotiandum ut ipsa respublica bene gubernetur statutum est quod ipsi bona fide sine fraudis corruptione et dolo in omnibus spectantibus ad officium predictum debeat ponere assisiam iuxta formam capitulorum ordinationum et assisie ipsius Universitatis per ipsam Universitatem eis traditorum. Et si quis ipsorum fuerit repertus in fraude aut quod receperit munera sive in pecunia sive in bonis aut rebus etiam exculentis et poculentis ipse vel ipsi catapani priventur et privati intelligantur in perpetuum ipso officio. Et quod tale officium in odium ipsorum non admittatur imo ipso facto pene nomine solvere teneantur et debeant nonuplum eius quod recepisse repertus fuerit applicandum Universitati predicte. Et quod Capitaneus qui pro tempore fuerit irremissibiliter omni mense de predictis inquirere debeat et penam predictam irremissibiliter a talibus exigere. Et si negligens fuerit in ipsis inquisitionibus et exationibus teneatur tempore sindicatus de sua bursa dictam penam solvere Universitati predicte. Et quod pro adiustatura ponderum et mensurarum nihil recipere debeant tam a civibus quam ab advenis nisi in duabus panageriis magnis videlicet Sancti Martini et mensis Augusti grana quinque pro qualibet adiustatura ponderis vel mensure ad penam predictam exigendam ut supra.

Item ad tollendum fraudes et que consueverunt in com-

Digitized by Google

positionibus per officiales committi statutum et ordinatum est quod quecumque pene quacumque ex causa dicte Universitatis debite et applicande exigi debeant per dictum Capitaneum omni sollicitudine et diligentia, et he pene perveniant ad erarium qui pro tempore fuerit in bursa Universitatis prefate, et per eundem erarium tertia pars Capitaneo debita solvatur et satisfiat. Et ante dictam exactionem receptionem et imbursationem nec Capitaneo nec sex prioribus et ordinatis liceat de dictis pecuniis et penis quomodolibet transigere componere vel pacisci ad penam quadrupli eius quod exigi debuisset.

Item ad evitandum illicitas exactiones et indebitas extorsiones et ne quis sibi propria et privata auctoritate ius dicat cum iactura alterius statutum et ordinatum est quod nullus civis vel incola terre Baroli privatus audeat illicitas exactiones et indebitas extorsiones in ipsa terra Baroli facere nec exigere a persona quacumque cive vel advena. Excepto quod si quis pretenderit ius id exigendum habere illud non propria auctoritate exigendo deducat coram domino Capitaneo qui pro tempore fuerit per quem facta prius in dicto consilio relatione et cum eiusdem consilii deliberatione determinari debeat an debite vel indebite dicta exactio et qualiter et quomodo et ubi fieri habeat et debeat ad penam infrascriptam exigendam modo suprascripto per Capitaneum ut supra prout in aliis penis dictum est.

Item pro utilitate dicte Universitatis statutum et ordinatum est quod nemo ex dictis Ambassiatoribus ut supra destinandis audeat vel presumat negotia propria agere gratias impetrare iudicia agitare commercia facere vel quomodocumque vel qualitercumque negotium proprium agere sed solum et dumtaxat res sibi commissas ab Universitate omni cum diligentia et sollicitudine expedire procuret. Et qui contrafecerit incidat in penam unciarum decem vice qualibet qua contrafactum fuerit. Et nihilominus ipse et

Digitized by Google

sui ab eo descendentes priventur ut de cetero in Sindicos et Ambassiatores eligi non valeant.

Item ad honorem dicte Universitatis et ut Ambassiatores predicti dicte Universitatis auctoritatem habeant conservare statutum et ordinatum est, ut unicuique ex dictis Ambassiatoribus dentur pro salario sue persone, duorum equorum et unius famuli carleni octo singulis diebus prout solitum est. Verum si constiterit eundem Ambassiatorem continuo in expedienda dicta Ambassiata non tenuisse dictos duos equos et unum famulum quod tunc et eo casu nihil sibi debeatur pro dicta Ambassiata pro dicto salario, sed suis propriis sumptibus et expensis stetisse intelligatur et debeat.

Item ut cesset omnis prava et que hactenus fieri contra bonos mores consuevit corruptela generatrix scandalorum et mater errorum statutum et ordinatum est ut zampolarita seu transitus ipsius zampolarite quam et quem hactenus cives Barolitani facere consueverunt in opprobrium matrimonii et bonorum morum de cetero in dicta terra Baroli nullatenus fiat, neque in pitrogio neque per Capitaneum pitrogii ubi nuptie contrahuntur, neque per alios Capitaneos aliorum pitrogiorum neque per aliquem incolam Baroli ad penam unciarum centum vice qualibet et pro qualibet contrafaciente de persona regio fisco applicandam pro medietate. Et pro alia medietate Universitati Baroli et quod de predictis teneatur Capitaneus pro tempore existens inquirere uti de aliis maleficiis et delictis. Et si in predictis negligens repertus fuerit tempore Sindicatus tantundem de suo salario amittere teneatur.

Item ut ne sigilli Universitatis occasio detrimenti aliqua oriatur sed penes fidas idoneasque personas existat, statutum et ordinatum est item sigillum detineri et conservari debere per dictos sex priores de regimine in quadam capsa cum sex clavibus qualibet scilicet per unumquemque ipsorum

Digitized by Google

clausum et custoditum, adeo ut nisi in casibus premissis nemo eodem sigillo uti valeat et possit sub pena amissionis omnium bonorum regio fisco applicandorum et perpetui exilii dictorum sex ad quorum custodiam dictum sigillum repositum custoditum et conservatum extiterit.

Il Re approva gli statuti, ed ordina al maestro Giustiziere, al Reggente ed ai giudici della gran Corte della Vicaria, ai Giustizieri, governatori, Capitani, ed agli altri ufficiali di eseguirli e farli eseguire, sotto pena di once mille di oro pel contravventore.

Il diploma è dato da Benedetto di Balsamo di Piedimonte, luogotenente di Onorato Gaetani, Logoteta e Protonotario. Seguono le sottoscrizioni del Re, di Luca Tozolo pel gran Camerario e di Antonello Petrucci segretario.

Nel margine inferiore, ripiegato, della pergamena esistono due fori, pei quali passava il laccio, che sosteneva il gran suggello pendente, che manca.

CXLVII.

Anno 1466 — 22 giugno — Castelnuovo di Napoli.

Capitoli confermati.

Enrichello Acconciaiocco, sindaco ed ambasciatore della università di Barletta, presenta al Re Ferdinando i capitoli seguenti:

Capituli statuti: ordinati et facti al tempo del Reggimento et capitaneato del magnifico messer Berardino de Giraldinis de Amelia: conte palatino, per Gasparro de Alesanto de Barlecta syndico de la dicta Universita de Barlecta presenti quartedecime indictionis de voluntate

Digitized by Google

ordinatione et consintimento delli priori et ordinati della dicta Universita per lo dicto presente anno.

In primis statuto et ordinato e de volunta de li sopredicti syndico ordinati Priori et Judega de Barlecta che li dicti Judei debiano observare et fare observare circa li denari che darranno ad usura che ad ipsi sia licito piglare per usura da tari quindici ad basso che prestaranno ad ragione de carlini tre per onza lo mese et non piu, da tari quindici in suso debiano piglare et havere ad ragione de tari uno per uncia et non ultra: ne in dono alcuno presente nanti et de poi per la dicta accasone et chi presumera fare lo contrario statim et in continenti ipso facto caschi alla pena di uncia una per ciaschuno pagamento che se trovara havere contrafacto et presente piglato, excepto presente de fructi, intendendo de poma da uno panaro de fructi da quella in giu. La qual pena sia applicatu per la terza parte allo capitanio qui pro tempore fuerit in terra Baroli et làltra terza parte sia applicata alla Universita predicta: et laltra terza parte allo accusatore.

Item statutum et ordinatum est ut supra che ciascuno Judio che prestarra denari ad usura sopra pigni alli citatini de Barlecta sia tenuto tenere li dicti pigni per uno anno infra lo quale non li possano vendere ma passato lanno ipsi siano tenuti notificarli li dicti pigni et assignarli ad dui citatini et uno Iudio che serrando ordinati et deputati per la Universita: et lo Judio da deputarse per la Judega se a ad retrovare al tempo della vendita. Li quali pigni se debiano vendere publice ad incantum debitis subastationibus precedentibus dierum trium: et che li dicti pigni siano liberati in presentia del dicti citatini deputati ad quilli li quali mecteranno piu li dicti pigni: et lo Judio che sopre li pigni ha prestati li denari volendo finche non sonno deliberati selli tenga: et che lo Judeo debia havere

Digitized by Google

li denari dello capitale et la usura per lo dicto anno et quello lo quale soperchiarra delli dicti pigni se debia restituire alli patroni et loro heredi de chi serranno li dicti pigni: reservato in tempo de guerra: et de moria: che si Judei se trovassero foro Barlecta, per tale casone alloro sia licito pigliarese la usura per tutto quello tempo che serranno tornati intro Barlecta non obstante che fosse passato uno anno.

Item statutum et ordinatum est ut supra che circa lo incantare de mectere dicti pigni, che se vendano passato lanno cum debitis subhastationibus sia licito et permesso alli dicti Judei possere ipsi medesimi incantare et mettere li dicti pigni eo modo et forma secondo serra permesso alli altri citatini de Barlecta et forestieri tanto christiano quanto Judio, et non obstante che ipso Judio facesse vendere dicti pigni che ad ipso sia licito posserli incantare et fare incantare ad suo arbitrio et volunta: et chi compara li dicti pigni may per nullo tempo seli possa dare impaccio per alcuno modo ma la dicta vendita et compara se intenda iusta francha et illesa tanto alli vendituri quanto alli comparaturi.

Item statutum et ordinatum est ut supra che li dicti Judei et ciaschuno de ipsi passato lanno non facessero vendere li dicti pigni che non possano havere piu usura excepto per uno anno alla pena sopradicta.

Item statutum, ordinatum et capitulum est ut supra che li presenti capituli comenzano da hogi innanti ad sortire effecto: ma delli pigni passati delli quali e passato lanno o passara, che restino ad volunta delli Judei: che li tengano secondo loro privilegi.

Item per evitare le fraude che se possano fare in preiudicio de christiani et Judei e statuto et ordinato che nullo christiano o christiana Judeo o Judea vendituri publici possa tenere ad vendere ne vendere robe de christiani

Digitized by Google

ne de Judei de qualunqua valuta qualitate o generatione, se siano in la terra de Barlecta o suo destricto, che primo non habia data sufficiente pregiaria de unce vinticinque in la corte del capitano de Barlecta de resignare bono cuncto de tucte le robbe et valute de quelle che manizaranno ad chi de ragione pertinera: socto pena et alla pena de once quattro per ciascuna volta che farra lo contrario, de applicarse per la terza parte alla universita de Barlecta: et per la terza parte allo capitanio che farra la exequutione et per laltra terza parte ad quello che lo accusara o vero denuntiara alla corte, et si non havesse lo modo de pagare chi contra farra, che debia essere frustato publice per li lochi publici de Barlecta: et lo presente capitulo non se intenda contro christiani o christiane Judei o Judee forestieri che venissero ad vendere robbe de forestieri ad Barlecta et suo destricto. Et si alcuno citadino desse ad vendere ad forestieri sua robba nanti che sia stato dece di in Barlecta suo damno, et dece di in poi lo forestieri o forastera che vendera senza pregiaria casca alla sopradicta pena, non intendendose lo presente capitulo contra citadini et Judei possenti che amichevolmente li fosse dato incarrico da qualsevoglia persona che li vendesse sua robba.

Item statutum et ordinatum est ut supra che nesuno Judio possa ne vada ad tagliare loro carne alle becciarie dove se taglia la carne per li christiani, immo debiano havere uno loro deputato alloro petitione et arbitrio reservato, et che non sia licito immo sia expresse prohibito et vetato tanto ad Judei quanto ad christiani che non possano vendere ne comparare carne dalli predicti Judei cio e de quelle carne facte per li dicti Judei more ebreorum et chi contra farra tanto christiano quanto Judio statim et in continenti caschi alla pena de uncia una totiens quotiens farra lo contrario del dicto capitulo. La quale pena se debia applicare per la mita allo capitanio et laltra

Digitized by Google

mitate alla Universita et similiter che non sia licito ne ad christiano ne ad Judio dare et piglare dono vel cum mercede agimelle alla sopradicta pena convertenda modo ut supra excepto per lo amore de Yhesu Christo.

Item statutum et ordinatum est ut supra che non sia licito immo expresse sia prohibito che nessuno christiano et christiana debia andare ad allactare in casa de Judei loro figloli nec etiam allactare de fora le case de li dicti Judei. Et similiter che nullo chistiano et christiana debia andare ad servire li Judei alloro case cio e ad cocinare mondare le case appicciare el fuoco et omne altro servitio domestico in casa, lo jurno del sabato. Nec etiam sia licito alli Judei provocare li dicti christiani alli sopradicti exercitij nisi in casu neccessitatis et periculo mortis. Et chi contra farra tanto christiano quanto Judio cascara alla pena predicta totiens quotiens commictatur.

Esaminati siffatti capitoli dal Re, con l' assistenza del Consiglio, ed approvati da lui, se ne ordina la stretta osservanza, sotto pena di ducati mille, a tutti gli ufficiali e specialmente al Capitano di Barletta.

Il diploma è spedito da Luca Tozolo romano, luogotenente del Logoteta e Pronotorio del regno che si sottoscrive. Seguono le sottoscrizioni originali del Re, di Innico gran Camerario, e di Antonello Petrucci.

Esistono frammenti del gran suggello in cera rossa chiusa in una busta membranacea.

Digitized by Google

CXLVIII.

Anno 1468 — 14 luglio — Capua.

Proroga di pagamenti dovuti ad alcuni mercanti.

La università di Barletta manifesta al Re di avere già ottenuto una dilazione fino al prossimo mese di agosto pel pagamento di ducati 4000 a certi mercanti creditori; di averne già pagati 2000, e di dubitare che, stante la mancanza dell'annona, sulla quale erasi fatto assegnamento, non sieno astretti da' medesimi mercanti a pagare il rimanente, con proprio danno, spese ed interessi. Prega perciò il Re di estendere la dilazione fino al mese di dicembre venturo, potendo allora più facilmente adempire il suo obbligo con gl'introiti della gabella del vino e di altri introiti.

Ferdinando accorda la chiesta dilazione con la condizione, che alcuni della Università, prescelti da' creditori, si obblighino di pagare fra il predetto tempo i residuali ducati 2000, rimanendo anche la obbligazione di coloro, che si sottoscrissero quando fu data la prima dilazione.

Questo provvedimento è comunicato dal Re a suo figlio Federico, luogotenente generale nelle provincie di Bari, di Otranto e di Capitanata, al maestro Giustiziere, al Reggente ed ai giudici della gran Corte della Vicaria ed al Capitano di Barletta per i dovuti adempimenti.

Il diploma è sottoscritto da Luca Tozolo romano.

Seguono le firme del Re e del Segretario.

Manca il suggello.

Digitized by Google

CXLIX.

Anno 1471 — 12 agosto — In Regia paterna terra Baroli.

Giurisdizione del maestro di fiera e del portolano.

La università di Barletta presentò ad Alfonso di Aragona, primogenito del Re, e vicario generale nel regno, una sua supplica, nella quale riferì, che Gabriele de Marra, maestro della fiera della terra di Barletta, aveva ampliata la sua giurisdizione civile e criminale *ita et taliter quod tempore ipsarum nundinarum virgam iustitie per capitaneum deferri solitam sibi assignare et illum a sui officii administratione cessare facit ac si penitus eidem capitaneo jurisdictio sublata esset.* Che per siffatto potere il de Marra comandava a' Barlettani di portarsi a custodire la fiera, senza dar loro salario, mentre era tenuto a custodire la fiera con i lucri del suo ufficio, come si costuma in Trani ed altrove. Che si rifiutava di dare alla Università ed a' cittadini, eletti dalla stessa per assisterlo nella fiera, quella parte di utile che loro competeva. Che in tempo della fiera non voleva riconoscere alcun ufficiale superiore, commettendo estorsioni, per le quali non si poteva reclamare nè avere giustizia. Riferì pure l'Università, che il maestro portolano pretendeva giudicare le cause civili e criminali dei lavoratori del sale e degli stipendiati, che, alcune volte eccedevano il numero di 300 persone.

Alfonso commise al Sacro Regio Consiglio di esaminare i privilegii del maestro di fiera e del Portolano e le altre scritture; di prendere le debite informazioni nell' interesse delle parti, e di fargli esatta relazione di tutto.

Ricevuta tale relazione prescrive :

Digitized by Google

Quod Capitaneus terre Baroli presens et qui pro tempore fuerit nullo modo teneatur dictam virgam seu baculum iustitie eidem magistro nundinarum dare vel assignare, et quod ipse Gabriel de Marra et sui in officio successores, durante eiusmodi nundinarum tempore vel aliter que bis per annum de mensibus augusti et novembris celebrari solent, inter Cives et de Civibus inter eos criminaliter aliquo modo non cognoscat neque ad hoc sua iurisdictio se extendat, quo vero ad causas criminales inter exteros et Cives et exteros eo tempore confluentes oriendas tam dictus Capitaneus quam magister nundinarum presentes et futuri servata preventione cognoscere et partibus ius reddere possint, in causis vero civilibus inter Cives vel inter forensem et Civem agitandis, dictus nundinarum magister non cognoscat nisi de contractibus ad ipsas nundinas pertinentibus.

Quod dictus magister nundinarum non possit Cives ipsos compellere aut eis iniungere quod ad custodiam predictarum nundinarum se conferant, nisi cum consensu et conscientia quatuor hominum deputandorum per Universitatem antefatam, qui simul cum eo dictam custodie iniunctionem et compulsionem facere teneantur, qui sibi in ipsis nundinis assistant et cum eo querelas et causas ibidem tractandas intelligant et illi consulant ut eo modo rectius et sine partium gravamine iustitia ministretur: et etiam in custodia prefata dicti Cives ultra numerum opportunum non compellantur aut ab eis pecunie indebite extorqueantur, pecunias tamen seu emolumenta ex penis ad ipsam custodiam accedere renitentium provenientia ad eumdem magistrum nundinarum volumus pertinere.

Quod predicti Cives, prout cis per dictum magistrum et quatuor Cives fuerit iniunctum, ad custodiam ipsam accedere et illam facere absque salario teneantur prout hactenus sunt soliti.

Digitized by Google

Quod dicti Cives per ipsam Universitatem deputati et de cetero deputandi in dictis nundinis illarum magistro assistentes debeant in omnem eventum percipere et habere ab illo tertiam partem emolumentorum ipsius officii de dictis nundinis mensis augusti, ita quod ex ea parte quisque illorum usque ad quatuor tarenos percipere valeat, prout ex testium fidedignorum relatione constat quod soliti sunt tantummodo summam recipere et habere, reliquum ex dicta tertia parte, si supererit, eidem universitati assignetur et in illius utilitatem convertatur.

Quod magister portulanus et sui successores super ipsis officialibus et ministris saline tam continuis quam temporaneis illam iurisdictionem civilem et criminalem habeant quam sui predecessores habuerunt et soliti sunt habere, dummodo non veniat pena sanguinis imponenda, quoniam ab aliquibus precessoribus et eorum officialibus qui dictum magistri portulani officium exercuerunt didicimus eos talem iurisdictionem criminalem, in qua ut predicitur pena sanguinis imponitur, in ipsos ministros et salinarios minime exercuisse.

Quod dicti salinarii temporanei, si, durante eorum servitio et exercitio, videlicet dum sal conficitur et extrahitur quoquo pacto de iurisdictione civili et criminali predicta, dicti magistri portulani fuerint post elapsum tempus dicti exercitii videlicet dum eidem sali conficiendo et extrahendo non vacant, sint omnino iurisdictioni Capitanei dicte terre sicut ceteri Cives subiecti, declarato etiam quod, si de ipsis ministris et salinariis continuis et temporaneis, de quibus solitum fuerit eundem magistrum portulanum criminaliter ut predicitur cognoscere forsan delinquentibus, ipse magister portulanus infra dies quadraginta a die perpetrati delicti et notitie de illo habite iustitiam debitamque punitionem non fecerit, eo casu dictus Capitaneus Baroli tam ex officio quam ad querelam partis ipsos delinquentes ad

Digitized by Google

se remicti facere et illos penis debitis et statutis afficere possit, quam remissionem dictus magister portulanus vel sui officiales denegare vel subterfugere non valeant ut in omnem eventum delinquentes penam de commissis reportent et ex scelerum impunitate non crescat audacia delinquendi.

Quod, ut obvietur quibuscumque fraudibus, dictus magister portulanus presens et successive futuri teneantur et debeant matriculare dictos ministros officiales et servientes dicte saline et ipsam matriculam eidem Capitaneo et sindico dicte terre assignare, ut eo modo non servientes sub colore servitii salinarum iurisdictionem dicti Capitanei et eius iudicium minime possint evadere.

Ordina quindi il Duca Alfonso, in nome del Re suo padre, a tutti gli ufficiali primarii e segnatamente al maestro Portolano, al maestro della fiera, al Capitano ed al sindaco di Barletta, di osservare *formam presentis decreti provisionis et ordinationis.*

Il diploma è sottoscritto da Alfonso. Segue la sottoscrizione del segretario Antonio Gazo.

Al piede della pergamena sono due fori, per i quali passava il laccio, che doveva sostenere il suggello ora mancante.

CL.

Anno 1481 — 21 settembre — Barletta.

Capitoli della università di Barletta (1).

Il Re Ferdinando di Aragona, in considerazione della fedeltà e dei meriti dei cittadini di Barletta,

---

(1) Il diploma è tratto dall'istrumento del 3 novembre 1543, di cui in appresso sarà dato il sunto. In fine del diploma è segnata

Digitized by Google

approva con analoghe decretazioni i seguenti capitoli a lui presentati:

In primis che tucti citatini et forestieri quali hanno robbe stabile in Barlecta et suo tenimento, le quale non so pheudale ne pagano adoho siano tenuti et debiano collectare et fare omne pagamento como fano tucti li altri citatini et nullo ne sia franco : et cussi quilli che hanno provisione puro che non pagheno la mezza intrata ad vostra Maesta siano tenuti collectare et pagare como li altri citatini ut supra — Placet Regie Maiestati.

Item che Vostra Maesta se degne de gratia concedere alla dicta Universita, che tucti li citatini de Barlecta siano franchi per tucto lo Reame, como sono tractati et franchi li citatini de Lipari (1) *et non manco — Placet Regie Maiestati ad eius beneplacitum.*

---

la data cronica 1480 con l'indicazione dell'anno 24° del regno. Siccome Ferdinando I computò primo anno del regno quello, in cui morì suo padre Alfonso (v. *Perg.ne Monasteri soppressi* vol. 80: diplomi in data del 27 giugno e seguenti, a. 1458), così nel 1481 e non nel 1480 ricorse l'anno 24° del regno.

(1) Si è creduto utile trascrivere quì il testo de' capitoli presentati a Ladislao da' cittadini dell'isola di Lipari, e da lui confermati con diploma del 2 settembre 1400, contenuto nell'istrumento del 1.° settembre 1494.

In primis che tucti li citatini burgensi de lipari possono portari armi in omni locho onde lo Signor Re hagia dominio—Fiat.

Item che li dicti citatini burgensi de la dicta cita de liparo volendo fare guerra contra li inimici possano armare in la dicta cita et dapnificare li inimici con licentia del Re et de soy officiali et la raione che deve havere la corte gratiose degiano intrare alle armature de li fusti — Fiat.

Item che la dicta Universita de liparo possano vivere sotto quilli capitoli et consuetudine che vivevano al tempo de re Roberto et de Re Carolo etiam ad nui confirmati per lo Illustrissimo Signor Re Ladislao — Fiat.

Digitized by Google

Item supplica epsa Universita a la prefata Maesta se degne de gratia concederli che possano domandare et habere quactro officii omne anno per li citatini quali so apti ad essere officiali—Placet Regie Maiestati.

Item che vostra Maesta se degne concedere et donare lo Jovidi franco como e lo Lunidi, cioe allo loco de Aracho omne septimana in perpetuum, si como e lo Lunidi ad cio la dicta povera terra mediante la gratia de vostra Maesta possa sublevarse da tanta inopia quanta substene per essere quasi depopulata come vede vostra Maesta, et pero habia doe volte la dicta franchitia per ciaschuna septimana—Placet Regie Maiestati ad eius beneplacitum.

Item supplica epsa prefata Universita actento la Regina Ioanna ultima concese ad Francisco Ursino lo passo

---

Item che omni habitatore de liparo possa usare per fiddedigni testimonii li franchitie et immunitate che per anticho tempo havessero havuto, dummodo che non tocca contro lo honore de la corte — Fiat.

Item che la dicta Universita de liparo per maiore stato loro possano fare consulo per omni loco — Fiat.

Item supplicano che sonno alcuni citatini et terre che imponeno et anno imposto certe loro gabelle per loro utile et stato et constrengeno ad pagare li dicti lori gabelli supplicano che non siano tenuti ad pagare dicti gabelli perho che sono franchi de tucti li gabelle vostre non siano tenuti ad questi — Fiat.

Item che li homini de la dicte cita de liparo possano et vagliano vivere socto quilli capituli che viveano al tempo de la bona memoria de Re Roberto — Fiat.

Item che la dicta Maestà debia comandare ad portulani ed ad maestri portulani et omni altro ufficiale del regno che li homini de la dicta cita de liparo possono extrahere grano per uso de la dicta cita et lo dicto grano se pocza traficare tanto infra regnum quanto de fora del regno libero et expedito reservato in terri de inimici — Fiat.

Segue la lettera di confermazione data da Ladislao.

Digitized by Google

de Canosa (1) *che non nce e ne scafa ne ponte et epsa pre fata Regina fece uno Privilegio che li citatini de Barlecta non fossero tenuti ad pagare dicto passo, ma siano franchi et exempti omne futuro tempore—Placet Regie Maiestati.*

Item che Petro Joan paulo de la Marra non facza pagare li aratri de li frosteri che veneno ad lavorare in lo tenimento de Barlecta olim de Canna ne manco lo passo de quilli che veneno ad spicare li porci a lo tenimento de Barlecta, ma siano de quilli franchi et exempti et similiter siano franchi tutti quilli animali chi veneranno ad pascere dicto terreno—Placet Regie Maiestati, quod Camera Summarie provideat quod circa predicta servetur quod per Petrum de Atissa Commissarium tunc super predictis decretum fuit.

Item che vostra Maesta se degne farence dare et cazare salme cinquecento de tracte lo anno per reparatione de lo porto de Barlecta cossi como la dicta Universita haveva in tempo de la felice memoria del Signore Re Alfonso Patre de vostra Maesta—Placet Regie Maiestati ad eius beneplacitum, dummodo in reparatione Molis et expendendis pecuniis ipsis interveniat Capitaneus Magister portulanus Dohanerius et Credenzerius Baroli, qui pro tempore fuerit.

Item supplicano che considerato li templi, Ecclesie et cose ecclesiastice et anco Monasterij de donne monache le quale so in Barlecta et suo destricto de continuo vanno minorando, roynando et male se conservano et peio se reparano non sencza danno et in carrico de epsa Universita et Ecclesie, che de cetero epsa Universita possa elegere procuratori una con li prelati et rectori de quelle che le dicte Ecclesie siano reparate, conzate, et reformate : et anco

---

(1) Il capitolo circa il diritto pel passo di Canosa si trova inserito con le stesse parole pure nell' istrumento del 1° settembre 1494 già citato.

Digitized by Google

loro possexione taliter quod non indigeant reparationibus et in dicto casu possano fare sequestrare le intrate de le dicte Ecclesie, le quale se habiano ad spendere a la reparatione de quelle cum presentia et sciencia de li dicti prelati et rectori de epse Ecclesie et Monasterii si como per la vostra Maesta un altra volta ha comandato, et questo se intendera in tucti li bisogni et necessitate de le dicte Ecclesie Monasterii et loro possexione—Placet Regie Maiestati.

Item se supplica a vostra Maesta se degni comandare che le gabelle di Missere Julio de la Marra non se exigano in tempo de le fere de Barlecta, ne meno lo Lunidi et Jovedi per che so franche le dicte fere, tanto de li dericti de la regia doana como de le dicte gabelle de quondam Missere Julio de la Marra, actento quelle son membri de dicta dohana et mai è stato solito exigerse le dicte gabelle in lo tempo de le franchitie predicte verum per che in li tempi passati vostra Maesta fe servare tucte le franchitie, la Regia Dohana have exacto li soi dericti et similmente le gabelle de lo dicto Missere Julio se exigevano. Et perche vostra Maesta ha facte franche le dicte fere per tucto lo regno como erano prima: et similiter lo Lunidi: per lo che la Dohana de vostra Maesta ce tracta per franchi li confluenti in dicte franchitie come prima tractava, et le gabelle de lo dicto Misser Julio non voleno observare dicte franchecze, inmo se forczano exigerle eo modo et forma come exigevano in lo tempo che le franchitie foro sospese per epsa vostra Maesta contra le franchitie date per vostra Maesta, et ancora lo antiquo costumato che non se exigevano in tali tempi de franchitia. Pero vostra Maesta se degne farence observare le dicte franchitie et che le dicte gabelle non se exigano in tale fere, et lo Lunidi quale è franco in Barlecta: et lo simile supplicano che in dicti tempi Joan Paolo meno debia exigere

Digitized by Google

lo passo de Canna — Camera Summarie de predictis se informet et referat Regie Maiestati ut debite provideri possit.

Il Re approva e ratifica i suddetti capitoli, e ne dà conoscenza al primogenito Alfonso, vicario generale; ed ordina al maestro Giustiziere ed al gran Camerario, al reggente della gran Corte della Vicaria, ai Presidenti della Camera della Sommaria ed agli altri uffiziali competenti di darvi esecuzione, allorchè sarà loro presentato il privilegio medesimo.

Il diploma, che si dice munito dal gran suggello pendente, è dato da Giacomo de Gratiis de Bellant, luogotenente del Protonotario del Regno.

CLI.

Anno 1494 — 13 maggio — Castelnuovo di Napoli.

Ratificazione di privilegio.

Gabriele de Marra, Pietro Bonello, notar Leonardo de Tadeis, Pietro de Judeis ed Angelo Buccuto, sindaci di Barletta, rassegnano a re Alfonso II, che i Barlettani, per concessione di Alfonso I, Ferdinando I e di altri Re, ebbero diverse grazie e libertà, ed in ispecie quella di essere trattati per tutto il regno come i Liparoti; e di tale grazia essendo stati sempre in possesso ne domandano la confermazione.

Il Re ratifica *eisdem Universitati et hominibus terre Baroli gratias omnes, immunitates, franchitias prerogativas et libertates quascumque eisdem concessas etc. et signanter quod tractentur sicut Liparoti;* ed ordina alle autorità di eseguire e fare eseguire le sue disposizioni sotto la pena di ducati 2000.

Digitized by Google

Il diploma è spedito da Andrea Mariconda, luogotenente del Logoteta e Protonotario Goffredo Borges di Aragona, principe di Squillace e conte di Cariati.

Vien dopo la esecuzione data nella Camera della Sommaria a 4 giugno 1494 da Giulio de Scortiatis, luogotenente del gran Camerario (1).

CLII.

Anno 1496 — 31 ottobre — Traetto.

Grazie per l'università di Barletta (2).

Re Federico, accogliendo le seguenti suppliche dei Barlettani, le conferma:

Instrutioni, supplicationi et gratie date per l' università di Barletta alli magnifici messer Angelo Buccuto, messer Angelo de Pomis, notar Stefano Granata et Petro de Judeis sindici et oratori ordinarii, electi et destinati alla Maestà dell' eccellentissimo Signore Re Federico, quale gratie se sforzeranno con ogni diligentia d' impetrare et obtenere con gran clementia dalla sua Maestà.

In primis l' università predetta supplica quella in genere et in ispecie se degni pigliare la felice corona nella terra di Barletta, come affetionatissimi de casa de Aragonia atteso che la felice memoria di suo patre Re Ferdinando primo coronandosi in detta terra obtenne vittoria contro suoi ribelli, et maxime contro il duca Giovanni, contro li Turchi et baroni ribelli, per essere detta terra bene avven-

(1) Questo diploma trovasi inserito pure nell'istrumento del 1.° Settembre 1494.

(2) Il diploma in caratteri molto guasti è trascritto nell' istrumento del 1560, che fa parte della seconda categoria di atti.

Digitized by Google

turosa et agurosa in la prosperità de casa de Aragonia — Regia Maiestas iuxta oportunitatem deliberabit.

Item l' università predicta supplica vostra Maestà si degni confirmare tutti privilegii, immunità, gratie et franchitie concesse a detta università per li Re et Principi et Regine passate et ancora usanze, usi, costume et consuetudini de dicta terra et signanter confirmarli il privilegio delle franchitie come a Liparoti in tutto il Regno, tanto in terra de domanii come in terra de Baroni, actento molti cercano et hanno cercato derogare alle dette franchitie contro il tenore del privilegio sopra ciò concesso per la felice memoria del Re Ferrante primo, patre de vostra Maestà, alla predetta università et cittadini de quella, et che sia lecito ad dicta università far represaglia contro quelle terre non volessero observare detto privilegio secondo il tenore del privilegio concesso alli cittatini de Brindisi — Placet Regie Maiestati, et juxta formam dictorum privilegiorum fuerunt expedita capitula in castello terre Trahetti ultimo octobris 1496 — Rex Federicus.

CLIII.

Anno 1510 — 22 Giugno — Castelnuovo di Napoli.

Ufficio di credenziere in Barletta.

Il vicerè Raimondo de Cardona scrive agli ufficiali regi, che dagli atti della causa tra l' università di Barletta ed il maestro Portolano di Puglia, Bernardo Torell, circa l' ufficio di credenziere di quella città, non risultando avere la predetta Università malamente amministrate le sue rendite, si era decretato nella regia Udienza non doversi dare esecuzione al

Digitized by Google

privilegio, col quale concedevasi al Torell l' ufficio medesimo.

Al piede della pergamena sono due fori, che indicano esservi stato appeso il suggello, che manca.

CLIV.

Anno 1513 — 19 ottobre — Rodi.

Quitanza pel frumento spedito da Barletta.

Frate Ludovico de Schalenghe *sacre domus hospitalis sancti Iohannis hierosolimitani prioratus lombardie humilis prior atque reverendissimi in Christo patris et domini, domini fratris Guidonis de Blanchefort dicte sacre domus magistri dignissimi pauperumque Iesu Christi custodis, in oriente locumtenens generalis*, dichiara, che il giorno 15 ottobre furono scaricati 133 carri di frumento, inviato da Barletta, con licenza del luogotenente del maestro Portolano e *secreto* di Puglia in quella città, da frate Antonio de Rubinis *preceptorie boiani preceptore, in regno neapolitano pro nostro communi thesauro et religione receptore*; e dichiara pure, che il frumento venne introdotto in Rodi *in horrea sive fossas religionis nostre pro usu et provisione conventus Rhodi et religionis nostre.*

La pergamena è piegata nella parte inferiore, in cui si legge:

Bartholomeus Policianus vicecancellarius.

Da una cordella pende la bolla plumbea, in forma circolare, nella cui prima faccia è rappresentato l' interno dell'ospedale di S. Giovanni in Gerusalemme con la leggenda: *Hospitalis Iherusalem*; nell' altra faccia

Digitized by Google

sono i sette Balì in ginocchio innanzi alla croce doppia con le sigle A.Ω. e con la iscrizione circolare: *Bulla Magistri et Conventus.*

CLV.

Anno 1513 — 14 novembre — Rodi.

Frumento ricevuto a Rodi.

Ludovico de Schalenghe, nella qualità di sopra indicata, fa dichiarazione di avere, il giorno 10 novembre, ricevuti da Barletta 13 carri e 18 tomoli di frumento.

Il sigillo più non esiste.

CLVI.

Anno 1513 — 14 novembre — Rodi.

Ricezione di frumento e di fave spedite a Rodi.

Ludovico de Schalenghe attesta essergli, addì 10 novembre, pervenuti da Barletta 85 carri, 18 tomoli di frumento e 36 tomoli di fave per uso del convento.

Non esiste il sigillo.

CLVII.

Anno 1514 — marzo — Rodi.

Frumento ricevuto a Rodi.

Fabrizio del Carretto, Maestro dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, attesta essere stati sbarcati, il 16 febbraio, a Rodi, provenienti da Barletta, 410 carri

Digitized by Google

di frumento *ad mensuram neapolitanam* ecc. *pro usu et provisione conventus et armatarum religionis contra infideles.*

Manca il sigillo, che fu apposto.

CLVIII

Anno 1516 — 19 maggio — Roma.

Cappella della Beata Maria della Croce.

Papa Leone X dice aver ricevuto *pro parte dilectorum filiorum universitatis oppidi Baroli* la seguente petizione:

Quod alias ipsi pie actendentes quod in Cappella beate Marie de cruce à dicto oppido per unum miliare circha distans: que membrum preceptorie sancti Antonii extra menia dicti oppidi ordinis sancti Augustini existit per multa tempora destituta: et aliquando bestiis: aliquando vitiosis et vitiis receptaculum fuerit: a duobus annis citra vel circha quedam imago gloriose Virginis Marie inibi depicta crebris miraculis, que dominus noster Ihesus Christus ibidem operari dignatus est, corruscare ceperat. Dictam Cappellam reparare et aplicare: ac ecclesiasticis ornamentis munire et in ea divina officia quotidie celebrari facere curarunt, cuperentque in ea divinum cultum augere et per vite regularis viros Altissimo famulari.

Aggiunge il Pontefice che nella predetta petizione era esposto pure: *Ut Cappella predicta a preceptoria et ordine predictis perpetuo separare et dimembrare ac eidem universitati apud Cappellam ipsam unam domum, pro perpetuis usu et habitatione fratrum*

Digitized by Google

servorum beate marie ordinis eiusdem sancti Augustini, construendi et edificandi licentiam et facultatem concedere aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Leone, accogliendo la supplica, ordina che col consenso di Alfonso della Marra percettore di S. Antonio fuori le mura, da cui dipende la mentovata cappella, sia fatta la perpetua separazione di essa dalla percettoria, e che ivi presso sia edificata una casa *cum ecclesia, campanili humili, campanis, claustro, dormitorio, refectorio, cimiterio, ortis, ortaliciis et aliis officinis necessariis et oportunis pro perpetuis usu et habitatione fratrum* (1).

CLIX.

Anno 1518 — 9 novembre — Rodi.

Quitanza pel frumento mandato da Barletta.

Fabrizio del Carretto, Maestro dell' ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme, attesta che a' 12 e a' 22 maggio, a 26 giugno, al 1° ottobre ed al 4 novembre furono portate a Rodi da diverse navi e galeoni più centinaia di carri di frumento, che fu conservato per ordine di lui ne' pubblici granai di quell' isola, da servire ad uso del convento e delle sue armate contro gl' infedeli. Il frumento era stato caricato in Puglia ed in Barletta per opera di Fabrizio Pignatelli,

(1) Questa bolla è contenuta nell' istrumento del 12 luglio 1516, che sarà riportato in sunto nella seconda categoria di atti.

Digitized by Google

priore del convento in Barletta e luogotenente generale del predetto Maestro nel regno di Napoli.

Manca il sigillo.

CLX.

Anno 1522 — 4 dicembre — Manfredonia.

Capitoli di Barletta

Il Vicerè Carlo de Lanney accoglie i seguenti capitoli, *instructioni et supplicatiune* presentatigli dai Barlettani e li conferma.

Imprimis se supplica vostra Illustrissima Signoria se digne confirmare et quatenus opus est de novo concedere eque principaliter tucti privilegi scripture albarani puplici et privati consuetudine scripte et non scripte immunitate franchitie prerogative preheminentie auctoritate et dignitate etiam che de quelle dicta Universita non fosse in possessione, sicomo li confirmao il signor Gran Capitanio in nome de sua Cesarea Maesta ex sua certa scientia motu proprio et dominica potestate legibus absoluta — Placet Illustrissimo Domino viceregi quod serventur privilegia prout fuerunt et sunt in possessione.

Item se supplica ad v. I. S. acteso la condam Catholica Maesta havendo havuto consideratione ad tante strage morte et destructiune patute per suo servitio per dicta Universita, quale non ha perdonato ad morte destructiune risico et honore et sborso possibile de pecunia, per lo quale patecte de interesse ultra la morte delle persone de li ducati dui cento millia, et percio sua Catholica Maesta in parte de remuneratione de soi servitii per alhora li concesse et fe gratia de la perpetua franchitia et immunita de li pagamenti fiscali ordinarii, de la quale franchitia appare puplico privileglo expedito in forma Cancellarie, per lo che se supplica v. I. S. se digne confirmare eque prin-

Digitized by Google

cipaliter la dicta franchitia et immunita perpetua de pagamenti ordinarii una con dicti privilegii et scripture sopra cio expedite, havendo quelli pro expressis et specifice narratis in la presente supplicatione ex sua certa scientia motu proprio et dominica potestate legibus non submissa. Maxime che de dicta immunita et franchitia dicta universita ni e stata et e in possessione — Placet Ill.mo Domino quod serventur privilegia prout fuerunt et sunt in possessione.

Item dicta Universita fa intendere ad v. I. S. como per privilegio de la felice memoria de re Ferrando primo essa et soi citatini ad beneplacito de sua Maesta hanno gauduto et gaudeno la franchitia per tucto il regno como liparoti, et dicto privilegio de dicta franchitia e stato confirmato per dicto signor Gran Capitanio (1) *et sua condam Catholica Maesta benche non fosse facta mentione de dicto beneplacito contenuto in lo dicto privilegio del condam re Ferrando primo sub nomine dignitatis se supplica ad v. I. S. se digne ex sua certa scientia motu proprio et dominica potestate fareli gratia confirmare dicto privilegio del signor re Ferrando primo de dicta franchitia como liparoti per tutto lo regno simpliciter et pure et cossi*

---

(1) Si è stimato bene far menzione del diploma di Ferdinando il Cattolico (dato a Barcellona addì 16 agosto 1503) in virtù del quale ebbero confermazione i capitoli de' Liparoti accettati dal Gran Capitano Consalvo con la formola: *Placet domino Regi*, in Atella addì 14 maggio 1502. Il diploma comincia così:

Nos Ferdinandus Dei gratia Rex. Cum pro parte vestri dilectorum et fidelium nostrorum juratorum et singularum personarum nobilis et fidelissime civitatis et insule Liparis nobis exhibità et reverenter presentata existerint nonnulla capitula, que tempore quo civitas ipsa Liparis devenit ad nostrum regium Diadema fuerunt, interrogando Consalvum Ferdinandum de Corduba Ducem Terrenove et Comitem sancti Angeli armorum Capitaneum et vice-

Digitized by Google

declararlo como non fosse in dicto privilegio el dicto beneplacito, et che in perpetuum dicta Universita et soi citatini possano gaudere si como de continuo hanno gauduto et de presenti gaudeno per tucto lo regno dicta immunita et franchitia como liparoti eque principaliter confirmandoli ex sua certa scientia motu proprio et dominica potestate — Visis privilegiis et informato Ill.mo Domino quomodo res se habet opportune providebit sua Ill.ma Dominatio.

Item se fa intendere ad v. I. S. como dicta Universita tene privilegio de li retro principi del regno confirmati da la condam Catholica Maesta et da lo Ill.mo signor Gran Capitanio in nome de quella che sia provisto ad cinqui citatini de dicta terra annuatim de Capitanie de terre demaniale: se supplica ad quella se digne confirmare dicti privilegii et gratie de dicti cinqui officii de Capitanie annuatim et ordinare a li locumtenenti de sua Cesarea et Catholica Maesta presenti et futuri che ex nunc in antea et de cetero habeano ad providere de dicti cinqui officii de

---

regem nostrum insuper regni Sicilie citra farum, et vos cum non potuissetis ad nos personaliter accedere, concordata et nomine nostro per dictum Ducem acceptata sub forma sequenti.

Segue la esposizione dei capitoli, che per brevità sono quì riassunti :

Si domanda confermarsi tutti i privilegi, grazie, lettere, prerogative, esenzioni, franchigie, consuetudini, statuti, capitoli, preeminenze, antichi costumi, libertà fino a quel tempo concessi e confermati dai precedenti principi e specialmente dai re Ladislao, Alfonso, Ferdinando e Federico: Concedersi le franchigie e le esenzioni dai pagamenti di gabelle e da qualsivoglia altra tassa: Impedirsi ai conti, ai marchesi ai baroni, alle università ed a particolari persone di riscuotere pagamenti dai Liparoti per tasse di pedaggio, di commercio ed altre simili.

V. l' istrumento del 1560.

Digitized by Google

Capitanie quolibet anno a dicti cinqui citatini de Barlecta ordenando che dal mese de marczo li habeano ad provedere per lo anno sequente et depo havera concesso in dicto tempo dicti officii debia con effecto observareli non obstante qualsevoglia concessione se facesse per v. I. S., ad tal che con effecto se habia da gaudere dicta gratia per dicti citatini de Barlecta—Adveniente tempore Universitas exhibeat listam personarum sufficientium et sua Ill.ma Dominatio bene informata de idoneitate et sufficientia habebit memoriam huiusmodi supplicationis.

Item dicta Universita fa intendere ad v. I. S. acteso che novamente una imagine gloriosa de la madonna adcoruscata de multi varii et diversi miraculi titulata Sancta Maria de la croce per lo che dicta Universita ha principiato uno monasterio et conductonce la religione de li servi de la madonna ad tal che dicto monasterio in servitio de Dio et de sua matre gloriosa et che se habia da continuare lo orare per la salute et augmento de la Cesarea et Catholica Maiesta et de v. I. S. se supplica se digne concederli et fareli gratia in perpetuum et quolibet anno de una fera de franchitia de nove jurni da farese circa dicto loco et monasterio quactro di avante la festa quale si è lo primo sabbato de magio quolibet anno et quactro di de po dicta festa, et che omne emolumento ceda in benefitio et constructione et fabrica de dicta ecclesia et da po al victo de li frati et altri beneficii et che la Universita predecta possa eligere mastro mercato el quale habea mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione in cause civile criminale et mixte. Et che durante dicto tempo de dicta fera cessa et debia cessare lo officio del Capitanio tanto in cause civile como criminale et mixte, et che la dicta fera sia francha como la fera de sancto Martino cio è de la ragione de la piacza et fundico spectante ala Regia corte—Sua

Digitized by Google

Ill.ma Dominatio interponet partes suas cum Cesarea Majestate quia tangitur interesse curie.

Item la dicta Universita con magior ferventia et animo supplica ad v. I. S. de la expeditione de le supradicte et infrascripte supplicatiune per causa che continuamente sua fidelita con opere ha continuata ala Cesarea Majesta et tene animo sempre da bene in meglio continuare: et per lo servitio Cesareo in uno anno dicta Universita ha comparso ad pagare et ha pagato donando ad soa Cesarea Majesta in sua subventione ducati decemillia de oro et sempre è stata principio de acceptare et have acceptato omne et qualsevoglia impositione imposta per extraordinario per la Cesarea Majesta per il che tucte le altre terre de la provintia hanno facilmente acceptato et facto lo servitio Cesareo: per lo che v. I. S. deve necessariamente rengraciare Barlecta et non solum conservarela ma augmentarela de nove et altre gratie per essere tanto disposta et ben condictionata al servitio Cesareo — Sua Ill.ma Dominatio semper habebit in spetiali commendatione res dicte Universitatis et voluntas Cesaree Majestatis est quod bene tractentur: ut boni et fideles servitores debent tractari.

Et piu se supplica ad v. I. S. che quella se digne fareli gratia de potere fare extrahere et cacciare carra tremillia de grano et orgii ali mercanti de Barlecta extra regnum pagando la tracta dela Regia corte la quale la teneranno ad gratia singularissima — Habita informatione per Suam Ill.mam Dominationem de frumento quod reperietur in toto Regno providebit oportune quod mercatores dicte Universitatis possint etiam extrahere.

Et piu se supplica ad sua I. S. acteso che dicta Universita tene una certa lite et causa con lo signor Cola Maria Caraczolo sopra la dohana de viseglia. Et perche dicta causa se agita in la Regia Camera dela Summaria et è concluso dicto processo, per questo supplica se voglia dignare re-

Digitized by Google

scribere et ordenare ad dicta Regia Camera che voglia expedire dicta causa lo piu presto che se po favorebelmente a la Justicia et non ce fare menare piu in longo como ha facto per lo passato — Placet Sue Ill.me Dominationi quod fiant littere ad Regiam Cameram Summarie quod expediat causam.

Et piu se supplica che sua I. S. voglia ordenare al castellano de Barlecta o vero suo locumtenente che da li citatini de Barlecta non leva ne faccia levare piu de carlino uno per la intrata del portello secundo nde teneno privilegio del Re Catholico, et deli altri principi passati et quello che ha levato contra lo tenore de dicti privilegi se digne v. I. S. ordenare che sia restituito — Placet Ill.mo Domino quod servetur dictum privilegium.

Et piu se supplica v. I. S. che quella li faccia gratia che la Universita de Barlecta possa donare ducati cento de la fabrica quolibet anno alo hospitale de dicta Universita per substentacione de li poveri et persune impotente che albergano in dicti hospitali elemosinaliter — Visis capitulis institutis per magnificum hieronimum de Colle Regentem Regie Cancellarie debite providebitur.

Et piu se fa intendere ad v. I. S. como li schavuni et homini del casale de la trinita pretendeno da dicta Universita pagato el damno patuto et causato per lo allogiamento de li homini darme de le doe compagnie allagiaro in Barlecta li di proxime passati, quale damno monta ducati mille et cinquecento incirca: secundo le liste hanno assignati ali deputati per dicta Universita. Et acteso la summa è multo excessiva et grande. Per tanto se supplica v. I. S. se digne dicta causa et damno pretenso cognoscerelo iustificarelo et liquidarelo. Et per quella quantita serra liquidata per v. I. S. che dicta Universita fosse tenuta pagarla, se digne v. I. S. farela refare et resarcire da le dicte compagnie et dapnificanti a la predetta Universita

Digitized by Google

secondo serra de Iusticia—Placet Ill.mo Domino ViceRegi cognoscere de dictis dapnis et interesse et providere tam super quantitate solvenda quam etiam a quibus debet solvi ne indebite dicta Universitas gravetur.

Item supplica v. I. S. se digne de gratia concedere per sua benignita ad dicta Universita che il Sindico et priori passati et determinati per v. I. S. che siano privati de officii et beneficii de dicta Universita per anni tre per causa apparente ad v. I. S. de essere culpati circa lo allogiamento dele due compagnie de homini darme allogiati in Barlecta li di proxime passati siano ad pristinum restituiti et revocare dicta condepnatione de triennio concedendoli remissione de dicta pretensa culpa considerata loro innocentia et simplicita nulla concurrente malitia de li predicti—Sua Ill.ma Dominatio fecit tale decretum ex iustissima et evidenti causa et nisi dicti condepnati fuissent, cives ipsius Universitatis juste et legitime graviori pena fuissent affecti.

Item se supplica v. I. S. se digne provedere de iudice seu assessore appresso lo segnor Capitanio de Barlecta acteso lo iudice che è al presente ci è stato tucto lo anno passato et ancora participato del presente anno fi hogie, il che non è al proposito de dicta Universita che nisciuno officiale ministre officio piu de uno anno et elapso lo anno deve cessare per triennium maxime per la observantia de nostri privilegii — Jam est provisum de idoneo assessore et prope diem veniet ad exercendum dictum officium.

Item se fa intendere ad v. I. S. como lo excellente Messer hieronimo de Colle lo anno proxime passato in nome del condam Ill.mo signor Vice Re predecessore de v. I. S. formao certi capitoli dicta Universita et terra de Barlecta tra li quali ci e che derogano de directo ali privilegi et capituli concessi per li Retro Ri et principi de Casa de Aragona et confirmati per la condam Catholica Ma-

Digitized by Google

jesta. Per tanto se supplica v. I. S. se digne in nome de la Cesarea Majesta dicti capitoli formati et expediti per lo dicto Messer hieronimo de Colle revocareli et redureli ala pristina observantia secundo la continentia et forma deli dicti capituli et privilegii deli Retro Ri et principi concessi ut supra. Salvis tamen et reservatis capitulis firmatis et expeditis super Cabellis et eorum introytibus ad fabricam determinatis et presertim la conclusione delo excellente signor Ludovico Montalto et questo per lo beneficio et quiete de dicta Universita et homini de Barlecta — Visis capitulis sua Illustrissima Dominatio providebit tam in confirmatione quam in annullatione secundum quod melius expedierit pro servitio Cesaree Maiestatis et benefitio dicte Universitatis et interim nihil innovetur.

Expedita fuerunt presentia capitula in Civitate Manfredonie die quarto mensis decembris M D° XX I I.°

Don Carolus de Lannoy — Vidit. Montaltus Regens V.t Gatinaria R.t — Seronius Secretarius — Solvit tarenos duos: Morera pro taxatore — In comuni itinerum locumtenentie primo.

Vi è il suggello a secco de' sovrani Giovanna e Carlo V impresso su carta sovrapposta alla cera.

CLXI.

Anno 1523 — 18 aprile — 11.ª indizione — Roma.

Provvista dell'Abbazia di S. Cataldo.

Vacata l'Abbazia di S. Cataldo in Barletta per morte di Coluccio de Valentino, i Barlettani, a cui spettava il *Jus presentandi*, a mezzo del loro procuratore Antonio da Galliberto, presentarono al Cardinale Giovanni Domenico de Cuppis (perpetuo amministratore nello spirituale e nel temporale della chiesa di Trani) il nuovo Abbate dall'Università eletto, Mauro di Dome

Digitized by Google

nico, prete barlettano. Il cardinale de Cuppis con sua lettera conferma ed approva la elezione medesima; concede il possesso dei beni dell' abbazia al de Domenico, e raccomanda alle autorità competenti ecclesiastiche e laicali la esecuzione del contenuto della stessa lettera.

L'atto è sottoscritto originalmente dal cardinale e dal suo segretario Giacomo de Jacomellis.

Esiste solo il laccio, dal quale pendeva il suggello.

CLXII.

Anno 1525 — 21 maggio — Roma.

Bolla circa alcuni danni subiti dai Barlettani.

L' università di Barletta rassegna al Papa esserle state sottratte scritture pubbliche e private, relative a diritti, immunità e giurisdizioni; essere stati svelti i termini lapidei, che stabilivano i confini delle sue possidenze, ed essersi recati molti danni ai suoi censi e rendite. Papa Clemente VII per provvedere a tanti mali scrive a Nicola (Piccolomini), preposto senese ed arciprete della maggiore chiesa di Barletta, ed all'arcidiacono di S. Maria di Nazaret nella stessa Barletta (diocesi di Trani) di ordinare, che sieno fatte pubblicamente nelle chiese le debite ammonizioni, affinchè, nel tempo che sarà determinato, vengano da' detentori rivelate e restituite all'università di Barletta le cose, che ad essa appartengono, profferendosi sentenza di scomunica contro coloro, i quali non abbiano obbedito agli ordini.

La pergamena è rotta nell'estremità inferiore, ove era attaccato il sigillo.

Digitized by Google

CLXIII.

Anno 1525 — 22 maggio — 13.ª Indizione — Roma.

Esecuzione della bolla di Papa Clemente.

Nicola Piccolomini, in qualità di luogotenente dell' Uditore della Camera apostolica, comunica a tutti gli abati, preposti, arcidiaconi, ed in particolare a tutte le autorità ecclesiastiche della diocesi di Trani, la bolla del 21 maggio 1525, circa la restituzione delle cose sottratte all' università di Barletta; ed ingiunge alle predette autorità di procedere all'esecuzione degli ordini pontifici a norma del rito canonico.

Antonio de Grangia, notaio della Camera apostolica, rende pubblico il documento, apponendovi anche la sua sottoscrizione ed il tabellionato.

La teca di legno è vuota del suggello, che in essa era contenuto.

CLXIV.

1531 — 25 febbraio — Napoli.

Indulto per i Barlettani.

Il vicerè Don Inaco de Mendoza, Giovanni Junier, vicecancelliere della Cesarea Maestà, e Marino Romano, dottore in legge e giudice specialmente deputato dalla predetta Maestà nelle cause dei ribelli, in virtù di lettere regie emanano le seguenti risoluzioni:

Remittimus, condonamus et indulgemus plenissimaque restitutione reintegramus ad honorem, famam, dignitatem

Digitized by Google

et preeminentiam ac honoris dignitates et preeminentias quascumque universaliter et particulariter, preterea mandamus eadem auctoritate nobis attributa omnibus officialibus huius regni nec non decernimus et declaramus predictam Universitatem Baroli, homines, cives, incolas et habitatores quoscumque, universaliter ac particulariter, ecclesiasticos, clericos et ecclesiasticas personas esse restituendos et reintegrandos in pacifica possessione seu quasi immunitatum et privilegiorum in qua erat dicta Universitas et erant dicti particulares ante invasionem proximam preteritam, mandamus propterea eadem auctoritate nobis attributa omnibus officialibus regni, maioribus et minoribus etc: quatenus servata forma predicte nostre provisionis et remissionis omnia et singula predicte Universitati et particularibus suis heredibus et successoribus suis ad unguem observent et inviolabiliter ab aliis observari faciant (1).

CLXV.

Anno 1534 — 17 decembre — Castelnuovo di Napoli.

Ordine del Vicerè per la esecuzione di sentenza contro l' università di Barletta.

Il vicerè Pietro di Toledo ordina a'portieri del S. R. Consiglio di eseguire la sentenza pronunziata dal detto collegio a 23 decembre 1533, con la quale la università di Barletta ed i suoi procuratori e sindaci, notar Giovanni de Ligorio e Vincenzo Madaglione, furono condannati a pagare ducati 110 a Marco An-

(1) L' atto è inserito nell' istrumento del 1560.

Digitized by Google

tonio Galluccio per l' ultima terza parte della provvisione dovutagli per l'ufficio di Capitano, tenuto in Barletta.

Il Vicerè si sottoscrive, indi il reggente de Colle, il presidente e viceprotonotario Loffredo, ed il segretario Berardino Martirano.

Da un nastro di seta rossa e gialla pendeva il suggello, che ora manca.

CLXVI.

Anno 1538 — 3 gingno — Somma.

Ordinanza del Vicerè per esecuzione di sentenza.

Il Vicerè Pietro di Toledo ordina al Capitano di Barletta di eseguire la diffinitiva sentenza emanata dal S. R. Consiglio contro l' università di Barletta condannata a pagare ducati 349 al magnifico Tristano Lopesdoz, al quale, nel tempo della invasione del regno, erano stati tolti denari ed oggetti nella terra di Barletta.

La valutazione degli oggetti fu la seguente:

Lo lecto con tucti fornimenti duc. 50: *li panni repostieri duc.* 20: *maxaritie de casa duc.* 15: *una robba de velluto nigro infoderata da tafecta duc.* 40: *lo saio de velluto duc.* 20: *lo saio de carmosino duc.* 15: *la casacca de velluto infoderata con le liste de arminii duc.* 20: *la casacca de panno venetiano duc.* 12: *lo capuzo duc.* 10: *due cappelli duc.* 4: *due para de calze duc.* 4: *tre para de cammise duc.* 9: *l' armatura duc.* 20: *la spata duc.* 10: *li cavalli videlicet lo liardo et morello duc.* 35.

In fine del documento sono le sottoscrizioni del Vicerè e degli ufficiali competenti.

Digitized by Google

CLXVII.

Anno 1542 — 28 luglio — Castelnuovo di Napoli

Per le immunità ai Barlettani.

La Università di Barletta espose a Carlo V Imperatore quanto segue:

Essendo stata essa esentata per sempre da' pagamenti fiscali ordinarii, per i servigi resi alla casa di Aragona e specialmente al Re Cattolico, affluiva in Barletta molta gente straniera, e specialmente dalla Dalmazia; il commercio cresceva, e si producevano molte vettovaglie, e ne derivava molta utilità alla regia Corte, tanto per la estrazione delle predette vettovaglie, quanto per i diritti spettanti alla regia dogana e per la confezione de' sali nelle regie saline. Le entrate della città predetta erano in grande aumento, destinandosi tutto il superfluo per la fabbrica delle mura e per fornire la regia Corte di quel denaro, che era richiesto da' ministri del Re. Dopo le ultime guerre i Barlettani avevano perduta tale immunità per disposizione de' regi commisarii spediti contro i ribelli, ed erano stati obbligati alla contribuzione di 30 mila scudi, ed al pagamento di mille ducati ogni anno per la fabbrica del castello di detta terra. Per eseguire tali pagamenti l'Università aveva dovuto prendere ad interesse da' mercanti il denaro alla ragione del 10 per 100, per il che, trovandosi in poco tempo debitrice de' mercanti di ducati 50 mila, dové ad essi vendere pel valore anzidetto tutte le gabelle ed entrate col diritto di poterle redimere fra determinato tempo.

Digitized by Google

Per far fronte all' interesse medesimo ed a' pagamenti fiscali ed alla fabbrica del castello erano state imposte nuove e diverse gabelle, dalle quali non si era potuto raccogliere tutta la somma che bisognava ogni anno. A causa di tante spese non concorreva più in Barletta gente forestiera; molti ne uscivano, e quelli che vi erano rimasti non potevano per la loro povertà esercitare le industrie.

Diminuivano giornalmente i diritti spettanti alla Corte sulla estrazione delle vettovaglie, sulla dogana e sulle saline regie, e mancavano pure le gabelle ed entrate della Università; e quindi l'interesse ed il debito crescevano, nè eravi modo di poterli redimere, il che portava danno alla Corte e totale rovina della città.

Per tutte le esposte ragioni i Barlettani pregarono il Re di reintegrare la loro Università nell'antica esenzione da' pagamenti fiscali, e disgravarla dalla contribuzione de' ducati mille per la fabbrica del castello.

Il Sovrano in data del 22 marzo 1536 chiese lo avviso del Vicerè, il quale a 8 gennaio 1539 riferì essere vero, che Barletta per la sua fedeltà alla casa di Aragona ed a Ferdinando il Cattolico aveva ottenuta la immunità de'pagamenti fiscali ordinarii; che nell'ultima invasione i soldati, mandati dal Re per custodirla, non furono ammessi da Barlettani, i quali volevano difendersi con le proprie forze, ma poi privi di altra difesa si arresero a' nemici; che ciò avvenne non per volontà di tutti, ma di alcuni, i quali furono poi eccettuati nell'indulto a suppliche della stessa Università, e che la terra per questa ragione fu privata della immunità.

Il Viceré Toledo disse pure, che nel suo ritorno dalla provincia di Otranto passando per Barletta vide molti

Digitized by Google

edifizii e case rovinate e la terra in molte parti disabitata; che i Barlettani per i pagamenti cui erano tenuti avevano vendute tutte le entrate; che i debiti ascendevano a ducati 50 mila, per i quali pagavano ducati 5000 per interesse; e che di queste entrate parte si spendeva per la fabbrica delle mura nuove, delle quali aveva vista cinta in gran parte la città, parte per accomodi del molo, e parte ancora per i bisogni della Corte.

Soggiunse il Vicerè, non potersi quella terra per sè stessa rialzare ed occorrere all' uopo i sovrani provvedimenti.

Fu letta a Carlo V tale relazione nella sua ultima venuta in Italia, nella città di Spezia, ed il vicerè Toledo, ivi allora presente, ebbe incarico di provvedere sopra ogni cosa.

Il Vicerè con deliberazione del suo Consiglio collaterale ordina *ut universitas ipsa se reficere possit et a tanti aeris alieni contracti mole se eximere valeat et urbs ipsa hominibus repleatur a solutione ducatorum annuorum mille pro fabrica castri prefati postquam solverint dictos ducatos mille pro fabrica prefata singulis annis per annos quatuor a presenti tertia mensis augusti inclusive computandos, postmodum dictis quatuor annis finitis per annos octo immediate sequentes integros et continuos. Iurium vero foculariorum et salis, collectarum ac functionum fiscalium tam ordinariarum quam extraordinariarum quarumcumque et donativorum impositarum et imponendarum factorum et faciendorum, ducatis mille et quatuorderim, qui ex ordinariis prefatis illustri Andree Doria principi Melfie virtute privilegii Cesarie maiestatis singulis annis solvuntur, dumtaxat exceptis, per annos duodecim*

Digitized by Google

integros et continuos a presenti tertia mensis augusti inclusive computandos immunitatem libertatem ac omnimodam exemptionem predicte universitati, civibus et abitatoribus dicte terre Baroli nomine prefate maiestatis damus, concedimus, donamus et liberaliter elargimur.

Il diploma è sottoscritto dal Vicerè, dal reggente de Colle, viceprotonotario, dai reggenti Marziale e Loffredo, e dal segretario Bernardino Martirano.

Manca il suggello.

CLXVIII.

Anno 1560 — 18 febbraio — Toledo.

Privilegi dell' univesità di Barletta.

Re Filippo ad istanza della università di Barletta ratifica i privilegi, grazie, indulti, immunità, concessioni e libertà (1), conceduti alla medesima università ed a que' cittadini da' Sovrani aragonesi, e già confermati da Carlo V suo padre.

Raccomanda a tutte le autorità del regno e regi ufficiali di eseguire esattamente tale disposizione sotto pena di once di oro mille a pro dell'erario.

Il diploma è sottoscritto dal Re con le parole — *yo el rey* — Seguono le sottoscrizioni dei reggenti della cancelleria Pignone, Figueroa e Polo (2).

---

(1) I singoli privilegi non sono riportati.

(2) Questo privilegio è pure inserito nel diploma col n.° CLXXI e nell' atto notarile del 1560.

Digitized by Google

CLXIX.

Anno 1560 — 8 luglio — Napoli (Regia Camera).

Franchigia per tutto il regno ai Barlettani

Ferdinando Francesco d'Avalos d'Aquino, consigliere collaterale e gran Camerario ecc., annunzia ai doganieri, arrendatori, credenzieri ecc. che tra i capitoli e le grazie concesse dal Re Ferdinando I d'Aragona addì 21 settembre 1481 (1) a tutti i cittadini di Barletta esiste il capitolo riguardante la franchigia che essa deve godere per tutto il regno, al pari de' Liparoti, confermato dall' altro di Ferdinando il Cattolico, esemplato in Castelnuovo di Napoli a 23 febbraio 1507 e recante la decretazione: *Placet regie Maiestati prout in possessione steterunt et in presentiarum existunt.*

Il medesimo gran Camerario ordina ai mentovati uffiziali, sotto pena di once cento di oro, che gli oriundi di Barletta, i quali vogliano recarsi in diverse parti del regno per mare e per terra, a cagion di esercitare il traffico, debbano, in virtù dei detti capitoli, essere immuni da qualsivoglia pagamento di tasse fiscali.

La lettera patente d' immunità è sottoscritta da Francesco Revertera, luogotenente del gran Camerario e da altri ufficiali della regia Camera.

Rimane larga macchia di cera rossa prodotta dal sigillo affisso, che più non esiste.

---

(1) v. il n.° CL e le relative note.

Digitized by Google

CLXX.

Anno 1573 — 18 aprile — Napoli.

Per l' alloggio de' soldati ed uffiziali regi.

I Barlettani espongono al Vicerè, che nella città vengono spesso commissarii, i quali nella esecuzione dei loro incarichi chiedono stanze, strame, letti ed ogni altra cosa *iusto salario mediante*, e sotto il pretesto delle parole predette vogliono ogni cosa, e dimorano in Barletta per sette o otto giorni e talvolta per mesi, e pretendono cavalcature e bagagli col pagamento di un grano per miglio. Perciò i cittadini supplicano ordinarsi, che sia ristretto a tre dì soltanto l'alloggio gratuito, senza obbligo di dare cavalcature e bagagli.

Il Vicerè comanda, che occorrendo alloggiare soldati di fanteria, bargelli, aguzzini e soldati di qualsivoglia commissario contro i delinquenti, debbano tali ufficiali avvalersi delle *case herame et hostarie* assegnate dall'Università, senza pretendere altro che quello ordinato nella commissione loro data, comprando la roba al prezzo comune a tutti, ma franca di dazi e di gabelle.

La lettera patente del Vicerè è sottoscritta da lui e dai Reggenti della Cancelleria.

Del suggello affisso e distrutto resta la macchia di cera rossa.

Digitized by Google

CLXXI.

Anno 1574 — 31 agosto — Napoli.

Privilegio non registrato in tempo opportuno

L'Università di Barletta presentò al Vicerè Granvela il diploma di re Filippo del 18 febbraio 1560 (1) contenente la ratificazione di privilegi, grazie, immunità ed indulti (2) dati ai Barlettani e confermati da Carlo V; e presentò pure una lettera dello stesso sovrano Filippo del 16 dicembre 1573, con cui davasi al medesimo Vicerè incarico di eseguire, laddove niuna ragione in contrario avesse, il predetto privilegio, il quale per legittimi impedimenti non era stato, in tempo opportuno, presentato nella Cancelleria per la prescritta approvazione.

Il Vicerè esegue gli ordini sovrani, e si sottoscrive. Seguono le sottoscrizioni dei Reggenti Revertera, Salazar e Salernitano.

Nella parte inferiore della pergamena si osservano soltanto i fori per i quali passava il laccio, cui era raccomandato il sigillo.

CLXXII.

Anno 1578 — 31 gennaio — Napoli.

Pretensioni degli ufficiali regi

L' Università di Barletta espone al Vicerè Don Innico Lopez Hurtado de Mendoza, marchese di Mon-

---

(1) V. il n.° CLXVIII.

(2) I singoli privilegi, grazie ecc. non sono riportati.

Digitized by Google

degiar, che alcuni commissarii regii ed ufficiali della Scrivania di razione ed altri impiegati, passando per quella città, pretendono carri e cavalcature, e vogliono pagare a ragione di un grano il miglio, prezzo minore di quello che l'Università deve pagare a' padroni dei detti carri e cavalcature. Domanda perciò, che i mentovati ufficiali e commissarii, essendo compensati dalla regia Corte per i servigi cui attendono, paghino il prezzo competente.

Il Vicerè ordina a tutti i commissarii, capitani di compagnie, bargelli ed altri ufficiali, a' ministri di giustizia dei tribunali regii e baronali ed ai soldati destinati contro i fuorusciti, che passando per la terra di Barletta non debbano recare molestia alcuna agli abitanti, non debbano alloggiare in essa, salvo se vi giungano di notte e non possano andare altrove. In questo caso soltanto dice esser lecito rimanere la notte, e prendere alloggio nelle *case-herme*, che saranno assegnate da' sindaci ed eletti di Barletta (purchè vi sia tale comodità), dovendo comprare alla piazza le cose necessarie, franche di dazi e gabelle, e partire il giorno seguente.

Il Vicerè si firma *El Marques*. Seguono le sottoscrizioni originali de' Reggenti del Collaterale Consiglio Revertera, Salazar e Salernitano.

Il suggello affisso alla pergamena è distrutto, e rimane solo aderente un sottile strato di cera rossa.

CLXXIII.

Anno 1596 — 31 dicembre — Napoli.

Lettera patente per l'alloggio ai regi ufficiali.

L'Università di Barletta manifesta al Vicerè Don Errico Gusman, conte di Olivares, che essa aveva de

Digitized by Google

liberato di dare ad alcune osterie ducati 120 l'anno, affinché in quelle potessero abitare i soldati della regia Udienza, i quali invece, rifiutando i detti alloggi, volevano andare per le case dei cittadini, dove recavano danno e molestia.

Il Vicerè, in omaggio alle regie prammatiche, ordina, sotto la multa di once mille, o altra pena da imporsi da lui ai contravventori, che, capitando essi soldati ed altri regi ufficiali in Barletta, ancorchè di notte, debbano andare nelle taverne della città o in quelle convicine, dove potranno ottenere l'alloggio e col loro denaro essere forniti delle cose bisognevoli, senza pretendere cavalli, bagagli, corrieri, guide o guardie pe' carcerati.

Ordina pure, che il medesimo suo provvedimento debba essere osservato anche dai pagatori della regia generale Tesoreria e Scrivania di razione, soggiungendo che gli ufficiali del Tesoriere generale portanti moneta debbano essere provvisti di casa, che non sia taverna, affinché il denaro resti sicuro.

La lettera patente è sottoscritta dal Viceré e dagli ufficiali di Cancelleria.

Non vi è traccia di suggello.

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTI
NOTARILI E GIUDIZIARII

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Anno 1278 — 1.° Febbraio — 6.ª Indizione — Barletta

Il vescovo di Canne frate Teobaldo, col consenso di tutt' i chierici del capitolo, concede in enfiteusi una terra sterile della sua chiesa a Roberto de Carangelo, figlio di Giovanni giudice di Barletta per un' annua libbra di cera lavorata, nella festività di S. Maria, ricorrente nel mese di agosto.

L' istrumento, stipulato dal notaio Silvestro de Mazzone di Barletta, è sottoscritto dal vescovo e dal giudice di Barletta Matteo de Partutis e dai testimoni.

II.

Anno 1293 — 15 Agosto — 6.ª Indizione — Barletta

Giovanni, arciprete della Chiesa maggiore di Barletta, fa esemplare un diploma dell'imperatore Federico in data di Dicembre 1234 (1) ed un istrumento stipulato il 9 Agosto 1280 (2).

Dopo il tabellionato del notaio rogatorio, Giovanni de Cantone di Barletta, sono le sottoscrizioni del regio giudice di Barletta Giovanni de Maurone e dei testimoni.

---

(1) Il diploma riguarda la concessione di alcuni diritti della regia Corte alla chiesa e capitolo di Barletta, ed è riportato al n.° I de' diplomi.

(2) Questo atto, che concerne la fiera in Barletta, è inserito per intero anche nell' istrumento del 22 agosto 1304 V. il sunto al n.° III.

Digitized by Google

III.

Anno 1304 — 22 agosto — 2.ª Indizione — Barletta.

Con pubblico istrumento del 9 agosto 1280 dell' 8.ª indizione, rogato in Barletta dal fu Armagno notaro, e sottoscritto da' giudici annuali Roberto de Argentera, Matteo de Partuto, Angelo de Fiore e Tommaso e da molti nobili e probi uomini, fu dichiarato essere stato costume tenersi in quella città, fin dal tempo de' Re, la fiera dal giorno 7 a tutto il 14 agosto, libera ed immune da qualunque diritto di dogana e fondaco, e da qualunque altra servitù. I doganieri intanto ed i fondachieri abusivamente richiedevano quei diritti, quando il pagamento delle merci comprate non si faceva durante il tempo della fiera ma dopo; quando, anche durante la fiera, non si eseguiva in quel luogo stesso ma nella città e nelle sue pertinenze: dippiù tenevano la stadera nella piazza, e pretendevano con quella pesare le merci e riscuotere il solito diritto.

Per conservare interi i privilegi della fiera, fu per deliberazione del consiglio di Barletta costituito procuratore de' cittadini il sindaco e giudice Salomone, il quale fece perciò stipulare atto solenne, nel quale vennero quei privilegi dichiarati, e fu stabilito per i contravventori la multa di once cento di oro; dovendosi anche rinunciare nelle liti a qualunque aiuto di legge e specialmente alla consuetudine di Barletta, *qua cavetur quod pena apposita in contractu non tenet nec peti potest.*

Tale istrumento dovendosi spesso presentare in giudizio in occasione delle liti, che nascevano coi gabellotti, e potendosi disperdere per caso o per malizia, il nobile Giovanni de Roma arciprete della mag-

Digitized by Google

giore chiesa di Barletta ed il capitolo di essa lo fanno esemplare in pubblica forma.

Oltre il tabellionato del notaio Maestro Spina di Barletta, che stipulò l'atto, sono le sottoscrizioni del giudice Giovanni de Maurone e dei testimoni.

IV.

Anno 1307 — 26 maggio — 5.ª Indizione — Barletta

L'università di Barletta aveva stabilito, che *in quolibet urceo vini imponeretur turonensis unus, de quo turonense Angelus de comestabulo cabellotus quarte partis unius grani ad aurum ab olim imposite quartam partem huiusmodi ad aurum ex ipso turonense perciperet et haberet iuxta pactum sibi conventum per universitatem predictam*, dovendo il dippiù della moneta servire al pagamento delle collette e degli altri pesi fiscali.

Quella gabella era stata venduta dal suddetto Angelo per esercitarsi durante la 5ª e 6ª indizione, cioè dal settembre all'agosto degli anni dal 1306 al 1308, precedente subasta, al maggior offerente Angelo de Marotta pel prezzo di once di oro 220. Costui col presente istrumento si obbliga di pagare mese per mese la predetta somma al mentovato Angelo de Contestabile in nome e parte della Università.

Il notaio stipulatore è Angelo de Fiore, di cui vedesi il tabellionato. L'atto è sottoscritto dal giudice Giovanni de Cantore, di cui vedesi il suggello di cera affisso mediante una sottile membrana, che passa per due fori nel dorso della pergamena.

Digitized by Google

V.

Anno 1323 — 26 ottobre — 6ª Indizione — Barletta

I nobili Macciotto Lignolo e Pietro de Sire Simino, scelti dalla Università per presedere alla vendita ed alla licitazione de'dazii di Barletta, alla esazione ed all'impiego delle somme riscosse, concedono ad alcuni, previa subasta, la gabella della quarta parte del grano per ogni orciuolo del vino venduto in Barletta e sue pertinenze, pel tempo dal giorno 1° del decorso mese di settembre della 6ª indizione fino a tutto il mese di agosto, e del vino, che si venderà nel settembre avvenire.

Dopo il segno del notaio Clemente di Maestro Santoro sono le sottoscrizioni di Franco de Marra, giudice regio di Barletta e de' testimoni.

VI.

Anno 1357 — 26 aprile — 10.ª Indizione — Barletta.

Istrumento con cui, ad istanza del sindaco di Barletta Martino de Lilla, è esemplata dal notaio Nicola di Maestro Andrea una lettera patente del Re Ludovico e della Regina Giovanna, data in Messina il 9 febbraio di quell'anno e relativa agli assegni del Capitano della città (V. n. LXII de' diplomi).

Infine sono le sottoscrizioni del giudice annuale di Barletta Nicola de Maroldo e dei testimoni.

Digitized by Google

VII.

Anno 1371 — 23 gennaio — 9.ª Indizione — Barletta.

Angelillo, figlio del defunto Masio Rucci de Maroldo di Barletta, vende per 22 once d'oro al nobile Ruggiero Cugnetto della stessa città *vineas sex vituum quatragenalium, sive plus sive minus prout sunt cum iardeno hereditario, palmento, pila, curte, puteo et domibus ibidem sistentibus in pertinentiis Baroli in cluso sancte Lucie.*

V' ha il segno del notaio stipulatore Antonio de Martucio, con le sottoscrizioni del giudice a contratti Ursillo Marasca di Barletta e dei testimoni.

VIII.

Anno 1382 — 2 febbraio — 5.ª Indizione — Barletta.

Il sindaco dell'università di Barletta Ambrosio de Cuculo, in nome e parte della detta università, il dì 3 gennaio 1382 presentò al regio Capitano di Barletta Antonio Baraballo, assistito dal giudice ed assessore Riccardo Vini e dal notaio Nicola Cavallaro, il diploma di re Carlo III del 20 dicembre 1381 (V. n. LXXI dei diplomi), col quale si ordinava doversi osservare esattamente quanto fu disposto da Re Roberto circa l'officio della catapania della terra di Barletta.

Il predetto sindaco pregò il Capitano di prendere informazione *qualiter dicta Universitas fuerit et est in possessione dicti officii Catapanie predicte, et qualiter consuevit dicta Universitas dictos Catapa-*

Digitized by Google

nos in eadem terra pro tempore ordinare; il che essendosi eseguito, si distende la sentenza diffinitiva nei seguenti termini: *dictum officium Catapanie ad dictam Universitatem hominum terre Baroli plene et legitime spectare ac etiam pertinere, cum plenaria potestate ordinandi statuendi et deputandi per Universitatem ipsam pro tempore in terra predicta Catapanos unum vel plures sine contradictione quacumque etc.*

Dopo lo scritto esistono fermate in linea orizzontale tre teche circolari in legno, nelle quali si vedono i suggelli in cera rossa del Capitano Antonio Baraballo, del giudice ed assessore Riccardo Vivi e del Notaio Nicola Cavallaro.

IX.

Anno 1382 — 6 febbraio — 5.ª Indizione — Barletta.

Il Capitano di Barletta, milite Antonio Baraballo (assistito dal suo assessore e giudice Riccardo Vivi da Mirabella, e presente il notaro degli atti Nicola Baraballo di Napoli) presiede al tribunale tenuto nella casa del signor Giacomo de Candida, la quale già fu di Giacomo di Sanseverino. Letta la lettera regia di Carlo III del 6 gennaio 1382 (V. il diploma n. LXXII), con cui veniva rivocata qualunque concessione fosse stata da costui fatta della baratteria nella detta terra di Barletta (e ciò per gli scandali che ne nascevano, contro l' uso vigente nel tempo del Re Roberto), il Capitano predetto, per gli atti dedotti in giudizio e per la prova testimoniale da lui ordinata, che chiarì non esservi stata mai baratteria al tempo del Re Roberto, dà fuori la seguente sentenza:

Digitized by Google

Declaramus et sententiamus dictam Baracteriam de cetero non debere exerceri, nec concedi in dicta terra Baroli et toto territorio ipsius nec per Regiam Curiam de cetero posse concedi, cum pro eadem Baracteria scandala nova oriri consueverint in terra predicta.

Sono attaccate alla pergamena tre teche di legno contenenti tre sigilli, del Capitano cioè, del giudice e del notaro degli atti.

X.

Anno 1391 — 15 marzo — 14ª Indizione — Barletta.

Marino Lisiardo, notaro per la provincia di Basilicata, Principato citra ed ultra, e notaro di atti presso la curia del Capitano di Barletta, stende una scritta testimoniale contenente la esposizione della sentenza del 20 giugno 1389 e degli atti che la precedettero, formati nella curia medesima, rappresentata da Carlo d'Afflitto, milite, luogotenente del regio Capitano di Barletta Marsilio de Confanoneriis, conte di Morcone, assistito dal giudice assessore Filippo Acconzaioco di Ravello e dal suddetto notaro.

Nella sentenza è riconosciuto ne' cittadini di Barletta l'antichissimo diritto di possesso di pescare *ad iactum retie que vulgariter dicitur lu Rusacchu et lepica in flumine Aufidi*, nel luogo detto ponte delle canne, territorio barlettano, senza alcun pagamento della gabella della bagliva. Vi sono esposte le ragioni dell' Università, sostenute dal sindaco di Barletta Ambrosio de Cuculo con prove testimoniali innanzi alla curia predetta contro le pretensioni di Zof-

Digitized by Google

fridino de Maltallatis di Ravenna, milite, che per provisione regia teneva la predetta gabella della bagliva.

In fine del documento sono enunciati i sigilli, che più non esistono, del giudice, dell' assessore e del notaio.

XI.

Anno 1399 — 14 novembre — 8ª Indizione — Barletta.

Istrumento, con cui Sabino Stimolo, Iacobello detto de Minicocza, Angelillo de Berthyraimo di Barletta e Nicola Fallax di Barletta dichiarano dovere a Cristofaro de Nigrobono di Venezia once 71 e tari 20, per vendita dal medesimo ad essi fatta di una certa quantità di panni di lana di colori diversi, e si obbligano di soddisfare il debito. Non eseguendosi il pagamento da' compratori, è stabilita contro di essi la multa di once 50, metà della quale sarebbe pagata al predetto Cristofaro e metà alla regia Corte.

L'istrumento è rogato dal notaio Agostino di Severino ed è sottoscritto dal regio giudice a contratti Giacomo de Erario di Trani e da' testimoni.

XII.

Anno 1401 — 21 gennaio — 9ª Indizione — Barletta.

In questo istrumento rogato da Giacomo Greco regio notaro per tutto il regno, il sindaco di Barletta Nicola de Riso, presente il nobile Cristofaro di Nigrobono, di Venezia, mercante ed abitante in Trani, dichiara, che sebbene in forza di due istrumenti Sa-

Digitized by Google

bino Stimolo, Iacobello de Elefante ed altri appariscano debitori del detto Nigrobono, per vendita loro fatta di panno di lana in once 108 tari 13 e grana 10, pure l' università di Barletta era la vera debitrice, e Sabino Stimolo, e gli altri si erano obbligati in nome della medesima. Non potendo quindi essa pagare immediatamente la somma suddetta, dichiara pagarla il de Riso, come sindaco, dallo introito della gabella del vino, che era per vendersi a minuto in Barletta. Promettono i compratori della detta gabella di soddisfare il debito al Nigrobono sui diritti, che avrebbero riscossi dal mese di settembre della X.ª indizione. In caso di contravvenzione è comminata la multa del doppio pagamento, metà a benefizio del Nigrobono e metà alla regia Corte.

In fine del documento sono le sottoscrizioni del giudice a contratti Nicola de Nucio e de' testimoni.

XIII.

Anno 1408 — 15 giugno — 1ª Indizione — Barletta.

Il mercante di Firenze Gabriele de Brunoliseis, abitante di Barletta, attesta di essere stato soddisfatto delle somme da lui e da' suoi socii mutuate a quella Università, restando annullati tutti gl'istrumenti fatti per tale oggetto. Tale quietanza è stipulata dal notaio Ruggiero di Antonio, presente il Consiglio della università di Barletta, convocato nel coro della chiesa di S. Maria Maddalena sita nella contrada del cambio.

Seguono le sottoscrizioni del giudice Nicola de Nucio e de' testimoni.

Digitized by Google

XIV.

Anno 1410 — 22 gennaio — 3ª Indizione — Foggia.

Istrumento di quietanza per notar Terucio de Troia a favore della università di Barletta (rappresentata dal suo sindaco e procuratore notar Matteo di notar Giacomo di Barletta) per once 117 e tari... (1) che quella Università doveva alla signora Rosanova de Antinorio, vedova di Petrillo Castaldo, ed a Guiducio di Montoro, per vendita fattale di una quantità di frumento e di orzo. Tale quietanza dicesi essere più ampiamente esposta in un contratto (2) stipulato in Barletta dal fu notar Martuccio di notar Antonio ed autenticato dal notar Matteo di notar Giacomo della stessa città.

In fine sono le sottoscrizioni del giudice di Foggia Mucio Golino e de' testimoni.

XV.

Anno 1419 — 23 giugno — 12.ª Indizione — Barletta.

Il sindaco della università di Barletta Giovanni Pizzo, con mandato di tutto il consiglio di quella terra, prende a mutuo *gratis, gratia et amore* ducati 1050 da Giovanni Carduino maestro portolano e *secreto*

---

(1) Non è indicato il numero.

(2) Manca la menzione della data.

Digitized by Google

della Puglia, e da' mercanti Bernardo di Giovanni e Guidone di Firenze, fino a tutto il mese di agosto dell' anno 1419, termine per la restituzione della somma predetta.

In tale mutuo fatto per pagare le collette di quell' anno della XII^a^ indizione, oltre la garentia a favore de' mutuanti, che dànno molte persone sulle loro robe, stabili e mobili, è obbligato anche l' introito della gabella del vino mosto, da stabilirsi in quell' anno in Barletta.

L' istrumento è rogato dal notaio Paolo de Castrisio, ed è sottoscritto dal giudice Nicola di Giacomo Speciario e dai testimoni.

XVI.

Anno 1419 — 4 dicembre — 13.^a^ Indizione — Barletta.

Si attesta che Antonello Barone di Napoli, regio tesoriere, diede a mutuo *gratiose de pecunia propria ipsius* once 200 a' sindaci di Barletta Berardo di Teramo dottore in legge, Giovanni Alopa di Napoli, Giovannarello di Gagliano e Tonto di notar Nicola de Nucio di Barletta, con garentia ed in nome e parte di quattordici persone nominate nell' istrumento.

Il mutuo fu fatto per la grazia impetrata da' predetti sindaci, ed ottenuta dalla Regina, di condonare all' università di Barletta once 50 annue *pro qualibet collecta per ipsam Universitatem et eius homines reginali curie debita et debenda anno quolibet.*

Delle predette once 200 una metà doveva restituirsi alla fine del dicembre e l'altra alla fine di aprile della indizione 13^a^.

Digitized by Google

L' istrumento è compilato dal notaio Giacomo Iunco, e porta le sottoscrizioni del giudice a contratti Giovanni di Maestro Lillo e dei testimoni.

XVII.

Anno 1425 — 20 novembre — 4.ª Indizione — Barletta.

Il nobile Roberto Connetto, sindaco di Barletta, presenta a Giacomo de Amicis, giudice a contratti ed a Giovanni Loffredo, notaro, una lettera reale, munita del suggello segreto in cera rossa, della Regina Giovanna e di costei pugno sottoscritta, domandando di esemplarsi in forma pubblica parola per parola; il che è eseguito col presente atto.

La lettera reale trascritta è del 4 ottobre, 4ª indizione, data nel castello di Aversa, e con essa si ordina alla università di Barletta di non pagare gli assegni, che possano spettare al nobile Landolfo Maramaldo, castellano, ed a' suoi socii, pel tempo che restino alla custodia di quel castello.

XVIII.

Anno 1425 — 13 dicembre — 4.ª Indizione — Barletta.

Il nobile Roberto Connetto di Barletta, generale sindaco della Università medesima presenta al giudice a contratti de Amicis, al notaio Loffredo ed a varii testimoni una lettera del 2 dicembre 1425 della regina Giovanna II (v. n.° CXXII dei diplomi), con cui si ordina, che il pagamento degli stipendii del Ca-

Digitized by Google

stellano di Barletta si faccia non più dall' *erario*, ma dal camerario e dai rappresentanti dell'Università di Barletta. La lettera è esemplata nel presente atto.

XIX.

Anno 1440 — 12 maggio — 3.ª Indizione — Barletta.

La università di Barletta, rappresentata dal suo generale sindaco Roberto Connetto, si dichiara debitrice di Landulfo Maramaldo, nobile di Napoli, di once 130, per stipendii dovuti al detto Landulfo, come castellano del castello di Barletta, e si obbliga pagarle in dati termini ad Antonio figlio di lui, che interviene nell'istrumento; cioè once 30 nel settembre della prossima futura indizione 4ª (anno 1440), once 50 nel settembre 1441 della 5ª indizione e le altre once 50 nel settembre 1442 della 6ª indizione.

Di tale somma era debitrice la predetta università per le collette ed altre fiscali funzioni non pagate.

L'istrumento, rogato dal notaio Paolo de Castrisio, è sottoscritto dal giudice a contratti Giovanni Pizzo e da' testimoni.

XX.

Anno 1444 — 18 novembre — 8.ª Indizione — Barletta.

Alcuni cittadini di Barletta in nome loro e di quella università rappresentata da persone del consiglio della stessa, dichiarano essere debitori di once 150 a Nicola Buttuni di Trani e Parello di lui figlio, *pro certa quantitate piperis aliarumque specierum*, che co-

Digitized by Google

storo avevano ad essi vendute, e dànno garentia di pagare la detta somma per tutto il futuro mese di settembre 1445 della 9.ª indizione.

L' istrumento è rogato dal notar Paolo, del fu notar Coluccio di Barletta, ed è sottoscritto dal giudice a contratti Giacomo de Amicis e da' testimoni.

XXI.

Anno 1445 — 5 aprile — 8.ª Indizione — Barletta.

Giovanni de Monsorio, figlio di Rainaldo, nomina procuratore suo e de' suoi fratelli un tale Giovanni de Rovira, aragonese, per riscuotere un credito di ducati 171, che la Università fin da 26 anni doveva al fu loro padre Rainaldo, per gli stipendii dell' ufficio di Capitano di quella città.

L' atto rogato dal notaio Ludovico Alessandro è sottoscritto dal giudice a contratti Giovanni de Bucza e da' testimoni.

XXII.

Anno 1448 — 16 febbraio — 11.ª Indizione — Barletta.

Transunto di una lettera commissionale di Ferdinando, duca di Calabria e luogotenente generale del regno, del 17 gennaio 1448, al regio Consigliere e Presidente della Camera della Sommaria, Vittore Ragoni, con cui gli si ordina di raccogliere denaro, nell' anno della indizione 12ª (1448-1449) dalle province di Capitanata, Principato Ultra e Bari e dalle Università, dai baroni e dai privati, a titolo di mutuo

Digitized by Google

o di semplice anticipazione sopra tutti i diritti della regia Corte, e specialmente *super dohana seu mene pecudum ac iuribus focularium ac iuribus tam presentis quam proximi futuri anni cabelle grassie seu granorum sex pro qualibet uncia, nec non super quibusvis tractis seu victualium exituris portuum et carricatoriorum ac etiam super iuribus salis amodo regiam curiam quomodolibet tangentibus tam ex fundicis et dohanis quam aliter quovismodo, nec non super secreciis et dohanis seu membris et cabellis eorum quibuscumque ac etiam super stipendiis castrorum et deductionibus faciendis ex eisdem ac super iuribus passuum et herbagiorum.*

Con la predetta commissione si prescrive ancora di fare inquisizione sopra i Capitani, Giustizieri, commissarii ed altri ufficiali, per ogni sorta di delitti, eccessi e specialmente dell' usura, devenendo, quando ne sia il caso, ad una composizione e riscuotendo in denaro le pene inflitte.

Questa lettera è presentata al notaio Benipoczessere dal mentovato Presidente della Camera della Sommaria, e se ne stende il transunto a richiesta del sindaco di Barletta Marello de Scorzia.

Sono infine le sottoscrizioni del giudice Nicola Treghia e dei testimoni.

XXIII.

Anno 1457 — 10 dicembre — 6.ª Indizione — Napoli.

I sindaci di Barletta Barnaba de Marra e Leonardo Zurulo dichiarano avere nella loro qualità ricevuto dal negoziante catalano Gaspare Vives ducati 250,

Digitized by Google

senz' alcun interesse, da pagarsi al negoziante di Barcellona Nicola Jolia, per interessi di ducati 1000, mutuati al Re dalla predetta Università *de propria ipsius Nicolai pecunia et ad ipsius Nicolai onus et risicum.*

L' istrumento, rogato dal Notaio Antonello de Martino, è sottoscritto dal giudice a contratti Andrea de Afelatro e dai testimoni.

XXIV.

Anno 1458 — 24 marzo — 6.ª Indizione — Barletta.

I fratelli Raffaele e Renzo de Marra, Stefano Acconzaioco, Angelo de Marra, Pietro Bonello, Giovanni de Maroldo, Maffeo de Visanzio, nobili di Barletta, costituiscono loro procuratori Gabriele de Marra e Leonardo de Cuculo di Barletta per contrarre un mutuo di ducati 600 a causa di pagamenti da farsi ad alcuni loro creditori.

L' istrumento è scritto da Pietro Paolo del fu notaio Coluccio de Anghono di Barletta, notaio per tutto il regno, ed è sottoscritto dal giudice a contratti Gabriele de Santis e dai testimoni.

XXV.

Anno 1458 — 21 dicembre — 7.ª Indizione — Barletta.

I nobili Raffaele, Renzo, Gabriele ed Angelo de Marra, Leonardo de Cuculo dottore in legge, Stefano Acconzaioco ed altri dichiarano alla presenza del nobile sere Antonio de Ischa di Siena, procuratore del

Digitized by Google

nobile Giacomo Bonsignore di Siena, mercante, domiciliato in Napoli di essere debitori del detto Bonsignore *in solidum* di ducati 668 e tarì 3, in virtù d'istrumento stipulato in Napoli nel dì 6 di aprile 1458 ed anche in virtù di lettere di cambìo e ricambio accennate in detto istromento, che il notaio dice aver veduto con la protesta scrittavi di non essersi pagato il cambio. Avendo il procuratore de Ischa fatto richiamo al S. Regio Consiglio, per il pagamento della somma predetta, per la metà della pena del doppio pagamento, nella quale erano incorsi, e per le spese successive, i debitori fanno, mediante questo istrumento, una transazione con lui obbligandosi di pagare i detti ducati 668 e tarì 3, e ducati 31 e tarì 2 per interesse, danni e spese già fatte, in una ducati settecento, per tutto il mese di aprile 1459, con la penale di pagare il doppio in caso d'inadempimento. Per la sicurezza di siffatta obbligazione, obbligano i debitori tutti i loro beni di qualunque natura.

Pietro Paolo del fu notar Coluccio de Anghono, di Barletta, notaro apostolico, imperiale e regio per tutto il regno, stende l'istrumento, il quale è sottoscritto dal giudice a contratti Santillo di Maestro Vito e dai testimoni.

XXVI.

Anno 1464 — 21 luglio — 12.ª Indizione — Barletta.

Il sindaco di Barletta Ruggiero de Contestabile si obbliga in nome della Università di pagare pel novembre venturo al milite Galieno de Campitellis ed a Francesco Benucci di Firenze, once 11 come resi-

Digitized by Google

duo dello stipendio di alcuni mesi della 12ª indizione, dovuto al primo di essi in qualità di Capitano regio pubblico.

Giuliano Ghirardino di Barletta, giudice a contratti, ed i testimoni sottoscrivono l'istrumento rogato da Francesco Tonti Cappetta di Barletta, notaio per tutto il regno.

XXVII.

Anno 1465 — 29 ottobre — 14.ª Indizione — Barletta.

Il sindaco di Barletta in nome della Università si obbliga di pagare a Nicola de Grassi di Venezia once 58 e tarì quattro e mezzo, come residuo, che gli doveva per frumento venduto alla Università.

L'istrumento, scritto dal notaio Matteo del fu Cobello, è firmato dal giudice a contratti Angelo Bulco e dai testimoni.

In piede del documento è annotata la dichiarazione, di data posteriore, del pagamento fatto al suddetto Nicola de Grassi.

XXVIII.

Anno 1465 — 14 novembre — 14.ª Indizione — Barletta.

Francesco Antonio de Marra, sindaco generale della università di Barletta, Niccolò de Marra, Errichello Acconzaioco, Palmerio de Guarnerio, Francesco de Francia, Oddo Quarto e Francesco Pappalettera si obbligano in nome della suddetta università di pagare per tutto il 10 settembre dell'anno seguente a Luigi de Syla 300 ducati in carlini d'argento, come resti-

Digitized by Google

tuzione di un mutuo grazioso, da costui fatto alla stessa Università.

Francesco Tonti Cappetta notaio stipula l'istrumento, che è sottoscritto dal giudice a contratti Nicola de Santis e da' testimoni.

In piede del documento leggesi la nota del pagamento eseguito.

XXIX.

Anno 1466 — 12 gennaio — 14.ª Indizione — Barletta.

Stefano Acconzaioco, Francesco de Francia ed altri promettono ciascuno per la sua rata di pagare per tutto il prossimo mese di maggio a Paolo de Maroldo di Barletta ed ai suoi eredi in Barletta, Trani o altrove, once 16 e tari 15, cui sono debitori per compre di una quantità di frumento e di orzo. Obbligano tutti i loro beni, a garentia del pagamento, sì mobili come immobili e di qualunque natura.

L'istrumento è rogato dal notaio Matteo del fu notar Cobello, ed è sottoscritto dal giudice a contratti Angelo Bulco e da' testimoni.

In piede del documento è notato il pagamento eseguito.

XXX.

Anno 1466 — 27 gennaio — 14.ª Indizione — Barletta.

Francesco Pappalettera, Angelo de Urso di Canosa, *sandalarius*, Giuliano de Liardino, *speciarius*, e Nicola Veldro di Barletta promettono pagare per rata a Paolo de Maroldo per tutto il mese di maggio prossimo, o

Digitized by Google

dopo detto termine, ad ogni richiesta dello stesso Paolo o dei suoi eredi, once 6 in carlini d'argento, dovutegli per vendita loro fatta di una certa quantità di frumento; ed in garentia del pagamento obbligano tutti i loro beni.

Il notaio Matteo del fu Cobello roga l'istrumento, che è sottoscritto da Santillo di Maestro Vito di Barletta, giudice a contratti, e dai testimoni.

In fine leggesi la notizia del pagamento eseguito.

XXXI.

Anno 1466 — 28 maggio — 14.ª Indizione — Napoli.

Barnaba de Marra, sindaco di Barletta, con pubblico istrumento prese a mutuo *gratis gratia et amore* da Bernardo Corbera procuratore di Gaspare Vives, mercante catalano, ducati 250, promettendo di restituirli, ed obbligando i suoi beni e quelli della Università.

Il danaro non fu restituito nel tempo determinato, e perciò, ad istanza di Gaspare de Vives, il Sacro Regio Consiglio, con sentenza del 7 maggio 1466 condannò Barnaba de Marra e l'università di Barletta al pagamento della sorte principale e ad altre spese.

La sentenza trascritta in questo documento prende la forma esecutiva. La somma totale è di ducati 427, tari 1 e grana 5, distinta così: ducati 250 per debito principale, ducati 125 per la metà della pena, ducati 46 per le spese e ducati 6, tari 1 e grana 5 per la trigesima.

Infine è la sottoscrizione originale dell'Arcivescovo di Napoli, Presidente del S. R. Consiglio e Vice-pronotario.

Digitized by Google

Nel suggello a secco impresso sulla carta vedesi il grifo volante e lo scudetto inclinato con le armi della casa di Aragona.

XXXII.

Anno 1466 — 16 luglio — 14.ª Indizione — Barletta.

Il nobile Gaspare de Alesanto, sindaco di Barletta, dopo sentenza pronunciata dal Re, e dopo una convenzione seguita fra il sindaco Errichello Acconzaioco, dottore in legge, e Bernardo Intravera catalano, creditore di ducati 400, si dichiara debitore del medesimo Intravera per la predetta somma, che promette pagare nel prossime mese di agosto.

L' istrumento rogato dal notaio Antonio di Maestro Vito è sottoscritto dal giudice a contratti Santillo di Maestro Vito e da' testimoni.

In piede del documento è notato il pagamento fatto.

XXXIII.

Anno 1466— 13 settembre — 15.ª Indizione — Barletta.

Luigi Desplea si dichiara creditore di Errichello Acconzaioco, dottore in legge, e di Odone Quarto di Barletta, di ducati 300 per la sorte principale; di ducati 150 per la metà della pena e di ducati 20 per ispese, danni ed interesse; e richiede essere soddisfatto delle mentovate somme di danaro. Si protesta pure per tutti i danni e spese, che possano accrescere il debito, nel caso si proceda ad un formale giudizio.

Digitized by Google

L'istrumento è scritto dal notaio Alfonso Deapardis ed è sottoscritto dal giudice Giuliano de Gherardinis e dai testimoni.

XXXIV.

Anno 1471 — 8 aprile — 4.ª Indizione — Foggia

Tommaso Bonello sindaco di Barletta fa inserire in pubblico istrumento una lettera del gran Camerario del regno, data dalla Camera della Sommaria a 28 marzo 1471, nella quale si ordina a Gaspare de Castiglione, doganiere della dogana delle pecore in Puglia, di far prendere informazione dei danni cagionati nelle terre dei cittadini di Barletta dai conduttori delle pecore in quella dogana, e gli si raccomanda di non carcerare i Barlettani (quando ne sia il caso) in altro luogo che in Barletta.

Il notaio Giacomo di Nardello de Sparano foggiano scrive l'atto, che porta la sottoscrizione del giudice a contratti Nicola de Vetula di Manfredonia e dei testimoni.

XXXV.

Anno 1475 — 16 gennaio — 8.ª Indizione — Barletta.

Francesco Antonio de Marra, regio arrendatore delle gabelle di Barletta, si obbliga di pagare alcune prestazioni in generi o in danaro, dovute a varie chiese, a pie opere e ad ufficiali della detta città.

Stefano Granata notaio scrive l'istrumento, che porta le sottoscrizioni del giudice a contratti Santillo de Santis e dei testimoni.

Digitized by Google

XXXVI.

Anno 1480 — 15 marzo — 13.ª Indizione — Barletta

È reassunto un istrumento del 14 ottobre 1477, col quale i sindaci di Barletta Giovannuccio de Amicis ed Angelo Vulto presero a mutuo da Pietro Bonello e Francino Michele, regio Capitano di Barletta, ducati cento per fare un dono alla regina consorte di Ferdinando I.

Il notaio Antonello de Caulibus di Barletta stipula lo istrumento, che è sottoscritto dal giudice Nicola de Santis e dai testimoni.

XXXVII.

Anno 1485 — 6 giugno — 3.ª Indizione — Barletta.

Michele de Cataciis, uditore del principe di Capua, regio generale luogotenente, incaricato dal principe suddetto di diffinire il giudizio tra il sindaco di Barletta ed il barone di Casaltrinità, Renzo de Marra, dichiara con sua sentenza, che il barone medesimo ha l'obbligo di mandare i suoi vassalli a Barletta a lavorare pei muri e pei fossi di fortificazione di quella città.

È inserito nella sentenza un privilegio di Carlo II, dato in Melfi nel 4 giugno 1294, in virtù del quale il tenimento di Canne fu unito a quello di Barletta. *Unionem dictorum utriusque tenimentorum sic fieri ex certa scientia gratiose concessimus ut scilicet tenimentum Cannarum cum iuribus et pertinentiis eius omnibus dictum tenimentum Baroli non duo vel di-*

Digitized by Google

visa sed in unitatis et identitatis essentia tenimentum Baroli nuncupetur, tenimento ipso in unione predicta sub donatione huiusmodi in nostro demanio perpetuo remanente, in quo ac iuribus et pertinentiis eius omnibus universi habitantes dicte terre Baroli utantur ac gaudeant in perpetuum illis immunitatibus et libertatibus quibus utuntur et gaudent in proprio tenimento, salvis baiulatione, salvis terragiis aliisque iuribus proprietatibus et dominiis, que in eo et pro eo Curie nostre competunt et debentur.

È inserito pure uno dei capitoli, che furono conceduti dal Re all'universià di Barletta a 10 novembre 1481 del tenor seguente: *Item che soa Magesta se dengna scrivere et commandare ad lo Capitano de Barlecta che facza pagare lo appreczo ad Renzo de la Marra imposto per li pagamenti de soa Magesta che so ducati 55 delle cose burgensatiche, si como li ordino lo mangnifico misser Antonio Cappello, che de cetero similiter habia ad pagare la rata ad se contingente per le fortificacione et reparacione che nce bisogna fare per fortificacione et reparacione de la terra secundo li commandamenti et hordinacione de lo Illustrissimo Signor Duca di Calabria. Et similiter fara provisione soa Magesta che li scavuni della trenitate debianno contribuire ad la dicta fortificacione la rata loro si como anno facto in li fosse et antri, cose concernenti lo beneficio de epsa terra per stato de soa Magesta* ecc.

Il giudicato è scritto dal nobile Marchesio de Vivo, maestro di atti della terra di Barletta, ed è sottoscritto dal giudice a contratti Santillo di Maestro Vito e dai testimoni.

Digitized by Google

XXXVIII.

Anno 1493 — 14 giugno — 11.ª Indizione — Barletta.

Il sindaco sostituto della università di Barletta Leonetto de Galiberto, in nome di suo padre Iacobello, sindaco generale, e Berardino de Bastardis, Giovanni Cognetta, Ottaviano de Santoro e Renzo Chiaczolla, priori di detta Università, si obbligano di pagare ducati 406 al nobile Luigi Queralt procuratore del magnifico Geronimo Michele, regio Castellano di Barletta, e rappresentante del Duca di Calabria. È detto nell' atto, che il pagamento doveva eseguirsi a semplice richiesta del medesimo Geronimo, ed in Barletta, Trani o altrove, e proveniva dalla vendita, fatta alla Universita, di 50 giovenchi e di una vacca, valutato il prezzo di ogni giovenco per ducati otto, e quello della vacca per ducati sei.

I su nominati rappresentanti di Barletta obbligano per la sicurezza del pagamento tutti i loro beni, e si sottopongono alle condizioni solite in simili contratti.

Il documento è rogato da Giovanni de Gerardinis notaio, ed è firmato dal giudice a contratti Giuliano de Gherardinis e da' testimoni.

XXXIX.

Anno 1494 — 1.° settembre — 13.ª Indizione — Barletta.

Giacomo de Mascio, Maestro Donato e Salvatore de Miliota e Donato de Pietro di Barletta presentano al giudice a contratti Mariotto de Anghono ed al notaio Giovanni Paolo de Secundis due originali diplomi con

Digitized by Google

i suggelli pendenti, uno di Re Ferdinando del 21 settembre 1481 (v. il diploma col n.° CL) per le grazie ed immunità concedute ai cittadini di Barletta, e l'altro di Re Alfonso II del 13 maggio 1494 (v. il diploma col n. CLI). Presentano pure un istrumento rogato da notar Giovanni de Gerardinis di Barletta, contenente i privilegi e le immunità concedute ai Liparoti da Re Ladislao in data del 2 settembre 1400 (v. p. 180, nota 1.ª) e da Re Alfonso II. nel mentovato diploma del 13 maggio 1494. Sono esemplati in forma autentica i medesimi diplomi.

Si sottoscrivono il detto giudice Mariotto ed i testimoni.

XL.

Anno 1495 — 7 settembre — 13.ª Indizione — Barletta.

L'università di Barletta dà in fitto per l'anno della 13ª Indizione a Girolamo Miraballo, napolitano, le gabelle della città di Barletta, per lo stesso prezzo dell'anno precedente, con diminuzione di ducati 400.

L'istrumento rogato dal notaio Giovan Paolo de Secundis è firmato dal giudice Mariotto de Anghono e da' testimoni.

XLI.

Anno 1501 — 16 Gennaio — 4ª Indizione — Barletta

Il sindaco Berardo Contestabile ed i priori della università di Barletta dichiarano aver preso da Urbano di Bari quindici carra di frumento, e si obbligano in nome della Università di pagarne il prezzo in ducati 165, alla ragione di 11 ducati il carro, in

Digitized by Google

tre rate annuali, la prima in agosto dell'anno 1502, la seconda in agosto 1503 e la terza in agosto 1504.

Il notaio Ferdinando Manco di Barletta distende l'istrumento, sottoscritto dal regio giudice Berardino de Rigandis e dai testimoni.

XLII.

Anno 1502 — 10 marzo — 5ª Indizione — Barletta

L'università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco nobile Tommaso Traneo Bonello, si obbliga di pagare a Robano di Barletta tarì 24 nel mese di agosto di quell' anno per 2 salme di vino ad essa vendute ad uso dei soldati del gran Capitano.

Giovan Pietro de Ecclesia di Barletta, notaio, roga l' istrumento , firmato dal giudice a contratti Leucio Orsino in luogo del defunto giudice Berardino de Rigandis.

XLIII.

Anno 1502 — 2 decembre — 6ª Indizione — Barletta

L'università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco Tommaso Traneo Bonello, si obbliga di pagare a Carlo de Castellano pel settembre dell'anno seguente ducati 36, come prezzo di 15 salme di vino vendutele alla ragione di carlini 12 a salma, dando per cautela tutt' i beni che le appartengono. Il sindaco asserisce, che il vino fu dato a' pedoni o fanti dello esercito.

Giovanni de Gerardinis di Barletta, notaio per tutto il regno, distende l'istrumento, che è sottoscritto dal giudice a contratti Antonio de Santoro e da'testimoni.

Digitized by Google

XLIV.

Anno 1503 — 3 marzo — 6ª Indizione —Barletta

Il sindaco dell'università di Barletta, Tommaso Traneo Bonello, dichiara in nome e parte di detta città di essere debitore a Pietro Interno di ducati 25 ed un tarì, per 10 salme e mezzo di vino alla stessa venduto da costui alla ragione di carlini 12 la salma; e si obbliga di pagargli questa somma per tutto il mese di agosto del soprascritto anno.

Il notaio Giovanni Pietro de Ecclesia di Barletta, roga l'istrumento, che, per la morte del giudice Berardino de Rigandis, annunziata nel contratto, è sottoscritto dal giudice Mariotto de Anghono e da' testimoni.

XLV.

Anno 1503 — 9 maggio — 6ª Indizione — Barletta

Tommaso Traneo Bonello, nella qualità di sindaco di Barletta, si obbliga di pagare per tutto il mese di agosto del soprascritto anno once 30, tari 6 e grana 13 1|2 a Vito de Capurzio, per 11 carri di frumento più 12 tomoli, venduto alla detta città alla ragione di ducati 16 a carro, in sussidio dell'esercito di Consalvo Fernandez, luogotenente generale delle Maestà Cattoliche.

Giovan Paolo de Secundis, notaio, distende l'istrumento, sottoscritto dal giudice Mariotto de Anghono e da' testimoni.

Digitized by Google

XLVI.

Anno 1503 (1) **— 19 agosto — 6ª Indizione — Barletta**

Il sindaco di Barletta, notar Valentino de Pomis, come rappresentante di quella università, si obbliga a pagare per tutto l'agosto dell'anno seguente a Francesco de Bardis ducati 16, tarì 1 e grana 4, per la vendita di quattro salme di vino ad uso de'pedoni del gran Capitano, luogotenente del regno, e ducati 6, tarì 3 e grana 4 per carri 4 di calce.

Dichiara avere consegnate le cose predette al credenziere eletto per la fabbrica *menie* (sic) *spiritus sancti.*

L'istrumento è rogato dal notaio Giovanni Pietro de Ecclesia: è sottoscritto da Mariotto de Anghono, di Barletta, giudice a contratti, e dai testimoni.

XLVII.

Anno 1503 — 30 agosto — 6.ª Indizione — Barletta

Valentino de Pomis, sindaco della università di Barletta, dichiara avere ricevuto 4 salme di vino da Angelo Cazanti, e si obbliga di pagargliene il prezzo per tutto l'agosto del suddetto anno in ducati 9 e tarì 3. Il vino doveva servire per i pedoni dell'Ill.mo gran Capitano, luogotenente delle Cattoliche Maestà.

Giovanni Pietro de Ecclesia, notaio, scrive l'istrumento, firmato da Mariotto de Anghono di Barletta, giudice a contratti, e dai testimoni.

---

(1) Nel testo è scritto soltanto *millesimo quingentesimo* e manca *tertio*: l'errore vien corretto dalla indizione e dall'èra del regno.

Digitized by Google

XLVIII.

Anno 1505 — 8 gennaio — 8ª Indizione — Barletta

In presenza del sindaco, de' priori e de' cittadini di Barletta, il notaio Bartolomeo de....., coll' intervento del giudice a contratti Giovanni Paolo de Secundis e dei testimoni, roga il presente istrumento, nel quale sono trascritti i capitoli seguenti del 20 decembre 1504, relativi agli obblighi, che avea l'arcivescovo di Trani verso l' università di Barletta.

Ante portas maioris Ecclesie invenimus dompnum Nicolaum Antonium Archidiaconum tranensem generalem vicarium et substitutum procuratorem Reverendissimi domini Cardinalis Elniensis (1) patriarche Costantinopolitani et Archiepiscopi civitatis Trani in manibus habentem quasdam bullas eiusdem Archiepiscopatus Sanctissimi domini nostri domini Iulii divina providencia Pape secundi ac etiam quoddam puplicum instrumentum sue commissionis et substitutionis, quas et quod nos ipsi, presentibus magnifico domino Dieco de Campo, regio Gubernatore dicte terre (Baroli) ac nobilibus Principallo Gentile generali sindico dicte terre, Bartholomeo de Franza Nicolao Joanne Tallono etc., vidimus legimus et inspeximus ac perlegimus non abrasas non cancellatas nec in aliqua earum parte suspectas, nec abrasum non cancellatum nec in aliqua parte dicte commissionis et substitutionis suspectum. Que quidem commisisio et substitutio incipiebat. Dilecto nobis in Christo fratri Archidiacono ecclesie Tranensis salutem in domino sempiternam. In cuius fidem et testimonium ipsius

(1) V. De Mas Latrie: *Trésor de Chronologie* (Paris 1889 p. 2199 ad an. 1503.

Digitized by Google

substitutionis et commissionis ac vice et nomine omnium quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, erat scriptum dictum instrumentum seu dicte littere in forma puplica sub impressione parvi sigilli per manus Gabrielis de Tassis quondam domini Rogerii publici imperiali auctoritate ac etiam predicti domini legati notarii ad predicta rogati et quesiti. Sub datum et actum Venetiis apud Sanctum Samuelem in domo habitationis Reverendissimi domini, domini Angeli Leonini Dei et Apostolice sedis gratia episcopi tiburtini ac in universo Venetorum dominio cum potestate legati de latere legati apostolici. Die veneris vigesima decembris millesimo quingentesimo quarto, Indictione septima pontificatus santissimi in Christo patris et domini nostri, domini Iulii Pape secundi Anno II.

Quibus omnibus sic peractis lectis e perlectis bullis et commissione predictis: prefati sindicus priores et cives nomine magnifice Universitatis (Baroli) presentaverunt prefato Archidiacono (Trani) Commissario procuratori et Vicario generali predicti domini Cardinalis Elniensis et Archiepiscopi Tranensis infrascripta capitula que per dictum sindicum priores et cives nominibus quibus supra petiebantur observari per Reverendissimum Archiepiscopum Tranensem predictum. Quibus Capitulis datis presentatis et consignatis per dictos sindicum et priores in manibus et posse predicti Archidiaconi (Tranensis) procuratoris et ipsis per eum bene visis et lectis et habito super ipsis consilio cum matura deliberatione cum magnifico utriusque juris doctore domino Petro Carabo de civitate Trani ipsa capitula provisit decretavit acceptavit et confirmavit ut in pede et fine unius cuiusque ipsorum capitulorum continetur. Que quidem capitula cum dictis decretationibns sunt tenoris et continentie subsequentis. Videlicet.

Infrascripta sunt que ponuntur observari per Reveren-

Digitized by Google

dissimum Archiepiscopum Trani per magnificam Universitatem terre baroli et homines ipsius et Venerabilem clerum terre eiusdem protestatione premissa.

In primis quod prefatus Archiepiscopus et eius vicarius tenentur et debent observare omnes Consuetudines immunitates et privilegia concessa et solita observari per alios retroarchiepiscopos Civibus et presbyteris terre baroli et presertim se conferre personaliter omni anno in dicta terra in die sollempnis Corporis Christi et facere eas sollempnitates que in tali sollempnitate requiruntur et etiam in die Iovis prime pascete et similiter facere omnes sollempnitates que requiruntur in tali die quas facere tam in deferendo Corpus domini per Civitatem et in faciendo absolucionem generalem quam in reliquis cerimoniis et sollempnitatibus prius baroli quam Trani—Placet.

Item cum sit quod Universitas terre baroli edificaverit Construsserit et dotaverit ecclesiam sancti Cataldi reservando sibi ius presentandi et patronatus in quo iure quasi possessione fuit et est, quod predictus Archiepiscopus et eius vicarius preservent ipsam Universitatem in eo iure in quo est presertim confirmando Venerabilem Virum dompnum Colucium de Valentino in eodem iure in quo extitit presentatus: et similiter in iure patronatus ecclesie sancte Marie de porta et in omnibus aliis iuribus patronatus dicte Universitatis in quibus tantummodo predictus Archiepiscopus reservat sibi institucionem—Idem Reverendus Vicarius pro parte Reverendissimi domini Archiepiscopi paratus est manutenere et conservare omnia iura patronatus huius magnifice Universitatis et Confirmacionem dompni Colucii oretenus illum confirmat quatenus fuerit legitime ab ordinario institutus et refert se ad institucionem.

Item quod clerici terre baroli presentes et futuri non possint inviti extrahi pro quibuscunque causis civilibus et criminalibus extra terram baroli tam ad instanciam curie

Digitized by Google

predicti Archiepiscopi quam aliarum prefatarum personarum nec pro exequcione causarum diffinitarum possint carcerari aut contra eos exequi personaliter extra terram baroli nec seculares pro causa ad ipsam curiam Reverendi Archiepiscopi spectante et pertinente—Fiat in primis causis in secundis vero servetur dispositio iuris quod fuit actenus observatum.

Item quod omnia beneficia tam simplicia quam alia quoquomodo spectantia ad collationem predicti Archiepiscopi que sita sunt et constructa in terra baroli et eius districtu .conferantur et conferri debeant Civibus terre baroli quibus eidem Reverende dominationi videbitur et placebit—Fiat.

Item quod omnia iura patronatus et legata ad pias causas confirmentur et conferantur predictis Civibus terre baroli poxidenda et retinenda per dictos cives ut poxidentur et solita sunt proxideri nec poxessoribus illorum possit neque valeat aliquam molestiam inferre immo illos et illa pacifice et quiete poxidere permictat—Serventur inlesa iura patronatus et voluntates testatoris debite exequantur que de iure exequi debent.

Item quod prefatus Archiepiscopus et eius Vicarius dignetur omnia delicta excessus cuiuscunque gradus et Condicionis et enormitatis esistant graciose remictere cum illa potius ut temporum varietates quam voluntatis incursa et commissa sint nec Commictentes et patrantes aliquo modo inquirantur aut molestentur de cetero et in futurum—Fiat citra preiudicium iurium partium.

Item quod prefatus Archiepiscopus teneatur quando erit in provincia temporibus debitis personaliter ad dictam terram baroli venire ad prestandum sacramentum confirmationis crismatis et similiter ad portandum Corpus Christi per dictam terram et faciendam generalem absolucionem in die Iovis prime pascete. Et si non erit in provincia

Digitized by Google

teneatur mictere episcopum suis sumptibus et expensis qui omnia supradicta exequi habeat primo in dicta terra baroli quam trani in diebus et temporibus debitis et consuetis — Fiat ut petitur existente presencia Reverendissimi domini Archiepiscopi in diocesi alias quod teneatur Vicarius generalis ecclesie Trani invenire aliquem Reverendum episcopum pro expediendis superius enarratis et cum eo habeat interesse in terra baroli idem Vicarius generalis prius baroli quam in civitate trani : Secundo deficiente possit et valeat magnifica Universitas eiusdem terre invenire aliquem Reverendum episcopum sumptibus prefati Reverendissimi Archiepiscopi pro predictis expediendis.

Item quod actorum notarii qui pro tempore fuerint in curia predicti Reverendissimi Archiepiscopi non possint nec valeant accipere pro solucione actorum nisi tantum quantum exigitur per curiam magnifici domini Gubernatoris terre baroli—Quoniam ad instanciam Reverendi cleri et capituli huius terre baroli fuit supra hoc expeditum Capitulum dicimus quod observetur quod in eo actitatum est in casibus in illo expressis in aliis observari debeat ut petitur.

Item casu quo prefatus Archiepiscopus Reverendus defecerit in observatione premissorum aut aliquorum ipsorum quod clerici non possint compelli ad solvendum per viam excommunicacionis aut aliquo modo ad id ad quod tenentur dicti presbiteri iure cognicione superioritatis — Placet.

Item actento quod ab antiquo erat consuetum in terra baroli quod pro qualibet contractatione matrimonii non presentetur nisi una gallina ipsi Reverendo Archiepiscopo seu eius Vicario et noviter per quandam abusionem aliqui Vicarii recipiunt pecunias placeat ipsi Reverendo Archiepiscopo ut pro tali dispositionis actu non solvatur aliquid nisi una gallina aut grana decem—Observetur quod fuit

Digitized by Google

temporibus retroactis observatum circumscripta omni abusione in contrarium et nisi vero requiritur cause agnitio fiat ut petitur alias quod solvatur quod competit iuxta decretaciones superius descriptas.

XLIX.

Anno 1506 — 14 novembre — 10ª Indizione — Napoli

Giovan Vincenzo, Petruccio de Marra ed altri, sindaci e procuratori dell' università di Barletta dichiarano, che per istrumento fatto a 29 ottobre di quell'anno presero a mutuo da Salvatore Billi, mercante fiorentino, abitante in Napoli, ducati 1450 pel prezzo di certa quantità di panni di lana di diversi colori, di seta cruda e di pepe, con promessa di restituire la detta somma al termine del mese di agosto venturo, dando in ipoteca le gabelle, co'diritti annessi, del frumento, dell'orzo, della bucceria e della grascia.

Federico de Carpanis di Napoli, notaio apostolico e regio nella Sicilia citeriore, scrive l'istrumento sottoscritto dal giudice Daniele de Mustolo e da' testimoni.

L.

Anno 1507 — 16 febbraio — 10ª Indizione — Bari

Innanzi a Leone Staffallerio, giudice a contratti, ed al notaio Pietro de Falconibus si costituiscono i fratelli maestro Nicolantonio, maestro Domenico e maestro Pellegrino de Ambrosiis. Essi, come eredi di Urbano de Ambrosiis di Bari, nominano i procuratori per l'amministrazione de' beni ereditarii, in virtù del testamento fatto in tempo di peste a Barletta da

Digitized by Google

frate Francesco Siculo, guardiano del convento della chiesa di S. Francesco in Barletta, il 21 maggio 1503 6ª Indizione, ridotto in forma pubblica il giorno 9 giugno dell' anno stesso dal predetto notaio Pietro de Falconibus.

LI.

Anno 1507 — 7 aprile — 10ª Indizione — Barletta.

La maggior parte de'72 consiglieri dell'università di Barletta, il sindaco Angelo Acconzaioco ed i priori dichiarano, alla presenza del Capitano regio Sallustio Florio di Lanciano, essere la detta università debitrice ai nobili Benedetto Benincasa e Salvatore Billi di Firenze di ducati 281, cioè ducati 231 per la vendita di 33 canne di velluto nero e ducati 50 per vero e puro mutuo gratuitamente fatto dallo stesso Benedetto creditore.

L' Università si obbliga di soddisfare i detti Benincasa e Billi con lo introito di diverse gabelle, già loro consegnate in soddisfazione di altro mutuo di ducati 1450 precedentemente contratto.

L' istrumento è scritto dal notaio regio Gabriele Medagliolo ed è sottoscritto dal giudice a contratti Leucio Ursino e da' testimoni.

LII.

Anno 1507 — 11 agosto — 10ª Indizione — Barletta.

Bonello de Bonello, sindaco di Barletta, ed i priori o eletti di quella università affermano dovere al nobile mercante di Firenze Benedetto Benincasa, ed al nobile Salvatore Billi di Firenze, ducati 62 pel pa-

Digitized by Google

gamento di un privilegio, che l' Università dichiara avere ricevuto per mezzo del Benincasa, al quale si dà facoltà di riscuotere i ducati 62 sulle gabelle *jumelle* (1) *et grassie*, tenendo già in ipoteca i beni della università medesima di qualsivoglia natura, come garentia del credito.

Stipula l' istrumento il notaio Giovanni Pietro de Ecclesia, ed Antonio de Santoro di Barletta, giudice a contratti, lo sottoscrive; seguono le firme de' testimoni.

LIII.

Anno 1508 — 21 novembre — 12ª Indizione — Barletta.

Nella casa di residenza del vicario della chiesa di Barletta, ad istanza del sindaco di quella città Gaspare Caraldo, il notaio Francesco Gatto di Trani, alla presenza del giudice a contratti Berardino de Pernis e dei testimoni, trascrive l'atto dato *in domibus sancte marie transtyberim* addi 29 ottobre 1508, col quale Marco (2) cardinale dal titolo di S. M.ª in Trastevere, arcivescovo di Trani, nominava l' arciprete di S. Stefano di Lodi, Tiberio di Raude, suo procuratore speciale con molto ampie facoltà in tutto ciò, che riferivasi allo spirituale ed al temporale in quell'arcivescovado e nell'annessa chiesa.

---

(1) Cf. Loffredo Sabino: *Storia della città di Barletta* etc. — Trani 1893 vol. 1.° p. 410.

(2) Marco Vigerio. v. Mas Latrie op. cit. col. 2240.

Digitized by Google

LIV.

Anno 1508 — 21 novembre (1) — Barletta.

Tiberio de Raude, arciprete di S. Stefano di Lodi, procuratore e vicario generale del cardinale Marco di S. M. di Trastevere, arcivescovo della chiesa di Trani, dopo il possesso preso *in spiritualibus* della chiesa di Barletta, riconosce, conferma ed omologa i capitoli, le prerogative e le consuetudini della chiesa predetta. I capitoli non portano data, e salvo poche varianti e la mancanza del capitolo relativo alla chiesa di S. Cataldo, corrispondono a quelli già riportati nell' istrumento col n. XLVIII.

L'istrumento, rogato dal notaio Berardino de Pernis di Alberona, è sottoscritto da Pietro Giacomo Spalluccia di Trani, giudice a contratti, e da' testimoni.

LV.

Anno 1509 — 17 ottobre — 13ª Indizione — Barletta.

Simone de Mecchis, abate della chiesa di S. Samuele in Barletta *ordinis premostratensis* (2) e Pietro, priore della stessa chiesa, concedono in enfiteusi per anni 29 a' fratelli Felice, Giovanni, Vincenzo, Eligio ed Alfonso de Marra 50 e più salme di terre della loro abazia e chiesa, per l'annuo censo di 5 tari, da pagarsi il giorno 15 agosto. Di più si stabilisce tra loro il patto della rinnovazione del contratto, spirati gli

(1) Manca l' indizione.

(2) V. Mas Latrie: op. cit. col. 1334.

Digitized by Google

anni 29, nel quale caso i concessionarii saranno tenuti a dare all' abate due libbre di cera lavorata.

L'atto è rogato dal notaio Gabriele Medagliolo di Barletta, e porta la sottoscrizione di Leucio Ursino di Barletta, giudice a contratti, e de' testimoni.

LVI.

Anno 1510 — 23 ottobre — 14ª Indizione — Barletta.

A richiesta del sindaco di Barletta Stefano Acconzaioco, il notaio Giovan Paolo de Secundis esempla il decreto del 22 giugno 1510, dato dal vicerè Raimondo de Cardona ne' seguenti termini:

Raymundus de cardona vicerex etc: Scire vos volumus quod in causa agitata in regia audientia inter Universitatem et homines terre Baroli ex una et magnificum bernardum Torell magistrum portulanum partibus (sic) *ex altera: in et super officio credensarie dicte terre et aliis prout in actis et processu dicte cause continetur, fuit per nos in presentia magnificorum virorum utriusque iuris doctorum ludovici Montall et hieronimi de colle regentium regiam cancellariam etc. latum decretum per omnia tenoris seguentis.*

Quia meritis processus actentis non constat Universitatem terre Baroli male se gessisse in administratione redituum et emolumentorum spectantium ad ipsam Universitatem, decernit privilegium concessum magnifico bernardo Torell militi, magistro portulano apulie de officio credensarie dicte Universitatis ac litteras exequutoriales super illo emanatas pro observantia privilegiorum dicte Universi-

Digitized by Google

tatis concessorum et per regiam Maiestatem confirmatorum, nullatenus esse exequutioni deducendas.

L'atto rogato dal notaio Giovan Paolo de Secundis porta la sottoscrizione del giudice a contratti Giulio de Rosella e de' testimoni.

LVII.

Anno 1511 — 14 aprile — 14ª Indizione — Barletta.

Il nobile Pirro Antonio Gentile sindaco generale ed i priori della università di Barletta dichiarano, che a 9 aprile del 1477 il notaio Antonello de Caulibus, stipulò il contratto della promessa fatta alla predetta università dal fu reverendo Ruggiero, vicario generale dello arcivescovo di Trani Giovanni de Ursinis, di riconoscere e di confermare le antiche consuetudini di Barletta; ma quel documento per la morte del notaio Antonello non fu rivestito di forma pubblica. Il notaio Giovanni de Geraldinis, conservatore della scheda di Antonello, rinvenne alla presenza delle predette autorità il protocollo contenente il contratto medesimo, nel quale tra l'altro era scritto: *In terra Baroli, per ipsum Reverendissimum Archiepiscopum et eius vicarium in sui absentia, esse observatum quod personaliter se conferre debet in dicta terra Baroli ad celebrandum officium in die iovis sancti, et in die Corporis Christi venire personaliter Barolum et portare Corpus Christi et successive in civitate Trani.*

Il notaio de Geraldinis stipula l' istrumento, che viene sottoscritto dal giudice a contratti Sergio de Peregrinis e da' testimoni.

Digitized by Google

LVIII.

Anno 1511 — 13 giugno — 14ª Indizione — Barletta.

Pirro Antonio Gentile sindaco generale ed i priori della università di Barletta, avendo scritto al cardinale di Sinigaglia, commendatore perpetuo dell'arcivescovado di Trani, circa l'assistenza di quel vicario generale nelle sacre funzioni del giovedì santo e Corpus Domini, il cardinale rispose all' arciprete di Barletta Antonio Bonello: ch'era dolente di qualche pregiudizio arrecato alla comunità barlettana, e che facendo egli, l' arciprete, le veci del vicario generale, fino a quando non fosse stato provveduto diffinitivamente, invitasse per le sacre funzioni uno de' vescovi vicini.

Di tutto ciò l' Università fa stipulare il presente istrumento per memoria e sicurezza de' suoi diritti e del procedimento tenutosi nella vertenza summentovata.

L'atto è disteso da Nicola Giovanni de Leo notaio pubblico con autorità apostolica.

LIX.

Anno 1511 — 31 dicembre — 15ª Indizione — Barletta.

Il sindaco generale, i priori e gli eletti di Barletta protestano contro Pietro Casasages, luogotenente del maestro portolano e *secreto* di Puglia e di Capitanata, per la opposizione fatta alla libera estrazione delle vettovaglie dal porto di Barletta, mentre erano state dirette a tutt' i Capitani e governatori provvisioni generali, che ne permettevano liberamente la uscita dai porti per i luoghi fuori regno.

Digitized by Google

Essi richiedono il notaio regio, Francesco Buttafuoco, di scrivere ed il giudice a contratti, Giulio de Rosella, di firmare tale protesta per cautela dell' Università.

Nella stessa pergamena segue l'atto del 5 gennaio 1512, nel quale dichiara il Casasages di non dovere tener conto della detta protesta, essendo stato poco prima ordinato a lui ed al maestro portolano dal Vicerè e dalla Camera della Sommaria di non permettere, se non da pochi e determinati luoghi e con malleveria, la libera estrazione delle vettovaglie. Aggiunge, che egli dovrà regolarsi secondo gli ordini del maestro portolano e de' superiori proprii, e non già del Capitano di Barletta.

L'atto è disteso dal notaio Francesco Buttafuoco e sottoscritto dal giudice a contratti Mariotto de Anghono e dai testimoni.

LX.

Anno 1513 — 29 novembre — 2ª Indizione — Barletta.

Ad istanza del sindaco generale di Barletta, Iacobello de Domenico, sono esemplate in questo istrumento le lettere patenti della regia Camera della Sommaria del dì 8 agosto, 9 settembre, 1° e 2 ottobre 1513, con cui si permetteva a' frati della religione in Rodi di estrarre le vettovaglie dalla Puglia e da altre parti del regno di Napoli, senza pagamento de' diritti fiscali.

Il notaio Francesco de Raho distende l' atto, che viene sottoscritto dal giudice a contratti Leucio Ursino e da' testimoni.

Digitized by Google

LXI.

Anno 1513 — 19 dicembre — 2ª Indizione — Barletta.

Transunto della sentenza profferita nel palazzo di Giustizia in Barletta. In esso sono notevoli i seguenti passi.

In palatio Iustitie terre Baroli ubi solitum est regi Curiam. Sedente pro tribunali magnifico utriusque iuris doctore domino Berardino di Palearìis de neapoli iudice magne curie Vicarie regio commissario et commissario specialiter deputato per Catholicam Maiestatem seu per illustrissimum viceregem etc: In causa super differentiis, litibus et controversiis habitis, et actis inter magnificam Universitatem et homines terre Baroli et magnificum Scalatam de Biamonte regium Castellanum castri terre Baroli etc. Intus dictum palatium et proprie in sala magna ubi regitur Curia, advocato, procuratore, sindico, prioribus, electis advocatis et aliis consiliariis prefate Universitatis in numero copioso ex una, et magnifico Scalata de Biamonte Castellano ex altera ad effectum intelligendi et audiendi prolationem sententie etc.

Sententiamus quod dictus Scalata Castellanus ex nunc in antea et de cetero non audeat nec presumat mittere homines dicti castri stipendiarios, socios, recomandatos, surgentes et alios quovis nomine nuncupatos armatos armis prohibitis per dictam terram Baroli nisi quando accedunt associati cum persona dicti Castellani pro servitiis regiis, iuxta formam constitutionis et capitolorum regni et regiarum licterarum in processu pro parte dicte Universitatis productarum, et casu quo dictus Castellanus mitteret et destinaret vel prenominati auderent accedere armati contra formam presentis sententie Capitaneus dicte terre Baroli possit et valeat eos punire et castigare ac contra

Digitized by Google

eosdem procedere iuxta formam dictarum regiarum licterarum. Et similiter dictus Scalata Castellanus non audeat nec presumat habere, recipere et tenere in dicto castro homines particulares dicte Universitatis in socios recomandatos et surgentes et sub quocumque alio nomine pro ipsius servitiis et dicti castri. Quo vero ad vice Castellanum dictus Scalata Castellanus habeat et teneat penes se aliquem probum virum pro vice Castellano, Universitati et hominibus particularibus dicte terre Baroli ex iustis causis non suspectum, et ipse in dicto esercitio vice Castellani utatur iuxta formam regiarum litterarum in processu deductarum donec et quousque aliter fuerit provisum. Et si aliqua animalia reperta fuerint dampnum dancia in ortis, vinealibus et locis aliis dicti castri liceat et licitum sit eidem Castellano ipsa capere intercipere et retinere donec et quousque per dominos et patronos dictorum animalium fuerit integre solutum dampnum per ea factum in dictis locis appretiandum tamen per comunes appretiatores in talibus expertos sine solutione alterius pene. Et si aliquod navigium parvum sive magnum cuiuscumque conditionis fuerit repertum per dictum Castellanum vel alios eius nomine quod homines ipsius proiecerint saburram in mare in loco prohibito et non permisso qui declaratur per signum appositum et per nos visum prope litus maris iuxta et prope dictum castrum liceat et licitum sit eidem Castellano contravenientibus et proicientibus in dicto loco prohibito exigere penam vel dictum navigium retinere iuxta formam regie ordinationis bone memorie regis Ferdinandi primi, quantitatem dicte pene declarantis, si extat et apparet, alias pro dicta pena incursa seu incurrenda dictus Castellanus non possit nec valeat excedere carlenos quinque a contravenientibus et proicientibus totiens quotiens fuerit contravenctum et pro dicta quantitate vel alia ad arbitrium dicti Castellani a dictis carlenis quinque infra donec fuerit

Digitized by Google

soluta, dictus Castellanus possit et valeat retinere lignum seu schiffum. Que pena dictorum carlenorum quinque possit ex causa augeri et alterari consideratis considerandis per dictam Universitatem ultra dictos carlenos quinque. Et similiter sit et esse debeat ac applicetur dicto Castellano. Et ad observantiam omnium et singulorum predictorum et aliorum quorumcumque privilegiorum dicte Universitatis dictum Castellanum condempnamus ab aliis autem ipsum absolvimus et liberamus neutram partium ex causa in expensis condempnantes etc : Lecta et publicata per notarium Franciscum de Raho de Neapoli actorum magistrum fiscalem magne Curie Vicarie et presentis cause regio nomine. Die 19 mensis Decembris secunde indictionis 1513.

Seguono le sottoscrizioni del giudice a contratti Giulio de Rosella e dei testimoni.

LXII.

Anno 1513 — 31 dicembre — 2.ª Indizione — Barletta

Il priore ed i monaci della chiesa della SS. Trinità di Barletta vendono a quella università, rappresentata dal sindaco generale Gaspare de Caraldo quattro fosse per frumento della capacità di 60 carri, poste in Barletta, pel prezzo di ducati 24, ridotti poi a 20. Dichiarano aver ricevuto per l'affitto delle stesse fosse, negli anni delle indizioni 13ª, 14ª e 15ª, ducati 40 dal detto sindaco, e promettono per la vendita l'assenso dell' abate de' Celestini di Barletta, fra Pietro di Teano.

La vendita è fatta con lo scopo di riparare un dormitorio del monistero, che minacciava di cadere.

Giovan Paolo da Secundis di Barletta notaio stende l'istrumento, che è sottoscritto dal giudice a contratti Giulio de Rosella e da' testimoni.

Digitized by Google

LXIII.

Anno 1514 – 25 maggio – 2ª Indizione — Barletta

Il magnifico Scalata di Biamonte, regio Castellano di Barletta, accetta di nuovo con questo pubblico istrumento la sentenza del 19 dicembre 1513 contro di lui già pronunziata dal regio commissario Berardino De Palearíis, circa i privilegi spettanti all'università di Barletta, ed a maggiore cautela dà in ipoteca i suoi beni mobili ed immobili, rinunziando al disposto delle provvisioni e delle lettere regie già ottenute.

L'istrumento è stipulato dal notaio Nardo de Arctis di Cava ed è sottoscritto dal regio giudice a contratti Giovan Paolo de Secundis e da' testimoni.

LXIV.

Anno 1514 — 15 giugno — 2ª Indizione — Barletta

In occasione della festività del *Corpus Domini* il sindaco ed i priori di Barletta protestano per la inosservanza de' capitoli (1) e delle lettere in favore della loro città, riconosciuti dagli altri arcivescovi di Trani, de' quali l'ultimo fu il Cardinale di Sinigaglia.

Per l' assenza dell' arcivescovo di Trani, alla predetta festività era stato invitato il vescovo di Rossano, e mancando il vicario generale, le funzioni di costui erano state esercitate dall'arciprete Antonio Bonello, eletto, *in sede vacante*, vicario dal clero e dal capitolo di Trani.

---

(1) I capitoli riportati, corrispondono, nella massima parte, a quelli contenuti nell'istrumento col n. XLVIII.

Digitized by Google

Francesco Buttafuoco, notaio regio ed apostolico, distende l'atto, firmato dal giudice a contratti Giulio de Rosella e da' testimoni.

LXV.

Anno 1515 — 3 novembre — 4ª Indizione — Napoli

L'università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco e procuratore, nobile Francesco de Spla di Napoli, per sentenza contro di essa pronunziata dal S. R. C. a 6 ottobre 1515 ed esecutiva non ostante appello, paga a Marchetto Peret, erede del padre di lui Raimondo, e de' fratelli, ducati 532, tari 2 e grana 5, per carri 80 di grano, alla ragione di ducati 80 il carro, venduto ad essa università dal predetto Peret, con la riserva di restituirsi tale somma, nel caso che sia quella sentenza annullata dopo il reclamo della Università al Sacro Regio Consiglio.

Il notaio di Napoli Girolamo Gaffuro scrive l'istrumento sottoscritto dal giudice a contratti Cesare Malfitano.

LXVI.

Anno 1516 — 26 giugno — 4ª Indizione — Andria

Istrumento, rogato ad istanza del sindaco generale Antonio Gambino e de' priori di Barletta, nel quale per lite insorta, sono determinati con lapidi i confini tra quella università e Canosa, nel modo seguente:

Invenimus Titulum quemdam seu confinem lapideum in hoc modo factum videlicet. Lo Titulo è

Digitized by Google

longo palmi cinque et meczo, largo è palmi dui e meczo: Lo capo de lo Titulo tende verso lo ponte de Canosa, et sopra dicto Titulo sonno descripte le infrascritte littere videlicet KS et da la parte inferiore de li ditte littere sonno descripte queste altre littere videlicet CA. La parte de abascio de dicto tende et declina verso lo territorio de Canna. Qui quidem Titulus supradictus CA cum dictis litteris è distante da uno puteo seu fontana surgente dal monte de sancta aloy per trentatre corde, et ciascaduna corda è passi dece et ciascaduno passo è palmi septe et ad presso ad dicto Titulo nce uno altro Titulo lontano da ipso passi dece che sonno palmi septanta, allo quale Titulo è la infrascripta littera seu arma descripta et sculpita B (1), *et lo dicto Titulo dove sonno annotate et descripte le littere prenarrate KS et CA è distante per corde decidocto dalla mandra dicta del profico et vadit per viam directam que sunt passi cento ottanta de palmi septe per ciascaduno passo et dicto Titulo è distante dalla fontana de lo salice versus speculum sancti aloy per corde trentasei ad passi dece la corda et palmi septe per passo, et lo Titulo dove sta sculpito lo rastello foi lo territorio de condam Riczardo la Marra et allo presente si possede per Madamma Iulia Pignatella.*

Giovanni Tommaso de Anichinis, di Andria, notaio scrive l'atto roborato delle firme del giudice a contratti Angelo Sergio di Andria e de' testimoni.

---

(1) Nella pancia superiore della lettera B, sormontata da una croce, vedesi disegnato un rastello a tre pendenti, nella inferiore una banda (male eseguita) doppio merlata: l'arma di casa della Marra.

Digitized by Google

LXVII.

Anno 1516— 12 luglio — 4ª Indizione — Barletta

Antonio Bonello, arciprete della chiesa di S. Maria di Barletta ed Alfonso della Marra nuovo percettore della chiesa di S. Antonio, ad istanza del padre Eliseo, professore in Teologia dell' ordine de'Servi della Beata Vergine della regola di S. Agostino, di Antonio Gambino sindaco generale e de'priori di Barletta, dichiarano eseguire la bolla di Leone X del 19 maggio del suddetto anno (v. il diploma col n. CLVIII), con la quale si ordinò la separazione dalla chiesa di S. Maria della Croce dalla percettoria di S. Antonio dell' ordine Agostiniano.

Nicola Giovanni de Leo di Barletta, notaio apostolico e giudice ordinario, scrive il documento, il quale è munito della firma dell' arciprete commissario Antonio Bonello.

Resta pendente la teca di legno con qualche frammento del suggello.

LXVIII.

Anno 1516 — 22 settembre — 5ª Indizione — Barletta

Antonio de Nobilibus di Catenaria, aretino, vicario generale della diocesi di Trani, in nome dell'arcivescovo di Trani Giandomenico de Cuppis, conferma i capitoli contenuti nell' istrumento rogato in Roma a 24 agosto 1516 da notar Guglielmo de Roys, ad istanza del clero di Barletta, il quale chiese:

Che restassero approvate tutte le consuetudini e

Digitized by Google

privilegi nello spirituale e nel temporale, di cui si era in possesso o quasi:

Che fossero perdonati i debiti, gli eccessi e le censure de' chierici e delle persone ecclesiastiche di Barletta:

Che si costituisse in Barletta per vicario una persona idonea ed atta al governo:

Che nelle cause di primo grado nessun prete potesse essere convenuto, tanto nel civile, quanto nel criminale, fuori la città di Barletta, ma solo nel tribunale di detta città; e che le dette cause dovessero trattarsi e terminarsi dal vicario.

Che l'accusatore, fra lo spazio di tre giorni, potesse perdonare all'accusato qualunque eccesso, *citra tamen sanguinis effusionem* e che gli atti iniziati restassero annullati dalla curia dell'arcivescovo:

Che quelli da promuoversi agli ordini minori si presentassero al vicario di Barletta per ricevere da lui le lettere commendatizie:

Che nessun prete di Barletta per qualsiasi delitto potesse esser tradotto nelle carceri tenute per i laici dal Capitano, ma fosse carcerato in città, dove piacesse agli ufficiali, e dubitandosi che il delinquente potesse fuggire, desse egli idonea fideiussione (v. l'istrumento col n. XLVIII).

Francesco Buttafuoco di Barletta, notaio regio ed apostolico e giudice ordinario, scrive l'atto, firmato dal giudice a contratti Sergio de Peregrinis e dai testimoni.

LXIX.

Anno 1516 — 22 settembre — 5ª Indizione — Barletta

Francesco Buttafuoco di Barletta notaio scrive il presente istrumento, nel quale Antonio de Nobilibus

Digitized by Google

di Catenaria, aretino, vicario generale della diocesi di Trani, riconferma in nome di Giandomenico de Cuppis, eletto arcivescovo di Trani, i capitoli ed i privilegi della città di Barletta riconosciuti da' precedenti arcivescovi.

I capitoli corrispondono a quelli riportati nell'istrumento col n.° XLVIII.

LXX.

Anno 1517 — 6 marzo — 5ª Indizione — Barletta

Giovambattista de Scalcina di Contestabile vende all'università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco Giovambattista Stuppa, vignali quattro ed ordini (di viti) due, posti fuori le mura di detta città, dietro la chiesa di S. Maria Annunciata, per once 12, e dichiara ritenerli ancora a titolo precario, finchè vorrà la università medesima, novella acquirente.

Il notaio Francesco Buttafuoco di Barletta roga lo istrumento, che vien sottoscritto dal giudice a contratti Antonio de Santoro e dai testimoni.

LXX. (duplicato) (1)

LXXI.

Anno 1517 9 aprile — 5ª Indizione — Barletta

Alla presenza del sindaco generale, nobile Giovan Battista Stuppa, de' priori e degli eletti della università di Barletta, il reverendo Antonio de Nobilibus di

(1) Si è ripetuto il n. LXX, perchè la pergamena contiene un istrumento dello stesso tenore del precedente.

Digitized by Google

Catenaria di Arezzo, vicario generale dell'arcivescovo di Trani Giandomenico de Cuppis, dichiara, che per mandato dell' arcivescovo predetto, egli invitò il vescovo di Andria, Antonio Roccomera, ed entrambi celebrarono le sacre funzioni nella chiesa di S. Maria Maggiore della città di Barletta, a norma de' capitoli e delle consuetudini della città medesima.

Il documento è scritto dal notaio apostolico Martino de Collectis, cancelliere del vicario generale.

LXXII.

Anno 1518 — 1.° Aprile — 6.ª Indizione — Barletta

Benedetto de Nobilibus di Lucca, dottore in teologia, vicario generale dell' arcivescovo di Trani Giandomenico de Cuppis, presenti il sindaco generale Gabriele Medagliolo ed i priori della università di Barletta, dichiara avere assistito il vescovo di Andria nella celebrazione delle sacre funzioni, secondo i capitoli e le consuetudini barlettane.

Sergio de Iudicibus, notaio, distende l' istrumento sottoscritto dal giudice a contratti Mariotto de Anghono e da' testimoni.

LXXIII.

Anno 1518 — 1.° Aprile — 6.ª Indizione — Barletta

Benedetto de Nobilibus, vicario generale di Giandomenico de Cuppis, arcivescovo di Trani e cardinale di S. Giovanni *ante Portam latinam*, dichiara alla presenza del sindaco di Barletta notar Gabriele Medagliolo e de' priori, di essersi recato nel giorno sud-

Digitized by Google

detto con Antonio Roccomera vescovo di Andria, invitato da lui medesimo, nella chiesa maggiore di S. Maria di Barletta, ed avere in essa celebrati i divini ufficii e compiute le altre solennità e cerimonie, secondo i capitoli, le consuetudini ed i diritti della università barlettana.

L'atto è scritto da Peregrino Scalcino di Barletta, chierico della diocesi di Trani, notaio apostolico.

LXXIV.

Anno 1518 — 26 Agosto — 6.ª Indizione — Barletta

Tommaso Pellai di Barletta, con la malleveria di suo fratello Francesco, riceve in prestito grazioso ducati 55 da' fratelli Giovanni Battista e Giacomo Stuppa, con l'obbligo di restituirli per tutto agosto dell' anno seguente.

Il notaio Sergio de Iudicibus scrive l' istrumento, ch' è firmato dal giudice a contratti Ferdinando Gnorica e da' testimoni.

LXXV.

Anno 1521 — 7 maggio — 9.ª Indizione — Barletta

Giovan Battista de Benadusio di Mantova, generale procuratore del reverendissimo Egidio, cardinale della chiesa di S. Matteo e perpetuo commendatore dell' Abbazia ossia Monastero di S. Leonardo delle Mattine in Puglia dà in censo perpetuo con la prestazione di ducati dieci annui alla università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco, nobile Padoano de Galiano, dai priori e dagli eletti della stessa uni-

Digitized by Google

versità, una masseria, detta la selva, di carri sei, posta nelle pertinenze di Barletta, presso il fiume Ofanto.

Francesco Buttafuoco di Barletta notaio per autorità apostolica e giudice ordinario stipula l'istrumento, sottoscritto dal giudice a contratti Antonio de Santoro e da' testimoni.

LXXVI.

Anno 1521 — 30 agosto — 9.ª Indizione — Barletta

Il venerabile Pietro Paolo de Angelis di Andria dichiara, innanzi al notaio e giudice Berardino di Santoro, che negli scorsi giorni alienò col contratto *do ut des* a Giovanni Paolo Cognetto de Sanctis di Barletta alcuni suoi diritti, che aveva dentro e fuori la città di Andria, pervenutigli per successione paterna e materna. Il Cognetto dubitava, che per la professione fatta dal de Angelis nell'ordine religioso di S. Domenico quell'alienazione potesse essere oppugnata; ma il de Angelis asserì, che per effetto di bolla pontificia e di analogo processo compilato fu egli per giusta causa sciolto da ogni obbligo verso l'ordine.

Sono nominati procuratori l'Abate Giovanni Antonio Vassallo di Napoli ed il detto Cognetto solidalmente, per impetrare dalla sede apostolica la bolla per la liberazione di tutti i beni e diritti del de Angelis.

LXXVII.

Anno 1523 — 17 marzo — 11.ª Indizione — Napoli

Transunto di una sentenza del S. R. Consiglio, in data del 10 Novembre 1522, fatto ad istanza del sin-

Digitized by Google

daco di Barletta, e nell' interesse di quella università. Con la detta sentenza fu proibito al marchese di Polignano, utile signore di Mola, di tenere in prigione come vassalli disertori alcuni nati a Mola, ma appartenenti alla cittadinanza di Barletta, poichè, in forza de' privilegi confermati da Ferdinando il Cattolico, poteva essere aggregato alla stessa qualunque vassallo demaniale o baronale.

Antonello Falangone di Napoli, notaio, scrive l'atto, che porta le firme del giudice a contratti Francesco de Cesareis e de' testimoni.

LXXVIII.

Anno 1525 — 9 dicembre — 14.ª Indizione — Barletta.

Sebastiano de Pizis vende per ducati 40 a Nicolantonio de Marra, a Sergio de Iudicibus ed a Paolo de Pedralbes, maestri a guerra, deputati dalla università di Barletta, un annuo e perpetuo censo di 22 carlini, libero da ogni servitù, pagabile ogni anno in tre rate da Stasullo de Acqua via in Bari, di proprietà dello stesso Sebastiano, giusta istrumento rogato dal notaio Giovanni Paolo de Secundis.

L'istrumento è scritto dal notaio Padoano de Madio e munito delle firme di Giulio de Rosella, giudice a contratti, e de' testimoni.

LXXIX.

Anno 1526 — 30 ottobre — 15.ª Indizione — Napoli.

Vincenzo Medagliolo, rappresentante la università di Barletta, dopo una lite con l'abate Gianfrancesco

Digitized by Google

Carafa intorno al possesso di un fondo rustico in quel territorio, fa con lui convenzione, per la quale gli è conceduto dal Carafa il fondo medesimo per ducati 200.

Aniello Falangone di Gaeta, cittadino ed abitante di Napoli, segretario del S. R. Consiglio, notaio in tutto il regno di qua da faro, stipula l'istrumento sottoscritto dal giudice a contratti Teseo Imperatore di Maiori, domiciliato in Napoli, e da' testimoni.

LXXX.

Anno 1527 — 10 maggio — 15.ª Indizione — Barletta.

Istrumento, in cui è riassunto l'atto di vendita della gabella della grascia di Barletta, fatta a Pietro Mazuca *alias de Judeis* per once 50 e cinque once *ante manu* (caparra) con istrumento del 1.° settembre dell'anno 1493, 12.ª Indizione, rogato dal notaio Leonardo de Taddeis di Barletta defunto.

L'atto è rogato dal notaio Padoano de Madio: vi sono sottoscritti il giudice a contratti Ferdinando Gnorica di Barletta ed i testimoni.

LXXXI.

Anno 1527 — 10 maggio — 15.ª Indizione — Barletta.

L'università di Barletta fa esemplare in forma pubblica un istrumento, rogato addì 1.° Settembre 1493 della 12.ª Indizione dal notaio Leonardo de Taddeis e sottoscritto dal giudice a contratti Cristoforo di notar Santillo de Vito, i quali morirono prima di compirlo *in forma probante pro cautela Universitatis.* Con

Digitized by Google

quell' istrumento l' Università vendè, previo bando, al maggior offerente, Francesco Rufolo, le gabelle de' forni e dei molini pel prezzo di once 30, e tre once *ante manu*, con tutti i pesi, e con libbre venti di cera lavorata da darsi a coloro, che accompagnavano il corpo di N. S. nella chiesa del santo Sepolcro.

Giovanni de Domenico di Barletta, notaio regio ed apostolico, scrive l'atto, e lo firma il giudice a contratti con la formola: *Ferdinandus Gnorica de Barulo regius ad vitam ad contractus iudex, loco et vice condam Christofani notarii Santilli de Vito iudicis premortui, vigore mearum litterarum me subscripsi;* sono sottoscrittì i testimoni.

LXXXII.

Anno 1527 — 10 maggio — 15ª Indizione — Barletta.

Il sindaco generale di Barletta Sergio Bruno fa esemplare in pubblica forma l'istrumento rogato dal notaio Leonardo de Taddeis il 1.° settembre 1493, col quale fu all'asta pubblica data in appalto la gabella della catapania per once 9 e tari 20 *ante manu.*

Francesco Buttafuoco di Barletta, notaio regio ed apostolico e giudice ordinario, scrive l'istrumento, in fine del quale leggesi la formola di sottoscrizione, notata nel precedente sunto, del giudice a contratti Ferdinando Gnorica. Vengono poi le firme dei testimoni.

LXXXIII.

Anno 1527 — 10 maggio — 15ª Indizione — Barletta.

L' università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco Sergio Bruno e da' suoi priori, fa esemplare in

Digitized by Google

forma pubblica un istrumento stipulato fra essa e Nardo de Galiberto, per la vendita a costui fatta all'asta pubblica della gabella de' carri, pel prezzo di ducati undici, tari tre e grana undici con un ducato *ante manu*. Quell' istrumento era stato stipulato nel 1.° settembre 1493, 12.ª Indizione, dal notaio Leonardo de Taddeis.

Berardino de Santoro, notaio apostolico e regio per tutto il regno, distende l' atto, ch' è sottoscritto da Mariotto de Anghono di Barletta, giudice a contratti e dai testimoni.

LXXXIV.

Anno 1527 — 10 maggio — 15ª Indizione — Barletta.

Nel 1.° settembre 1493 fu rogato il contratto dal notaro Leonardo de Taddeis per la vendita fatta all'asta pubblica della gabella del pesce in Barletta a Bartolomeo Medagliolo per once 16 e tari 20 ed una oncia *ante manu*. Morto il detto notaio, volendo l'università di Barletta cautelare i suoi diritti, *requirit notarium Paduanum de madio, ut, virtute regiarum litterarum sibi concessarum de extrahendis instrumentis a contractibus notariorum premortuorum et in antea decedentium, de dicto contractu publicum conficiat instrumentum.*

In fine dell' istrumento, scritto dal notaio Padoano de Madio, leggesi la già riportata formola di sottoscrizione del giudice Gnorica, alla quale tengono dietro le firme de' testimoni.

Digitized by Google

LXXXV.

Anno 1527 — 3 giugno — 15.ª Indizione — Barletta.

Per cautela de' diritti della università di Barletta il sindaco generale ed i priori di essa fanno esemplare in forma pubblica l'istrumento stipulato dal notaio Leonardo de Taddeis a dì 1.° ottobre del 1493, col quale dalla università predetta fu venduta a Pietro de Iudeis la gabella della taverna per once 112 con *ante manu* di once sette.

Il notaio regio ed apostolico Berardino de Santoro transunta l'atto, roborato dalla firma del giudice Leucio Ursino e da quelle dei testimoni.

LXXXVI.

Anno 1528 — 25 gennaio — 1.ª Indizione — Barletta

Girolamo Albertini, giudice della gran Corte della Vicaria, delegato dal gran Giustiziere a percorrere le provincie del regno per punire i colpevoli, concede un indulto a diverse persone, dalle quali fu aggredito con armi Fabio Caracciolo *de Neapoli Continuus* (1) *Cesaree et Catholice maiestatis ac Comendator ordinis sancti Jacobi, dum staret, moraretur et esset in terra Baroli pro custodia dicte terre* etc.

L'Università pagò ducati 2000 al fisco per ottenere indulto a' cittadini, ed il Caracciolo ricusò di querelarsi dell'attentato contro di lui commesso.

(1) *Continui* erano le guardie d'onore, cf. ROSALBA G.: Nuovi documenti sulla vita di Luigi Tansillo Nap. 1903 p. 15.

Digitized by Google

L' atto è munito della sottoscrizione del giudice predetto.

Appariscono le vestigia di due suggelli di cera rossa affissi, uno del giudice Albertini, e l' altro della gran Corte della Vicaria.

LXXXVII.

Anno 1528 — 17 febbraio — Napoli.

Accolta l' istanza presentata al Consiglio Collaterale dai fratelli Gianfrancesco e Gianvincenzo Carafa, eredi del Conte di Aliano, di essere rimessi in possesso di alcuni poderi usurpati loro dalla università di Barletta, il Consiglio predetto nel dì ultimo di agosto 1524 decretò, che il magnifico Giovanni Marziale, regio consigliere, dovesse riconoscere i fatti esposti, e prendere quindi i debiti provvedimenti.

La città di Barletta dimanda copia autentica della predetta istanza e della decretazione del Collaterale Consiglio, e perciò il regio scrivano *a mandatis* Bartolo de Rendina dagli atti della regia Udienza, presso di lui esistenti, trae, sottoscrive e spedisce la copia.

LXXXVIII.

Anno 1530 — 18 gennaio — 3ª Indizione — Barletta.

Il sindaco di Barletta, Sergio de Peregrinis, ed i priori di quella università si dichiarano, nella loro qualità, debitori di Lorenzo Colonna, nobile spagnuolo, cittadino di Barletta e rappresentante del magnifico Ferdinando de Roboles, di ducati 252 per una quantità di frumento venduto alla università predetta,

Digitized by Google

alla ragione di tarì tre e grana 10 al tomolo. Promettono di soddisfare quella somma per la metà del mese di febbraio seguente, alla semplice richiesta del creditore, ed in caso di mancanza a tale patto, dànno facoltà al creditore medesimo d'imprigionare quel numero di cittadini di Barletta che vorrà, fino all' esecuzione del pagamento.

Giovan Paolo de Secundis di Barletta, regio notaio, distende l' atto, sottoscritto dal giudice a contratti Giulio de Rosella e da' testimoni.

LXXXIX.

Anno 1530 — 17 febbraio — 3ª Indizione — Barletta.

Il sindaco Angelo de Taddeis ed i priori di Barletta si dichiarano per conto della detta città debitori di Lorenzo Colonna, spagnuolo e rappresentante di Ferdinando de Roboles, di ducati 312, da restituirsi non più tardi della fine del venturo mese di agosto. Tale somma era il prezzo di dodici carri di frumento, che acquistarono per rivenderli nel fine di soddisfare le spese fatte dalla Università per il pagamento ai soldati residenti in Barletta.

Stefano Granata, notaio regio ed apostolico, stipula l'istrumento, sottoscritto da Giulio de Rosella di Barletta, giudice a contratti, e da' testimoni.

XC.

Anno 1530 — 6 aprile — 3ª Indizione — Barletta.

L' università di Barletta si dichiara debitrice di Lorenzo Colonna, spagnuolo, e di Ferdinando de Roboles di ducati 240 da restituirsi nell' ottobre se-

Digitized by Google

guente, per la vendita fattale di carri 15 di frumento, alla ragione di ducati 16 al carro. Tale frumento doveva rivendersi dalla università per sovvenire ai suoi bisogni, e per le paghe de' soldati in quella terra residenti.

Il notaro regio ed apostolico Stefano Granata roga l' istrumento, firmato da Giulio de Rosella giudice a contratti, e da' testimoni.

XCI.

Anno 1530 — 11 luglio — 3ª Indizione — Barletta.

Il sindaco ed i priori dell' università di Barletta si obbligano di pagare per tutto il mese di ottobre al nobile Lorenzo Colonna, anche come rappresentante del capitano Robore (sic) ducati 59, tarì due e grana 10, per la compra di tre carri e mezzo di frumento. L' università acquistò la merce predetta per pagare con la vendita di essa al percettore della provincia di terra di Bari ducati 100 della nuova imposta sulla spedizione de' soldati fuori regno.

Francesco Buttafuoco di Barletta, notaio regio ed apostolico e giudice ordinario, stipula l' istrumento, sottoscritto dal giudice a contratti Antonio Mediorisi e da' testimoni.

XCII.

Anno 1531 — 20 marzo — 4ª Indizione — Napoli.

Cosmo Pinello di Genova, del fu Antonio, reggente un banco pubblico nella città di Napoli, in nome anche di suo fratello Andalo, vende all' università

Digitized by Google

di Barletta, rappresentata da' sindaci, alcuni suoi crediti, componenti la somma di ducati 515, tarì uno e grana 14 e mezzo, prezzo che già egli ricevette dalla stessa università.

L' istrumento è rogato da Giambattista de Valle di Napoli, notaio pel regno di qua del faro ed apostolico, e porta le sottoscrizioni del giudice a contratti Gregorio Russo e de' testimoni.

XCIII.

Anno 1533 — 5 maggio — 6ª Indizione — Barletta.

Santo de Tadeo, coadiutore della Curia di Gravina, con supplica diretta al S. R. Consiglio si querelò per furto con violenza, di carlini 18 contro i nobili Lorenzo Colonna e Paolo Antonio Gnorica favoriti da Nicola Antonio de Marra, di Barletta. La querela fu rimessa al Capitano della città giusta i privilegi delle prime cause conceduti ad essa. Nella sentenza profferita dal Capitano a 4 maggio 1533 leggesi tra l' altro:

Visa remissione querelatoris declarantis ipsos querelatos non furtum commisisse prout fuit espositum in querela, sed ipsos dicte pecunie quantitatem accepisse ex causa represaliarum concessarum hominibus et Universitati terre Baroli per retro principes huius regni ac per Cesaream Majestatem confirmatarum contra omnes et quascumque terras, civitates, castra et homines non observantes privilegia et signanter immunitates Cabellarum hominibus ac civibus dicte terre baroli concessa. Viso ac constito nostre Curie qualiter homines Civitatis Gravine exegerunt pro Cabellis sive jure passagii carolenos de-

Digitized by Google

cem et octo ab ipsis querelatis in loco ubi dicitur monte Sirico, contra formam dictorum privilegiorum. Visis dictis privilegiis et signanter confirmatione Cesaree Majestatis ubi diffusius apparet de immunitate predicta ac de concessione represaliarum contra non observantes dicta privilegia pro eorum tuitione et defensione: Constito nobis querelatos predictos esse cives et incolatum habere in dicta terra Baroli ecc. *sententiamus ipsos querelatos absolvendos esse* ecc. Segue la firma del giudice de Castro ecc.

XCIV.

Anno 1533 — 21 maggio — 6ª Indizione — Barletta.

Il sindaco Giacomo Pappalettera ed i priori di Barletta si obbligano di pagare ducati 126 al nobile Giovannotto Aragonese, per la compra da essa città fatta di sette carri di frumento, alla ragione di ducati 18 il carro.

Il documento è scritto dal notaio Carissimo de Adiutorio ed è firmato dal giudice a contratti Giovanni Castellano e da' testimoni.

XCV.

Anno 1533 — 28 novembre — 7ª Indizione — Casale di S. Andrea in Principato ultra.

Camillo Gesualdo, arcivescovo di Conza, impedito dal suo sacro ministero, nomina suo procuratore Antonio de Tommaso di Laviano, per riscuotere da' rappresentanti dell'università di Barletta, la somma di ducati 214, resto della maggior somma in ducati 500, di cui era creditore, in conseguenza di lite agitata

Digitized by Google

contro la detta università nel S. R. Consiglio, e per transigere sulle spese della lite medesima.

Guglielmo di Torre, notaio con autorità regia e pontificia, scrive l'istrumento, firmato dal giudice a contratti Gaspare de Tobia e da' testimoni.

XCVI.

Anno 1533 — 3 dicembre — 7ª Indizione — Barletta

Antonio di Tommaso di Laviano, procuratore di Camillo Gesualdo, arcivescovo di Conza, fa quietanza alla univesità di Barletta (rappresentata dal suo sindaco Lorenzo Mazuca e da' priori di essa) di ducati 214, resto di ducati 500, di cui era creditore in virtù di due istrumenti, che rimangono annullati al pari degli atti compilati nella lite mossa nel S. R. Consiglio, che condannava la predetta università.

Carissimo de Adiutorio di Montefusco, cittadino di Barletta e notaio, stende l'istrumento firmato dal giudice a contratti Giulio de Rosella e da' testimoni.

XCVII.

Anno 1535 — 16 marzo — 8ª Indizione — Barletta

In presenza del magnifico dottor Giacomo Balbo, giudice assessore del Capitano della città di Barletta, il sindaco e i consiglieri di quella università nominano loro procuratore Vincenzo Medagliolo, per ottenere il consenso dal Vicerè e Luogotenente generale del regno di porre una gabella annua di grana 10 sopra ogni salma di vino mosto e di venderla poi

Digitized by Google

per anni 10, giusta conclusioni fatte dalla medesima università.

Pietro Angelo Veldro di Barletta, regio giudice a contratti, sottoscrive insieme con i testimoni l'atto rogato da Francesco Buttafuoco di Barletta, apostolico e regio notaio generale e giudice ordinario.

XCVIII.

Anno 1535 — 4 giugno — 8.ª Indizione — Barletta

Il sindaco generale di Barletta Giovambattista Scalcina di Contestabile con gli altri sindaci e priori della Università fanno trarre uno dei capitoli dal privilegio ad essa concesso da Re Ferdinando 1.° addì 9 agosto 1473 del tenor seguente:

Item ordinatum est quod nullus cuiuscumque conditionis sit vel existat possit portare nec emere vinum, acetum, nec vinum coctum, reservata malvasia in modica quantitate, intus terram Baroli nec in pertinentiis ipsius terre: nec in salinis grippis petra et ponte et in nullo alio loco: sed vinum ipsum accipere debeant a terra Baroli et non aliunde sub pena unciarum quatuor a quolibet contrafaciente inremisibiliter exigenda et amissionis vini et quod liceat illis qui ipsos portantes invenerint rumpere barrilia impune et nichilominus constringere portatores ad solvendum penam, que pena dividi debeat pro tertia Capitaneo, pro tertia ordinatis et pro tertia accusanti, et si quis portantes concordaverit sine curie licentia et acceperit aliquid incidat in dictam penam et pro exequucione pene possit accipere equum sive somerium vel mulum aut currum et boves portantes vinum in dictis locis et emen

Digitized by Google

tes dictum vinum incidant in dictam penam unciarum quatuor pro vice qualibet.

L' istrumento è scritto dal notaio Francesco Buttafuoco e firmato dal giudice a contratti Giulio de Rosella e dai testimoni.

XCIX.

Anno 1535 — 29 luglio — 8ª Indizione — Barletta

Transunto della sentenza del 19 dicembre 1513 (v. n.° LXI di questa categoria) nella causa tra l'università di Barletta e Scalata de Biamonte, regio Castellano circa le attribuzioni dell'ufficio di esso Castellano.

L' atto rogato da Francesco Buttafuoco notaio apostolico e regio e giudice ordinario, è sottoscritto dal giudice a contratti Giovan Paolo de Secundis e dai testimoni.

C.

Anno 1535 — 29 luglio — 8ª Indizione — Barletta.

Ad istanza del sindaco Giovanni Battista Scalcina e de' priori di Barletta si fa transunto, *ne originale instrumentum amicteretur propter viarum discrimina,* di un istrumento del dì 25 maggio 1514, in cui il defunto Scalata de Biamonte, Castellano di Barletta, dichiarò attenersi alla sentenza pronunziata contro di lui dal giudice Berardino de Palearíis, delegato dal vicerè a commissario circa alcune controversie (non dichiarate) tra il detto Scalata e l'università di Barletta.

Francesco Buttafuoco scrive l' istrumento, firmato da Giulio de Rosella di Barletta, giudice a contratti, e da' testimoni.

Digitized by Google

CI.

Anno 1536 — 18 gennaio — 9ª Indizione — Napoli

Michele Caracciolo, di Napoli, dichiara al dottor Pellegrino de Pellegrinis ed a Carlo di Gaeta, sindaci di Barletta, avere da loro ricevuto in nome e parte di quella università ducati 300 in conto di una prima paga de' ducati 625, a lui dovuti dalla università medesima in vigore d' istrumento del 24 aprile 1533.

Aurelio Biscia di Napoli, notaro per tutto il regno, roga l' istrumento, sottoscritto dal giudice a contratti Giovani Matteo Castaldo e da' testimoni.

CII.

Anno 1537 — 8 aprile — 10ª Indizione — Barletta

Il sindaco generale Berardino Pappalettera ed i priori e consiglieri di Barletta si obbligano di pagare, nella loro qualità, per tutto il mese di settembre, a Luigi Pellegrino spagnuolo e cittadino napolitano (che interviene in nome proprio e di altre persone) ducati 1400, prezzo di 280 salme di olio vendute alla Università, a ragione di ducati cinque la salma.

La predetta merce dovea rivendersi per pagare le tasse fiscali dovute dalla detta università al regio percettore della provincia di Bari Francesco Moles.

Il notaio Carissimo de Adiutorio di Montefusco, cittadino di Barletta, scrive l' istrumento sottoscritto dal giudice Giovan Paolo de Secundis e da' testimoni.

Digitized by Google

CIII.

Anno 1538 — 11 gennaio — 11ª Indizione — Barletta.

Il sindaco di Barletta Vincenzo Medagliolo ed i priori di quella università, per eseguire i pagamenti fiscali dovuti al percettore di Bari, prendono in prestito da Pietro Barbe, spagnuolo, vicecastellano di Barletta, sette carri di frumento, alla ragione di 12 ducati l' uno, ed undici di orzo per ducati sei e tari quattro il carro; del valore complessivo di ducati 158 e tarì 4. Si obbligano in nome proprio e della Università di restituire la detta somma per tutto il mese di marzo dell' anno in corso, e, finito tale termine, ad ogni richiesta. Sono mallevadori altri cittadini di Barletta.

Il notaio regio ed apostolico Francesco Buttafuoco distende l' istrumento firmato da Giulio de Rosella di Barletta, giudice a contratti, e da' testimoni.

CIV.

Anno 1538 — 12 gennaio — IIª Indizione — Barletta

Il sindaco Vincenzo Medagliolo ed i priori di Barletta hanno quitanza da Giorgio Giraldo Alferes (procuratore di Guglielmo de Cusan, capitano de' soldati della Maestà Cesarea), con cui si attesta che Lorenzo de Minnoya, di Barletta, percettore di quella università, pagò scudi 250 di oro, per sovvenire al mantenimento de' predetti soldati.

Il notaio Carissimo de Adiutorio scrive l' atto firmato dal giudice a contratti Antonio Mediorisi e dai testimoni.

Digitized by Google

CV.

Anno 1543 — 3 Novembre — 2.ª Indizione — Napoli.

Il procuratore della università di Barletta Geronimo Certa presenta al reggente ed a' giudici della gran Corte della Vicaria un diploma del 21 Ottobre 1434 della Regina Giovanna (v. diploma CXXVI) circa l'abolizione del diritto di passo in Canosa, e ne richiede la trascrizione in forma pubblica.

Il notaio Tommaso Vitagliano, maestro di atti della gran Corte scrive il documento, munito della firma del giudice a contratti Annibale Bruno e de' testimoni.

CVI.

Anno 1543 — 3 Novembre — 2.ª Indizione — Napoli.

In questo istrumento è esemplato dal notaio Tommaso Vitagliano e dal giudice a contratti Annibale Bruno il diploma di Ferdinando di Aragona del 21 Settembre 1481 (v. diploma col n.° CL) contenente privilegi concessi a' cittadini di Barletta.

CVII.

Anno 1553 — 1.° Giugno — II.ª Indizione — Barletta

Gli eletti della università di Barletta protestano contro l' arcivescovo di Trani, perchè questi non si portò in quella città per le sacre funzioni del *Corpus Domini*, nè mandò il suo vicario generale insieme con un vescovo per l' opportuna esecuzione di esse,

Digitized by Google

come era suo obbligo, quando non trovavasi in Trani, oppure era impedito. Dichiarano quindi di aver invitato per tale solennità il vescovo di Minervino, che dovrà essere pagato dalle rendite dell' arcivescovato di Trani.

Giacomo de Gerardinis notaio apostolico distende l'istrumento, sottoscritto da Geronimo de Pontellusio di Barletta, giudice a contratti, e dai testimoni.

CVIII.

Anno 1560 — 18 febbraio — Barletta.

Il notaio Giovanni Antonio Paravita di Barletta trascrive i diplomi di Ferdinando I d' Aragona del 21 Settembre 1481, di Federico d'Aragona del 31 ottobre 1496, di Ferdinando il Cattolico del 16 Agosto 1503, del vicerè Inaco de Mendoza del 25 febbraio 1531 e di re Filippo del 18 febbraio 1560. (v. a pp. 179, 185, 192 (nota) 200,206 di questo Repertorio). In fine della trascrizione è la seguente formola abbreviata e poco leggibile per la scrittura quasi consumata.

Concordat cum suis originalibus privilegiis sistentibus in puplico Archivio fidelissime civitatis Baroli licet aliena manu ecc. meliori ecc. et in fidem requisitus ego Notarius Ioannes Antonius Paravita de Barulo de contentis in regestris dicti Archivii ad requisitionem mihi factam per Ioannem de Rutiliano civem dicte civitatis hic meum signum apposui consuetum. (1)

Vi è il segno del tabellionato.

(1) Questa formola non porta alcuna data, perciò in capo al sunto è stata segnata quella dell' ultimo diploma trascritto dal notaio.

Digitized by Google

CIX.

Anno 1561 — 24 aprile — 4.ª Indizione — Roma

L' Uditore della Camera apostolica Ugo Buoncompagno vescovo di Viesti, emana una sentenza monitoria contro i preti di Barletta, Ruggiero di Galiano per furti, giuochi proibiti ed altre colpe, e Giulio Tristo per violenze a mano armata e per vita scandalosa.

V'è la firma del notaio Giovanni Barimo.

CX.

Anno 1562 — 1.° giugno — 5.ª Indizione — Barletta

Attestato del percettore di Barletta Berardino de Bastardis di avere ricevuto ducati 9 dal gabelliere dello scannaggio di detta città, da pagarsi al vescovo di Montepeloso Vincenzo Ferrario, come parte di compenso dovutogli pel suo intervento nelle funzioni del *Corpus domini* e del sacro crisma, in assenza dell' arcivescovo di Trani, cui spettava compierle, secondo i capitoli di Barletta.

L'atto è disteso dal notaio apostolico Matteo Curzio di Barletta.

CXI.

Anno 1562 — 4 luglio — 5.ª Indizione — Barletta

Fra Pietro Antonio di Putignano della chiesa di S. Maria dell' ordine de' Carmelitani vende un magazzino, una casa ed un casaleno (casa semidiruta)

Digitized by Google

pel prezzo di ducati 190 e col peso, in favore della chiesa del S. Sepolcro, di un censo di tarì 3 ad Orsino Acconzaioco, al notaio Ottaviano de Geraldinis ed a Martino Caputo di Barletta, deputati da quella università alla costruzione di nuove case per abitazione dei soldati a piedi.

Giulio de Domenico di Barletta, notaio, stipula lo istrumento, che è sottoscritto dal giudice a contratti Girolamo Pontellusio e da' testimoni.

CXII.

Anno 1562 — 4 luglio — 5.ª Indizione — Barletta

Pasqua de Ianno Indurro di Barletta, autorizzata dal suo mundualdo Ciccio de Lattanzio, vende, per 150 ducati, agl'incaricati della costruzione delle nuove case in Barletta ad uso di abitazione de'soldati a piedi, una casa ed un giardino coi diritti annessi e col peso del censo di tarì 13 alla chiesa di S. Giacomo.

Giulio de Domenico di Barletta notaio stipula lo istrumento, sottoscritto dal giudice a contratti Girolamo Pontellusio e da' testimoni.

CXIII.

Anno 1562 — 4 luglio — 5ª Indizione — Barletta.

Il priore della chiesa di S. Maria della Carità in Barletta, Angelo de Angelis de Bimensio, vende per ducati 290 tre case a' deputati alla costruzione del quartiere dei soldati di fanteria in detta città.

Il notaio Giulio de Domenico di Barletta roga l'i-

Digitized by Google

strumento, sottoscritto da Girolamo Pontellusio giudice a contratti e da' testimoni.

CXIV.

Anno 1562 — 26 dicembre — 6.ª Indizione — Barletta

Santa de Petrosicco di Brindisi, vedova di Francesco Scarandella di Molfetta, e le sue figlie Bona ed Agnese abitanti in Barletta, con l'assenso del loro mundualdo, vendono una casa a' deputati per la costruzione delle nuove fabbriche ad uso de' soldati in Barletta, pel prezzo di ducati 60 e col peso di tarì 8 alla chiesa del Santo Sepolcro.

L' istrumento è rogato dal notaio Giulio de Domenico e vien sottoscritto dal giudice a contratti Giovanni Battista Spallucio e da' testimoni.

CXV.

Anno 1563 — 10 febbraio — 6.ª Indizione — Barletta.

Vendita di due case e di un casaleno fatta dai frati del convento di S. Maria della Carità in Barletta per ducati 257, tarì 3 e grana 10 a' deputati alla costruzione delle case pe' soldati in quella città.

Giulio de Domenico notaio stipula l'istrumento, firmato da Antonio de Adiutorio, di Barletta, regio giudice a contratti e dai testimoni.

CXVI.

Anno 1563 — 8 aprile — 6.ª Indizione — Barletta

Grisanzio Andrisico, laico della città di Giovinazzo, notaio apostolico e regio e giudice ordinario, ad

Digitized by Google

istanza della università di Barletta, distende l'istrumento di protesta contro l'arcivescovo di Trani Giambattista de Hogeda, non essendo questi venuto nella città di Barletta a celebrare le solennità del *Corpus Domini* e del giovedì santo, secondo i privilegi ottenuti dalla s. Sede, *prout latius apparet ex tenore capitulationis et bulle unionis facte de dicta terra cum dicto Archiepiscopatu ac summissionis cum dictis conditionibus sub data Rome anno incarnationis 1524 Kalendis novembris.*

Certifica pure essere stato invitato per la sacra funzione il vescovo di Polignano Giacomo Frammarino.

Vi è solo la sottoscrizione del notaio Andrisico.

CXVII.

Anno 1563 — 22 aprile — 6.ª Indizione — Barletta.

Domenico de Sansebastiano, maestro ferraio, e Flora sua figlia, vedova, vendono tre case a' deputati per la costruzione in Barletta dell' ospizio de' militari a piedi, pel prezzo di ducati 377, tarì 2 e grana 2 1|2. Di questa somma sono pagati a' suddetti venditori ducati 150: il resto è diviso fra altre persone che avevano diritto sulle case predette.

Giulio de Domenico notaio stipula l'istrumento, firmato dal giudice a contratti Giovan Battista Spallucio e da' testimoni.

CXVIII.

Anno 1563 — 30 agosto — 6.ª Indizione — Barletta

Francesco e Carlo de Comonte vendono all'università di Barletta pel prezzo di ducati 80 una casa,

Digitized by Google

da servire per la nuova fabbrica dell' ospizio de' soldati in quella città.

Il notaio Giulio de Domenico roga l' istrumento, che porta le sottoscrizioni del giudice a contratti Giuliano Curzio e de' testimoni.

CXIX.

Anno 1564 — 1.° aprile — 7.ª Indizione — Barletta.

Tommaso de Galiberto, sindaco generale, ed i priori di Barletta dichiarano aver fatto preparare nel giorno di giovedì santo il crisma ed olio santo nella chiesa di S. Maria Maggiore da Giacomo Frammarino, vescovo di Polignano, in virtù delle provvisioni della sede apostolica e dell' arcivescovo di Trani, e di averlo consegnato a' cantori ed al sagrestano della chiesa predetta. Dovendosi poi questo crisma ed olio santo distribuire alle chiese collegiate nel giorno del sabato santo, lo dànno in consegna a Marco Antonio Stuppa vicario dell' arcivescovo predetto, e ne fanno scrivere le lettere testimoniali nel presente atto, rogato dal notaio Pietro de Geraldinis e sottoscritto dal giudice a contratti Ferdinando Pedralbes e da' testimoni.

CXX.

Anno 1564 — 1° giugno — 7ª Indizione — Barletta

Protesta del sindaco di Barletta, Tommaso Galiberto, e de' priori di quella città contro l' arcivescovo di Trani, Giambattista de Hogeda, il quale pe' privilegi di detta città, doveva ivi, prima che in Trani, celebrare le solennità della festa del *Corpus Domini*,

Digitized by Google

del giovedì *coenae domini* e le altre funzioni religiose solite farsi in tali giorni *ex tenore capitulationis et bulle unionis sub data Rome anno incarnationis 1524 Kalendis novembris*, e giusta il decreto di Giulio Oradino, decano della Rota Apostolica, in data del dì 12 maggio 1561.

L'atto è disteso dal notaio Pietro de Geraldinis ed è munito delle sottoscrizioni del giudice a contratti Ferdinando Pedralbes e de' testimoni.

CXXI.

Anno 1565 — 21 aprile — 8ª Indizione — Barletta.

L' università di Barletta, rappresentata dal suo sindaco Mario de Stabile, e da' suoi priori, fa attestare con pubblico istrumento, che nel giorno antecedente, cioè il giovedì santo, nella chiesa di S. Maria Maggiore, il vescovo di Polignano, in assenza dello arcivescovo di Trani, ha consacrato il crisma e l' olio santo consegnandolo all'abbate Marco Antonio Stuppa, vicario del detto arcivescovo in Barletta, per essere distribuito alle chiese collegiate di essa città, secondo i capitoli, la convenzione e le provvisioni ottenute dalla Sede apostolica e dall' arcivescovo medesimo.

Pietro de Geraldinis di Barletta, notaio, distende l'atto, che è munito della sottoscrizione di Giacomo Bizoco e di quelle de' testimoni.

CXXII.

Anno 1565 — 21 giugno 8ª Indizione — Barletta

Mario de Stabile, sindaco di Barletta, co' priori, protesta contro l' arcivescovo di Trani, Giambattista

Digitized by Google

de Hogeda, perchè costui non venne in Barletta, com'era suo obbligo, giusta la bolla del 1° novembre 1524 ed il decreto del 12 maggio 1561, a celebrare la festa del *Corpus domini* e del giovedì della cena del Signore; e dichiara di avere invitato a ciò Giocomo Frammarino, vescovo di Polignano, il quale compì le sacre funzioni a spese dell' arcivescovo di Trani.

Il documento è scritto dal notaio Pietro de Geraldinis, e porta le firme di Ferdinando Pedralbes di Barletta, giudice a contratti, e de' testimoni.

CXXIII.

Anno 1565 — 6 settembre — 9.ª Indizione — Barletta

Berardino de Anchora, appaltatore della gabella dello scannaggio in Barletta, dichiara avere pagato alla Università ducati 9, e ciò per mandato fattogli dal regio Capitano di Barletta, affinchè essa si compensasse in parte delle spese sostenute per far venire il vescovo di Polignano a celebrare le sacre funzioni, cui era tenuto l'arcivescovo di Trani, in virtù di privilegi antichi.

Il notaio Pietro de Geraldinis stipula l'istrumento, il quale è sottoscritto da Girolamo Pontellusio di Barletta, giudice a contratti, e da' testimoni.

CXXIV.

Anno 1574 — 8 aprile — 2ª Indizione — Barletta

Il sindaco di Barletta Galgano de Marra, i priori ed i conservatori de' privilegi di quella università, pro-

Digitized by Google

testano col presente istrumento, perchè l'arcivescovo di Trani reverendissimo Angelo Orabona, venne meno all'obbligo di recarsi in Barletta ne' giorni del corpo di Cristo e nel giovedì santo per gli ufficii del suo ministero e per celebrare le sacre funzioni. Il detto arcivescovo, nel caso che non si fosse trovato in provincia, avrebbe dovuto spedire a sue spese un prelato in Barletta; e perciò l'Università in virtù della bolla del 1.° novembre 1524 e del decreto del 12 maggio 1561, invitò il vescovo di Minervino.

Si legge in fine la seguente chiusa: *Carolus Gerardinus laycus Barolitanus Tranensis diocesis puplicus per totum orbem terrarum apostolica, per totum vero presens citerioris Sicilie regnum regia auctoritate notarius et iudex ordinarius, quia suprascriptarum sollepnitatum et sacramenti sancti crismatis oleique sancti confectioni et celebrationi protestationi et iurium universitatis predicte conservationi ac dicti sacramenti sancti crismatis assignationi facte dicto Capitulo ceterisque omnibus et singulis contentis in presenti instrumento etc. presens interfui etc.* Non v' ha altra sottoscrizione.

CXXV.

Anno 1574 — 10 giugno — 2ª Indizione — Barletta

Con questo istrumento il sindaco di Barletta Galgano de Marra, insieme co' priori della Università, e co' conservatori de' privilegi di essa, dichiara, che non avendo curato l' arcivescovo di Trani, Angelo Orabona, di compiere le sacre funzioni in Barletta, giusta la bolla del 1524, ed il decreto apostolico del 1561, essi invitarono ad eseguirle il vescovo di Mi-

Digitized by Google

nervino, Gian Vincenzo Micheli, a spese della mensa arcivescovile di Trani.

Segue la dichiarazione del notaio Carlo Gerardino, come nel precedente istrumento.

CXXVI.

Anno 1577 — 20 febbraio — 5ª Indizione — Barletta

Il sindaco di Barletta Giovan Francesco Manso fa attestare con pubblico istrumento il possesso dello arcivescovado di Trani preso da Scipione della Tolfa in forza del breve del pontefice Gregorio XIII del dì 8 gennaio dell' anno in corso, confermato dal regio *exequatur*.

Giuseppe Curzio, notaio regio ed apostolico, distende l'atto sottoscritto dal giudice a contratti Gian Francesco Severino e da' testimoni.

CXXVII.

Anno 1658 — 1° agosto — 11ª Indizione — Barletta

Donato Antonio de Leone *de Terra Ciconiolae* (sic) dimorante in Barletta con istrumento del 22 febbraio dell'anno 1657 si dichiarò debitore di Giuseppe Pappalettera, di Barletta, di ducati 1000, e gli fece promessa di restituire quella somma in frumento al prezzo corrente in quella città tra i mercanti ed i massari, dopo la raccolta dell'anno 1658. Non avendo ciò potuto adempire per la sterile raccolta, promette pagare, non più tardi della fine di maggio 1659, i ducati mille, di cui è ancora debitore, ed altri ducati 102 e grana 45, ricevuti a mutuo gratuito, ed in

Digitized by Google

pegno assegna 44 giumente ed uno stallone. In caso di morte di detti animali il danno resterebbe a carico del detto Donato Antonio, e se non fosse seguito il pagamento a tutto il termine di maggio 1659, poteva il Pappalettera vendere gli animali al miglior prezzo, che gli piacesse, prelevando dalla somma i ducati 102 e grana 45 con tutti i danni, spese ed interessi.

Scrive l'istrumento il notaio Paolo Saccardo, e lo sottoscrivono Nicolantonio Camminaro, giudice a contratti ed i testimoni.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

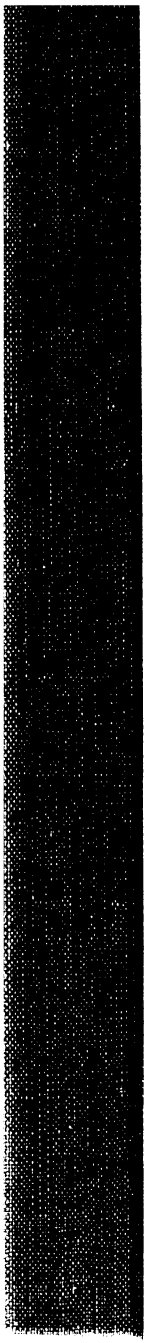

Digitized by Google

Digitized by Google